



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 576

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

**Allegato: Notiziario delle delegazioni  
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di mercoledì 18 maggio 2016

## I N D I C E

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 5

### Commissioni congiunte

3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione-Senato) e I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e III (Affari esteri e comunitari-Camera):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 23

4<sup>a</sup> (Difesa-Senato) e IV (Difesa-Camera):

*Plenaria* . . . . . » 25

### Commissioni riunite

8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 27

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 35

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)* . . . . . » 60

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 99)* . . . . . » 70

*Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)* . . . . . » 70

4<sup>a</sup> - Difesa:

*Plenaria* . . . . . » 77

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.*

5 <sup>a</sup> - Bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	82
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	86
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	93
<i>Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	95
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana) (*)</i>		
7 <sup>a</sup> - Istruzione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 256)</i> . . . . .	»	98
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 257)</i> . . . . .	»	98
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	99
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 258)</i> . . . . .	»	109
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 119)</i> . . . . .	»	110
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	110
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 259)</i> . . . . .	»	112
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 260)</i> . . . . .	»	112
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	113
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 261)</i> . . . . .	»	163
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 129)</i> . . . . .	»	164
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	164
11 <sup>a</sup> - Lavoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	171
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	173
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	176
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	186
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	234
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	237

---

(\*) Il riassunto dei lavori della Commissione 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 576° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 18 maggio 2016.

**Commissioni bicamerali**

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 250
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	» 251

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 270
---------------------------	-------

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 272
---------------------------	-------

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:

<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	» 274
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 274

Per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 276
---------------------------	-------

**Commissioni monocamerali d'inchiesta**

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 277
---------------------------	-----------------

---

**Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali** . . . . .

<i>Pag.</i> 279
-----------------

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 18 maggio 2016

**Plenaria**  
**99ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
STEFANO

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

**Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Stefano Esposito, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma (Seguito dell'esame e rinvio)**

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 4 maggio 2016.

La Giunta ascolta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore Stefano ESPOSITO (*PD*), il quale svolge le proprie argomentazioni difensive in relazione alla richiesta di deliberazione sull'insindacabilità in titolo.

Pongono quindi domande all'audito i senatori ALICATA (*FI-PdL XVII*), CUCCA (*PD*), CRIMI (*M5S*), CALIENDO (*FI-PdL XVII*), GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), BUCCARELLA (*M5S*) e il relatore Mario FERRARA (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*).

Il senatore ESPOSITO risponde ai quesiti e, in accoglimento di talune richieste di chiarimento formulate nella seduta odierna, si impegna a depositare in Giunta una nota scritta recante un'indicazione dettagliata

delle date nelle quali si sono svolte le attività istruttorie – da lui richiamate – alle quali ha partecipato in qualità di membro dell'8ª Commissione.

Congedato il senatore Esposito, il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

#### *VERIFICA DEI POTERI*

#### **Verifica delle elezioni della Regione Liguria: posizione del senatore Augusto Minzolini**

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 23 marzo e proseguito nella seduta del 26 aprile 2016.

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Minzolini ha depositato ieri, presso gli Uffici della Giunta, una copia del ricorso da lui presentato alla Corte europea dei diritti dell'uomo in cui lamenta la violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, con riferimento alla vicenda giudiziaria che lo ha investito.

Dopo aver ricordato che nella seduta del 26 aprile scorso la Giunta ha proceduto all'audizione dello stesso senatore Minzolini, cede la parola alla relatrice, senatrice Lo Moro.

La senatrice LO MORO (*PD*), relatrice per la regione Liguria, si scusa preliminarmente per essere stata impossibilitata a partecipare alla precedente seduta della Giunta per ragioni di tipo personale, sebbene fosse già nella condizione di poter riferire in merito alla vicenda riguardante il senatore Minzolini. Evidenzia poi che i contenuti del ricorso presentato alla Corte europea dei diritti dell'uomo – che il senatore Minzolini ha ritenuto di mettere a disposizione della Giunta nella giornata di ieri – non alterano le considerazioni predisposte nell'ambito della relazione che si accinge ad illustrare alla Giunta, ferma restando la possibilità di ogni eventuale ed utile integrazione, qualora se ne ravvisino i presupposti. Inoltre, come annotazione metodologica, ricorda che, con riguardo all'esame della posizione del senatore Minzolini, si ripetono argomentazioni già affrontate ed esaurite dalla Giunta nel precedente caso di incandidabilità sopravvenuta, esaminato all'inizio della legislatura, prescindendo in ogni caso dalle diverse e legittime opinioni che, in merito a tale tematiche – quali, ad esempio, la natura dell'organo parlamentare – ciascun componente della Giunta è titolato ad esprimere.

A titolo di premessa, sulla natura dell'incandidabilità quale particolare causa di ineleggibilità sopravvenuta e di decadenza dal mandato parlamentare, fa presente che il decreto legislativo n. 235 del 2012 (cosiddetta «legge Severino») disciplina un istituto che opera e produce i propri effetti *ex lege* prima dell'assunzione della carica, precludendo in concreto

l'assunzione della stessa, ovvero dopo la proclamazione, producendo la mancata convalida dell'elezione (se l'accertamento della causa di incandidabilità interviene nella fase di convalida degli eletti) o la decadenza dal mandato parlamentare. L'istituto *de quo* è direttamente qualificato dalle disposizioni in esame in termini di «incandidabilità» ed appare dalle stesse configurato come particolare forma di ineleggibilità, anche in virtù dell'espressa previsione di una necessaria delibera della Camera di appartenenza ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione, a norma del quale ciascuna Camera giudica, tra l'altro, «delle cause sopraggiunte di ineleggibilità». La riconducibilità dell'incandidabilità al più ampio *genus* dell'ineleggibilità appare d'altra parte confermata anche dalla giurisprudenza costituzionale (si vedano le sentenze nn. 407 del 1992, 141 del 1996 e 132 del 2001, ma anche la recente sentenza n. 236 del 2015).

Il presente procedimento, che trova la propria fonte di rango più elevato nell'articolo 66 della Costituzione e nello stesso principio di autonomia degli organi costituzionali, ha ad oggetto la verifica dell'effettiva sussistenza delle condizioni per ritenere applicabile – al caso di specie – una causa di ineleggibilità sopravvenuta e, conseguentemente, di decadenza dal mandato parlamentare.

In tema di non applicabilità del principio della irretroattività all'istituto dell'incandidabilità e della decadenza, i fatti ascritti al senatore Minzolini risultano commessi dal luglio 2009 al novembre 2010; il decreto legislativo n. 235 del 2012 (cosiddetta «legge Severino») è entrato in vigore il 5 gennaio 2013; la sentenza di condanna inflitta al senatore Minzolini è passata in giudicato il 12 novembre 2015.

Secondo il senatore Minzolini (punto 4 della memoria difensiva, pagine 5-7), la previsione dell'incandidabilità sopravvenuta (e la conseguente decadenza dal mandato parlamentare) avrebbero natura di sanzione penale, sottoposta quindi al principio di non retroattività sancito dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione («Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso»).

La tematica centrale della irretroattività o retroattività delle disposizioni del decreto legislativo n. 235 del 2012 – che prevedono una causa di ineleggibilità sopravvenuta e, quindi, di decadenza dal mandato parlamentare – ruota quindi inevitabilmente intorno alla possibilità o meno di qualificare la decadenza come sanzione di rilievo penale.

La disciplina delle cause ostative all'accesso e alla permanenza nelle cariche elettive, contenuta nel citato decreto legislativo n. 235, per gli aspetti che competono alla Giunta, non sembra porsi in contrasto con il principio di irretroattività della norma penale, sancito dall'articolo 25 della Costituzione, in primo luogo per ragioni di ordine logico-sistematico poiché tale fonte primaria non possiede i connotati di una normazione penale né contempla una disciplina di carattere sanzionatorio. La *ratio* sottesa ad ogni norma penale e, in particolare, a quelle che individuano fattispecie di reato e determinano un conseguente apparato punitivo consiste nell'anti-giuridicità di una condotta, nella riconducibilità della previsione a «esi-

genze generali di ordine e sicurezza pubblica» (si veda Corte costituzionale, sentenza n. 22/2007) e nella natura propriamente sanzionatoria del detto apparato punitivo che postula la irrogazione di una pena *stricto sensu* intesa.

La previsione della incandidabilità – anche sopravvenuta – per come introdotta dal decreto legislativo n. 235 del 2012 (e dagli altri atti normativi che operano nella materia *de qua*) esprime tutt'altra *ratio* riconducibile al combinato disposto degli articoli 51, comma 1, e 54, comma 2, della Costituzione. Da questi ultimi canoni costituzionali la norma penale prescinde *a principio*, non essendo fine primario del legislatore penale né valutare la integrità ed esemplarità del soggetto privato (connotazioni, queste, desumibili dal riferimento alla «disciplina» e all'«onore» *ex* articolo 54, comma 2, citato) né, tanto meno, introdurre un regime esplicitativo dei «requisiti» cui condizionare l'accesso e la permanenza del soggetto stesso in un organismo elettivo nazionale o locale.

Tale ricostruzione appare confermata da alcuni dati formali, il primo dei quali è rappresentato proprio dal riferimento ai «requisiti» contenuto nel primo comma dell'articolo 51 della Costituzione: questa locuzione denota che l'intento del Costituente è tenere distinti i due regimi in esame: quello relativo alla disciplina dell'accesso alle cariche elettive e quello, che potrebbe dirsi tipico o comune, entro cui opera la normazione penale.

In tal senso le previsioni latamente «afflittive» introdotte dalla legge Severino non posseggono né manifestano alcun intento propriamente e tipicamente «sanzionatorio» e sono, invece, volte esclusivamente a soddisfare la riserva assoluta che presuppone la determinazione puntuale, da parte della fonte primaria, dei suddetti «requisiti». La valenza prescrittiva del riferimento al termine «requisiti» (*ex* articolo 51, comma 1) appare pertanto fortemente differente da quella derivante dalla espressione verbale «Nessuno può essere punito» (*ex* articolo 25, comma 2) e dall'altra «L'imputato non è considerato colpevole» (*ex* articolo 27, comma 2). In questa ottica, quindi, l'articolo 51, comma 1, della Costituzione rappresenta un fondamentale elemento di discriminazione che impone di non confondere le «sanzioni» con i «requisiti» che connotano una «qualità» o una condizione necessaria o, come si esprime il giudice costituzionale, un «presupposto» che deve necessariamente sussistere affinché il mandato elettorale possa legittimamente costituirsi e possa, altresì, permanere.

Quale ulteriore effetto di questa ricostruzione, si ritiene che il contenuto dei predetti requisiti si ricava innanzitutto da un'altra norma costituzionale, contenuta nel secondo comma dell'articolo 54, dove ricorrono le due locuzioni «disciplina» ed «onore», con le quali la norma-principio in discorso impone al legislatore di ispirare le proprie scelte ai presupposti della esemplarità e della integrità. Di conseguenza, negli articoli 51, comma 1, e 54, comma 2, si rinvia la diversa *ratio* che è alla base delle previsioni legislative concernenti i due ambiti in esame, quello penale e quello della incandidabilità, l'uno e l'altro non confondibili quanto ai rispettivi principi ispiratori né omologabili quanto alle caratteristiche cui la rispettiva fonte normativa fa rinvio. È, allora, da tale assetto che con-



segue, come primo effetto, la liceità di differenziare la normazione in materia di incandidabilità rispetto a quella penale, con riferimento in particolare al tema dell'irretroattività.

Alla luce di queste argomentazioni, l'incandidabilità – esclusa la sua riconducibilità alle sanzioni propriamente penali – costituisce una misura diretta ad impedire ad alcune limitate categorie di soggetti di rivestire – o continuare ad esercitare – per un determinato arco temporale fissato *ex lege* cariche di rilievo pubblico dopo che è stato accertato, nel pieno rispetto delle loro garanzie costituzionali, che detti soggetti abbiano dato prova certa ed inequivocabile della perdita di quei requisiti di disciplina ed onore richiamati in precedenza. Difatti, le prime e più immediate tra le cause ostative che il legislatore deve prendere in considerazione al fine di definire il regime di incandidabilità sono quelle che attengono alla integrità ed esemplarità «penale» del rappresentante, dal momento che il riferimento ai «requisiti», di cui all'articolo 51, comma 1, della Costituzione, non può implicare una selezione di tipo «curriculare», ovvero basata sul merito o sulle capacità professionali, bensì la individuazione di situazioni definibili in modo quanto più possibile certo ed oggettivo. In virtù di questo presupposto – che tutela gli stessi parlamentari verso possibili «eccessi» del legislatore nella disciplina delle fattispecie in esame – è necessario il ricorso ad elementi concreti, quali sono, più di altri, quelli che si basano sulla condanna del rappresentante, che dovrà essere definitiva secondo le scelte operate dal legislatore con riferimento ai parlamentari, e in particolare sulla accertata responsabilità penale dello stesso in confronto o a reati di particolare gravità ed allarme sociale o a delitti che attengono al buon andamento ed all'imparzialità dell'amministrazione o, comunque, a delitti la cui non tollerabilità in riferimento allo *status* di rappresentante sia oggettivamente desumibile dalla previsione di una pena edittale elevata (o, altrimenti, dalla entità della pena comminata al soggetto).

In tal senso, quindi, fino al momento della definitività della pronuncia in sede penale non si forma quel requisito negativo dell'indegnità morale che preclude l'assunzione o la permanenza della carica parlamentare. La relatrice coglie l'occasione per precisare che da tempi non sospetti ritiene che l'incandidabilità possa scattare anche sulla base di una sentenza non definitiva per reati di particolare gravità, tant'è che ha depositato un disegno di legge in tal senso sin dall'inizio della legislatura. La scelta compiuta con la cosiddetta legge Severino però è di considerare necessaria una sentenza passata in giudicato e, allo stato, a tale previsione bisogna dare seguito. Lo *status* di condannato non è allora un fatto passato rispetto all'entrata in vigore della legge che lo prende in considerazione, ma una qualità attuale che si presta perciò ad assumere rilevanza per la conseguenza connessa, senza deroga al principio di irretroattività.

Peraltro, in merito sempre a tali aspetti, come ebbi modo di rilevare nella seduta della Giunta del 17 settembre 2013, in occasione dell'esame di un analogo caso di incandidabilità sopravvenuta, occorre sottolineare che, per effetto di un criterio interpretativo letterale – prospettato nell'ar-

articolo 12 delle preleggi – emerge che la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 235 del 2012 fa riferimento esclusivamente alle condanne passate in giudicato, senza soffermarsi quindi sulla circostanza del momento in cui è stato commesso il fatto criminoso. Lo stesso Consiglio di Stato nella pronuncia n. 695 del 2013, non assume come parametro di riferimento il tempo in cui è stato commesso il fatto criminoso, considerando invece rilevante il momento in cui è intervenuta la sentenza definitiva. Nel caso di specie va sottolineato che la sentenza della Cassazione che coinvolge il senatore Minzolini risulta successiva rispetto all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 235 del 2012 e conseguentemente non sussiste sotto tale aspetto alcun profilo problematico relativamente al diritto intertemporale. Alla stregua quindi di un approccio interpretativo letterale, risulta del tutto irrilevante il momento in cui il reato è stato commesso.

Se si segue poi un criterio interpretativo basato sull'individuazione della *ratio legis* - sempre in base all'articolo 12 delle preleggi – emerge che il legislatore nel caso di specie, come già evidenziato in precedenza, persegue l'obiettivo di dare una risposta della politica e del Parlamento rispetto alla questione della incandidabilità di soggetti privi dei necessari requisiti di dignità morale, risposta che è orientata a superare il pregresso regime in base al quale solo l'intervento diretto della magistratura poteva incidere su tale profilo, attraverso l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.

Quanto poi alle differenze fra la posizione dei parlamentari e quelle degli eletti negli enti territoriali, va evidenziato che la natura della incandidabilità è identica, e prescinde quindi dalla sede nazionale o locale in cui la stessa opera. Le uniche differenze, quindi, riguardano la procedura di applicazione, ma non certo la natura della fattispecie.

Sul tema del rapporto tra il principio di irretroattività, in particolare della legge penale, e la misura dell'incandidabilità sopravvenuta che colpisce un parlamentare non sfugge alla relatrice la rilevanza di sottoporre la questione ad una verifica sostanziale, non essendo sufficiente il *nomen iuris* che il legislatore attribuisce ad una data sanzione o misura al fine di comprendere se queste ultime presentino caratteri di afflittività tali da includerle nell'ambito del diritto punitivo.

Il senatore Minzolini, nella sua memoria difensiva (punto n. 4, pagine 5-7) lamenta al riguardo la violazione, in particolare, dell'articolo 7 CEDU (principio di legalità delle sanzioni penali), asserendo che, alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza europea, la previsione dell'incandidabilità sopravvenuta e della connessa decadenza dal mandato parlamentare rivestono caratteri tali da configurare una «sanzione penale».

Ai fini di tale valutazione, può essere d'ausilio l'impiego di tre criteri principali che la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha individuato per la qualificazione penalistica di una sanzione (CEDU, 9 giugno 1976, Engel ed altri contro Paesi Bassi): la qualificazione dell'illecito operata dal diritto interno; la natura dell'illecito e la gravità della sanzione.

Il primo criterio implica che non è sufficiente l'eventuale qualificazione data dal legislatore alla sanzione poiché tale qualificazione, da sola, non ne comporta automaticamente l'inclusione o l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'articolo 7 CEDU, rendendosi necessario accertare la sussistenza degli altri due criteri. Difatti, la lettura delle disposizioni contenute dal decreto legislativo n. 235 del 2012 non fornisce elementi sintomatici sufficienti per ricomprendere l'incandidabilità sopravvenuta (o meglio la sua conseguenza, nel diritto parlamentare, quale decadenza dal mandato elettivo) nel novero o meno delle sanzioni. Se, tuttavia, attraverso un'interpretazione sistematica, si confronta l'incandidabilità sopravvenuta con la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, emergono evidenti aspetti differenziali tra le due fattispecie, come del resto sottolineato dalla sentenza n. 16206 della Corte di Cassazione, sezione III, 14 aprile 2014 che, anche in virtù del dato testuale offerto dall'articolo 15, comma 2, del citato decreto legislativo n. 235, esclude un effetto di cumulo tra le due misure che, pertanto, possono essere applicate contestualmente, essendo basate su fonti normative diverse. In merito a questo specifico argomento, non trovano perciò fondamento le doglianze riportate dal senatore Minzolini (pagina 9 della memoria difensiva), stante la conciliabilità, nel nostro ordinamento, della pena principale con le pene accessorie e gli effetti penali della condanna.

In ogni caso, sulla base del primo criterio, non è possibile dedurre la natura penale o meno dell'incandidabilità sopravvenuta in quanto se, da un lato, l'illecito dal quale essa deriva è certo di natura penale, dall'altro, esso costituisce solo un presupposto per l'applicazione della stessa incandidabilità sopravvenuta, insieme al passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati e secondo la misura della pena esplicitata nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 235 del 2012. Bisogna quindi soffermarsi in particolare sul secondo criterio richiamato, non essendo sufficiente il dato rappresentato dalla gravità della sanzione (terzo criterio) che, *ex se*, denoterebbe un carattere punitivo-afflittivo della misura che comporta il sacrificio di un diritto costituzionalmente riconosciuto, qual è quello di elettorato passivo (articolo 51 della Costituzione).

La verifica della natura dell'illecito viene effettuata in base ad alcuni parametri: la finalità repressiva o deterrente della norma; l'organo deputato all'accertamento; la generalità dell'ambito soggettivo di applicazione.

Per verificare la natura giuridica dell'incandidabilità sopravvenuta occorre perciò tener conto, in primo luogo, della valenza non giurisdizionale dei poteri assegnati alla Giunta delle elezioni che, secondo l'orientamento assunto dalla stessa Giunta, resta organo di carattere politico, sprovvisto di quelle attribuzioni indefettibili che, invece, connotano gli organi giurisdizionali (la relatrice lo precisa perché, pur in presenza di opinioni diverse, non può che tenersi conto delle scelte già operate). A tal proposito, secondo una costante e risalente prassi seguita tanto dalla Giunta delle elezioni della Camera quanto anche da questa Giunta, il presente procedimento non ha natura giurisdizionale, con la conseguenza che né questa Giunta, né l'Assemblea del Senato della Repubblica, possano qualificarsi

come giudici *a quo* ai fini dell'eventuale rimessione alla Corte costituzionale di questioni di legittimità costituzionale (si vedano la seduta notturna del 18 settembre 2013 della Giunta delle elezioni del Senato in cui furono respinte, rispettivamente, la questione preliminare concernente la possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale con riferimento ad alcuni profili ritenuti rilevanti e non manifestamente infondati, e la questione preliminare concernente la possibilità di avanzare un rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di Giustizia dell'Unione europea per dubbi di compatibilità col diritto dell'Unione europea, nonché le sedute della Giunta della Camera del 30 gennaio 1964, del 17 giugno 2009 e del 18 aprile 2002). Inoltre, si ricorda che la Giunta del Senato, nella seduta del 2 luglio 2013, sempre nell'ambito della verifica delle elezioni, ha escluso la proponibilità di una questione di legittimità costituzionale.

Ostano ad una contraria conclusione molteplici argomentazioni riconducibili, in particolare, al principio di autonomia degli organi costituzionali, al difetto del requisito della terzietà (che contraddistingue le autorità giurisdizionali), alla possibilità del Senato di intervenire direttamente su disposizioni che esso ritenga affette da illegittimità costituzionale attraverso l'esercizio della funzione legislativa e, per quanto concerne in modo specifico il procedimento dinanzi a questa Giunta, il contenuto di «mera proposta» rivolta all'Assemblea, assunto dalla sua deliberazione conclusiva che presenta, quindi, una natura provvisoria e non vincolante.

In secondo luogo, anche e soprattutto per effetto di una consolidata giurisprudenza costituzionale ed amministrativa che si avrà modo di riportare in seguito, deve escludersi che l'incandidabilità sopravvenuta e/o la decadenza abbiano natura sanzionatoria, penale o amministrativa e, pertanto, esse non si pongono in contrasto con il principio dell'irretroattività della norma penale e più in generale delle disposizioni sanzionatorie afflittive. Il presupposto di carattere certamente penale a fondamento di questa misura – ossia la sentenza di condanna passata in giudicato per i reati espressamente individuati *ex lege* – non rende di uguale natura penale anche la stessa incandidabilità sopravvenuta e/o decadenza dalla carica parlamentare in quanto esse non assolvono la funzione di punire il soggetto, bensì di tutelare l'organo di appartenenza del parlamentare condannato la cui credibilità ed immagine risulterebbero compromesse a causa della presenza nel suo seno di un parlamentare colpito da sentenza di condanna definitiva. Se ne deduce che l'incandidabilità, pur conseguente alla condanna per fatti qualificati come reati, ha una propria autonomia derivante da uno specifico giudizio di indegnità morale ostativo all'assunzione ed al mantenimento di cariche elettive. L'autonomia di questa misura si ricava sia dalla natura dell'organo deputato al suo accertamento (Giunta ed Assemblea che non sono assimilabili ad un'autorità giurisdizionale, di tipo penale) sia dal ristretto ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della fattispecie che riguarda i soli candidati a determinate cariche elettive.

Alla luce di queste considerazioni, le conseguenze connesse al decreto legislativo n. 235 del 2012 alla condanna in via definitiva per determinate tipologie di reato, ritenute di particolare disvalore, non possono

considerarsi «pena» nemmeno ai sensi del ricordato articolo 7 della CEDU perché tali conseguenze non sono finalizzate a punire, ma hanno lo scopo di impedire la reiterazione di trasgressioni a prescrizioni stabilite dalla legge: esse, quindi, non hanno funzione né generalpreventiva né specialpreventiva o carattere retributivo o di emenda, essendo invece previste allo scopo di allontanare dallo svolgimento del mandato parlamentare soggetti che risultino indegni di ricoprire tale carica. La relatrice comprende che i termini usati possano risultare sgradevoli se riferiti a colleghi con cui magari si hanno rapporti di conoscenza se non di amicizia, ma si tratta di termini che trovano la loro base nella stessa Carta costituzionale.

Secondo questa impostazione interpretativa, se in ogni tipologia di sanzione si riscontra ontologicamente un carattere afflittivo, ciò non basta a ritenere che tutte le sanzioni abbiano carattere penale o comunque ricadano nel diritto punitivo. L'esito di questo processo ermeneutico conduce quindi a sostenere che l'incandidabilità sopravvenuta e/o la decadenza dalla carica parlamentare non possono essere sottoposte al principio di irretroattività in quanto non classificabili come sanzioni penali o amministrative.

Se quindi l'incandidabilità produce una limitazione del diritto di elettorato passivo, ciò non basta ad includerla nell'area delle sanzioni afflittive cui si applicano gli articoli 6 e 7 della CEDU. Tale conclusione risulta confermata proprio dalla giurisprudenza dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo. Da un lato, la Corte di Giustizia ha riconosciuto che il diritto di elettorato passivo può tollerare limitazioni, purché ciò avvenga per previsione di legge e nel rispetto del contenuto essenziale dei diritti interessati; inoltre, per effetto del principio di proporzionalità, la limitazione suddetta deve essere necessaria e rispondere effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui (sentenza *Volker und Markus Schecke e Eifert*, punto 50; 9 novembre 2010, nonché *Lanigan*, punto 55, 16 luglio 2015).

Dall'altro, nella valutazione della legislazione nazionale esistente, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo – con puntuale riferimento all'articolo 3 del Protocollo 1 – è ferma a ritenere che solo una restrizione generale, automatica e indifferenziata di un diritto sancito dalla CEDU oltrepassa il limite di discrezionalità ammissibile (sentenze *Hirst contro Regno Unito*, paragrafo 82; 6 ottobre 2005, *Frodl contro Austria*, paragrafi 25-26; 8 aprile 2010, *Scoppola contro Italia*, paragrafo 92, 22 maggio 2012).

Ora, alla luce dei criteri sopra indicati – di recente confermati dalla sentenza *Delvigne* (causa C-650/13 del 6 ottobre 2015) con la quale la grande Sezione della Corte di Giustizia si è pronunciata sulla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea di una misura limitativa dell'esercizio del diritto di voto al Parlamento europeo, inflitta in seguito ad una condanna per grave reato – nel caso in esame l'incandidabilità sopravvenuta è prevista per legge, rispetta il contenuto essenziale del diritto di voto previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali,

poiché non rimette in questione il predetto diritto in quanto tale, ma produce come effetto l'esclusione – in condizioni specifiche e in ragione del loro comportamento – di alcune persone dal gruppo dei beneficiari del diritto di voto alle elezioni. La proporzionalità della misura dell'incandidabilità sopravvenuta (e della connessa decadenza) si desume anche dai presupposti che ne disciplinano l'applicazione, individuati *ex lege* mediante un elenco specifico e tassativo di reati ed una soglia di pena al di sotto della quale tale misura non opera.

Inoltre, alla luce dei parametri richiamati, la limitazione del diritto di elettorato passivo derivante dall'incandidabilità sopravvenuta appare proporzionata e coerente secondo le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza europea; infatti, se l'articolo 3 del Protocollo n. 1 della CEDU riconosce tra i diritti soggettivi il diritto di elettorato attivo e passivo (Mathieu-Mohin e Clerfayt contro Belgio, 2 marzo 1987, 46-51, serie A n. 113), resta comunque agli Stati membri un margine di apprezzamento in materia (si veda, ad esempio, Corte europea dei diritti dell'uomo, Gran. Cam., 16 marzo 2006, Zdanoka contro Lettonia) che tiene conto, tra l'altro, delle peculiarità storiche, politiche e culturali di ciascun ordinamento all'interno dei quali possono prevedersi misure che, per la loro intrinseca natura e per il loro grado di severità, si pongono al di fuori della sfera criminale o penale (Corte europea dei diritti dell'uomo, 21 ottobre 1997, Pierre-Bloch contro Francia). La Corte europea dei diritti dell'uomo valuta e, se del caso, censura le scelte operate dal legislatore nazionale sulla base del principio di proporzione tra la singola misura e lo scopo per mezzo di essa perseguito, utilizzando, quale metro di giudizio, la previsione o meno di un limite di durata decorso il quale il diritto compresso può riespandersi.

Sempre in ordine ai profili attinenti al rispetto del principio di non retroattività, non si possono non riportare i più recenti indirizzi giurisprudenziali: infatti, negli *obiter dicta* della sentenza n. 236 del 2015 – che si focalizza sulle disposizioni della legge Severino riguardanti gli amministratori locali – sono comunque contenute alcune considerazioni di carattere generale sulla natura giuridica dell'istituto della decadenza dalle quali non si può prescindere in questa sede.

La Corte costituzionale, in particolare, esclude che le misure della incandidabilità e della decadenza abbiano carattere sanzionatorio: tali misure non costituirebbero sanzioni o effetti penali della condanna, ma conseguenze del venir meno di un requisito soggettivo per l'accesso alle cariche considerate o per il loro mantenimento, rientrando pertanto nell'alveo dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione (che attribuisce al legislatore il potere di stabilire i requisiti di eleggibilità) e non in quello dell'articolo 25, secondo comma, della Costituzione (che sancisce il principio di irretroattività della legge penale).

In più di un'occasione (tra i precedenti si possono ricordare le sentenze nn. 118, 184 e 295 del 1994; 141 del 1996; 206 del 1999; 132 del 2001; 25 del 2002), infatti, la Corte, chiamata a individuare la finalità dell'introduzione, in via legislativa, dell'istituto dell'incandidabilità, si è

limitata a ribadire che «tali misure non costituiscono sanzioni o effetti penali della condanna, ma conseguenze del venir meno di un requisito soggettivo per l'accesso alle cariche considerate o per il loro mantenimento». Per la Corte, cioè, il legislatore nel decreto legislativo n. 235 non ha introdotto o inasprito fattispecie sanzionatorie, ma ha soltanto esercitato il proprio potere di fissazione dei requisiti di eleggibilità, che l'articolo 51, primo comma, della Costituzione riserva appunto al legislatore. Diversamente da quanto accade per l'interdizione dai pubblici uffici, nel caso di specie non si tratterebbe, dunque, di «irrogare una sanzione graduabile in relazione alla diversa gravità dei reati, bensì di constatare che è venuto meno un requisito essenziale per continuare a ricoprire l'ufficio pubblico elettivo». Coerentemente con la premessa, la condanna penale irrevocabile sarebbe da configurare, sempre ad avviso della Corte, come un «mero presupposto oggettivo cui è ricollegato un giudizio di indegnità morale a ricoprire determinate cariche elettive: la condanna stessa viene, cioè, configurata quale requisito negativo ai fini della capacità di assumere e di mantenere le cariche medesime» (si veda, al riguardo, la sentenza n. 295 del 1994).

La finalità della misura dell'incandidabilità sopravvenuta risiede soprattutto nel garantire «la "credibilità" dell'amministrazione presso il pubblico, cioè il rapporto di fiducia dei cittadini verso l'istituzione, che può rischiare di essere incrinato dall'"ombra" gravante su di essa a causa dell'accusa da cui è colpita una persona attraverso la quale l'istituzione stessa opera» (sentenza n. 206 del 1999). Tali esigenze sarebbero vanificate se l'applicazione delle norme in questione dovesse essere riferita soltanto ai mandati successivi alla loro entrata in vigore.

Per completezza espositiva, la relatrice sostiene che giova evidenziare che le valutazioni espone sono avvalorate dalla giurisprudenza amministrativa: ad esempio, la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 6 febbraio 2013, n. 695 (cosiddetta sentenza Miniscalco, dal nome del ricorrente) – cui si è fatto cenno in precedenza – considera la sentenza irrevocabile di condanna come «mero presupposto oggettivo», ovvero come requisito negativo o qualifica negativa, «ai fini della capacità di partecipare alla competizione elettorale e di mantenere la carica»; per cui il fine primario perseguito dalla legge «è quello di allontanare dallo svolgimento del rilevante *munus* pubblico i soggetti la cui radicale inidoneità sia conclamata da irrevocabili pronunzie di giustizia».

Da tali premesse il giudice amministrativo deriva che la incandidabilità «non rappresenta un effetto penale o una sanzione accessoria alla condanna, bensì un effetto di natura amministrativa che, in applicazione della disciplina generale dettata dall'articolo 11 delle preleggi sull'efficacia della legge nel tempo, regola *naturaliter* le procedure amministrative che si dispieghino in un arco di tempo successivo». Ne consegue l'applicabilità della disciplina introduttiva delle cause di incandidabilità ai procedimenti elettorali successivi alla entrata in vigore della stessa, «pur se con riferimento a requisiti soggettivi collegati a fatti storici precedenti»; e ciò in quanto tale estensione applicativa non configura alcuna situazione di

retroattività «ma costituisce applicazione del principio generale *tempus regit actum* che impone, in assenza di deroghe, l'applicazione della normativa sostanziale vigente al momento dell'esercizio del potere amministrativo».

La linea interpretativa anzidetta trova conferma anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione. Ad esempio, la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione civile I, 27 maggio 2008, n. 13831 ribadisce che l'incandidabilità non è un aspetto del trattamento sanzionatorio penale del reato, ma si traduce nel difetto di un requisito soggettivo per l'elettorato passivo. In termini del tutto analoghi si era espressa la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione civile I, 21 aprile 2004, n. 7593, che riafferma il presupposto alla cui stregua le limitazioni in discorso all'esercizio del diritto di elettorato si giustificano in funzione del «venir meno di un requisito soggettivo essenziale per l'accesso alle cariche elettive o per la permanenza dell'eletto nell'organo elettivo».

Con riferimento al tema del *fumus persecutionis*, in via preliminare, la relatrice ricorda che alla Giunta non spetta alcun sindacato processuale ulteriore a quello già consolidatosi nelle sedi giudiziarie preposte per effetto di una sentenza divenuta definitiva. Per il principio di separazione dei poteri l'attività demandata alla Giunta non può infatti mai interferire o sostituirsi all'autorità giudiziaria. Si tratta di un approccio metodologico al quale la Giunta si deve attenere scrupolosamente al fine di non sconfinare in campi riservati all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, tanto più che in tale fattispecie si sono esauriti i tre gradi di giudizio con il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna. Non è quindi possibile da parte della Giunta celebrare un improprio ed anomalo quarto grado di giudizio in ordine a molti degli aspetti richiamati dal senatore Minzolini – soprattutto durante la sua audizione nella seduta della Giunta del 26 aprile scorso – aspetti già scrutinati in modo motivato nelle sedi processuali competenti.

Il senatore interessato ha prospettato, peraltro, una serie di motivi che denoterebbero, a suo avviso, la sussistenza di un *fumus persecutionis* ai suoi danni; la relatrice osserva peraltro che il *fumus persecutionis* è stato individuato dalla giurisprudenza parlamentare perlopiù in sede di immunità – di fronte a richieste dell'autorizzazione giudiziaria inerenti misure cautelari o l'utilizzo di intercettazioni – mentre nel caso in questione, giova ripeterlo, la Giunta è chiamata ad accertare la sussistenza di una causa di incandidabilità sopravvenuta che trae fondamento da una sentenza penale di condanna passata in giudicato e, quindi, dall'esaurimento di tre gradi di giudizio.

Pur ritenendo in qualche modo ultroneo il tema del *fumus persecutionis*, passando comunque alle osservazioni prospettate dal senatore Minzolini, è stata sollevata la questione relativa alla precostituzione e all'imparzialità del giudice, (punto 2 della memoria difensiva, pagine 3 e 4) con



riferimento al fatto che la Corte di Appello – che, riformando la sentenza di primo grado, ha condannato il senatore Minzolini – vedeva presente nel collegio il giudice Sinisi, sottosegretario nei Governi Prodi e D'Alema, parlamentare della Margherita e, poi, del Partito Democratico.

A tale riguardo, la Giunta non può che attenersi a quanto affermato dal Sottosegretario di Stato per la giustizia, nella seduta dell'Assemblea del 5 dicembre 2015, in risposta alle interpellanze 2-00236, presentata dal senatore Paolo Romani ed altri, e 2-00325, presentata dal senatore D'Ascola ed altri. In quella circostanza, il rappresentante del Governo ha precisato: «come tanto il collegio del processo d'appello quanto quello del giudizio di legittimità siano stati composti in conformità con le vigenti previsioni tabellari. Sapete infatti che c'è un sistema tabellare organizzativo che deve salvaguardare il principio naturale del giudice precostituito, che deve garantire il cittadino nel senso che il giudice sia precostituito prima che il fascicolo arrivi alla sezione o addirittura all'ufficio giudiziario. Per questo sistema, le tabelle sono approvate dal CSM, risultano rispettate dalla Corte di Appello di Roma e dalla Corte di Cassazione, e sono state adottate in epoca antecedente dalla data di celebrazione del giudizio.

Va peraltro rilevato come il procedimento presso la Corte di Cassazione sia stato chiamato all'udienza di discussione del 12 novembre 2015, previo differimento dell'originaria data, in accoglimento di un'istanza di rinvio dei difensori che era pervenuta – risulta dagli atti – oralmente nel mese di luglio e formalizzata per iscritto il 29 settembre, come risulta dal fascicolo di causa. In riferimento, invece, ai dubbi sulla imparzialità di uno dei componenti del collegio di appello, sollevati in relazione alla pregressa esperienza parlamentare e ministeriale, si osserva come le cause di astensione del giudice siano tassativamente previste dal codice di rito e allo stato non contemplano l'ipotesi di un pregresso impegno politico del magistrato che non può integrare la ipotesi della grave inimicizia personale solo per la generica militanza in partiti politici diversi. Quindi, oggi la norma dell'astensione che esiste nel nostro codice prevede l'obbligo di astensione e quindi anche l'istituto della riconsunzione, la cui parte è libera di presentare istanza di riconsunzione, dove deciderà un soggetto diverso da quello riconsunto. Nel momento in cui non scatta l'obbligo di astensione, oggi tale istituto è previsto per grave inimicizia personale. La grave inimicizia personale non può essere ridotta dall'aver svolto attività politica in un partito politico diverso.

Quanto all'ipotesi residuale dei gravi motivi di opportunità, che è un altro motivo per cui deve scattare l'obbligo di astensione, gli stessi vanno valutati nel concreto atteggiarsi della fattispecie, ed in relazione al collegamento dei fatti per cui si procede con le funzioni pubbliche e politiche svolte. Nel caso di specie, non risulta che l'imputato abbia riconsunto alcuni dei giudici del collegio, né abbia rappresentato, anche successivamente, concreti elementi cui ancorare i gravi motivi di opportunità che avrebbero imposto l'astensione del giudice. Quindi, allo stato, dagli atti che sono stati esaminati dalle articolazioni del Ministero non appare configurarsi la violazione dei doveri funzionali».

Le considerazioni sopra evidenziate già di per sé sono sufficienti ad escludere la sussistenza di fattori tali da configurare l'assenza di imparzialità lamentata dal senatore Minzolini. Per completezza espositiva la relatrice rammenta che la Corte europea dei diritti dell'uomo, in merito all'articolo 6, comma 1 CEDU, ha operato una distinzione tra approccio soggettivo, e cioè quello diretto ad accertare la personale convinzione o l'interesse di un magistrato nel giudicare uno specifico caso ed approccio oggettivo, ovvero, volto a determinare se il giudice abbia offerto garanzie tali da eliminare ogni legittimo dubbio circa la propria imparzialità (Kyprianou contro Cipro [GC], § 118, 15 dicembre 2005, Piersack contro Belgio, § 30, 1 ottobre 1982; and Grieves contro Regno Unito [GC], § 69, 16 dicembre 2003; Mitrinovski contro Repubblica di Macedonia, § 36, 30 aprile 2015). Nella concreta applicazione dell'esame soggettivo, la Corte ha costantemente ritenuto che la personale imparzialità di un giudice debba essere presunta sino a prova contraria (Kyprianou contro Cipro [GC], § 119, 15 dicembre 2005; Hauschildt contro Danimarca, § 47, 24 maggio 1989). Quanto al tipo di prova richiesta, la Corte ha ritenuto che al fine di valutarne l'imparzialità vada verificato se il magistrato abbia dimostrato ostilità o cattiva volontà o abbia operato in modo tale che gli fosse assegnato un caso specifico per motivi personali (De Cubber contro Belgio, § 25, 26 ottobre 1984).

L'esame oggettivo, quando applicato a un organo collegiale, va condotto in modo tale da verificare se, a parte la personale condotta di ogni membro, si siano verificati fatti dimostrabili che abbiano ingenerato dubbi circa l'imparzialità dell'intero collegio giudicante (Castillo Algar contro Spagna, § 45, 28 ottobre 1998). Nel caso di specie, non risulta che il senatore Minzolini, nel corso del procedimento penale, abbia sollevato un minimo dubbio o rilievo specifico a fondamento dei suoi timori, attivando i rimedi consentiti dal diritto processuale né, nell'ambito della decisione assunta dal Collegio, è valutabile il contributo di ciascuno dei tre componenti.

In secondo luogo, è stato prospettata quale ulteriore indice di un possibile *fumus persecutionis* a carico del senatore Minzolini – ai fini della commisurazione della pena in concreto e dell'applicabilità dell'incandidabilità sopravvenuta che presuppone una condanna a più di due anni – la questione della applicazione delle circostanze attenuanti, in particolare quelle del danno economico di speciale tenuità, in ragione del modesto valore delle singole appropriazioni e dell'inconsistenza del danno complessivo ove posto in relazione alla capacità economica della parte offesa RAI e l'attenuante speciale di cui all'articolo 323-*bis* del codice penale che con la prima può concorrere, riferendosi al fatto di reato nella sua globalità (condotta, elemento psicologico ed evento), nonché, infine, quella della riparazione del danno prima del giudizio, avendo il senatore Minzolini proceduto alla restituzione delle somme contestate. Inoltre, il senatore interessato lamenta la mancata derubricazione del reato a lui ascritto da quello di peculato a quello di peculato d'uso.

Anche per tali aspetti, non si ravvisa la sussistenza di un *fumus persecutionis* poiché sul punto specifico dell'applicazione delle circostanze attenuanti richiamate, la sentenza della Corte di Cassazione sviluppa argomentazioni motivate, scevre da qualsiasi vizio di illogicità, di irrazionalità o di contraddittorietà. In particolare, «Il Collegio osserva a tale riguardo che la circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, ricorre solo quando il danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato sia di valore economico pressoché irrilevante (da ultimo, Sez. 6, n. 14040 del 29/01/2015, Rv. 262975; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, Rv. 255791).

Pur ribadendosi il principio, più volte affermato in questa Sede, secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'attenuante in esame, la valutazione della speciale tenuità, nel caso di reato continuato, va effettuata non in relazione all'importo complessivo delle somme contestate, ma con riguardo al danno patrimoniale cagionato per ogni singolo fatto-reato (Sez. 6, n. 14040 del 29/01/2015, Rv. 262975; Sez. 6, n. 30154 del 12/06/2007, Rv. 237329; Sez. 3, n. 11035 del 21/10/1993, Rv. 195943), dal tenore della sentenza impugnata è dato desumere che le singole spese di cui si tratta attengono alla consumazione di pasti per più persone in ristoranti di lusso e con scelte di vini e cibi dal prezzo manifestamente eccessivo (p. 10), sicché deve escludersi che il danno patrimoniale subito dalla persona offesa come conseguenza immediata e diretta delle singole condotte possa ritenersi pressoché irrilevante. Ad analoga conclusione si perviene del resto sulla base dell'assunto esplicitato in ricorso, secondo cui ciascun pasto avrebbe comportato una spesa pari a 100-150 Euro.

Analoghe considerazioni s'impongono, altresì, in merito alla prospettata configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 323 bis c.p., dovendosi al riguardo considerare gli aspetti legati, per un verso, alla assai significativa entità delle appropriazioni di denaro riconducibile alla sfera pubblica, complessivamente eccedenti i 65.000 Euro, e, per altro verso, alla ritenuta gravità intrinseca dei fatti, connotati secondo la Corte territoriale dalla piena consapevolezza da parte del ricorrente dei reiterati abusi da lui commessi nel suo ruolo apicale. Va pertanto esclusa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 323 bis c.p., che richiedono che il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità di contenuto rilievo (Sez. 6, n. 14825 del 26/02/2014, Rv. 259501).

Il Collegio osserva infine che per l'applicabilità della circostanza attenuante della riparazione del danno contemplata (anche in forma restitutiva) dall'art. 62 n. 6 cod. pen. è indispensabile che la riparazione stessa, oltre che volontaria ed integrale, sia anche effettiva.

Ne consegue, in primo luogo, che il risarcimento deve essere effetto di una libera determinazione e non conseguenza inevitabile di fattori estranei alla volontà dell'autore del reato (Sez. 2, n. 8083 del 30.05.1973, Rv. 125469). La somma di danaro corrisposta dall'imputato deve poi riguardare sia il danno patrimoniale – comprensivo di capitale ed eventuali accessori – che quello non patrimoniale (Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, Rv. 254880; Sez. 3, n. 26710 del 05/03/2015, Rv. 264023) e deve essere data,

o almeno offerta, alla parte lesa in modo da consentire alla medesima di conseguire la disponibilità concretamente e senza condizioni di sorta (Sez. 1, n. 2837 del 13/12/1995, Rv. 204094).

Nel caso di specie, nessuno di questi presupposti viene convalidato dalla sentenza impugnata, la quale riferisce: *a)* di una sostanziale messa in mora del debitore da parte della RAI, che annunciò il recupero delle indebite spese e provvide autonomamente a trattenere parte di quegli importi attraverso ritenute sulla busta paga; *b)* dell'avvenuta restituzione, soggetta a condizione di ulteriore verifica, del solo danno patrimoniale in linea capitale; *c)* della successiva richiesta avanzata dal ricorrente al giudice del lavoro per ottenere il recupero di tutte le somme da lui corrisposte a fronte dell'indebito uso della carta di credito aziendale per spese personali».

La relatrice ricorda altresì l'assoluta indipendenza tra giudicato penale e processo del lavoro: secondo la suprema corte (sentenza Corte di Cassazione n. 802/13) infatti, non sussiste alcun vizio di contraddittorietà tra i due diversi giudizi, poiché il giudice del lavoro gode di piena autonomia rispetto agli esiti del giudicato penale, e, pertanto, può ricostruire autonomamente i fatti oggetto di causa, giungendo a qualificazioni ed a valutazioni degli stessi che sono del tutto svincolate tra loro e che, quindi, possono anche essere diametralmente opposte. Per tali ragioni, quindi, non si ravvisa la sussistenza di un *fumus persecutionis* a carico del senatore Minzolini perché, contrariamente a quanto dallo stesso sostenuto (punto 3 della memoria difensiva, pagine 4 e 5), lo stesso giudice di appello, nella sentenza di condanna emessa il 27 ottobre 2014, ha tenuto conto di tutte le circostanze anzidette nella parte in cui afferma «considerato che si tratta di persona immune da condanne, tenuto conto del fatto di aver inizialmente restituito le somme sottratte (pur avendole poi richieste in una controversia di lavoro), nonostante la reiterazione delle condotte, si ritiene il concorso di circostanze attenuanti generiche, come richiesto dallo stesso Procuratore Generale. La pena appare adeguata nel minimo edittale di tre anni di reclusione, da ridurre di un terzo per tali attenuanti in due anni, da aumentare per la continuazione in misura che, per la reiterazione delle condotte, si ritiene adeguata in sei mesi di reclusione».

Per quanto concerne poi la qualificazione penale della condotta in termini di peculato, la relatrice osserva che l'utilizzo della carta di credito aziendale per ragioni private rientra nella fattispecie delittuosa di peculato di cui all'articolo 314 del codice penale (Corte di cassazione, sezione VI, sentenza n. 40954 del 3 ottobre 2013). Ricorda, al riguardo, che il peculato d'uso è espressamente disciplinato dal secondo comma dell'articolo 314 del codice penale, il quale prevede l'applicazione della «pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita». La condotta tipica si caratterizza dunque per l'uso «momentaneo», da intendersi non come istantaneo, ma semplicemente non protratto nel tempo, secondo una valutazione da condursi in riferimento alla natura e alla destinazione della cosa. Correlato alla momentaneità dell'uso

è poi il requisito – parimenti necessario ai fini dell'applicazione del secondo comma e non del primo comma dell'articolo 314 del codice penale – dell'immediata restituzione della cosa, che intervenga cioè trascorso soltanto il tempo minimo necessario e sufficiente, in concreto, per la medesima restituzione, una volta cessato l'uso. Dalla contiguità cronologica della restituzione rispetto all'uso, consegue la necessità che, in seguito all'uso e alla sua cessazione, l'agente non compia, rispetto alla cosa, altre attività se non quelle strettamente funzionali alla restituzione. E se è vero che ai fini della sussistenza del peculato d'uso (e della correlativa esclusione del peculato comune) sono necessarie tanto la volontà di immediata restituzione, quanto la realizzazione di tale intenzione, non potrà rilevare la volontà originaria non seguita da restituzione. Perché si realizzi tale ipotesi criminosa è peraltro necessario che l'agente subito dopo l'uso ponga in essere immediatamente l'attività diretta a procurarsi il denaro ed operi quindi la restituzione senza soluzione di continuità (Corte di Cassazione, Sezione penale VI, sentenza 14 marzo 1995, n. 4195).

Alla luce delle osservazioni precedenti, la relatrice non ravvisa dunque nella sentenza penale di condanna inflitta al senatore Minzolini elementi sintomatici per la configurazione di un *fumus persecutionis* nei suoi confronti, né di primo grado – non essendovi prove o risultanze di una soggettiva intenzione persecutoria del magistrato – né di secondo grado – dato che non emergono elementi che configurino intenti persecutori, con riferimento alle modalità ed alla tempistica degli atti compiuti dai magistrati – né di terzo grado, essendo esclusa la manifesta o macroscopica infondatezza dell'attività dell'autorità giudiziaria.

In conclusione, il complesso delle considerazioni ed argomentazioni esposte conduce a non ritenere fondate né la richiesta principale avanzata dal senatore Minzolini – circa la disapplicazione degli effetti della sentenza di condanna che lo riguarda – né quelle subordinate che sollecitano una sospensione del presente procedimento ed un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea da parte di questa Giunta.

La relatrice propone pertanto che la Giunta accerti l'incandidabilità sopravvenuta del senatore Minzolini, ai sensi degli articoli 1, 3 e 13 del decreto legislativo n. 235 del 2012, e, quindi, la sussistenza di una causa di decadenza, deliberando conseguentemente la contestazione della sua elezione.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) reputa opportuno che ai componenti della Giunta sia concesso un tempo congruo sia per approfondire la complessa ed articolata relazione che la senatrice Lo Moro ha esposto alla Giunta sia i contenuti del ricorso presentato dal senatore Minzolini alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il PRESIDENTE, nel fornire al senatore Alicata rassicurazioni circa la concessione di tempi sufficienti per approfondire i temi richiamati – anche in relazione ad una procedura che, nel caso in questione, è scandita da diverse fasi – dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) sottolinea come non può essere accettata l'idea che il Parlamento si trovi di fronte ad una sorta di meccanismo automatico che produce i propri effetti – in termini di decadenza dal mandato parlamentare – a seguito della pronuncia di una sentenza di condanna definitiva che colpisce uno dei suoi membri. Infatti, tale automatismo, oltre ad essere non conforme rispetto alle prerogative che sono assegnate al Parlamento quale organo costituzionale dotato di autonomia, appare inaccettabile perché fondato sul presupposto della necessaria «espulsione» del parlamentare, colpito da indegnità morale. Peraltro, tale argomento, nel caso che riguarda specificamente il senatore Minzolini, non può nemmeno essere adoperato dal momento che il predetto senatore, in merito agli stessi fatti, ha conseguito una sentenza di proscioglimento sia davanti al giudice del lavoro sia, in sede penale, in primo grado, prima di un clamoroso rovesciamento dell'esito processuale da parte del giudice di appello che ha pronunciato una sentenza di condanna, confermata dalla Corte di Cassazione.

Il PRESIDENTE, nel rammentare che la Giunta e l'Aula del Senato sono assolutamente sovrani nelle proprie determinazioni, evidenzia che la discussione generale è la sede idonea per argomentare e far emergere i vari punti di vista in merito alla vicenda trattata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

## COMMISSIONI CONGIUNTE

**3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)**

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)  
e III (Affari esteri e comunitari)**

della Camera dei deputati

Mercoledì 18 maggio 2016

**Plenaria**

**2<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera*  
**CICCHITTO**

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente CICCHITTO avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione della Segretaria generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Elisabetta Belloni, nell'ambito dell'esame dello schema di**

**decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Atto del Governo n. 289)**

Il presidente CICCHITTO introduce l'audizione della Segretaria generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La dottoressa Elisabetta BELLONI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Renata BUENO (*Misto-USEI-IDEA*), DI STEFANO (*M5S*), Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (*PD*), MONACO (*PD*) e Laura GARAVINI (*PD*), la senatrice BERTOROTTA (*M5S*) e i deputati MANCIULLI (*PD*) e GIGLI (*DeS-CD*).

La dottoressa Elisabetta BELLONI replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni ed integrazioni.

Il presidente CICCHITTO ringrazia la dottoressa Elisabetta Belloni per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15.*



## COMMISSIONI CONGIUNTE

### 4<sup>a</sup> (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

### IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Mercoledì 18 maggio 2016

### Plenaria

### 19<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 4<sup>a</sup> Commissione del Senato*  
LATORRE

*Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, generale di squadra aerea Enzo Vecciarelli.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

#### SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente LATORRE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, generale di squadra aerea Enzo Vecciarelli**

Il presidente LATORRE rivolge un indirizzo di saluto al generale Vecciarelli, ringraziandolo per la sua disponibilità.

Introduce quindi l'audizione.

Il generale VECCIARELLI svolge il proprio intervento.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni il senatore Mario MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), il deputato Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (*PD*), i senatori COTTI (*M5S*) e ALICATA (*FI-PdL XVII*), il deputato SECCO (*FI-PdL*), il senatore SANTANGELO (*M5S*) e i deputati Tatiana BASILIO (*M5S*) (sull'ordine dei lavori), Giovanna PETRENGA (*FdI-AN*) e il senatore MARTON (*M5S*), cui replica il generale VECCIARELLI.

Il presidente LATORRE dichiara infine conclusa l'odierna procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## COMMISSIONI 8<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> RIUNITE

**8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni)**

**14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)**

Mercoledì 18 maggio 2016

**Plenaria**

**3<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 8<sup>a</sup> Commissione*

**MATTEOLI**

*Interviene il vice presidente del Parlamento europeo David Sassoli.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del Vice Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, in ordine all'esito del negoziato relativo al cosiddetto «Quarto pacchetto ferroviario»**

Il presidente MATTEOLI ringrazia preliminarmente il vice presidente Sassoli per aver accettato l'invito delle Commissioni riunite e gli cede la parola.

Il vice presidente SASSOLI ringrazia a sua volta per l'occasione offerta, sottolineando l'importanza di instaurare uno scambio costante tra il Parlamento italiano e quello europeo, specialmente su temi di grande rilievo come quello concernente il «Quarto pacchetto ferroviario».

Venendo all'oggetto dell'audizione, evidenzia che il Quarto pacchetto ferroviario è un insieme di provvedimenti che contengono la riforma complessiva del settore ferroviario europeo, mirante a completare il processo di liberalizzazione del mercato. Si tratta di un processo che ha avuto una lunga gestazione: richiama in proposito i precedenti «pacchetti» che hanno segnato le principali tappe, il Primo pacchetto ferroviario del 2001, il Secondo del 2004, il Terzo del 2007 e, infine, il cosiddetto «*recast*» o rifusione del 2010, con il quale la Commissione europea ha pro-

posto appunto la rifusione in un unico atto normativo delle direttive che compongono il Primo pacchetto, istituendo tra l'altro per la prima volta la figura del regolatore nazionale e imponendo l'apertura degli impianti della rete (centri di manutenzione, stazioni, rete elettrica).

Sulla base del quadro normativo, nel gennaio 2013 la Commissione europea ha quindi proposto il Quarto pacchetto, che mira ad eliminare gli ostacoli di carattere tecnico, amministrativo e giuridico che si frappongono al completamento dello spazio unico ferroviario europeo.

Evidenzia che il primo relatore della riforma, l'onorevole Said El Khadraoui, aveva proposto un testo iniziale che scontava però alcuni aspetti critici, tra i quali in particolare la previsione di un processo di separazione funzionale tra impresa ferroviaria e gestore dell'infrastruttura, sul modello di altri settori come quello dell'energia. Tale proposta era stata però ritenuta impraticabile per una serie di ragioni, anche aspetti di carattere sociale ed occupazionale, ed era stata pertanto respinta nell'aprile 2014 in una votazione del Parlamento europeo.

Successivamente, dal luglio 2014 egli ha assunto il compito di relatore e si è quindi avviata una lunga e complessa fase di trattativa, nella quale il Parlamento europeo ha elaborato una posizione comune intorno ad un testo più equilibrato che, malgrado le indicazioni nazionali spesso divergenti, si è poi riusciti a mantenere, anche nel confronto con la Commissione e il Consiglio nell'ambito dei triloghi. Così, il 19 aprile 2016 si è raggiunto un accordo su un nuovo testo, che rappresenta la più importante riforma del settore ferroviario operata in Europa.

Si sofferma quindi sugli aspetti salienti di tale riforma. In primo luogo, l'introduzione di meccanismi di coordinamento obbligatori tra i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie, al fine di garantire il regolare funzionamento del sistema. Collegata a tale previsione è poi l'introduzione di una rete europea dei gestori dell'infrastruttura.

Particolarmente rilevante è il punto riguardante la separazione tra il gestore dell'infrastruttura e l'impresa ferroviaria. Rispetto alla formulazione più rigida presente nella prima proposta del 2014, è infatti passato il principio che non deve sussistere necessariamente una separazione totale tra i due soggetti, ma devono però esservi misure di salvaguardia tali da garantire l'assoluta indipendenza e neutralità del gestore rispetto alle imprese ferroviarie. Al fine di assicurare tale circostanza, è stata anche ipotizzata l'esternalizzazione ad un soggetto terzo di funzioni essenziali come l'assegnazione delle tracce orarie e la definizione delle misure di investimento e di sviluppo dell'infrastruttura.

Rileva poi che la proposta originaria del Parlamento europeo prevedeva anche l'istituzione di un regolatore europeo: questo però avrebbe determinato il rischio di creare un organismo centralizzato e iperburocratico, mentre è prevalsa la scelta, assai più equilibrata, di mantenere i regolatori nazionali, rafforzandone il ruolo e la funzione di servizio al sistema.

Un altro principio del Quarto pacchetto ferroviario è quello dell'attenzione alle questioni sociali, ad esempio attraverso la certificazione del personale di bordo dei treni o le garanzie degli accordi collettivi.

Si è poi introdotto anche l'istituto del *ticketing*, ossia del biglietto integrato tra diverse imprese ferroviarie. In proposito, sottolinea che il biglietto è una risorsa essenziale delle imprese ferroviarie e si è quindi posta la necessità di garantire il contemperamento tra la loro autonomia gestionale e l'obiettivo di mettere a disposizione degli utenti un nuovo servizio. Si è così trovata una mediazione, consentendo al mercato di sviluppare liberamente un proprio sistema di *ticketing* entro il 2019. Ove ciò non accada, la Commissione europea interverrà con una propria proposta.

Segnala che il Quarto pacchetto ferroviario entrerà in vigore in tempi molto ravvicinati, ossia con l'orario ferroviario invernale del 2019: poiché si è scelto di adottare lo strumento del regolamento, la nuova normativa sarà immediatamente applicabile in tutti quanti i Paesi europei.

L'altro aspetto della riforma riguarda la trasparenza finanziaria, che impone l'assoluta distinzione tra gli investimenti e i relativi profitti derivanti da fondi pubblici e quelli derivanti da fondi privati. Le stesse esigenze di trasparenza hanno guidato poi la scelta di rafforzare il ruolo e l'indipendenza degli organismi nazionali di regolazione. Numerosi esempi mostrano l'importanza di tale rafforzamento: molti Paesi europei hanno infatti finora attuato misure protezionistiche dei mercati ferroviari nazionali all'ingresso di imprese straniere e proprio i regolatori nazionali hanno svolto un ruolo prezioso per ridurre tali fenomeni. Sottolinea in proposito che l'Italia rappresenta un esempio virtuoso, essendo di fatto l'unico Paese ad aver attuato una completa liberalizzazione del settore dell'alta velocità.

Il Quarto pacchetto ferroviario contiene poi misure per prevenire i conflitti di interesse all'interno del sistema ferroviario, sempre attraverso il rafforzamento dei poteri del regolatore.

Si sofferma infine sull'ultima novità introdotta dalla riforma, riguardante la completa liberalizzazione del traffico ferroviario ad alta velocità a livello internazionale, nazionale e locale. Si tratta di una rivoluzione epocale, che ridisegnerà l'assetto del mercato ferroviario in tutta Europa.

Evidenzia che in Europa solo alcuni Paesi hanno già introdotto l'alta velocità (Spagna, Francia, Italia, Gran Bretagna e in parte la Germania), mentre a livello internazionale essa è presente in Cina, Corea del Sud e Giappone, ed è invece assente in altri grandi Paesi come gli Stati Uniti. Ciò vuol dire che le compagnie europee hanno un vantaggio competitivo importante in questo segmento e una capacità potenziale di attivare collaborazioni industriali a livello internazionale.

Purtroppo, la liberalizzazione dell'alta velocità in molti Paesi è stata finora ostacolata, ricorrendo in particolare allo strumento degli obblighi di servizio pubblico (OSP), usati però in maniera pretestuosa. Con la riforma, si è scelto di mantenere l'istituto degli obblighi di servizio pubblico, ma declinandolo in una maniera più equilibrata. In particolare, gli obblighi saranno ora ammessi solo su tratte ferroviarie al di sotto dei 200 km tra una stazione e l'altra, ma non sulle lunghe distanze. Essi inoltre potranno essere introdotti solo se l'ingresso di un nuovo operatore su una determinata linea dovesse compromettere l'equilibrio economico, fermo restando che

tale circostanza dovrà però essere valutata dal regolatore nazionale e dalla Commissione europea.

Sottolinea che il tema dell'alta velocità è stato oggetto di un ampio e sofferto dibattito: tuttavia, la soluzione trovata appare ragionevole.

Conclusivamente, sebbene non ancora ufficializzato, il testo del Quarto pacchetto ferroviario uscito dall'ultimo trilogio può comunque considerarsi definitivo, avendo avuto il sostegno ufficiale del Parlamento europeo e del COREPER (Comitato dei rappresentanti permanenti). Occorrerà ora attendere la stesura dei testi ufficiali, che si presenta estremamente complessa dal punto di vista tecnico e richiederà un certo tempo. Prevedibilmente, il testo dovrebbe andare al Parlamento europeo per l'approvazione definitiva alla ripresa dei lavori in autunno.

Evidenzia che si tratta di una riforma di carattere strategico, che beneficerà ampiamente sia i cittadini sia le imprese europee. Per alcuni Paesi, in relazione ad alcuni casi specifici, sono state previste delle eccezioni, vale a dire delle deroghe rispetto all'applicazione del pacchetto, le quali però hanno una portata molto limitata.

Il presidente MATTEOLI ringrazia il vice presidente Sassoli per la sua ampia relazione e cede la parola ai senatori per gli eventuali interventi.

Il senatore FILIPPI (*PD*) esprime il proprio apprezzamento per la relazione del vice presidente Sassoli e ringrazia i presidenti Matteoli e Chiti per aver promosso questo interessante dibattito. Auspica che una iniziativa analoga sia adottata anche per altre questioni, a cominciare da quella del pacchetto sul Cielo unico europeo, che ha subito una battuta d'arresto in sede europea.

Evidenzia il carattere strategico del trasporto ferroviario sia per l'Europa sia per l'Italia. L'introduzione dell'alta velocità ferroviaria in Italia ha avuto un grande impatto, rivoluzionando il modo di viaggiare all'interno del Paese ed è prevedibile che un effetto analogo si possa avere in Europa. Anche se gli Stati dell'Unione che hanno già adottato l'alta velocità sono un numero limitato, essi coprono di fatto una parte rilevante del continente: l'estensione di questi collegamenti, sia nel trasporto passeggeri, sia in quello merci potrebbe dare un contributo ulteriore all'integrazione tra gli Stati membri.

Esprime quindi un giudizio positivo sulla conclusione del negoziato relativo al Quarto pacchetto, come pure sulla scelta dello strumento regolamentare. Nondimeno evidenzia una serie di criticità per un processo di liberalizzazione che non è stato portato fino in fondo come sarebbe stato invece auspicabile.

In primo luogo, vi è la questione dell'*unbundling*, rispetto alla quale esprime la preferenza per un modello di separazione netta tra gestore della rete e impresa ferroviaria, perché oltre ad essere più efficiente consente pure di dirimere meglio alcune questioni di conflitto di interesse nella *governance* del sistema, che in passato sono state molto difficili da gestire. Il

mantenimento dei «campioni nazionali», ossia delle imprese verticalmente integrate che contengono al loro interno sia i gestori sia le imprese ferroviarie, rischia di perpetuare alcune distorsioni concorrenziali.

L'altro tema è quello dell'indipendenza dei regolatori nazionali: a suo avviso sarebbe servito maggior coraggio, rafforzando il collegamento tra i regolatori nazionali e un organismo regolatore europeo, per aiutare a superare le pressioni dei governi dei vari Stati membri.

L'ultima questione riguarda il sistema dei controlli per la sicurezza: ricorda in proposito la tragica esperienza del disastro ferroviario di Viareggio del 2009, che ha dimostrato l'esigenza di controlli più severi e affidabili sulla qualità del materiale rotabile che viene venduto all'interno dell'Unione europea.

Il senatore SCIBONA (M5S) osserva che l'utilità della discussione odierna è assai ridotta, tenendo conto che ormai tutte le decisioni sul Quarto pacchetto sono già state assunte. Ritiene inoltre che la riforma avvantaggi certamente le imprese, ma non necessariamente anche i cittadini.

In particolare, ricorda che l'Italia ha da sempre avuto un livello di eccellenza tecnica nel comparto ferroviario, spesso superiore a quello della media degli altri Paesi europei: esprime quindi il timore che l'armonizzazione delle regole e dei parametri all'interno dell'Unione, pur comprensibile, possa però portare ad un abbassamento dei livelli di qualità e di sicurezza.

Per quanto riguarda il tema dell'alta velocità, osserva che gli stessi Paesi dove è già presente stanno ora ripensando molti progetti di sviluppo: se infatti i collegamenti ad alta velocità hanno un senso sulle lunghe tratte, non hanno invece ragione d'essere su percorsi più brevi.

Condivide poi le critiche del senatore Filippi riguardo all'*unbundling* scelto nel Quarto pacchetto: o si attua una vera separazione tra il gestore dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie, o si rischia di fare solo gli interessi delle aziende ma non quelli dei cittadini.

Il vice presidente SASSOLI precisa che potrebbe esservi un equivoco terminologico riguardo al significato di *unbundling*. All'interno del Quarto pacchetto ferroviario, con questo termine non si intende infatti la separazione tra gestore della rete e impresa ferroviaria, bensì lo «spacchettamento» della rete stessa, ossia il suo frazionamento in capo a diversi soggetti. Nella riforma si è fissato il principio del divieto di *unbundling* inteso come necessità di garantire l'unitarietà della rete: l'infrastruttura deve rimanere pubblica, mentre i servizi devono essere affidati al mercato selezionando gli operatori mediante gare ad evidenza pubblica. Fatti salvi gli obblighi di servizio pubblico, questo è il punto essenziale della riforma.

Il senatore SCIBONA (M5S) ritiene che anche il gestore dell'infrastruttura dovrebbe avere natura pubblica, proprio per evitare discriminazioni nei confronti dei diversi operatori per l'accesso alla rete. Ribadisce inoltre l'esigenza di non abbassare i livelli tecnologici e di sicurezza.

Il senatore SONEGO (*PD*), pur manifestando soddisfazione per la conclusione del negoziato sul Quarto pacchetto ferroviario, segnala di avere alcune riserve su una serie di questioni, anche se un giudizio più meditato dovrà essere rinviato al momento in cui saranno disponibili i testi definitivi.

Il primo aspetto critico riguarda le regole che dovranno garantire l'indipendenza del gestore della rete, pur mantenendo la possibilità di integrazione dello stesso in una *holding* al cui interno vi sono anche le imprese ferroviarie. Ritiene infatti che tale equilibrio sia assai difficile e afferma la sua preferenza per una separazione netta tra gestore e operatori ferroviari. Purtroppo, all'interno delle istituzioni europee hanno prevalso le pressioni di alcuni Stati, che hanno grandi imprese nazionali, e anche dei sindacati di settore.

Se si comprende la necessità di operare una mediazione tra le varie istanze, rileva che su questi temi la Commissione europea aveva una posizione più coraggiosa e innovativa rispetto al Parlamento, attestato su posizioni più conservatrici. Auspica quindi che, nell'ambito dell'applicazione concreta del nuovo regolamento, i singoli Stati possano adottare soluzioni più avanzate.

In proposito chiede di chiarire se la non obbligatorietà della separazione tra il gestore e le imprese ferroviarie vada intesa come divieto assoluto o se sia comunque possibile per gli Stati membri optare anche per tale soluzione. Rileva che il mantenimento di questa scelta è stato voluto soprattutto dalla Francia, che ha notoriamente una posizione di grande chiusura dei propri mercati. Si tratta però, a suo avviso, di una politica assai arretrata e non a caso il sistema ferroviario francese è in grande sofferenza, anche per l'elevato numero di dipendenti pubblici in carico all'azienda nazionale SNCF (150 mila addetti), laddove le Ferrovie dello Stato italiane, sotto la gestione dell'ingegner Moretti, avevano a suo tempo attuato una opportuna politica di riduzione degli organici.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) rileva la situazione anomala esistente in Italia all'interno del comparto ferroviario, che vede una posizione di eccellenza nell'alta velocità e una arretratezza cronica nel trasporto pubblico locale. Ricorda che il Quarto pacchetto ferroviario contiene importanti elementi di innovazione anche per quanto riguarda l'affidamento dei servizi ferroviari a livello locale.

Purtroppo il Governo italiano ha su questo una posizione contraddittoria: nell'ambito dell'esame dello schema di decreto che avviava il processo di privatizzazione di Ferrovie dello Stato italiane, il ministro Padoan ha dichiarato in audizione dinanzi alla Commissione 8<sup>a</sup> che questa operazione mirava sostanzialmente a «fare cassa» per ridurre il debito pubblico, mentre il ministro Delrio ha evidenziato che si trattava di un'operazione industriale, mirante anche a rilanciare il trasporto ferroviario locale e il trasporto merci su ferro.

Critica quindi l'atteggiamento del Governo, rimarcando che altri Paesi europei, come ad esempio la Svizzera, hanno una posizione più coe-



rente e garantiscono adeguati stanziamenti per il sostegno del settore ferroviario.

Il senatore RANUCCI (*PD*) ringrazia a sua volta il vice presidente Sassoli per la sua relazione. Segnala l'importanza dello sviluppo dell'alta velocità in Europa, osservando che i Paesi in cui questa è presente coprono comunque una porzione significativa del continente e sono una importante base per l'ulteriore ampliamento della rete.

Per quanto riguarda il tema della separazione tra il gestore della rete e le imprese ferroviarie, il punto essenziale è che, chiunque gestisca la rete, garantisca l'effettiva parità di accesso e di trattamento a tutti gli operatori, superando alcune pratiche discriminatorie attuate nel passato, anche in Italia, che non devono più essere tollerate.

Richiama poi l'esigenza di favorire lo sviluppo del trasporto merci su ferrovia, chiedendo se il Quarto pacchetto ferroviario preveda norme specifiche su questo punto, visto che taluni operatori sostengono in modo pretestuoso che il trasporto merci su ferro sia destinato a calare.

Infine, richiamando il tema della condizione di reciprocità tra gli Stati membri dell'Unione, domanda se vi siano sanzioni per i Paesi che non si adeguano alle nuove regole del Quarto pacchetto ferroviario.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) chiede se il principio di separazione tra il gestore dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie, unitamente a quello di mantenimento della proprietà pubblica della rete, sia compatibile con il processo di privatizzazione di Ferrovie dello Stato italiane intrapreso dal Governo, che intende collocare sul mercato fino al 40 per cento della *holding*, che contiene però anche Rete Ferroviaria Italiana, che ha la proprietà e la gestione dell'infrastruttura.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente MATTEOLI cede la parola al vice presidente Sassoli per le repliche.

Il vice presidente SASSOLI evidenzia preliminarmente che la proposta finale del Quarto pacchetto ferroviario ha operato una mediazione tra vari e confliggenti interessi nazionali e imprenditoriali e si può quindi giudicare, complessivamente, un risultato assai soddisfacente.

Per quanto riguarda lo sviluppo del mercato, si è fatta la scelta di fondo di privilegiare l'alta velocità, perché è il segmento che presenta le maggiori potenzialità di sviluppo: occorre infatti ricordare che la principale frontiera esterna dell'Unione europea guarda a Est ed è quindi in quella direzione che occorrerà allargare la rete. Conferma dunque che il trasporto ferroviario ad alta velocità è stato completamente liberalizzato, in tutti i suoi segmenti.

Rispetto al tema della separazione tra gestore dell'infrastruttura e imprese ferroviarie, precisa che la Commissione europea è sempre stata allineata alla posizione del Parlamento, mentre il Consiglio aveva una opinione decisamente più conservatrice, sotto la pressione degli interessi de-

gli Stati nazionali. Il principio che comunque non può essere messo in discussione è quello del regime pubblico e unitario della rete: lo spaccettamento, inteso come frazionamento della rete, non può essere infatti accettato perché non consente di garantire in maniera adeguata gli investimenti, la manutenzione e i livelli di sicurezza dell'infrastruttura.

Le uniche eccezioni ammesse a questi principi sono state quelle degli obblighi di servizio pubblico, limitatamente però ai casi specifici già ricordati. Sottolinea che queste soluzioni avvantaggiano sia i cittadini sia le imprese: proprio nel comparto dell'alta velocità, l'Europa e l'Italia in particolare hanno una grande capacità di innovazione.

Concorda sulla esigenza di attivare forme di consultazione e sinergia più intense e frequenti tra il Parlamento nazionale e i rappresentanti italiani nelle istituzioni europee. Ad esempio, sarebbe stato utile fare questo lavoro di raccordo nella fase preparatoria della proposta di regolamento sui servizi portuali, attualmente all'esame del Parlamento europeo, che pone una serie di rilevanti questioni, tra le quali quella del trasferimento del personale dei vari operatori in caso di subentro.

Si dichiara comunque disponibile a tornare dinanzi alle Commissioni riunite, ove queste lo ritengano utile, non appena saranno disponibili i testi definitivi del Quarto pacchetto ferroviario.

Per quanto riguarda l'iniziativa sul Cielo unico europeo, questa si è arenata presso il Consiglio: anche qui l'iniziativa dei Parlamenti nazionali può fungere da utile stimolo.

Infine, sul tema della privatizzazione delle Ferrovie dello Stato italiane, rileva che si tratta di una questione di carattere nazionale, sottolineando che, in ogni caso, dovranno applicarsi le regole fissate nel Quarto pacchetto ferroviario.

Il presidente MATTEOLI ringrazia infine il vice presidente Sassoli per il prezioso contributo e dichiara conclusa la procedura informativa in titolo.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 maggio 2016

**Plenaria****395<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*

**FINOCCHIARO**

*indi del Vice Presidente*

**TORRISI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Gioacchino Alfano e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2389) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza**

(Parere alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore MIGLIAVACCA (PD) illustra il decreto-legge n. 67 del 16 maggio 2016, volto ad assicurare, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali. Inoltre, il provvedimento dispone la prosecuzione dell'impiego del personale delle Forze armate per le esigenze di sicurezza connesse con lo svolgimento del Giubileo e per i servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili.

Il decreto-legge si compone di 12 articoli, suddivisi in tre capi.

Il capo I, composto dai primi 7 articoli, reca le autorizzazioni di spesa necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali, raggruppate sulla base di criteri geografici. Nello specifico, l'articolo 1 prevede le autorizzazioni di spesa relative alle

missioni che si svolgono in Europa (Balcani, Bosnia-Erzegovina, Albania, Kosovo, Cipro e le zone del Mediterraneo), l'articolo 2 quelle relative alle missioni che si svolgono in Asia (Afghanistan, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Libano) e l'articolo 3 quelle relative alle missioni in Africa (Mali, Corno d'Africa, Oceano indiano, Somalia).

Nell'ambito dell'articolo 1 è inserita l'autorizzazione di spesa relativa alla proroga della partecipazione di personale italiano all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata Eunavfor Med, operazione SOPHIA. All'articolo 2, segnala, in particolare, l'autorizzazione di spesa per la proroga della partecipazione di personale militare all'attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh.

All'articolo 4, sono previste le autorizzazioni relative a spese strumentali (contratti di assicurazione e di trasporto e realizzazione di infrastrutture), cessione di materiale bellico, mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale impegnato nelle missioni, nonché al potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale. Il medesimo articolo 4 reca anche la proroga, dal 30 giugno al 31 dicembre 2016, dell'impiego di 1.500 unità di personale delle Forze armate per le esigenze di sicurezza connesse con lo svolgimento del Giubileo straordinario e di quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale, di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 185 del 2015. È altresì previsto l'incremento di 750 unità del contingente di personale delle Forze armate impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, per il periodo dal 9 maggio al 31 dicembre 2016.

Gli articoli da 5 a 7 recano le relative norme sul personale e quelle in materia penale e contabile.

Il capo II, comprendente gli articoli da 8 a 10, disciplina le iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione, nonché il regime degli interventi.

Da ultimo, gli articoli 11 e 12, compresi nel capo III, recano disposizioni concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.

Ricorda che, in materia di missioni internazionali, la normativa vigente non prevede una disciplina uniforme concernente la loro autorizzazione e il loro svolgimento e pertanto si rendono di volta in volta necessari specifici provvedimenti legislativi. Poiché l'ultimo provvedimento di proroga del finanziamento delle missioni, cioè il decreto legge n. 174 del 2015, è scaduto il 31 dicembre 2015, è necessario procedere con urgenza a un rifinanziamento delle missioni attualmente in corso. Segnala, comunque, che è in via di approvazione la nuova normativa-quadro sulle missioni internazionali, attualmente all'esame della Camera dei deputati in seconda lettura.

Propone, quindi, alla Commissione un parere che riconosca sussistenti i presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) valuta positivamente la dettagliata illustrazione degli scopi e della durata delle singole operazioni oggetto di finanziamento, proposta dal Governo, nonché la predisposizione di risorse adeguate per il contrasto al terrorismo internazionale nei teatri di guerra tradizionali e più recenti.

Critica, tuttavia, il ricorso all'ennesimo provvedimento d'urgenza per la proroga della missioni internazionali. In questo modo, infatti, si determina una complessa stratificazione di norme vigenti in un arco temporale limitato, con il rischio di difetti di coordinamento e incertezza del quadro giuridico di riferimento.

Per questo motivo, auspica una rapida conclusione dell'*iter* del disegno di legge volto a introdurre una disciplina di carattere generale delle missioni internazionali, con particolare riferimento ai profili concernenti il trattamento economico e normativo del personale impiegato nelle operazioni militari. Tra l'altro, ciò consentirebbe di procedere finalmente all'integrazione del numero dei componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica con due ulteriori membri, garantendo così la corretta rappresentanza di tutte le forze politiche in tale organismo.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ritiene inappropriato lo strumento della decretazione d'urgenza, soprattutto a fronte di missioni internazionali per lo più in corso già da tempo. La carenza del presupposto dell'urgenza, inoltre, si evince anche dall'efficacia fino al 31 dicembre 2016 delle disposizioni in esame.

Infine, a suo avviso, il carattere eterogeneo del provvedimento, che proroga la partecipazione delle Forze armate a missioni internazionali in contesti tra loro differenti, non consente un'appropriata valutazione delle modalità di impiego dello strumento militare.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritiene insussistenti i presupposti di necessità e urgenza, soprattutto in considerazione del reiterato ricorso allo strumento del decreto-legge, con il quale peraltro si svilisce il ruolo del Parlamento. Infatti, sarebbe improbabile una modifica incisiva del testo, che eventualmente comportasse l'annullamento di un'operazione già in corso, autorizzata appunto con il provvedimento d'urgenza.

Inoltre, ritiene non condivisibili le finalità delle operazioni militari in atto, volte a garantire la pace e la stabilità in alcuni territori, ma attraverso l'impiego delle armi. In questo modo, infatti, si finisce per accrescere il risentimento delle popolazioni locali nei confronti dei Paesi occidentali, percepiti come occupanti. A suo avviso, sarebbe preferibile favorire lo sviluppo economico delle aree geografiche più povere, utilizzando a tal fine i finanziamenti previsti per la proroga delle missioni internazionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (n. 297)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

La relatrice LANZILLOTTA (*PD*) riferisce sullo schema di decreto legislativo che dà attuazione ad uno dei punti centrali e qualificanti della legge 124 del 2015, relativa alla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e riguarda l'atteso riordino del sistema delle società pubbliche, un sistema che nei decenni si è andato espandendo fino ad arrivare a gestire quote sempre più rilevanti di spesa pubblica, con un crescente numero di occupati, e a svolgere ormai un ruolo molto significativo nella nostra economia. Oggi, infatti, quando si parla di società pubbliche ci si riferisce ad una realtà costituita, per quanto riguarda lo Stato, da 32 società partecipate direttamente, di cui cinque quotate in Borsa, e 32 indirettamente. Per quanto riguarda le Regioni e gli enti locali, dai dati della Corte dei Conti (SIQUEL, giugno 2015) emerge una galassia costituita da 7.684 società partecipate, di cui 5.938 direttamente e 1.130 indirettamente. Di queste, 2762 sono totalmente pubbliche e 6.402 sono in attività. Una realtà, quella delle società partecipate da Regioni ed enti locali, la cui produzione ha un valore di circa 66 miliardi di euro e occupa quasi un milione di addetti (Istat, «Le partecipazioni pubbliche in Italia», novembre 2015). Dunque, un ampio e variegato arcipelago, che certamente ha dato luogo a processi degenerativi, talvolta gravi, del rapporto tra politica ed economia e a fenomeni di cattiva gestione, ma che ha anche prodotto innovazione industriale, crescita del Paese, cultura dei servizi al pubblico, particolarmente preziosa perché molto poco presente nel nostro sistema imprenditoriale privato, orientato essenzialmente alla manifattura, come si è potuto vedere in alcuni infelici processi di privatizzazione che hanno visto protagonisti capitali (e capitalisti) italiani.

Ritiene utile, in via preliminare, richiamare la peculiare evoluzione storica e le modalità con cui le società partecipate da amministrazioni ed enti pubblici (già disciplinate dal codice civile, libro V, titolo V, capo V, sezione XII, art. 2449) hanno assunto nell'ordinamento giuridico ed economico una presenza e un ruolo così rilevanti. Nel dopoguerra la privatizzazione formale, cioè la trasformazione in società per azioni, della forma giuridica degli enti pubblici di gestione delle partecipazioni statali e di altri enti pubblici economici (nati essenzialmente durante il fascismo dopo la crisi del 1929) si avvia in Italia nei primi anni '90 con l'obiettivo di risanare i conti pubblici, ridurre l'indebitamento e, nello stesso tempo, allargare il mercato azionario nazionale. La privatizzazione sostanziale, cioè la cessione di quote delle predette società per azioni, realizzata tra il 1992 e il 1994 sulla scorta delle indicazioni della Commissione per il riassetto del patrimonio mobiliare pubblico istituita, nel 1990, dall'allora Ministro del Tesoro Guido Carli, riguardò innanzitutto il riordino delle

*holding* IRI, ENI ed EFIM (subito posto in liquidazione perché sovrastato dai debiti) e la privatizzazione in primo luogo degli enti creditizi – Credito italiano, Banca commerciale, Banca IMI e BNL – e, successivamente, delle imprese manifatturiere e di servizi: SME, operante nel settore alimentare, Nuovo Pignone e altre minori di proprietà dell'ENI, STET, INA ed ENEL. Trattandosi di procedere, nel caso di STET e di ENEL, alla privatizzazione di società operanti in regime di monopolio sulla base di concessioni pubbliche per la gestione delle infrastrutture a rete e la erogazione in regime di esclusiva dei servizi al pubblico e all'apertura di tali settori alla concorrenza, secondo quanto previsto dalla normativa europea per la costruzione del quadro regolatorio per l'attuazione del mercato unico, furono istituite le Autorità per il mercato e per la tutela della concorrenza, nonché quelle per la regolazione delle comunicazioni e per l'energia e il gas (ora competente anche in materia di reti e servizi idrici).

Il processo di trasformazione coinvolse poi aziende di servizio come Poste, Ferrovie e ANAS, la cui forma giuridica di Azienda pubblica, priva anche di soggettività giuridica e con bilancio allegato a quello delle rispettive Amministrazioni statali, era incompatibile sia con la loro trasformazione in moderne aziende di servizio operanti in settori sempre più competitivi, sia con la necessità di separare i loro bilanci da quello dello Stato.

Molto diversa è l'origine e la successiva evoluzione delle società partecipate da Regioni ed enti locali. È, infatti, la legge n. 142 del 1990 di riforma degli enti locali che, con gli articoli 22 e 23, introduce la possibilità di gestire i servizi pubblici locali attraverso società per azioni e di trasformare in s.p.a. le aziende speciali, aziende organo che, dal 1913, con l'approvazione della legge Giolitti, avevano gestito i servizi

pubblici municipali. Era stato infatti Giolitti che, contro i liberali e la destra storica, aveva pubblicizzato la gestione dei servizi indispensabili per lo sviluppo delle grandi città che, agli inizi del secolo, andavano crescendo sotto la spinta tumultuosa dell'industrializzazione e dell'urbanizzazione di grandi masse contadine.

La legge n. 142 del 1990, dunque, disciplina la societarizzazione delle aziende speciali, con l'obiettivo non già di privatizzarle, ma di rendere più efficiente e trasparente la gestione pubblica dei servizi locali. Ma la concreta attuazione della norma andrà in tutt'altra direzione: la crisi dei bilanci locali, il coinvolgimento di molte aziende speciali nelle inchieste di tangentopoli indurrà una nuova classe di amministratori ad imprimere una forte spinta imprenditoriale e manageriale alle aziende di servizio pubblico, a procedere alla quotazione in Borsa e al collocamento di quote azionarie per ridurre il debito e finanziare gli investimenti ovvero a procedere *tout court* alla dismissione di alcune attività che avevano perso le loro caratteristiche di servizio pubblico in esclusiva. Tuttavia, dopo questa prima stagione, il ricorso allo strumento societario fu dilatato a dismisura e profondamente distorto, perché l'affidamento non solo di un servizio ma di attività strumentali o addirittura di funzioni pubbliche alle S.p.A. consentiva una sostanziale fuga dall'amministrazione, dalle sue lentezze e inefficienze, ma anche dalle sue regole per assumere personale,

nominare *manager*, gestire appalti e acquisti sulla base di procedure privatistiche. L'uso progressivamente sempre più sconsigliato di questo strumento ha prodotto la situazione attuale e le scandalose realtà più volte denunciate. Numerosi interventi legislativi, stratificatisi nel tempo, a partire dal 2006, hanno tentato di limitarne il numero, gli ambiti di intervento, gli emolumenti degli amministratori e il ricorso a procedure privatistiche, poco trasparenti, per appalti e assunzioni, finora con risultati parziali.

Interviene ora la legge delega n. 124 del 2015 che, per la prima volta, affronta organicamente la materia indicando (art. 18) alcuni obiettivi generali del riordino: chiarezza e semplificazione normativa, tutela e promozione della concorrenza con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori (alcuni dei quali, di proroga in proroga, si trascinano ormai da anni). I successivi criteri e principi direttivi, molto articolati, attengono sostanzialmente a: ambito operativo e classificazione delle diverse categorie di S.p.A. con l'obiettivo di una loro riduzione; *governance*, responsabilità degli amministratori, controlli; trasparenza ed efficienza della gestione dei flussi finanziari.

Si sofferma quindi su alcuni dei contenuti del decreto delegato particolarmente rilevanti alla luce degli obiettivi fondamentali e dei principi direttivi della delega sopra indicati, sottolineando, peraltro, che alcune parti del provvedimento non possono essere valutate disgiuntamente da talune delle previsioni contenute nello schema di decreto relativo ai servizi pubblici di interesse economico generale (attuativo delle norme di delega di cui all'articolo 19 della stessa legge 124). Sul testo in esame si sono espressi la Conferenza Unificata (14 aprile 2016) e il Consiglio di Stato (adunanza del 16 marzo 2016).

Le norme delegate vanno innanzitutto valutate in relazione all'obiettivo primario della riduzione del numero delle società e della tutela della concorrenza. Su questo punto incidono, in particolare, le norme delegate agli articoli da 1 a 5, riguardanti il perimetro di applicazione delle norme, l'ambito di attività e le procedure per l'istituzione di società per azioni o a responsabilità limitata. L'articolo 1 definisce l'oggetto del decreto, che si configura come testo unico identificando le norme, non comprese nel testo, che continuano ad applicarsi alla materia. A questo proposito sono, a suo avviso, da condividere le perplessità del Consiglio di Stato, che rileva come il comma 4, nel far salve norme di legge e di regolamento relative a specifiche ma indeterminate fattispecie, non soddisfa pienamente l'obiettivo di arrivare ad un unico testo esaustivo, che contenga quindi anche le discipline speciali. Peraltro, il riferimento alle norme fatte salve andrebbe specificato per soddisfare il criterio della semplificazione e della certezza normativa. È inoltre da condividere l'obiettivo di allargare il ricorso delle s.p.a. pubbliche alla quotazione in Borsa agevolandone il percorso. A questo fine si prevede la possibilità di derogare con DPCM alle norme del decreto. Sarebbe opportuna, a suo avviso, una maggiore specificazione delle norme derogabili.

Gli articoli 2 e 3 chiariscono il significato giuridico di alcune definizioni, in particolare quelle che identificano le modalità di partecipazione



delle amministrazioni pubbliche in società per azioni e a responsabilità limitata (unici organismi di diritto privato cui d'ora in poi le Aziende partecipate potranno detenere quote di partecipazione). Tali definizioni sono per lo più derivate dal diritto europeo e contribuiscono decisamente a dare certezza all'ordinamento. Ma le norme chiave, attraverso le quali si intende realizzare l'ambizioso obiettivo di ridurre dalle attuali circa 8.000 a 1.000 le società locali, stanno negli articoli 4 e 5 e, in certa misura, nell'articolo 15, col quale si attribuisce al Ministero dell'economia il compito di vigilare sull'attuazione del decreto. Dopo avere escluso che possano essere costituite s.p.a. in «settori diversi da quelli delle proprie finalità istituzionali» in tutti gli altri ambiti (i cui contorni, come tuttavia sappiamo, possono essere molto ampi), è possibile istituire una s.p.a. o una s.r.l. sulla base, però, di una analitica motivazione di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria. Su questa deliberazione si pronunciano, in via preventiva, la Corte dei conti, la quale viene qui chiamata a svolgere un'analisi economico-industriale, imprenditoriale e di mercato che forse esula dalle sue competenze e dalla specifica professionalità dei suoi magistrati, e l'Autorità per la concorrenza e per il mercato, a cui vengono anche attribuiti incisivi poteri (l'Autorità esprime un parere motivato su eventuali profili di violazione delle norme sulla tutela della concorrenza e del mercato e ove l'Amministrazione non si conformi può impugnare la deliberazione). La procedura è senza dubbio stringente e dovrebbe riguardare le società da costituire in futuro (che in verità dovrebbero ridursi sempre più di numero), ma, soprattutto, i criteri indicati da tali norme dovrebbero costituire i parametri per la prova di resistenza cui sottoporre le società esistenti che, in caso di esito negativo, dovrebbero andare verso lo scioglimento o la cessione (articolo 25). Tali norme devono essere però lette in parallelo con gli articoli da 1 a 7 dello schema di decreto legislativo recante il testo unico in materia di servizi pubblici di interesse economico generale. In sostanza i due testi riguardano uno, quello all'esame, i soggetti e il secondo le attività. In questo secondo testo sembra esserci un netto *favor* per la gestione dei servizi pubblici affidata sulla base di procedure competitive per la tutela della concorrenza e del mercato, come strumento per allargare il mercato dei servizi di interesse collettivo, ma anche e soprattutto come strumento per realizzare una maggiore economicità e trasparenza delle gestioni (i cui costi gravano sui cittadini sotto forma di tariffe o di imposte), e per una maggiore efficienza delle società pubbliche costrette a misurarsi con gli *standard* di costo e di qualità propri del mercato. E ciò anche, o forse ancora di più, quando ragioni di carattere sociale richiedono sovvenzioni pubbliche. Da questo *favor* sembrano però rimanere escluse le società strumentali, settore nel quale si sono registrate significative distorsioni della concorrenza e dove è rimasto in vigore (ma fino ad oggi praticamente inattuato) l'articolo 13 della legge n. 248 del 2006, con cui si prevedeva la separazione societaria e successiva alienazione della società operante sul mercato.

Con il decreto in esame si stabilisce la possibilità per le società *in house*, anche strumentali, di detenere una quota dei rapporti di fornitura

non superiore al 20 per cento con soggetti diversi dal committente/azionista e si stabilisce altresì che, a differenza di quanto previsto dall'articolo 2-bis della legge n 287 del 1990 (tutela della concorrenza), in tali casi sia sufficiente la mera separazione contabile che peraltro, a suo avviso, è meno trasparente e meno efficace rispetto alla separazione societaria nell'evitare *cross subsidies*. Tuttavia, affinché, almeno per il futuro, l'organizzazione e l'erogazione di un servizio pubblico o di un'attività strumentale siano effettuate secondo principi concorrenziali, occorre che ci sia una valutazione di compatibilità con le norme specifiche ma anche di coerenza con il principio generale di prevalenza di modalità organizzative proconcorrenziali, principio che dovrebbe essere esplicitato nel decreto all'esame. Ma affinché tutti i mercati dei servizi e non solo quelli industriali si sviluppino stimolando crescita, occupazione e qualità, è necessario che questa scelta sia operata in modo netto ancor prima di costituire una società, giacché una volta avviata (o anche solo deliberata) la creazione di una nuova società, sembra ineluttabile che l'opzione prevalente sarà poi quella dell'affidamento diretto. Sembrerebbe quindi opportuno, anche ai fini di semplificazione e chiarezza normativa, dettare in questo decreto una specifica disciplina per le società strumentali.

I due decreti dovrebbero essere quindi meglio coordinati per garantire uniformemente il rispetto del criterio proconcorrenziale, che risulta essere uno dei punti più netti e qualificanti della delega. Inoltre, andrebbe valutato, come rilevato anche dal Consiglio di Stato, se la possibilità (articolo 4, comma 3) di partecipare a società miste mediante conferimento di immobili non rischi di indebolire l'obiettivo di una riduzione del numero delle partecipate e anche di far prevalere, nella politica di valorizzazione immobiliare, il modello della società mista piuttosto che quello delle alienazioni e delle concessioni, coinvolgendo tra l'altro le amministrazioni pubbliche nel rischio di impresa in vari settori estranei a finalità pubbliche. Quanto alle partecipazioni indirette, andrebbero chiariti gli articoli 4 e 5 che, ponendo vincoli per la costituzione di società o l'acquisizione di partecipazioni in capo alle Aziende partecipate, non sembrerebbero estendere tali vincoli in capo alle s.p.a. partecipate dalle Aziende partecipate, quella delle partecipazioni indirette, in cui peraltro i controlli dell'Amministrazione pubblica coinvolta si diluiscono e si attenuano, mentre, di contro, d'ora in avanti se ne assumerà pienamente la responsabilità finanziaria vista la previsione (articolo 21), secondo cui anche le perdite delle società partecipate indirettamente saranno consolidate nel bilancio dell'ente proprietario, con obbligo di accantonamento delle somme per la copertura delle perdite nel bilancio dell'ente stesso. Ritiene che, mentre per lo Stato è possibile avere il quadro generale delle partecipazioni dirette e indirette, dato il numero contenuto e le particolari caratteristiche finanziarie (Cassa Depositi e Prestiti) o industriali delle *holding*, per le partecipate locali si dovrebbe intervenire, tranne che per le quotate e per le società di interesse economico generale, in modo alquanto radicale con un divieto generalizzato.

La disciplina dei controlli viene resa particolarmente stringente e vengono rafforzati quelli di natura civilistica per garantire, sia nella fase di creazione della società sia in quella di gestione, il rispetto del perseguimento effettivo delle finalità statutarie e dei vincoli di economicità e di efficienza del sistema. Di conseguenza, meccanismi di controllo e di verifica sono previsti durante tutte le fasi. Corte dei conti e Antitrust intervengono, come si è detto, al momento della delibera di costituzione della società o di partecipazione ad altra società già esistente anche mediante conferimento di immobili o di quote di altre società. Si prevede il divieto, per le s.p.a. a controllo pubblico, di affidare la revisione legale al collegio sindacale (articolo 3, comma 2), del quale, tuttavia, a suo avviso, dovrebbero essere rafforzate le condizioni di autonomia anche rispetto al socio pubblico azionista per prevenire il rischio di una pressione volta a occultare piuttosto che a far emergere le perdite per eludere l'obbligo di consolidamento nel bilancio dell'ente locale. Si introduce poi (articolo 6, commi 2 e 3) l'obbligo di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e di informarne l'Assemblea, la facoltà di predisporre specifici strumenti di *governance* societaria per la verifica del rispetto da parte della società delle norme in materia di concorrenza, l'istituzione di uffici di controllo interno, codici di condotta, programmi di responsabilità sociale. Trattandosi di una facoltà, sarà compito dei soci pubblici emanare direttive affinché queste regole siano effettivamente adottate.

Una funzione di regia generale dell'attuazione del nuovo assetto e di vigilanza è affidato al MEF, che dovrà esercitarla attraverso una specifica struttura. È assolutamente opportuno unificare in capo ad un unico soggetto le diverse banche dati sparse tra diverse amministrazioni (in tal senso andrebbe previsto anche il coordinamento e la conciliazione delle banche dati di Corte dei conti e ISTAT) ed è importante che il MEF integri e incroci i dati relativi ai bilanci societari con quelli delle singole amministrazioni. Il vero meccanismo di controllo dei bilanci societari sta nell'articolo 21 dove si prevede, come si è detto, il consolidamento delle perdite delle società a controllo pubblico (e *pro quota* quello delle altre partecipate) nel bilancio dell'ente azionista e l'accantonamento dei corrispondenti importi nei bilanci degli enti stessi. Visto che il MEF esercita anche i poteri dell'azionista su tutte le società dello Stato (articolo 9) e che il Ministero della funzione pubblica ha una forte responsabilità attuativa della riforma per gli aspetti organizzativi e regolatori, è difficile pensare che l'attuazione di tutta la riforma sia affidata esclusivamente al MEF senza un potere di chiusura della Presidenza del Consiglio.

Ulteriore forma di controllo è rappresentata dalla «razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche» (articolo 20), in base alla quale ogni anno le Aziende partecipate effettuano una ricognizione della coerenza dell'assetto delle rispettive partecipazioni societarie con le norme del decreto e, in caso contrario, intervengono per procedere alla loro razionalizzazione, fusione e soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione. Già con il primo «piano straordinario di razionalizzazione»

(previsto dall'articolo 25) si dovrebbe operare una notevole pulizia, perché essa coinvolgerà: *a*) le partecipazioni che non rientrano tra le tipologie di cui all'articolo 4; *b*) le s.p.a. prive di dipendenti o con un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori; *c*) le s.p.a. che svolgono attività simili ad altre; *d*) quelle con fatturato nel triennio precedente inferiore a un milione di euro; *e*) quelle diverse dalle s.p.a. per la gestione di SIEG che hanno conseguito un risultato negativo per quattro (dei cinque) esercizi precedenti. Inoltre, i piani considereranno l'esigenza di riduzione dei costi o di aggregazioni con altre s.p.a.

A proposito di tali previsioni, che dovrebbero eliminare le s.p.a. inefficienti e spingere le gestioni all'economicità e all'efficienza, segnala l'articolo 14, che prevede l'applicabilità alla s.p.a. in controllo pubblico delle norme sul fallimento e sulla gestione delle crisi d'impresa e vieta interventi finanziari dell'Amministrazione partecipante in favore di s.p.a. in disavanzo da più di tre anni consecutivi se non a fronte di convenzioni, contratti di servizio, ampliamento di attività o attuazione di investimento. Quest'ultima previsione espone al rischio che si aggirino e si eludano i precedenti divieti e pare singolare che a società in prefallimento si affidino nuove attività.

Alla Corte dei conti e al MEF è poi affidato uno stretto monitoraggio dei piani di razionalizzazione periodica delle partecipate pubbliche e di quello straordinario, nonché la gestione delle relative sanzioni per la mancata adozione del piano. Per le società inattive per oltre tre anni viene poi prevista la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese.

Molte norme e misure restrittive sulla composizione degli organi, sul regime delle incompatibilità, sui limiti agli emolumenti degli amministratori sono state adottate soprattutto negli ultimi due anni e ora vengono meritoriamente codificate nel Testo unico. Sicuramente il complesso di queste restrizioni, insieme alla regime pubblicistico per l'assunzione del personale, scoraggerà la nascita di nuovi soggetti e, in ogni caso, indurrà a comportamenti più rispettosi dell'interesse pubblico. Tuttavia, su alcuni aspetti appare utile una riflessione della Commissione. In primo luogo, si sofferma sull'ambito di applicazione limitato alle società controllate: i soci pubblici dovrebbero esprimersi nel senso di una limitazione del numero degli amministratori e del livello dei relativi compensi in tutti i casi in cui detengano una partecipazione rilevante e non solo di controllo.

Inoltre, poiché alla fine del processo di revisione prefigurato dal decreto dovrebbero sopravvivere società che svolgono compiti di interesse pubblico rilevante, ritiene che nella composizione degli organi andrebbe comunque garantito da una parte il principio di collegialità (articolo 11, comma 3) e, dall'altra parte, quello della competenza; esclude l'applicabilità alle società a controllo pubblico del sistema dualistico che, anche nel settore privato, non è risultato particolarmente efficiente ed è stato prevalentemente utilizzato per allargare il numero degli amministratori.

Il divieto assoluto di nominare dipendenti pubblici negli organi di società a controllo pubblico è, a suo avviso, eccessivo. Sicuramente, non vi deve essere commistione tra le società e l'amministrazione che esercita i

poteri dell'azionista o svolge comunque funzioni di indirizzo e di controllo. Tuttavia, in altri casi si rischia di privare le società di competenze preziose e i dipendenti pubblici di esperienze operative che migliorerebbero anche la loro attività ordinaria. Comprende tuttavia le controindicazioni e sollecita la Commissione e il Governo ad un ulteriore approfondimento. Molto importante poi è la norma che, nel confermare il tetto dei 240.000 euro, rinvia a un decreto del MEF per definire una griglia di indicatori per graduare per fasce i compensi evitando molte arbitrarie.

Per quanto riguarda le società *in house* con risultati negativi, si prevede la riduzione dei compensi degli amministratori. Forse dovrebbe costituire anche causa di revoca dell'affidamento senza attendere i quattro anni di perdite previsti dall'articolo 20, comma 2, lettera e), che si traducono pur sempre in oneri a carico dei bilanci degli enti proprietari.

La fase di transizione è forse la più importante del decreto, perché da essa dipende il successo del progetto di riordino, dal momento che esso non interviene su un terreno vergine ma su una realtà caotica che finora non si è riusciti a razionalizzare.

La conversione dal vecchio al nuovo assetto è, quindi, la vera sfida. Questa fase cruciale è disciplinata principalmente da due articoli: l'articolo 25, relativo al piano straordinario delle partecipazioni e alla definizione degli eventuali esuberi di personale (articolo 26) e l'articolo 19 in materia di personale.

Con la revisione straordinaria, da effettuare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto, ciascuna Amministrazione dovrà verificare che nessuna società controllata ricada nelle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, e procedere entro un anno all'alienazione di quelle non conformi a tali criteri (oltre alla cancellazione automatica di quelle inattive che dovrebbero essere, secondo la Corte dei conti, circa 1.100). La stessa operazione di *screening* periodico sarà fatta a regime annualmente (la Conferenza Unificata, forse non a torto, propone una scadenza biennale) per evitare che sorgano e si consolidino situazioni anomale. Alla prima applicazione bisognerà coordinare i tempi tra revisione straordinaria e prima revisione ordinaria.

Il decreto non affronta il tema delle modalità operative delle società sopravvissute affrontato nell'altro testo sui servizi pubblici di interesse economico generale e, cioè, se esse debbano operare sulla base di affidamenti *in house* o sulla base di gare aperte. Segnala però, che in quel testo viene indicata una durata massima degli affidamenti di servizi pubblici locali di interesse economico (generale e non), mentre nulla si dice per le strumentali. Bisognerà, allora, a suo avviso, per queste ultime operare una più stringente e specifica verifica sia dei costi sia dei possibili sussidi incrociati nel corso della verifica straordinaria e di quella ordinaria.

Al personale (articolo 19) si applicano le norme del codice civile, incluse quelle sugli ammortizzatori sociali, e procedure trasparenti, pena la loro nullità, per le assunzioni. Si prevede poi che le amministrazioni pubbliche determinino specifici piani per la riduzione dei costi del personale.

A questo scopo, per la transizione, si introducono due nuovi meccanismi: uno per il riassorbimento, da parte delle Amministrazioni che internalizzano funzioni già affidate *in house* a s.p.a. o aziende, entro i limiti delle dotazioni organiche e delle capacità assunzionali dell'Amministrazione interessata del personale già alle dipendenze dell'Amministrazione con contratto a tempo indeterminato a suo tempo transitato nella s.p.a.. Non vi è peraltro un termine entro il quale tale riassorbimento dovrebbe avvenire.

Nella stessa logica di mobilità e riassegnazione del personale che risulti in eccedenza (articolo 26), a seguito del processo di razionalizzazione delle partecipazioni, viene stilato un elenco di tale personale gestito dalla Presidenza del Consiglio/Funzione Pubblica. A tale elenco dovranno attingere, per nuove assunzioni, tutte le s.p.a. pubbliche fino al 2018.

In questo secondo caso, a suo avviso, si dovrebbe ricorrere alla NASPI, magari prolungandola da due a tre anni anche per garantire una gestione attiva della transizione occupazionale. Così come per gli ex dipendenti pubblici resta valido quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di eccedenze di personale e mobilità collettiva. Diversamente il rischio potrebbe essere quello di creare due sacche di disoccupazione prive di prospettive di sbocco.

Segnala, infine, che il decreto non si applica, salva espressa indicazione, alle società quotate e a quelle che hanno emesso, entro il 31 dicembre 2015, strumenti finanziari su mercati regolamentati. Previsione, quella di una data fissa precedente all'approvazione del decreto in Consiglio dei Ministri, molto opportuna, per evitare il ricorso a emissioni obbligazionarie strumentali. Infine, l'allegato A indica 10 società dello Stato, rientranti in linea di principio nell'ambito di applicazione del decreto, ma alle quali esso non si applica «in prima applicazione». Sarebbe utile, a suo avviso, un chiarimento del Governo circa le ragioni e la durata di tale deroga.

In conclusione, ritiene si debba dare atto al Governo del difficile lavoro di raccordo normativo e di forte spirito di innovazione e di cambiamento che attraversa questo provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (n. 291)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

La relatrice LO MORO (PD) formula una proposta di parere favorevole, segnalando la necessità, all'articolo 1, di specificare che l'oggetto dello schema di decreto è limitato, come emerge peraltro dalla lettura dei successivi articoli, esclusivamente alla SCIA, e non comprende –

come invece sembra desumibile dalla lettura del comma 1- la disciplina del silenzio assenso, che rientrerebbe nelle «attività private non soggette ad autorizzazione espressa».

Inoltre, appare opportuno che le innovazioni alla disciplina generale della SCIA siano realizzate attraverso la tecnica della novella, tramite una modifica puntuale dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, allo scopo di garantire che la regolazione della fattispecie sia concentrata nel medesimo provvedimento legislativo, risultando così agevolmente conoscibile nella sua interezza, in ossequio alle esigenze di semplificazione normativa e nel rispetto dei principi di coerenza e razionalità dell'assetto legislativo.

In riferimento all'articolo 2, comma 3, nella parte in cui si prevede che il rilascio di ricevuta da parte dell'amministrazione, a seguito della presentazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione, costituisce avvio del procedimento, si segnala che non è disciplinato l'obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all'atto della presentazione di un'istanza i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, così come espressamente prevede il principio di delega di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 124 del 2015.

In riferimento all'articolo 3, relativo alla concentrazione dei regimi amministrativi, volto a regolare la fattispecie di attività soggette a SCIA che, tuttavia, per il loro svolgimento, necessitano di altre SCIA, di comunicazioni, di attestazioni, di asseverazioni e notifiche, segnala, con particolare riferimento al comma 2, l'esigenza che sia regolata l'ipotesi in cui la SCIA abbia come presupposto non soltanto requisiti di fatto, ma anche uno o più provvedimenti di autorizzazione. In proposito, come peraltro già rilevato dal Consiglio di Stato nel parere espresso il 30 marzo 2016, possono ipotizzarsi tre soluzioni: escludere espressamente tale fattispecie dalla SCIA; imporre esplicitamente che la presentazione della SCIA possa avvenire soltanto una volta acquisito l'atto autorizzativo presupposto, a cura del privato; prevedere che la presentazione della SCIA attivi un meccanismo per l'ottenimento dell'autorizzazione a cura dell'amministrazione ricevente, rinviando però l'avvio dell'attività al momento in cui la medesima autorizzazione sia rilasciata.

Sempre in riferimento all'articolo 3, segnala che al comma 1, quarto periodo, è introdotta una disciplina sulla verifica dei requisiti e dei presupposti della SCIA diversa da quella prevista all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. La normativa contenuta nello schema, infatti, prevede che l'eventuale sospensione dell'attività sia disposta con atto motivato esclusivamente con riferimento alla presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica, difesa nazionale. La legge n. 241 del 1990 invece dispone che, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per la SCIA, l'amministrazione competente può intervenire adottando motivati provvedimento di divieto della prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, con so-

sospensione automatica dell'attività stessa. Per ragioni di coerenza normativa e per non ingenerare incertezze nei cittadini e negli operatori del diritto in un settore così sensibile, appare quindi opportuno prevedere un coordinamento tra le due disposizioni.

Infine, ritiene opportuno invitare il Governo ad attuare quanto prima la delega nella parte relativa alla precisa individuazione dei procedimenti soggetti a SCIA, a silenzio assenso, ad autorizzazione espressa e a comunicazione preventiva, dal momento che appare urgente una precisa ricognizione e classificazione dei procedimenti, allo scopo di consentire al cittadino di orientarsi tra le nuove attività soggette al nuovo regime di liberalizzazione e quelle sulle quali, invece, residua ancora un potere di intervento delle pubbliche amministrazioni in determinati settori dell'ordinamento.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) critica, innanzitutto, la scelta del Governo di rinviare a un ulteriore decreto legislativo la classificazione dei procedimenti. Questo, infatti, rappresenta uno strumento indispensabile per il cittadino, alla luce delle novità introdotte dallo schema di decreto legislativo in esame. Peraltro, sarebbe stato preferibile accorpate la disciplina in materia di segnalazione certificata di inizio attività in un unico testo normativo, evitando incertezze interpretative e difficoltà di coordinamento.

Per quanto riguarda la proposta di parere, nota che non sono stati recepiti alcuni rilievi del Consiglio di Stato, che a suo avviso dovrebbero essere formulate come condizioni.

In particolare, ritiene necessario precisare il termine da cui decorrono i 18 mesi per l'adozione del provvedimento inibitorio, repressivo o conformativo dell'amministrazione.

Sarebbe opportuno, inoltre, introdurre maggiori garanzie a tutela del terzo controinteressato eventualmente pregiudicato da un'attività intrapresa illegittimamente.

Sottolinea, quindi, la necessità che la disposizione relativa ai moduli unificati sia integrata con il divieto di richiesta di documentazione ulteriore rispetto a quella indicata. Infine, si dovrebbe precisare che lo sportello unico deve essere telematico.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ritiene opportuno che almeno alcune osservazioni siano formulate come condizioni, soprattutto nel caso che la disciplina attenga non solo all'attività intrapresa dal cittadino, ma anche a beni da tutelare nell'interesse pubblico, in particolare la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.

Il senatore BRUNI (*CoR*), con riferimento all'osservazione relativa all'articolo 3, comma 2, in merito alla regolazione della SCIA che abbia come presupposto uno o più provvedimenti di autorizzazione, ritiene preferibile prevedere esplicitamente che la presentazione della SCIA possa avvenire soltanto una volta che il privato abbia acquisito l'atto autorizza-



tivo presupposto. In tal modo, probabilmente, si otterrebbe un'accelerazione dell'*iter* del procedimento.

Il sottosegretario RUGHETTI, nel replicare alle considerazioni del senatore Endrizzi, osserva che si è resa necessaria l'adozione di due distinti provvedimenti attuativi in quanto l'attività di ricognizione e classificazione dei procedimenti soggetti a SCIA – che è attualmente in corso – appare particolarmente complessa. Si tratta, infatti, di circa 800 procedimenti, la cui catalogazione presuppone un coordinamento con le autonomie territoriali. In ogni caso, l'ulteriore decreto legislativo sarà emanato nei termini previsti dalla legge delega.

Quanto alla proposta del senatore Bruni, ritiene improprio far ricadere sul privato l'onere di acquisire l'atto autorizzativo necessario per la presentazione della SCIA. Infatti, potrebbe trattarsi anche di atti particolarmente complessi, ad esempio l'attivazione della conferenza dei servizi. Sarebbe preferibile, invece, prevedere che la presentazione della SCIA sia sufficiente ad attivare il meccanismo per l'ottenimento dell'autorizzazione a cura dell'amministrazione ricevente. In tal caso, si otterrebbe anche un ampliamento del campo di applicazione della SCIA.

La relatrice LO MORO (*PD*) propone di formulare come condizione l'osservazione riferita all'articolo 1, relativamente alla precisazione che l'oggetto dello schema di decreto è limitato esclusivamente alla SCIA e non comprende la disciplina del silenzio assenso.

In secondo luogo, propone di integrare l'invito al Governo ad attuare quanto prima la delega non solo nella parte relativa alla individuazione dei procedimenti soggetti a SCIA, a silenzio assenso, ad autorizzazione espressa e a comunicazione preventiva, ma anche con riferimento alla disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato, avanzata dalla relatrice.

**Schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare (n. 292)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16 e 17, comma 1, lettera *s*), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) formula una proposta di parere favorevole, segnalando che, all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso «3-*bis*», in riferimento alla previsione della immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, appare opportuno prevedere, nel

rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, la corresponsione di un assegno alimentare, avente natura non retributiva ma assistenziale, in coerenza con quanto previsto per le ipotesi di sospensione obbligatoria in sede di accertamento di responsabilità penale.

Riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso «3-ter», in sede di avvio del procedimento disciplinare, sarebbe opportuno integrare la disposizione richiamata con la specifica fissazione del termine di contestazione dell'addebito e di preavviso per la convocazione in contraddittorio, al fine di assicurare il diritto costituzionale di difesa e, nello stesso tempo, rendere esplicito il *dies a quo* di decorrenza del termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento.

All'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso «3-quater», in riferimento all'introduzione dell'azione di responsabilità per danni all'immagine della pubblica amministrazione, segnala l'opportunità di precisare che la procedura ivi prevista potrebbe non risultare pienamente rispondente ai principi e ai criteri contenuti nella legge di delega, in quanto si tratta di un tipo di responsabilità distinta dalla materia della responsabilità disciplinare, riguardando piuttosto gli effetti che la violazione degli obblighi del lavoratore produce in relazione alla tutela di interessi che non concernono direttamente il rapporto di lavoro.

Quanto all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso «3-quinquies», rileva che la norma, nel disporre che l'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, da parte del dirigente o del responsabile del servizio, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento, sembra aggravare la responsabilità dei dirigenti, prevedendo una sanzione che non appare proporzionata, in quanto sostanzialmente equivalente a quella di chi abbia concorso nella commissione dell'illecito.

Infine, sempre in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso «3-quinquies», si dovrebbe sopprimere la disposizione che qualifica il comportamento omissivo del dirigente o responsabile del servizio anche come reato di omissione di atti d'ufficio, punito dall'articolo 328 del codice penale, in quanto suscettibile di eccedere i limiti della delega legislativa, che riguarda esclusivamente l'introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare. Tale previsione normativa, infatti, potrà essere oggetto di un successivo intervento con norma primaria, in distinto provvedimento legislativo anche in via urgente.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene che le osservazioni proposte dalla relatrice dovrebbero essere formulate come condizioni, in particolare con riferimento all'introduzione di una ulteriore fattispecie penale per il comportamento omissivo del dirigente o responsabile del servizio. Si introdurrebbe, infatti, un elemento di irragionevolezza, incidendo sui criteri di proporzionalità e gradualità della pena.

Ribadisce, inoltre, la necessità di distinguere, sotto il profilo sanzionatorio, la partecipazione attiva e il mero comportamento omissivo di chi abbia agevolato la condotta fraudolenta.

Infine, rileva che l'accelerazione del procedimento disciplinare rischia di comprimere l'esercizio del diritto di difesa.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) ritiene preferibile formulare come condizioni i rilievi riferiti all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoversi «3-*bis*» e «3-*ter*», riguardo alla corresponsione dell'assegno alimentare e alla fissazione del termine di contestazione dell'addebito e di preavviso per la convocazione in contraddittorio.

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), nel replicare al senatore En-drizzi, ritiene sufficiente segnalare al Governo la necessità di sopprimere la norma che consente di qualificare il comportamento omissivo del dirigente o responsabile del servizio anche come reato di omissione di atti d'ufficio.

Sottolinea, comunque, che – come affermato dalla Corte costituzionale in diverse pronunce – l'indicazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 76 della Costituzione non elimina ogni forma di discrezionalità del legislatore delegato, purché le norme emanate rappresentino un coerente sviluppo e completamento della scelta espressa dal legislatore delegante e delle ragioni a essa sottese. In tal senso, evidenzia che la delega a intervenire sulla disciplina relativa alla responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti è stata conferita al Governo per dare una risposta tempestiva al giustificato allarme suscitato nell'opinione pubblica da clamorosi episodi di assenteismo fraudolento.

Anche in riferimento ai rilievi del senatore Pagliari, ritiene sufficiente una mera osservazione sulla necessità di prevedere la corresponsione di un assegno alimentare, tanto più che tale misura è già prevista nell'ordinamento per le ipotesi di sospensione obbligatoria in sede di accertamento di responsabilità penale.

La senatrice LO MORO (*PD*), nel ringraziare la relatrice per l'accurata analisi delle questioni emerse nel dibattito, insiste sull'opportunità di formulare come condizioni i rilievi segnalati dal senatore Pagliari, in quanto risultano coinvolti valori costituzionalmente tutelati, quali il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale e il diritto di difesa.

Il sottosegretario RUGHETTI sottolinea che lo schema di decreto legislativo in esame anticipa il testo unico in materia di pubblico impiego, che conterrà una normativa organica anche sui provvedimenti disciplinari. Si intende, infatti, fornire immediatamente alle amministrazioni uno strumento per sanzionare la falsa attestazione della presenza in servizio, che sia stata accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza. In questo modo, si risponde anche alle istanze provenienti dell'opinione pubblica a seguito di recenti fatti di cronaca che hanno suscitato particolare clamore.

Ritiene condivisibile la formulazione come condizione dei rilievi proposti dal senatore Pagliari, mentre – a suo avviso – la qualificazione del

comportamento omissivo del dirigente o responsabile del servizio come reato di omissione di atti d'ufficio non può configurarsi come l'introduzione di una nuova fattispecie di reato. Ritiene pertanto impropria na condizione di tale natura.

La PRESIDENTE sottolinea che l'introduzione di nuove fattispecie di reato si pone evidentemente al di fuori del perimetro tracciato dalla legge di delega.

Pertanto, ritiene opportuno formulare come condizione anche il rilievo sulla qualificazione penale del comportamento omissivo del dirigente o responsabile del servizio.

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), accogliendo i rilievi emersi nel corso del dibattito, modifica in tal senso la proposta di parere.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato, avanzata dalla relatrice.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 302 E CONNESSI (LINGUA DEI SEGNI ITALIANA)*

La PRESIDENTE, su richiesta del senatore Calderoli, propone di prorogare alle ore 13 di giovedì 26 maggio il termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al nuovo testo unificato per i disegni di legge n. 302 e connessi (lingua dei segni italiana), adottato quale base per il seguito dell'esame e pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 17 maggio.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 291**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:

– l'articolo 5 della legge n. 124 del 2015 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, così come di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva;

– l'esercizio della delega deve informarsi ai principi e criteri direttivi desumibili dagli articoli 19 e 20 della legge n. 241 del 1990, ai principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e ai principi di ragionevolezza e di proporzionalità;

– al legislatore delegato è altresì richiesta l'introduzione di una disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, nonché la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti prodotti dagli interessati e delle modalità di svolgimento della successiva procedura;

– nonostante la formulazione più ampia dell'articolo 1, comma 1, lo schema di decreto legislativo si occupa in maniera specifica del procedimento relativo alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), mentre non comprende la disciplina relativa al silenzio assenso che testualmente rientrerebbe tra le «attività private non soggette ad autorizzazione espressa»;

– la delimitazione degli «ambiti dei relativi regimi amministrativi» non è trattata nello schema di decreto legislativo. Come specificato dall'articolo 1, comma 2, infatti, spetterà a successivi decreti legislativi l'individuazione delle attività oggetto di mera comunicazione, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonché di quelle per le quali è necessaria l'autorizzazione espressa;

– come clausola residuale si dispone che tutte le attività private non espressamente disciplinate dai predetti decreti o dalla normativa europea statale o regionale non sono soggette a disciplina procedimentale;

– l'articolo 2 prevede la predisposizione di moduli unificati e standardizzati che definiscono, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici delle istanze, delle segnalazioni e comunicazioni, come pure della documentazione da allegare, secondo le modalità stabilite dall'articolo 24 del decreto legge n. 90 del 2014. Tali moduli devono essere pubblicati sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni destinatarie delle segnalazioni. Qualora non sia possibile la pubblicazione dei predetti moduli, le

amministrazioni pubblicano l'elenco degli stati, delle qualità personali e dei fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell'agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico al quale presentare le istanze, segnalazioni e comunicazioni, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di più amministrazioni o di più articolazioni interne della stessa amministrazione. È possibile istituire più sedi di tale sportello, ma solo per consentire al cittadino una pluralità di accessi sul territorio. La ricevuta rilasciata a seguito della presentazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione costituisce avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990. Tuttavia, il rilascio di ricevuta da parte dell'amministrazione non è condizione di efficacia della SCIA;

– l'articolo 3 introduce il principio della concentrazione dei regimi amministrativi: nell'ipotesi in cui per lo svolgimento di un'attività siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato dovrà presentare un'unica segnalazione che sarà trasmessa dall'amministrazione ricevente alle altre coinvolte, al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività. Le amministrazioni potranno presentare, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini, eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi eventuali effetti dannosi;

– l'articolo 3 prevede inoltre che, in caso di accertata carenza dei requisiti o dei presupposti, l'amministrazione che ha ricevuto la SCIA prescrivere le misure necessarie, con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la loro adozione. La sospensione dell'attività, comunque, può essere disposta con atto motivato solo in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'ambiente, del paesaggio, dei beni culturali, della salute, della sicurezza pubblica o della difesa nazionale. Nel caso in cui l'efficacia della SCIA sia condizionata all'acquisizione di atti di assenso o pareri di altri uffici o amministrazioni, o all'esecuzione di verifiche preventive, è stabilito che il termine per la convocazione della conferenza di servizi decorra dalla data di presentazione della SCIA allo sportello o, in caso di presentazione mediante posta raccomandata o modalità telematica, dal momento della ricezione da parte dell'amministrazione;

– l'articolo 4 stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni. Le Regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, possono fissare solo ulteriori livelli di trasparenza e semplificazione,

esprime parere favorevole, a condizione che:

– all'articolo 1, sia specificato che l'oggetto dello schema di decreto è limitato, come emerge peraltro dalla lettura dei successivi articoli, esclusivamente alla SCIA, e non comprende – come invece sembra desumibile dalla lettura del comma 1- la disciplina del silenzio assenso, che rientrerebbe nelle «attività private non soggette ad autorizzazione espressa».

Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni:

– appare opportuno che le innovazioni alla disciplina generale della SCIA siano realizzate attraverso la tecnica della novella, tramite una modifica puntuale dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, allo scopo di garantire che la regolazione della fattispecie sia concentrata nel medesimo provvedimento legislativo, risultando così agevolmente conoscibile nella sua interezza, in ossequio alle esigenze di semplificazione normativa e nel rispetto dei principi di coerenza e razionalità dell'assetto legislativo;

– in riferimento all'articolo 2, comma 3, nella parte in cui si prevede che il rilascio di ricevuta da parte dell'amministrazione, a seguito della presentazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione, costituisce avvio del procedimento, si segnala che non è disciplinato l'obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all'atto della presentazione di un'istanza i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, così come espressamente prevede il principio di delega di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 124 del 2015;

– in riferimento all'articolo 3, relativo alla concentrazione dei regimi amministrativi, volto a regolare la fattispecie di attività soggette a SCIA che, tuttavia, per il loro svolgimento, necessitano di altre SCIA, di comunicazioni, di attestazioni, di asseverazioni e notifiche, si segnala, con particolare riferimento al comma 2, l'esigenza che sia regolata l'ipotesi in cui la SCIA abbia come presupposto non soltanto requisiti di fatto, ma anche uno o più provvedimenti di autorizzazione. In proposito, come peraltro già rilevato dal Consiglio di Stato nel parere espresso il 30 marzo 2016, possono ipotizzarsi tre soluzioni: *a)* escludere espressamente tale fattispecie dalla SCIA; *b)* imporre esplicitamente che la presentazione della SCIA possa avvenire soltanto una volta acquisito l'atto autorizzativo presupposto, a cura del privato; *c)* prevedere che la presentazione della SCIA attivi un meccanismo per l'ottenimento dell'autorizzazione a cura dell'amministrazione ricevente, rinviando però l'avvio dell'attività al momento in cui la medesima autorizzazione sia rilasciata;

– sempre in riferimento all'articolo 3, si segnala che al comma 1, quarto periodo, è introdotta una disciplina sulla verifica dei requisiti e dei presupposti della SCIA diversa da quella prevista all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. La normativa contenuta nello schema, infatti, prevede che l'eventuale sospensione dell'attività sia disposta con atto moti-

vato esclusivamente con riferimento alla presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica, difesa nazionale. La legge n. 241 del 1990 invece dispone che, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per la SCIA, l'amministrazione competente può intervenire adottando motivati provvedimento di divieto della prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, con sospensione automatica dell'attività stessa. Per ragioni di coerenza normativa e per non ingenerare incertezze nei cittadini e negli operatori del diritto in un settore così sensibile, appare quindi opportuno prevedere un coordinamento tra le due disposizioni;

– si invita, in fine, il Governo ad attuare quanto prima la delega nella parte relativa alla disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, nonché nella parte riguardante la precisa individuazione dei procedimenti soggetti a SCIA, a silenzio assenso, ad autorizzazione espressa e a comunicazione preventiva, dal momento che appare urgente una precisa ricognizione e classificazione dei procedimenti, allo scopo di consentire al cittadino di orientarsi tra le nuove attività soggette al nuovo regime di liberalizzazione e quelle sulle quali, invece, residua ancora un potere di intervento delle pubbliche amministrazioni in determinati settori dell'ordinamento.



## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 292

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,  
premessi che:

– il Parlamento ha delegato il Governo a intervenire, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sulla disciplina relativa alla responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, per dare una risposta tempestiva al giustificato allarme suscitato nell'opinione pubblica da clamorosi episodi di assenteismo fraudolento;

– ai fini del potenziamento del livello di efficienza degli uffici pubblici e del contrasto ai fenomeni di scarsa produttività e di assenteismo, le norme sono finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo, nei tempi di espletamento e di conclusione, l'esercizio dell'azione disciplinare;

– l'articolo 1 dello schema di decreto apporta alcune modifiche significative all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dalla legge delega n. 150 del 2009, in materia di licenziamento disciplinare, al fine di allargarne l'ambito di applicazione e di reprimere più efficacemente le condotte volte ad attestare falsamente la presenza in servizio dei dipendenti pubblici;

– in particolare, è inserito il comma 1-*bis* che amplia il novero delle ipotesi riconducibili alla fattispecie di falsa attestazione della presenza, con la precisazione che di tale violazione risponde anche chi abbia agevolato, con comportamenti attivi o omissivi, la condotta fraudolenta e con previsione della sanzione della sospensione cautelare senza stipendio;

– sono poi inseriti i commi 3-*bis* e 3-*ter* con i quali, nei casi di falsa attestazione della presenza in servizio, viene introdotto un procedimento disciplinare accelerato;

– il comma 3-*ter* dispone che, nelle stesse fattispecie regolate dal comma 3-*bis*, il responsabile della struttura presso la quale il dipendente lavora, contestualmente all'irrogazione della sospensione cautelare, dovrà trasmettere gli atti all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari che darà avvio al relativo procedimento disciplinare da concludersi entro trenta giorni;

– il comma 3-*quater* prevede che le stesse ipotesi di cui al comma 3-*bis* comportino la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti entro quindici giorni dall'avvio del procedimento disciplinare, allo scopo di procedere, ove

ne ricorrano i presupposti, per danno di immagine della pubblica amministrazione nei confronti del dipendente licenziato per assenteismo;

– il comma 3-*quinqüies* prevede che le stesse ipotesi declinate al comma 3-*bis* comportino responsabilità disciplinare del dirigente o del responsabile del servizio, nei casi in cui gli stessi omettano l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla condotta fraudolenta;

– tali ultime fattispecie costituiscono ipotesi che rientrano nel reato di omissione d'atti d'ufficio, di cui all'articolo 328 del Codice penale, e possono comportare il licenziamento disciplinare del dirigente o del responsabile del servizio,

considerato che:

– lo schema di decreto legislativo intende sanzionare, con maggiore gravità, la condotta illecita dei pubblici dipendenti che attestano falsamente la presenza in servizio, allargandone l'ambito di applicazione, in quanto condotta lesiva del processo di riqualificazione dell'amministrazione dello Stato;

– la soluzione adottata è condivisibile nel merito, dal momento che, nel sanzionare i comportamenti lesivi del buon andamento e dell'immagine della pubblica amministrazione, favorisce comportamenti virtuosi e, nello stesso tempo, rafforza la fiducia dei cittadini nei confronti dello Stato,

esprime parere favorevole, a condizione che:

– all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso «3-*bis*», in riferimento alla previsione della immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, sia prevista, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, la corresponsione di un assegno alimentare, avente natura non retributiva ma assistenziale, in coerenza con quanto previsto per le ipotesi di sospensione obbligatoria in sede di accertamento di responsabilità penale;

– all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso «3-*ter*», in sede di avvio del procedimento disciplinare, la disposizione richiamata sia integrata con la specifica fissazione del termine di contestazione dell'addebito e di preavviso per la convocazione in contraddittorio, al fine di assicurare il diritto costituzionale di difesa e, nello stesso tempo, rendere esplicito il *dies a quo* di decorrenza del termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento;

– all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso «3-*quinqüies*», sia soppressa la disposizione che qualifica il comportamento omissivo del dirigente o responsabile del servizio anche come reato di omissione di atti d'ufficio, punito dall'articolo 328 del codice penale, in quanto suscettibile di eccedere i limiti della delega legislativa, che riguarda esclusivamente l'introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare. Tale previsione normativa potrà essere oggetto di un successivo intervento con norma primaria, in distinto provvedimento legislativo anche in via urgente.

Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni:

– all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso «3-*quater*», in riferimento all'introduzione dell'azione di responsabilità per danni all'immagine della pubblica amministrazione, si segnala che la procedura ivi prevista potrebbe non risultare pienamente rispondente ai principi e ai criteri contenuti nella legge di delega, in quanto si tratta di un tipo di responsabilità distinta dalla materia della responsabilità disciplinare, riguardando piuttosto gli effetti che la violazione degli obblighi del lavoratore produce in relazione alla tutela di interessi che non concernono direttamente il rapporto di lavoro;

– all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso «3-*quinqües*», si rileva che la norma, nel disporre che l'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, da parte del dirigente o del responsabile del servizio, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento, sembra aggravare la responsabilità dei dirigenti, prevedendo una sanzione che non appare proporzionata, in quanto sostanzialmente equivalente a quella di chi abbia concorso nella commissione dell'illecito.

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 maggio 2016

**Plenaria**

**298<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**D'ASCOLA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**SU ALCUNE DICHIARAZIONI RESE ALLA STAMPA DAL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Il senatore FALANGA (*AL-A (MpA)*) interviene per esprimere il proprio disappunto sulle recenti dichiarazioni rese alla stampa dalla presidente della Commissione giustizia della Camera dei deputati, onorevole Donatella Ferranti, in ordine al disegno di legge sulla demolizione di opere abusive, già approvato dal Senato (A.S. 580) ed ora all'esame dell'Assemblea dell'altro ramo del Parlamento (A.C. 1994). Non può accettare che la presidente Ferranti, per giustificare lo stravolgimento del testo effettuato dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, abbia dichiarato che tale provvedimento, di cui egli stesso è primo firmatario, conteneva nel testo approvato dal Senato, dei «condoni striscianti». Ricorda che il testo approvato dal Senato definiva i criteri di priorità per l'esecuzione delle procedure di demolizione tenendo anche conto di esigenze di ordine sociale, secondo un'impostazione che prendeva spunto, tra l'altro, anche dalle circolari di alcune Procure della Repubblica.

Interviene quindi il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), il quale ritiene inaccettabili le pressioni mediatiche che, da qualche tempo, la Presidente della Commissione giustizia dell'altro ramo del Parlamento rivolge, a vario titolo, nei confronti dell'attività svolta da questa Commissione, anche

con riferimento a provvedimenti che spesso sono approvati dall'Assemblea a larga maggioranza ovvero all'unanimità. Osserva che siffatte pressioni non rientrano nel garbo istituzionale proprio del Presidente di una Commissione parlamentare, oltre a risultare spesso fondate su una mera ignoranza delle norme contenute nei provvedimenti di volta in volta «attaccati».

Ricorda poi che il fenomeno dell'abusivismo edilizio in Campania riguarda le abitazioni di necessità, le quali non hanno potuto beneficiare dei provvedimenti di condono – come pure è accaduto in altre regioni – per effetto di alcune leggi regionali che sono state dichiarate poi illegittime dalla Corte costituzionale. Ricorda altresì che il disegno di legge sulla demolizione delle opere abusive è stato elaborato convenendo sull'opportunità che per la demolizione delle abitazioni di prima necessità non si sarebbe potuto seguire un ordine cronologico, come invece per gli abusi speculativi, per evidenti ragioni di politica sociale. Sotto tale profilo la Corte europea dei diritti dell'uomo si è pronunciata di recente in senso conforme alla *ratio* sottesa al disegno di legge in questione. Quindi afferma, in qualità di componente dell'opposizione e, in particolare, del Gruppo di Forza Italia, che, ove non si prendano misure volte in qualche modo a salvaguardare la dignità di tutti i componenti della Commissione, il proprio Gruppo – fermo restando la correttezza istituzionale – assumerà un atteggiamento ostativo rispetto all'approvazione dei vari provvedimenti che, invece, fino a questo momento ha contribuito ad esaminare in modo costruttivo.

Prende quindi la parola il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il quale richiama l'attenzione su un'ulteriore vicenda sgradevole verificatasi nel salotto televisivo di «Porta a Porta» allorché, nella trasmissione di ieri sera, l'onorevole Sibilia, componente del Movimento 5 Stelle, ha dichiarato, alla presenza dell'eurodeputata del Partito democratico, Simona Bonafè, che la riforma della prescrizione è ferma presso la Commissione giustizia del Senato da oltre mille giorni. Non vi è chi non veda – sulla base della semplice consultazione dei dati relativi all'*iter* del disegno di legge n. 1844 – che tale affermazione è falsa. Ricorda inoltre che anche in occasione di un'intervista all'onorevole Rosato, nell'ambito della stessa trasmissione televisiva, questi aveva affermato che i disegni di legge di riforma del processo penale e della prescrizione erano fermi presso la Commissione giustizia del Senato da oltre un anno per volontà dell'allora presidente Palma. Ebbene, ricorda di aver già sollecitato il presidente D'Ascola a rispondere per le opportune vie istituzionali spiegando le ragioni e i tempi relativi al rallentamento dell'esame dei disegni di legge in questione. Tuttavia, se è già stata disattesa una volta la propria richiesta, auspica che in questa ultima occasione si replichi adeguatamente alle improprie affermazioni rese dai vari rappresentanti di Gruppi parlamentari in ordine alla effettiva attività svolta da questa Commissione.

Il presidente D'ASCOLA precisa che, ora come allora, non intende replicare a dichiarazioni rese alla stampa per le vie istituzionali. Oltre tutto fa presente che egli stesso è stato di recente «imputato», da un

noto quotidiano nazionale, perché avrebbe tenuto fermo in Commissione per oltre un anno il citato disegno di legge di riforma della prescrizione. Essendo false tali affermazioni per il solo fatto che è stato eletto Presidente della Commissione solo alla fine di gennaio 2016, ha ritenuto comunque di non replicare mediante organi di stampa.

Interviene poi il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) che, riferendosi alle dichiarazioni rese dal collega del Movimento 5 Stelle, onorevole Sibilia, ricorda che la materia della prescrizione è stata trattata da questa Commissione fin dall'esame dei disegni di legge n. 19 e connessi relativi corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio, che sono stati fra i primi provvedimenti esaminati dalla Commissione in questa legislatura. Perciò è evidente che i tempi sono stati molto lunghi e compatibili con le affermazioni dell'onorevole Sibilia.

Il presidente D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*) precisa che il citato disegno di legge n. 19 non conteneva una riforma generale della prescrizione, intervenendo solo sui delitti contro la pubblica amministrazione di cui all'articolo 319 e seguenti del codice penale.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) esprime innanzitutto il proprio disappunto per il fatto che rilevanti figure istituzionali possano utilizzare lo strumento televisivo come cassa di risonanza del lavoro parlamentare. Quindi, fermo restando che le istituzioni chiamate in causa, a vario titolo, dagli organi mediatici debbano agire nell'ambito delle vie istituzionali, ritiene cionondimeno necessario mettere dei punti fermi in ordine all'attività svolta dalla Commissione e alla dignità dei suoi componenti. Con rammarico ravvisa che alcune dichiarazioni rese agli organi mediatici sottendono l'intento di annullare l'istituzione Senato, che pure continua ad esistere e a svolgere pienamente le proprie funzioni, ancora prima della entrata in vigore della riforma costituzionale che, come è noto, dovrà superare il vaglio del *referendum* confermativo.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) condividendo le affermazioni del presidente D'Ascola in ordine ai contenuti del disegno di legge n. 19, osserva che gli attacchi mediatici rivolti qua e là ai due Presidenti della Commissione giustizia del Senato, che si sono avvicinati in questa legislatura, comportano una grave offesa non tanto alle persone in quanto tali, quanto alle cariche istituzionali che esse ricoprono. Con riferimento al disegno di legge di riforma del processo penale (A.S. n. 2067) ricorda una volta di più che esso è stato trasmesso alla Commissione il 24 settembre 2015 e che, in un primo momento, non è stato esaminato per volontà del Governo e della maggioranza, nonché per l'incombenza della sessione di bilancio e la gravosità dei lavori parlamentari per l'approvazione del disegno sulle unioni civili, fino a che si ritenne opportuno aspettare il rinnovo della Presidenza della Commissione per avviare l'esame di un disegno di legge così importante dal punto di vista politico. Inoltre osserva che, con

riguardo alla calendarizzazione dei provvedimenti in Commissione, decide l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, e non il Presidente della Commissione medesima.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1628) Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Laura Garavini ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Maria Rosaria Carfagna e Deborah Bergamini; Renate Genhard ed altri; Marilena Fabbri)

**(1226) LO GIUDICE ed altri. – Modifiche al codice civile in materia dei coniugi e cognome dei figli**

**(1227) BUEMI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli**

**(1229) LUMIA ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli**

**(1230) Alessandra MUSSOLINI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli**

**(1245) MALAN. – Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli**

**(1383) Giovanna MANGILI ed altri. – Disposizioni concernenti il cognome da assegnare ai figli**

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce il senatore LO GIUDICE (PD) sul disegno di legge n. 1628, approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato. Il disegno di legge che riforma le norme in materia di cognome, nasce da dall'esigenza, da un lato, di dare pari dignità alle donne nell'ambito del rapporto coniugale e familiare, dall'altro, di allineare il nostro ordinamento a quello di altri Paesi europei, oltre che ai pronunciamenti di organismi internazionali, in ordine alla possibilità di riconoscere al figlio il cognome di entrambi i genitori. In questa direzione, per altro, vanno anche numerosi pronunciamenti provenienti da fonti convenzionali internazionali. Ad esempio, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, resa esecutiva in Italia dalla legge 14 marzo 1985, n. 132, ha chiesto la realizzazione della parità della donna nell'ambito coniugale e familiare. Il Consiglio d'Europa, a sua volta, ha raccomandato agli Stati membri la piena eguaglianza tra madre e padre nell'attribuzione del cognome ai figli. Soprattutto, la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo del 7 febbraio 2014, relativa al ricorso (n. 77 del 2007) contro la Repubblica italiana, ha dato un forte impulso per l'avvio della riforma del cognome dei figli. La Corte di Strasburgo ha stabilito infatti che i genitori hanno il diritto di dare ai propri figli anche il solo cognome della madre. L'Italia è stata condannata per aver negato a una coppia tale diritto. Nella sentenza, i giudici hanno riscontrato una violazione dell'articolo 14 sul di-

vieta di discriminazioni basate sull'appartenenza di genere della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 8 concernente il rispetto della vita familiare. La Corte ha dunque affermato che il nostro Paese «deve adottare riforme» legislative o di altra natura per rimediare alla violazione riscontrata. Sotto tale profilo può essere utile rivolgere lo sguardo ad altri Paesi europei.

Ad esempio, in Spagna, dove vige la regola del doppio cognome, composto dal cognome paterno e da quello materno, i genitori possono accordarsi sull'ordine dei cognomi da trasmettere ai figli. In Francia, egualmente, i genitori possono scegliere il cognome da dare ai figli tra quello paterno o quello materno o quello di entrambi nell'ordine da loro stabilito. In Germania, i genitori, a loro volta, possono dare ai figli il cognome di famiglia, se lo hanno definito, o, in caso contrario, attribuire loro il cognome del padre o quello della madre, in base alla loro scelta. In Inghilterra e in Galles, infine, i genitori possono decidere con assoluta libertà il cognome da attribuire al figlio, scegliendolo o tra quelli dei genitori o tra nomi diversi.

Per altro verso il testo in esame non tratta delle questioni del cognome dei coniugi e dell'attribuzione del cognome ai figli di italiani residenti all'estero. Nell'ambito dei lavori parlamentari presso l'altro ramo del Parlamento si è convenuto che queste materie debbono essere trattate a parte, con un autonomo esame ed approfondimento.

Passando al merito del disegno di legge in esame, l'articolo 1 introduce nel codice civile l'articolo 143-*quater*, rubricato «Cognome del figlio nato nel matrimonio» che stabilisce, su accordo dei genitori, che sia attribuito al figlio al momento della dichiarazione di nascita presso gli uffici di stato civile: o il cognome del padre o il cognome della madre ovvero il cognome di entrambi, nell'ordine concordato (primo comma). Al mancato accordo consegue l'attribuzione, in ordine alfabetico, di entrambi i cognomi dei genitori. I due ulteriori commi dell'articolo 143-*quater* stabiliscono: che i figli degli stessi genitori coniugati, registrati all'anagrafe dopo il primo figlio, portano lo stesso cognome di quest'ultimo (terzo comma), al fine di evitare che nella stessa famiglia vi siano figli con cognomi diversi; che il figlio cui sono stati trasmessi entrambi i cognomi dei genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno a sua scelta (quarto comma), al fine di evitare, in questo caso, una moltiplicazione di cognomi ad ogni nuova generazione.

Gli articoli 2 e 3 estendono, con i dovuti adattamenti, i principi del nuovo articolo 143-*quater* ai figli nati fuori dal matrimonio e ai figli adottivi. In particolare l'articolo 2 del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati riformula l'articolo 262 del codice civile, relativo al «Cognome del figlio nato fuori del matrimonio», dettando una diversa disciplina in ragione del momento del riconoscimento del figlio. Se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina appena illustrata del nuovo articolo 143-*quater* (articolo 1) per il figlio di genitori coniugati (primo comma). Mentre, se il figlio è riconosciuto da un solo genitore ne assume il cognome (secondo



comma); ove il riconoscimento da parte dell'altro genitore avvenga successivamente, come nel caso di paternità o maternità del secondo genitore riconosciute per via giudiziale, il cognome di questi si aggiunge al primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché, se ha già compiuto 14 anni, del figlio stesso (terzo e quarto comma).

L'articolo 262, quinto comma, del codice civile prevede – nel caso di riconoscimento da parte di entrambi i genitori – che il genitore che abbia due cognomi possa trasmetterne al figlio soltanto uno, a sua scelta. Come si evince dai lavori parlamentari già svolti presso l'altro ramo del Parlamento, si estende la disciplina dell'articolo 143-*quater* del codice civile, stabilendo che, nel caso di più figli nati fuori dal matrimonio dagli stessi genitori, essi porteranno lo stesso cognome attribuito al primo figlio (sesto comma). Inoltre, al fine di evitare differenze di disciplina suscettibili di determinare ingiustificate disparità di trattamento tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio, è stata allineata la disciplina delle due disposizioni citate, sostituendo il quinto comma dell'articolo 262 con il seguente: «Al figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori, si applica l'articolo 143-*quater*, quarto comma.»

L'articolo 3, comma 1, detta, anzitutto, una nuova formulazione dell'articolo 299 del codice civile, relativo al cognome dell'adottato maggiore di età. La nuova disciplina conferma come regola generale che l'adottato antepone al proprio cognome quello dell'adottante; nel caso in cui il primo abbia un doppio cognome, deve indicare quale intenda mantenere (primo comma).

Se l'adozione del maggiorenne è compiuta da coniugi, diversamente da quanto ora previsto (ovvero l'assunzione del cognome del marito), gli stessi coniugi decidono d'accordo quale cognome attribuire al figlio adottivo (quello paterno, quello materno o entrambi, secondo l'ordine concordato) ai sensi dell'articolo 143-*quater*; in mancanza di accordo, si segue l'ordine alfabetico (secondo comma).

Il comma 2 sostituisce l'articolo 27 della legge sull'adozione (legge n. 184 del 1983), relativo agli effetti dell'adozione sullo *status* del minore adottato. Superando l'attuale formulazione (ancora riferita all'acquisto di stato di figlio legittimo) il nuovo articolo 27 fa riferimento ora allo stato di figlio degli adottanti estendendo all'adottato, ai fini dell'attribuzione del cognome, la sopradescritta disciplina di cui all'articolo 143-*quater* del codice civile.

L'articolo 4 introduce una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, comunque conforme alle previsioni dell'articolo 6 del codice civile che – sancendo il principio dell'immutabilità del nome (ovvero l'insieme di prenome e cognome) – precisa che «Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati».

In particolare, si garantisce al figlio maggiorenne, cui sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, la possibilità di aggiungere al proprio il cognome della

madre o del padre. Si prevede, a tal fine, una procedura estremamente semplificata, consistente nella dichiarazione resa presso gli uffici di stato civile personalmente o per iscritto (con sottoscrizione autenticata), dichiarazione che va annotata nell'atto di nascita.

Condizione necessaria per il figlio nato fuori del matrimonio è che sia stato riconosciuto dal genitore di cui vuole aggiungere il cognome o che la paternità o maternità siano state giudizialmente dichiarate. L'articolo 4 precisa, infine, che nelle ipotesi indicate (aggiunta del cognome paterno o materno) non si applica la disciplina amministrativa necessaria per promuovere l'istanza relativa al cambiamento del nome e/o del cognome prevista dal titolo X del Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile (decreto del Presidente della Repubblica 396 del 2000). Quest'ultima disciplina, alla quale sono sottese anche evidenti ragioni di sicurezza pubblica, prevede la presentazione di una domanda al Prefetto, l'affissione della stessa all'Albo pretorio del comune e la possibilità per chiunque vi abbia interesse ad opporsi a tale domanda. Tale disciplina continuerà ad essere applicabile a chi intenda «modificare» (e, quindi, eventualmente sostituire) il proprio nome o cognome, ad esempio, perché ridicolo o vergognoso, perché rivela l'origine naturale o per altre ragioni (la cui fondatezza, pertanto, continuerà ad essere valutata dal Prefetto). La nuova procedura semplificata con domanda all'ufficiale dello stato civile sarà invece applicabile solo a chi intenda «aggiungere» al proprio il cognome del padre o della madre.

L'articolo 5 prevede che con un regolamento attuativo da adottare con decreto del Presidente della Repubblica entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame vadano apportate le conseguenti, necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile (il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000).

L'articolo 6 prevede, invece, la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 7, contiene una disposizione finale che condiziona l'applicazione dell'intera nuova disciplina introdotta in materia di cognome dei figli all'entrata in vigore del regolamento attuativo previsto dall'articolo 5. Il comma 3 di tale articolo, stabilisce che il genitore del figlio minore nato o adottato prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, può domandare all'ufficiale dello stato civile che al cognome del figlio sia aggiunto il cognome materno, secondo la procedura prevista dallo stesso regolamento. In questo caso si prevede il consenso di entrambi i genitori (salvo che uno dei due sia morto) e del figlio minore qualora abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.

Il relatore si sofferma quindi sinteticamente sugli disegni di legge, riguardanti, a vario titolo, la materia in esame, che sono connessi al disegno di legge n. 1628.

Il disegno di legge n. 1226, dopo aver riconosciuto a ciascun coniuge il diritto di conservare il proprio cognome all'atto del matrimonio, introduce per i genitori il principio della libera scelta del cognome da attribuire ai figli, nel senso di poter optare per entrambi i cognomi nell'ordine da

essi stessi stabilito, o per il cognome di un solo genitore. Il disegno di legge ha un impianto simile a quello del disegno di legge n. 1628, approvato dalla Camera dei deputati, anche se «tocca» la questione del cognome dei coniugi, e quella dei figli di italiani residenti all'estero. Infatti, l'articolo 1, comma 1, sostituendo l'articolo 143-*bis* del codice civile, stabilisce che ciascun coniuge conserva il proprio cognome nel matrimonio. Conseguentemente si abroga la norma del codice civile di cui all'articolo 156-*bis*, che prevede il divieto imposto dal giudice alla moglie di usare il cognome del marito quando tale uso sia fortemente pregiudizievole, nonché l'articolo 5, commi 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (legge sul divorzio). Inoltre l'articolo 5 del disegno di legge n. 1226 stabilisce che le disposizioni della legge si applicano anche ai figli di italiani residenti all'estero che devono essere iscritti all'AIRE. Come già detto sopra entrambe tali questioni sono state escluse dal progetto di riforma approvato fin qui dalla Camera dei deputati. Per il resto, le norme del disegno di legge n. 1226 sono sovrapponibili a quelle del disegno di legge n. 1628.

Il disegno di legge n. 1227 ha un ambito di applicazione parimenti ampio rispetto al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, in quanto intende modificare il codice civile in merito all'attribuzione del cognome, sia per quanto riguarda i coniugi che i figli, naturali, legittimi e adottati. Nell'articolo 1 del citato disegno di legge l'articolo 143-*bis* del codice civile, che fa aggiungere al cognome della madre quello del padre, viene così modificato lasciando che ciascun coniuge mantenga il proprio. Nell'articolo 3 si abroga l'articolo 156-*bis*, decadendo infatti il presupposto, in caso di divorzio, che il giudice imponga alla moglie di vietare l'uso del cognome del marito. Con l'articolo 2 si offre ad entrambi i coniugi l'opportunità di decidere, di comune accordo, il cognome da trasmettere ai figli, lasciando loro la libertà di stabilire se esso debba essere quello del padre, quello della madre o quello di entrambi. Nel caso in cui i coniugi non dovessero raggiungere un accordo, al figlio sono attribuiti d'ufficio entrambi i cognomi in ordine alfabetico. A sua volta il figlio che assume il cognome di entrambi i genitori può decidere alla maggiore età di conservarne uno soltanto, in modo da evitare una moltiplicazione di cognomi ad ogni nuova generazione, trasmettendone uno soltanto. Questa regola viene confermata nel caso della filiazione naturale (articolo 5) e dell'adozione (articolo 6). Infine, con l'articolo 4, si adegua la nuova disciplina anche ai fatti costitutivi dello *status* di figlio, (articolo 237 del codice civile), sostituendo al riferimento al cognome e al rapporto con il padre, quello di uno o di entrambi i genitori.

Il disegno di legge n. 1229 prevede che possa essere dato il cognome del padre o della madre ovvero questi possano decidere, di comune accordo, quale cognome attribuire al figlio nato nell'ambito del matrimonio. Le nuove disposizioni si applicano anche ai figli nati fuori dal matrimonio nonché ai figli degli italiani residenti all'estero. In questo progetto di legge non sono contemplati i figli adottati.

Anche il disegno di legge n. 1230 interviene sul diritto dei figli ad assumere il cognome di entrambi i genitori. All'articolo 1, con la modifica dell'articolo 143-*bis* del codice civile la moglie può aggiungere al proprio cognome quello del marito senza l'obbligatorietà presente nell'attuale articolo del codice civile sopra citato. All'articolo 2 si introduce dopo l'articolo 315-*bis* sui diritti e doveri del figlio, il diritto del figlio stesso ad assumere il cognome di entrambi i genitori senza impedire alla madre di poter trasmettere il proprio cognome. Infine, all'articolo 3 la modifica dell'articolo 262 del codice civile interviene sulla necessità di non eliminare il cognome materno all'atto del riconoscimento da parte del padre sia che il riconoscimento avvenga contemporaneamente, sia che avvenga successivamente.

Il disegno di legge n. 1245, tende a dare la massima libertà di scelta ai genitori, i quali, in linea di massima, si propone possano dare ai propri figli il cognome del padre, come si è sempre fatto in Italia, oppure quello della madre, o ancora entrambi, nell'ordine da essi scelto. Nel testo si sceglie di dare la prevalenza, nel caso di mancato accordo, alla scelta del padre anche per ragioni storiche. Per i casi in cui non viene espressa alcuna scelta si ritiene di attribuire ai figli entrambi i cognomi dei genitori.

Quanto alle situazioni, già presenti oggi ma destinate ad essere prevalenti in futuro, di genitori che già abbiano doppio cognome, si ritiene di dare prevalenza al primo di essi, ma di concedere anche la possibilità di trasmettere tre cognomi.

Con una modifica all'articolo 107 del codice civile si stabilisce (articolo 1) che nell'atto di matrimonio i coniugi indicano, di comune accordo, se trasmettere ai figli il cognome della madre, del padre o di entrambi specificando l'ordine secondo il quale attribuirli. Tale scelta può essere modificata fino alla data di nascita del primo figlio. In mancanza di accordo tra i genitori si considera valida la scelta compiuta dal padre. In mancanza è valida la scelta compiuta dalla madre. In ulteriore mancanza sono attribuiti, nell'ordine, i cognomi del padre e della madre.

Il cognome o i cognomi assegnati al primo figlio comune, anche se nato fuori del matrimonio, sono attribuiti nello stesso ordine ai successivi figli comuni. I genitori, nel caso uno o entrambi abbiano un doppio cognome, possono decidere di trasmettere al figlio entrambi o solo uno di essi. Nel caso di mancato accordo o espressione di scelta, sono attribuiti, nell'ordine, il primo cognome del padre e il primo cognome della madre. La stessa disciplina si applica ai figli nati nel matrimonio, ai figli naturali e ai figli adottivi. Restano esclusi dall'ambito di applicazione della legge i figli degli italiani residenti all'estero. Si rinvia ad un regolamento attuativo l'adeguamento dell'ordinamento dello stato civile con le opportune modifiche (articolo 6). Quindi si prevede una disposizione transitoria (articolo 7) fermo il principio che le nuove disposizioni sul cognome si applicano a tutti i nati dopo la data della sua entrata in vigore.

Il disegno di legge n. 1383 si ispira al modello francese, il quale nella trasmissione del cognome non prevede alcuna distinzione tra la madre o il padre ed il figlio può ricevere il cognome di uno o dell'altro genitore o entrambi i cognomi affiancati. ordinarie, per le quali potrebbe configurarsi una questione di legittimità costituzionale.

All'articolo 1 si riconosce la parità di trattamento ad entrambi i genitori, in quanto il figlio potrà ricevere il cognome di uno o dell'altro genitore. Si tratta di una statuizione di principio con la quale lo Stato riconosce pari dignità ad entrambi i genitori nell'assegnazione del cognome.

L'articolo 2, all'interno del libro del codice civile dedicato al diritto di famiglia, interviene con l'articolo aggiuntivo 143-bis.1, prevedendo l'ipotesi in cui i genitori riconoscano contemporaneamente il proprio figlio. In questo specifico caso l'attribuzione del cognome verrà decisa di comune accordo dai genitori, i quali potranno scegliere il cognome di uno o dell'altro o entrambi i nomi, affiancati secondo l'ordine di loro scelta per un massimo di un cognome per genitore. Ai genitori verrà richiesto di presentare una dichiarazione congiunta davanti all'ufficiale di stato civile, ed in assenza di una dichiarazione congiunta il bambino acquisirà il cognome di entrambi i genitori in ordine alfabetico. Il criterio scelto nell'ipotesi in cui non vi sia l'accordo di entrambi i genitori è coerente con l'innovazione proposta, in quanto impedisce a ognuno dei genitori di vietare l'inserimento del cognome dell'altro e prevede l'inserimento comunque di entrambi i cognomi. In riferimento all'ordine di assegnazione si è preferito il criterio dell'ordine alfabetico. Quindi si prevede che i genitori possano scegliere il cognome solo per il figlio primogenito, e tale scelta sarà applicata anche agli altri figli della coppia.

Gli articoli 3 e 4 modificano, rispettivamente, gli articoli 262 e 299 del codice civile, relativi ai figli naturali e ai figli adottivi, ai quali, pure si estende la nuova disciplina in materia di cognome.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il presidente D'ASCOLA comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per oggi alle ore 16, è anticipato al termine della seduta.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 99**

*Presidenza del Presidente*  
D'ASCOLA

*Orario: dalle ore 15,35 alle ore 15,45*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria**

**299<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
D'ASCOLA

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

*SUL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2067 E CONNESSI*

Il presidente D'ASCOLA, su richiesta del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), posticipa il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato adottato dalla Commissione come testo base per l'esame dei disegni di legge nn. 2067 e connessi, già fissato, nella seduta del 4 maggio, per mercoledì 25 maggio alle ore 18, a giovedì 26 maggio alle ore 18.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(2362) *Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione*

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso. nella seduta di ieri.

Il senatore CAPPELLETTI (M5S) sottolinea come il decreto legge in titolo costituisca l'ennesimo provvedimento di questo Governo e della sua maggioranza a favore del sistema bancario, e cioè a favore di quelle stesse banche che proprio in questi giorni stanno provvedendo alla distribuzione di dividendi miliardari. A questo riguardo rileva come, inoltre, tali dividendi siano talvolta anche frutto di operazioni apparentemente inspiegabili, quale, ad esempio, quella relativa al rinnovo della concessione autostradale per la tratta Padova-Brescia. È noto, infatti, che la società titolare della concessione in scadenza nel 2013, relativa a tale tratta, ha, successivamente al rinnovo della concessione medesima, ceduto la stessa realizzando un utile di un miliardo di euro, a vantaggio di soggetti privati fra cui alcuni di quegli stessi istituti di credito che beneficeranno delle misure recate dal provvedimento in titolo. Non è possibile non chiedersi per quale motivo – nel caso citato – si è scelta la strada in concreto seguita, invece di ricorrere ad un'asta pubblica che avrebbe assicurato all'Erario quei ricavi che sono, invece, finiti in mani private.

Passando più specificamente al merito del provvedimento, il senatore Cappelletti sottolinea come le previsioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge in titolo assicurino alle banche e agli altri soggetti autorizzati a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico, strumenti particolarmente incisivi a tutela delle loro posizioni creditorie, strumenti così incisivi che vi è da chiedersi quanto l'uso degli stessi possa essere compatibile con un'adeguata tutela delle ragioni delle corrispondenti posizioni debitorie. Al riguardo, cita un episodio avvenuto a Padova, in cui un imprenditore ha contestato un debito che aveva nei confronti di un istituto bancario e, all'esito della procedura giudiziale, questo debito è risultato in realtà essere un credito. L'episodio in questione ha avuto una rilevanza particolare a livello locale, ma esso è sintomatico di come a fronte delle prassi talvolta seguite dagli istituti bancari, non solo il *quantum* ma anche l'*an* del credito fatto valere possono risultare di dubbia consistenza.

A fronte di questi profili problematici rimane, poi, il fatto che questo complesso di interventi a favore del sistema bancario – come se, peraltro, meritevoli di particolare tutela fossero solo i crediti delle banche – viene per così dire «schermato» attraverso una serie di misure a favore degli investitori che sono risultati, di fatto, truffati a seguito delle attività gestionali poste in essere dalle banche in liquidazione indicate dall'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto-legge in questione. Senza soffermarsi sul dettaglio del complesso di tutte le previsioni che regolano il funziona-

mento del fondo di solidarietà che potrà erogare indennizzi forfettari agli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), dalle predette banche, il senatore Cappelletti sottolinea come l'accesso al fondo presupponga la ricorrenza di una serie di condizioni, alcune delle quali appaiono di dubbia ragionevolezza. In particolare, appare di una ragionevolezza così dubbia da sfiorare l'arbitrio il fatto che l'acquisto degli strumenti finanziari debba essere avvenuto entro il 12 giugno 2014; si tratterebbe della data di pubblicazione della direttiva dell'UE sul *bail in*, ma non vi è chi non veda come, anche a voler considerare che tale normativa è stata recepita in Italia solo alla fine dell'anno scorso, tale spartiacque temporale risulta del tutto incomprensibile e comunque non correlato alle circostanze concrete delle vicende considerate.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

#### **Schema di decreto legislativo recante disciplina della sezione autonoma dei consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio (n. 304)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 aprile 2016, n. 57. Esame e rinvio)

Il senatore CUCCA (*PD*) illustra l'atto del Governo in titolo che è volto, da un lato, ad assicurare il mantenimento in servizio dei magistrati onorari ricomprendente le figure dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei viceprocuratori onorari, al fine di evitare la paralisi dell'ufficio onorario del giudice di pace, nonché gravi conseguenze rispetto alle attività degli uffici del tribunale ordinario e della procura della Repubblica, e, dall'altro a dare una prima – parziale – attuazione alla delega contenuta nella recente legge n. 57 del 2016 di riforma organica della magistratura onoraria.

Ricorda che l'articolo 1, commi 610 e 613 della legge di stabilità per il 2016 ha disposto la proroga fino al 31 maggio della durata dell'incarico dei suddetti magistrati onorari.

Passando al merito, l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo consente, all'esito di un procedimento delineato dal successivo articolo 2, la proroga nelle funzioni degli attuali giudici di pace, giudici onorari di tribunale (GOT) e vice procuratori onorari (VPO). Più nel dettaglio in base al comma 1 i magistrati onorari che, all'entrata in vigore del decreto legislativo saranno in servizio potranno essere confermati nell'incarico per un primo mandato di 4 anni. Il comma 2 precisa però che l'incarico di giudice onorario cessa comunque al compimento di 68 anni d'età.

L'articolo 2 delinea il procedimento da seguire per la conferma nell'incarico, affidando la relativa decisione al Consiglio Superiore della Ma-



gistratura, previo giudizio di idoneità espresso dalla sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario (la cui articolazione è disciplinata dal successivo articolo 3). In particolare, la domanda di conferma dovrà essere presentata entro 3 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo; dovrà essere indirizzata al capo dell'ufficio giudiziario nel quale sono svolte le funzioni onorarie (e, dunque, nel quale si chiede di rimanere) e dovrà essere trasmessa al Consiglio giudiziario (comma 1).

Ricevuta la domanda, il presidente del tribunale (relativamente alle domande presentate da giudici di pace e giudici onorari di tribunale) e il procuratore della Repubblica (relativamente ai vice procuratori onorari) devono compiere un'attività istruttoria e redigere un rapporto sull'attività svolta dal magistrato onorario. In particolare, dovranno esaminare, a campione, verbali di udienza e provvedimenti curati dal magistrato nell'ultimo biennio (comma 2). Specifici criteri per la selezione di tali atti dovranno essere adottati da ciascun Consiglio giudiziario entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo (comma 3). Dall'esame degli atti del magistrato onorario i capi degli uffici giudiziari dovranno trarre una valutazione delle capacità, della laboriosità, della diligenza e dell'impegno del magistrato, oltre al suo possesso dei requisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio.

Il rapporto del capo dell'ufficio è trasmesso al Consiglio giudiziario, insieme alla copia dei verbali e dei provvedimenti esaminati, alle statistiche sull'attività svolta dal magistrato onorario e ad una relazione redatta dallo stesso magistrato che chiede la conferma. Il giudizio di idoneità alla conferma è espresso dalla sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, in base all'articolo 11 del decreto legislativo n. 160 del 2006. La sezione tiene dunque conto dell'istruttoria del capo dell'ufficio, degli atti che le sono stati trasmessi, dell'audizione dell'interessato (non obbligatoria) e del parere del Consiglio dell'ordine territoriale forense. Quest'ultimo potrà indicare fatti specifici che denotino un esercizio non indipendente delle funzioni, mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica tali da incidere sull'idoneità del magistrato a continuare a svolgere le funzioni (comma 4). È espressamente esclusa l'idoneità dei magistrati onorari che hanno riportato due o più sanzioni disciplinari diverse dall'ammonizione (comma 5). Una volta reso il giudizio di idoneità da parte del Consiglio giudiziario, il procedimento per la conferma nelle funzioni si conclude con una deliberazione del CSM e un decreto del Ministro della giustizia (commi 6 e 7).

All'entrata in vigore del decreto legislativo il procedimento così definito non potrà trovare immediata applicazione, essendo necessario prima costituire le sezioni autonome dei Consigli giudiziari, così come richiesto dalla legge delega e specificato dall'articolo 3 dello schema di decreto. Per questa ragione, ferma la presentazione della domanda per la conferma nelle funzioni entro 3 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, il legislatore prevede che la procedura di conferma debba essere definita entro 24 mesi dalla costituzione delle sezioni autonome. In via transitoria comunque, tutti i giudici di pace, i giudici onorari ed i viceprocuratori ono-

rari che faranno domanda di conferma potranno continuare a svolgere le funzioni. Quando il procedimento potrà concludersi, la conferma nell'incarico retroagirà all'entrata in vigore del decreto legislativo. Se il procedimento avrà esito negativo il magistrato cesserà dall'incarico (commi 8 e 9). Una ulteriore specifica disposizione transitoria riguarda i magistrati onorari che faranno parte della sezione autonoma del Consiglio giudiziario. Per questi la conferma nell'incarico è deliberata direttamente dal Consiglio Superiore della Magistratura, che formula dunque anche il giudizio di idoneità (comma 10).

L'articolo 3 introduce delle modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006 che disciplina la composizione e la competenza della sezione del consiglio giudiziario dei magistrati onorari. A tali sezioni viene demandata la competenza in relazione alla ammissione e alla organizzazione del tirocinio, alla proposta per la nomina di coloro che hanno concluso il tirocinio e successiva formazione di una graduatoria di idonei, al giudizio di idoneità per la conferma nell'incarico per i successivi mandati e alle valutazioni sulle proposte di decadenza, dispensa, revoca dell'incarico e di applicazione delle sanzioni disciplinari. Tale sezione è altresì competente per l'espressione di pareri. Vengono disciplinati, inoltre, gli aspetti di composizione della sezione autonoma (comma 3), nonché le modalità di assunzione e i criteri di validità delle deliberazioni e le eventuali modalità di sostituzione dei componenti.

L'articolo 4 apporta modifiche di carattere lessicale al decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, in materia di coordinamento delle disposizioni in materia di elezioni del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei consigli giudiziari. Più nel dettaglio le lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) intervengono rispettivamente sugli articoli 1 (Epoca delle elezioni e termine per la nomina dei componenti avvocato e professore universitario), 2 (Uffici elettorali), 3 (Articolazione degli uffici elettorali) e 4 (Votazione) del citato decreto legislativo sostituendo il riferimento ai «giudici di pace», con quello ai «giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari» ovvero «ai magistrati onorari». Le lettere *e*), *f*) e *g*) intervengono sull'articolo 8 del citato decreto legislativo del 2008 e sui connessi allegati relativi ai modelli di scheda da utilizzare per le elezioni. La lettera *g*), in particolare, aggiunge un ulteriore allegato (allegato A5-*bis*) il quale reca il modello della scheda per le elezioni dei componenti vice procuratori onorari dei consigli giudiziari. La lettera *e*) introduce, per coordinamento, nell'articolo 8 il richiamo al nuovo allegato. La lettera *f*) da ultimo sostituisce con riguardo all'allegato A5, recante il modello della scheda per le elezioni dei componenti giudici di pace dei consigli giudiziari, il riferimento ai «giudici di pace» con quello ai «giudici onorari di pace». Si tratta a ben vedere di modifiche necessarie in conseguenza della soppressione della figura del giudice di pace e della contestuale istituzione del giudice onorario di pace e del vice procuratore onorario (VPO), da parte della legge n. 57 del 2016 di riforma organica della magistratura onoraria.

L'articolo 5, ai fini della costituzione della sezione autonoma nella nuova composizione, prevede, derogando a quanto previsto dall'articolo

12-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2006- in base al quale l'elezione dei componenti onorari della sezione si tengono contemporaneamente a quelle dei componenti togati- che le elezioni dei soli magistrati onorari abbiano luogo nel corso della penultima domenica e nel lunedì successivo del mese di luglio 2016 (comma 1). In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 25 il comma 2 dell'articolo in esame stabilisce la rieleggibilità alle elezioni straordinarie dei giudici di pace già componenti delle sezioni autonome alla data di entrata in vigore del decreto. Le ultime elezioni dei consigli giudiziari si sono svolte nei giorni 3 e 4 aprile 2016. La proclamazione dei componenti onorari eletti comporta la decadenza dalla carica dei giudici di pace già componenti delle sezioni autonome dei consigli giudiziari (comma 3). Per quanto concerne il procedimento elettorale con riguardo alle elezioni straordinarie trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 35 del 2008; le schede elettorali sono fornite dal Ministero della giustizia a ciascuna Corte d'appello o sezione distaccata entro venti giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo in esame (commi 4 e 5). I componenti onorari eletti a seguito di tali elezioni straordinarie restano in carica per la durata del consiglio giudiziario nel cui ambito è costituita la sezione (comma 6). Il comma 7 reca una disposizione transitoria per la quale fino alla costituzione della sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006, come modificato dall'articolo 3 dello schema, le competenze ad essa assegnate sono esercitate dalla sezione autonoma nella composizione prevista dalle disposizioni vigenti sino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (comma 7).

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 25 del 2006 e n. 35 del 2008 allo svolgimento della procedura elettorale straordinaria l'articolo 6 reca disposizioni di coordinamento. In particolare si prevede che, ai fini dell'elezione straordinaria, la categoria del «giudice onorario di pace» si intende composta, indifferentemente, dai giudici di pace e dai giudici onorari di tribunale, che rappresentano le figure di magistrati onorari che, a disciplina vigente, svolgono i compiti che all'esito della completa attuazione della riforma saranno assolti dalla nuova categoria dei giudici onorari di pace (comma 1). Il comma 2 aggiunge che, ai fini dell'applicazione dei prefati decreti legislativi del 2006 e del 2008 che hanno riguardo alla consistenza dell'organico dei magistrati onorari si considerano le piante organiche degli uffici del giudice di pace e le ripartizioni numeriche per ufficio dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari stabilite dal CSM.

I successivi articoli stabiliscono che dalla attuazione del decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dovendo le amministrazioni provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 7) e prevedono l'entrata in vigore del decreto legislativo senza *vacatio legis* (articolo 8).

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) manifesta fortissime perplessità sulla strada prescelta dal Governo per dare avvio all'esercizio della delega di cui alla legge n. 57 del 2016. Appare, infatti, del tutto evidente come l'emanazione di un decreto legislativo che darebbe attuazione solo in via parziale alla delega per consentire la prosecuzione dell'attività dei magistrati onorari attualmente in servizio – un numero rilevante dei quali cesserebbe immediatamente dalla possibilità di svolgere tale attività dopo il 31 maggio 2016, in quanto lo svolgimento della medesima risulta in molti casi possibile solo per effetto delle proroghe successivamente disposte fino a quella da ultimo prevista dall'articolo 1, commi 610 e 613, della legge di stabilità 2016 – costituisca violazione della legge delega sotto un duplice profilo. In primo luogo appare chiaro, dalla lettura della legge delega medesima, che la stessa presupponeva un provvedimento diverso, che avrebbe disposto la proroga dell'attività dei magistrati onorari in servizio fino al momento in cui non sarebbe stata esercitata compiutamente la delega di cui all'articolo 1 della citata legge n. 57 del 2016. In secondo luogo, la soluzione adottata dal Governo finisce, di fatto, per costringere le Commissioni parlamentari a pronunciarsi in tempi ristrettissimi, al fine di consentire l'entrata in vigore di questo primo decreto legislativo prima del 31 maggio prossimo e ciò, palesemente, in violazione del disposto dell'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 57 del 2016.

È semplicemente incomprensibile per quale ragione il Governo non abbia voluto emanare un decreto legge di proroga dell'esercizio delle funzioni dei predetti magistrati onorari, così da consentire un ordinato esercizio della delega.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA*

Il presidente D'ASCOLA comunica che la Commissione giustizia è ulteriormente convocata, domani giovedì 19 maggio, alle ore 12,30 ovvero al termine della seduta dell'Assemblea, se successivo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 maggio 2016

**Plenaria****179<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
LATORRE*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.**La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE REFERENTE*

**(1935) Deputato SCANU ed altri. – Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente LATORRE (*PD*), in qualità di relatore, introduce l'esame, ponendo l'accento sulla delicatezza delle tematiche affrontate dal provvedimento, volto a restituire l'onore a quei militari fucilati nel corso della prima guerra mondiale, in quanto disertori ma senza che in realtà fossero loro imputate colpe specifiche. Ricordando che la Commissione incardina oggi il disegno di legge nella prossimità dell'anniversario dell'ingresso del nostro Paese nella Grande guerra, descrive sinteticamente l'articolato, che definisce le procedure attraverso le quali pervenire alla riabilitazione dei militari suddetti nonché le misure per promuovere una memoria condivisa del popolo italiano sul primo conflitto mondiale.

Vagliare le vicende storiche dei mille e duecento soldati italiani fucilati durante il conflitto, molti dei quali furono sommariamente passati per le armi o addirittura estratti a sorte e giustiziati per dare l'esempio, rientrava peraltro tra i compiti di un Comitato tecnico scientifico volto a promuovere e coordinare iniziative di studio e di ricerca sul tema del

«fattore umano» nella Grande Guerra, richiamato dall'articolo 3 del disegno di legge. Istituito con apposito decreto ministeriale nel dicembre 2014 e oggi non più attivo, era composto da militari, magistrati ed esperti e presieduto dal professor Arturo Parisi.

Nel mese di marzo del 2015 il Comitato aveva riferito al Ministro della difesa le indicazioni emerse dalla ricognizione istruttoria operata nel primo trimestre, rappresentando l'opportunità a che il Ministero sostenesse, nell'ambito delle sue competenze, ogni iniziativa capace di alimentare una matura e rinnovata memoria condivisa delle sofferenze che segnarono la partecipazione a quell'evento di milioni di persone e, per evitare ogni rischio di censura o distorsione di parte, aveva inoltre ritenuto che la ricostruzione e la riflessione sulle diverse tematiche, soprattutto le più controverse, dovesse essere affidata alla ricerca e al confronto della comunità degli storici.

Il relatore, riconoscendosi in tali considerazioni e richiamando la particolare delicatezza della tematica del disegno di legge, rileva come, nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati, conclusosi peraltro con un voto unanime di approvazione, non si era proceduto all'audizione di esponenti del predetto organismo né di altri esperti.

Conclude osservando che l'esame dell'articolato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento non può, a proprio avviso, essere disgiunto da approfondite analisi e discussioni, anche attraverso un ciclo di audizioni, al fine di inquadrare compiutamente il tema oggetto del provvedimento e apportare, se del caso, le modifiche opportune, sempre nell'ottica condivisa sottostante alla proposta.

Si apre la discussione generale.

Il senatore Mario MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) pone l'accento sul fatto che l'articolato del disegno di legge, nel prevedere misure volte a promuovere una memoria condivisa del popolo italiano sulla Prima guerra mondiale, farebbe riferimento ad un organo, il Comitato tecnico-scientifico, non più attivo. Sarebbe allora necessario, anche nell'ottica di far accompagnare il passaggio parlamentare da una parallela presa di coscienza della tematica all'interno delle Forze armate, valutare attentamente l'opportunità di ridare concretezza al predetto organo.

Concorda, da ultimo, sulla necessità di effettuare ponderati approfondimenti sul punto.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) osserva che le problematiche sottese al provvedimento troverebbero più efficace valorizzazione nel campo dell'analisi storica. Si pone invece assai criticamente in ordine alla praticabilità di un intervento legislativo in materia, che sembra aver come fine una riscrittura del passato di memoria orwelliana: esprime perciò il proprio avviso contrario sul disegno di legge in titolo.

Concorda tuttavia sulla necessità di approfondimento per il tramite di un ciclo di audizioni.

Il senatore PEGORER (*PD*) invita la Commissione ad approfondire debitamente anche il dibattito svolto presso l'altro ramo del Parlamento, di cui sarebbe peraltro utile avere a disposizione le risultanze.

Concorda il senatore Luciano ROSSI (*AP (NCD-UDC)*).

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) domanda ulteriori delucidazioni sulle modalità di individuazione e selezione dei beneficiari del provvedimento.

Il presidente LATORRE (*PD*), in qualità di relatore, nell'osservare che la *ratio* sottesa al disegno di legge conserva comunque piena rilevanza e dignità, rileva che le risultanze del dibattito confermano l'opportunità di effettuare gli approfondimenti prospettati, al fine di pervenire all'approvazione di un testo che prenda in considerazione anche gli aspetti concreti del processo di rivalutazione storica dei caduti in questione.

Propone pertanto alla Commissione l'effettuazione di un ciclo di audizioni, da definire nei dettagli in un successivo Ufficio di Presidenza e che potrebbe comprendere il Presidente e i componenti del Comitato tecnico-scientifico più volte citato nonché eminenti storici, rispetto ai quali i Gruppi potranno far pervenire le proprie segnalazioni.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il senatore Mario MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), nel salutare positivamente la deliberazione della Commissione, invita altresì a considerare che la discussione non può non innestarsi sulla più generale, dibattuta e delicata questione della valutazione delle circostanze in cui un militare perde la vita, come attestato ad esempio dalla vicenda relativa al conferimento o meno della medaglia d'oro al valore ai caduti di Nassiriya.

L'articolato all'esame della Commissione, peraltro, non si limita alla mera rivisitazione storica dei fatti avvenuti nel corso del primo conflitto mondiale, prevedendo precise conseguenze legali che meritano –del pari- di essere approfondite.

Il sottosegretario ALFANO esprime il proprio apprezzamento per le modalità con le quali la Commissione intende procedere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Comunicazione congiunta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride – La risposta dell’Unione europea» (JOIN (2016) 18 definitivo) (n. 131)**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), preso atto delle risultanze del dibattito svoltosi in sede di discussione generale, propone alla Commissione uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, il presidente LATORRE, previa verifica del numero legale, pone in votazione il predetto schema di parere, che risulta approvato.

*La seduta termina alle ore 9,15.*



**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. 131**

La Commissione difesa,

valutato positivamente l'atto comunitario in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

*a)* nell'attuazione del Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride, si evidenzia la necessità di sostenere il ruolo dell'Alto rappresentante in materia di politica estera e di sicurezza comune e del Servizio europeo di azione esterna del quale questi si avvale per l'esecuzione delle sue funzioni;

*b)* con riferimento al punto 4.4, si segnala l'esigenza di individuare il canale europeo come quello naturale per lo sviluppo di una strategia di *cyber* sicurezza adeguata, nel quadro della politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) e con l'intervento dell'Agenzia europea per la Difesa (EDA);

*c)* con riferimento al punto 4.6, si segnala l'opportunità di prevedere controlli più stringenti sui *social media*, adottando opportune misure volte a facilitare l'immediata rimozione di pagine e *account* recanti contenuti di propaganda terroristica.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 maggio 2016

**Plenaria****578<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
TONINI

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1328-B) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente TONINI ricorda che nella seduta di ieri è rimasta sospesa l'espressione del parere sull'emendamento 1.12, peraltro già dichiarato improponibile dalla Commissione di merito.

Il vice ministro MORANDO fa presente di aver svolto un approfondimento in merito all'emendamento 1.12, che prevede una sanatoria di situazioni di fatto concernenti la derivazioni di acque non iscritte nel registro delle acque pubbliche. Sull'emendamento che proroga una norma di natura transitoria con effetti in materia sanzionatoria, e su cui non sussistono i presupposti per un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto è incerto se vi siano soggetti da sanzionare, ritiene sia più ragionevole l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Alla luce delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, il relatore DEL BARBA (PD) propone pertanto l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.12, relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario.».

La Commissione approva.

*(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali*

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LAI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione agli articoli 5 e 6, occorre acquisire dal Governo elementi informativi ulteriori in ordine alla compatibilità delle norme in questione con la normativa comunitaria sul divieto di aiuti di Stato al fine di escludere possibili procedure d'infrazione, onerose per il bilancio pubblico.

Per la parte più strettamente contabile, in relazione all'articolo 11 che disciplina il fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, fa anzitutto presente che il meccanismo di finanziamento del Fondo viola il principio di annualità del bilancio, in quanto attribuisce una quota dell'imposizione dell'anno precedente. Come osserva il servizio del Bilancio, nella Nota n. 129, peraltro, ove l'11 per cento da destinare al fondo, previsto dalla norma fosse superiore ai 400 milioni di euro si darebbe luogo ad una spesa non coperta da maggiori entrate o da riduzione di spese. La norma viola inoltre il principio di universalità del bilancio medesimo in quanto destina una quota delle entrate, tra l'altro a legislazione vigente, ad uno scopo specifico e che pertanto non concorrono più in modo universale e indistinto alla determinazione dei saldi di bilancio. In secondo luogo, il comma 6 dell'articolo 11 non è in linea con i principi contabili sia in relazione all'utilizzazione dei residui degli anni precedenti sia con riferimento alla gestione compensativa tra amministrazioni diverse. Infine, occorre acquisire chiarimenti sul punto relativo ai 400 milioni richiamati nel testo e nella relazione tecnica: ovvero se essi rappresentino la dotazione del Fondo o il livello complessivo del finanziamento degli interventi.

Per quanto riguarda gli articoli 13, 14, 15 e 17, posto che si prevedono in ciascuno di essi delle soglie minime di concessione del credito d'imposta a differenti soggetti operanti in tale settore, il meccanismo diventa poco modulabile e ciò potrebbe comportare il rischio del determinarsi di oneri non coperti qualora le risorse del Fondo non dovessero rivelarsi sufficienti.

Per quanto riguarda poi l'articolo 16 fa presente che la misura del credito d'imposta ivi previsto non può non essere indeterminata come nel caso di specie, ancorché ancorata ad un parametro come quello della programmazione delle opere e deve essere contenuta in una previsione legislativa.

In relazione all'articolo 19 comma 3, fa presente che il meccanismo della cessione del credito d'imposta (altrimenti utilizzabile solo in compensazione), previsto dalla normativa vigente per casi più delimitati,

come sottolineato anche nella nota del Servizio del bilancio può, con l'allargamento dei casi previsti dalla norma, determinare maggiori effetti di cassa. Inoltre andrebbe valutato l'impatto di un maggior onere erariale che potrebbe derivare dalla differenza tra il valore nominale dei crediti ceduti e la somma effettivamente percepita dal soggetto cedente che nella determinazione del suo reddito d'impresa potrebbe dar luogo ad interessi passivi considerati dalla normativa fiscale componente negativa del reddito. Occorre poi valutare il comma 5 che estende agli stanziamenti per i crediti d'imposta non utilizzati un meccanismo di riassegnazione in bilancio nell'anno successivo, in deroga alle norme di contabilità, già utilizzato con l'articolo 24, comma 1, della legge n. 183 del 2011, riproponendo nella sostanza, per un fondo di bilancio, modalità di utilizzo tipiche di una gestione fuori bilancio.

In relazione agli articoli 21, 22 e 23, riguardanti i contributi automatici, si fa presente che il meccanismo previsto per ciascuno di questi contributi potrebbe risultare non compatibile con un ammontare di risorse predefinito e che potrebbe per ciò rivelarsi insufficiente.

In relazione all'articolo 24 si fa rinvio alle osservazioni alla ricordata nota n. 129 sia in relazione alla possibile insufficienza del Fondo sia in relazione alla soppressione della Giuria per i premi di qualità che non trova alcun riscontro testuale nella parte normativa del disegno di legge. Altresì si fa rinvio alla Nota in relazione agli articoli 25, 26 e 27 dove si ritengono necessari chiarimenti volti ad assicurare che i benefici in questione siano compatibili con il tetto di spesa previsto dalle norme.

In relazione all'articolo 29 si chiede una integrazione della relazione tecnica dato che non è chiaro in che termini finanziari, strumentali e di risorse umane sarà operato il trasferimento al MIBAC di compiti fino ad ora svolti dalla SIAE in ordine alla tenuta del pubblico registro cinematografico.

Occorrono inoltre chiarimenti per escludere che possano determinarsi oneri per effetto delle norme contenute nell'articolo 30, comma 2, *lettera b)* e nell'articolo 31, comma 2, *lettera f)*.

In ordine all'articolo 32, appare opportuno inserire la previsione che i decreti legislativi siano corredati di relazione tecnica e che siano sottoposti anche al parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Appare altresì opportuna una integrazione della relazione tecnica della delega prevista dall'articolo 34 con particolare riferimento al comma 3 e ad alcune lettere in particolare (*lettere b), d), e) ed f)*) del comma in questione (concernente le fondazioni lirico-sinfoniche peraltro oggetto di ripetuti interventi finanziari negli ultimi anni), nonché del comma 4 (con particolare riferimento alle *lettere c), d), g) ed i)*) . In relazione poi al comma 5 del medesimo articolo, appare opportuno inserire la previsione che i decreti legislativi siano corredati di relazione tecnica e che siano sottoposti anche al parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Appare poi indispensabile inserire un ulteriore comma del tenore di quello previsto dal comma 3 dell'articolo 35.

Infine, in relazione all'articolo 35, relativamente al comma 1, *lettera a*), sembra preferibile fare riferimento all'articolo 1, della legge 163 del 1985, istitutivo del Fondo, piuttosto che all'articolo 2 che prevede solo i criteri di riparto del Fondo medesimo, mentre in relazione alla *lettera b*), sarebbe opportuno utilizzare la parola «riduzione» in luogo di «definanziamento», più attinente alla normativa contabile. Al comma 3, del medesimo articolo appare infine opportuno inserire la previsione che i decreti legislativi siano corredati di relazione tecnica e che siano sottoposti anche al parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(1730) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento risulta incluso nell'elenco dei cosiddetti «slittamenti» di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Poiché, tuttavia, la medesima disposizione richiede che il provvedimento sia presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo, appare necessario valutare il posticipo della decorrenza della copertura finanziaria riferendola ai fondi speciali del bilancio triennale 2015-2017. Occorre altresì valutare l'inserimento di una clausola di chiusura che preveda la copertura di eventuali oneri finanziari aggiuntivi non quantificati derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1 con apposito provvedimento legislativo. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO concorda con il parere proposto dal Relatore: in particolare condivide l'opportunità di un intervento sulla scansione temporale della copertura finanziaria nonché la necessità di inserire una clausola di chiusura concernente la copertura degli eventuali oneri finanziari aggiuntivi.

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone pertanto l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione delle seguenti modifiche: – all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole «dall'anno 2015» con le seguenti: «dall'anno 2016», le parole «bilancio triennale 2014-2016» con le seguenti: «bilancio triennale 2015-2017» e le parole «per l'anno 2014» con le seguenti: «per l'anno 2015»; – all'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma: «5. Agli eventuali oneri finanziari aggiuntivi non

quantificati derivanti dall'esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta pomeridiana è integrato con l'esame in sede consultiva su atti di Governo, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, per le conseguenze di carattere finanziario, dello Schema di decreto n. 304, recante «Disciplina della sezione autonoma dei consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio».

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

### **Plenaria**

#### **579<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disciplina della sezione autonoma dei consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio (n. 304)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3, della legge 28 aprile 2016, n. 57. Esame e rinvio)

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, verificata positiva-

mente. In relazione agli articoli 1 e 2, segnala che gli stessi disciplinano il conferimento e la conferma del mandato dei giudici onorari. Per supportare la quantificazione è riportata all'interno della relazione tecnica la tabella recante la dotazione complessiva dei magistrati in parola nonché il costo totale e *pro capite* per le relative competenze (giudici di pace, giudici di pace onorari e vice procuratori onorari). L'articolo 5 prevede altresì oneri in relazione all'elezione straordinaria di magistrati onorari nei consigli giudiziari. La relativa copertura, tuttavia, appare utilizzare risorse, pur di modesta entità, già iscritte in bilancio e in relazione alle quali si chiedono quindi chiarimenti. L'articolo 7 riporta la clausola di invarianza finanziaria, in conformità con quanto previsto nella corrispondente previsione della legge delega.

Il vice ministro MORANDO prende atto delle richieste formulate dal relatore e assicura che fornirà quanto prima gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1324, 154, 693, 725, 818, 829 e 833-A) Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute**

(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore LAI (PD) illustra l'ulteriore emendamento 4.0.200 (testo corretto) relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire una relazione tecnica, conformemente a quanto valutato a proposito del testo originario.

Il vice ministro MORANDO informa che la relazione tecnica sull'emendamento 4.0.200 (testo corretto) è attualmente in fase di definizione. Tuttavia, al di là della consegna formale del documento, dichiara la propria disponibilità ad illustrare gli esiti degli approfondimenti svolti dal proprio Dicastero. La proposta emendativa include i fisici tra gli iscritti all'Ordine dei chimici, che muta pertanto denominazione. La nuova composizione dell'ente ordinistico consente di fornire un inquadramento, in particolare, ai fisici operanti presso le strutture sanitarie e che risultano essere gli unici dirigenti del settore privi di collocazione professionale. Conclude nel senso di escludere nuovi oneri per le finanze pubbliche, dal momento che l'effetto dell'emendamento si rivela in definitiva essere quello di un mero allargamento della base degli iscritti all'ordine.

Il presidente TONINI prospetta la possibilità di votare nella seduta in corso un parere sull'emendamento, ovvero di attendere la consegna formale della relazione tecnica.

Il senatore SANTINI (PD) esprime la disponibilità del proprio Gruppo ad una votazione immediata.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut), pur non avendo specifiche censure da muovere, esprime una preferenza per un rinvio della votazione, dal momento che il provvedimento non è inserito nel calendario dell'Assemblea in data ravvicinata.

Il PRESIDENTE conclude allora accogliendo la richiesta di rinvio della votazione.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

**(2287) *Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali***

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota del Ragioniere generale dello Stato con la quale si rimettono alla Commissione alcune valutazioni sui profili di competenza segnalati dal relatore. Tuttavia, sottolinea la necessità di attendere ulteriori approfondimenti per fornire riscontro puntuale a tutte le osservazioni formulate dal relatore.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

**(119) *D'ALÌ. – Nuove disposizioni in materia di aree protette***

**(1004) *Loredana DE PETRIS. – Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette***

**(1034) *CALEO. – Nuove norme in materia di parchi e aree protette***

**(1931) *PANIZZA ed altri. – Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco***

**(2012) *Ivana SIMEONI ed altri. – Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali***

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.



Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica, positivamente verificata, sul provvedimento.

Il relatore DEL BARBA (PD) prende atto della consegna e assicura che esaminerà gli elementi forniti per la redazione di uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

*(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione*

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DEL BARBA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che occorre acquisire conferma che i costi di tenuta del registro dei pegni non possessori di cui al comma 4, finanziati solo per gli anni 2016 e 2017, potranno essere affrontati anche nel prosieguo senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, a prescindere dalla diffusione che avrà l'istituto introdotto dalla norma. Occorre, poi, conferma che l'articolo 2, prevedendo effetti sospensivi sulle procedure esecutive, non comporti oneri in relazione all'estensione di tali effetti anche alle esecuzioni per crediti erariali.

Sull'articolo 3, necessita conferma che i costi di gestione del registro ivi disciplinato potranno essere affrontati anche nel futuro, dal momento la copertura dell'onere relativo alla sua istituzione si limita al triennio 2016-2018 e che la norma prevede l'erogazione di prestazioni gratuite a carico del registro medesimo.

A proposito dell'articolo 7, va appurato se l'acquisizione da parte del Ministero dell'Economia dell'intero capitale sociale della società S.G.A. S.p.A., pur trattandosi di società di capitali, possa determinare il trasferimento di passività o vincoli giuridici idonei ad incidere negativamente sul bilancio dello Stato.

Con riguardo all'articolo 10, posto che la disposizione elimina i limiti di intervento del fondo di solidarietà e che sopprime il riferimento ai limiti dati dalle risorse e dalla normativa europea, va chiarito se la nuova formulazione possa produrre effetti finanziari negativi per il bilancio pubblico.

Infine, in relazione all'articolo 11, per quanto riguarda la quantificazione degli oneri, fa rinvio alla Nota di lettura n. 131 del Servizio del bilancio, alla quale fa riferimento anche per ulteriori osservazioni.

Il vice ministro MORANDO assicura che fornirà in tempi brevi i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

**(2314) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BROGLIA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto che il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento recepisce le condizioni poste dalla Commissione bilancio e dei chiarimenti forniti dal Governo per i profili finanziari, nell'esame in sede consultiva, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme al relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.

**(2258) Disposizioni in materia di conflitti di interessi**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente TONINI (PD), in sostituzione del relatore Fravezzi, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che lo stesso non è provvisto di relazione tecnica. Per quanto di competenza, stanti i numerosi compiti affidati all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che assume la funzione di garante dell'attuazione della legge, le modifiche alla struttura della stessa Autorità e la previsione di assunzione di nuovo personale, segnala che risulta necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica verificata. Essendo previste assunzioni di personale pubblico la relazione va corredata delle informazioni supplementari previste dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il vice ministro MORANDO concorda con la necessità di una relazione tecnica, che sarà fornita alla Commissione non appena disponibile.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(1732) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente TONINI (*PD*), in sostituzione del relatore Laniece, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire dal Governo conferma della capienza dei Fondi speciali impiegati dall'articolo 3, comma 1, a copertura degli oneri finanziari, valutando altresì l'opportunità di aggiornare la decorrenza degli oneri e il bilancio triennale di riferimento. Occorre infine acquisire dal Governo rassicurazioni in merito all'assenza di ulteriori conseguenze finanziarie dell'Accordo, in particolare per quanto riguarda l'articolo 8, concernente la cooperazione nel settore dei materiali di difesa. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO conferma, da un lato, la capienza dei fondi utilizzati a copertura e, dall'altro, concorda sull'opportunità di un aggiornamento dei riferimenti temporali. Quanto, poi, all'articolo 8, segnalato dal relatore, assicura che l'attività di cooperazione ivi indicata non risulta idonea a generare nuovi oneri. Mette a disposizione dei senatori una nota del Ragioniere generale dello Stato sul punto.

Il PRESIDENTE propone allora di esprimere un parere così formulato: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione all'articolo 3, comma 1 delle parole »anno 2014«, ovunque ricorrono, con le seguenti: »anno 2016«, e delle parole »bilancio triennale 2014-2016« con le seguenti: »bilancio triennale 2016-2018.«.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

**(1892) Deputato Raffaella MARIANI ed altri. – Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 febbraio.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano novità da parte del Governo sul provvedimento in ordine alla richiesta di chiarimenti effettuata dal relatore e dalla relazione tecnica di passaggio.

Il vice ministro MORANDO conferma che non è pervenuta alcuna ulteriore relazione tecnica dopo la verifica negativa effettuata sul precedente testo. Non avendo ricevuto alcun altro elemento dal ministero competente per materia, la posizione del Dicastero del Tesoro rimane contraria. Ove venisse predisposta una nuova relazione tecnica, in grado di affrontare i profili problematici emersi, ovvero pervenissero emendamenti idonei allo scopo, sarà senz'altro riesaminata la questione.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 maggio 2016

**Plenaria**

**361<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Interviene in discussione generale il senatore PETROCELLI (*M5S*), il quale lamenta la mancanza di chiarezza da parte del Governo circa le finalità delle operazioni sui titoli azionari della S.G.A. S.p.A.; auspica pertanto la soppressione dell'articolo 7 del decreto-legge in esame. Ulteriori perplessità esprime a proposito della previsione di rimborso solamente parziale dei risparmiatori indotti ad acquistare titoli bancari rischiosi. Prosegue segnalando ai Gruppi di maggioranza come il decreto-legge n. 59 sia riconducibile a una logica di fondo di svuotamento delle garanzie costituzionali, del quale rimarca l'estrema pericolosità in termini di partecipazione e democrazia, a tutela del risparmio e dei diritti dei soggetti più deboli nei rapporti con il sistema bancario, il quale risulta beneficiario di nuove e speciali tutele.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*), dopo una premessa circa le origini della crisi finanziaria del 2008 e la mancanza di iniziative concrete

finalizzate alla gradualità dell'applicazione del *bail in* da parte del Governo e della Banca d'Italia, condivide l'auspicio di alcuni soggetti auditi di un maggiore equilibrio tra le posizioni giuridiche di creditore e debitore. Preannuncia poi la presentazione di un emendamento finalizzato a consentire il risarcimento forfetario di cui all'articolo 9 in relazione alla quota di patrimonio mobiliare entro i 100.000 euro e il ricorso all'arbitrato per la quota eccedente. Ritiene inoltre sia da valutare l'introduzione di scaglioni finalizzati alla concessione dei risarcimenti secondo criteri di progressività. Richiama inoltre l'attenzione sulla necessità di stabilire criteri certi per la procedura di arbitrato.

Il senatore CASTALDI (*M5S*) si sofferma sullo stretto legame tra il Governo e il sistema bancario, che si traduce in provvedimenti, quale quello in esame, unicamente finalizzati a facilitare il recupero del credito alle banche. Invita pertanto i senatori della maggioranza a un'analisi serena del decreto-legge n. 59, non condizionata dalla parzialità del Governo. A suo giudizio, infatti, il provvedimento è in continuità con analoghe misure che favoriscono solo le banche e non danno alcun sostegno concreto alle aziende e alle famiglie alle prese con la crisi economica.

Il senatore CRIMI (*M5S*) rileva nel decreto-legge in esame l'intenzione di fondo del Governo di innovare l'ordinamento rendendolo più funzionale agli interessi del settore bancario, mascherata con misure di carattere risarcitorio per i risparmiatori danneggiati dalle stesse banche. A fronte della mancanza di misure volte a incentivare l'erogazione del credito, rileva criticamente, in particolare agli articoli 1 e 2, la sussistenza di disposizioni volte a squilibrare ulteriormente i rapporti fra debitori e banche a vantaggio delle seconde, mentre destano ulteriori preoccupazioni i rapporti fra Governo e mondo bancario alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 7. Facendo riferimento alle proposte avanzate dall'associazione rappresentativa dei cittadini truffati dalle banche, con particolare riferimento alle condotte della Banca Etruria, condivide le richieste di estensione della possibilità di erogazione dei risarcimenti, sulla base del principio di progressività, di coinvolgere anche gli azionisti e di introdurre forme risarcitorie innovative come la cessione di titoli detenuti a zero compensi.

Il presidente Mauro Maria MARINO, accogliendo una richiesta del rappresentante del Governo, avverte che la seduta pomeridiana inizierà alle ore 14,45. Si riserva inoltre di prevedere ulteriori sedute in base al numero degli iscritti a parlare in discussione generale.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**Plenaria****362<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

Mauro Maria MARINO

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritiene che sarebbe stata maggiormente congrua l'assegnazione dell'esame in sede referente del disegno di legge in titolo alle Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup>, anche in considerazione dell'esame presso la Commissione giustizia del disegno di legge di riforma del processo civile, rispetto al quale il decreto-legge n. 59 dà luogo a numerose sovrapposizioni. Lamenta la volontà del Governo di introdurre nell'ordinamento istituti nuovi come il pegno non possessorio servendosi dello strumento del decreto-legge. Sottolinea inoltre il favore riservato al settore bancario, cui sono messi a disposizione mezzi per il recupero del credito non accessibili agli altri soggetti. Svolge quindi una serie di osservazioni nel merito dell'esecuzione forzata la cui delicatezza ai fini dell'effettività delle sentenze è affievolita dalle continue modifiche delle norme.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) osserva che il decreto-legge n. 59 non contiene alcuna soluzione idonea ad aumentare la disponibilità del credito per l'economia reale, risolvendosi in una serie di disposizioni favorevoli esclusivamente al sistema bancario. Prosegue facendo presenti una serie di incongruenze nel testo del decreto-legge in esame, con particolare riferimento alla disciplina del pegno non possessorio, della garanzia immobiliare, dell'inadempimento, del registro delle procedure di espropriazione forzata: si tratta di rilievi di merito sulla portata delle misure che oggettivamente penalizzano le imprese e i debitori delle banche. In merito all'ar-

articolo 7 considera opportuno che le Commissioni parlamentari possano approfondire la questione della modifica dello statuto della società S.G.A., in relazione agli scopi sociali che le venissero attribuiti. Circa le misure di indennizzo dei risparmiatori truffati, considera grave l'esclusione dal testo dell'articolo 8 di riferimenti ai soggetti che hanno comprato obbligazioni subordinate da intermediari, i quali rischierebbero di vedere preclusa la possibilità di indennizzo.

A parere del senatore TOSATO (*LN-Aut*) le disposizioni recate dal decreto-legge sono destinate nel complesso a tradursi in un ulteriore elemento di debolezza contrattuale delle imprese e delle famiglie nei confronti del sistema bancario. In particolare, a tale riguardo, menziona le disposizioni concernenti la definizione di inadempimento di cui all'articolo 2 che espongono le imprese al rischio di perdere i beni dopo 3 rate non pagate. Dopo aver espresso riserve sulla disciplina concernente il dimezzamento del valore di vendita degli immobili nel caso delle aste, si sofferma sull'arbitrarietà dei criteri adottati ai fini dell'accesso alle procedure di indennizzo, le quali risultano particolarmente complesse, con tempi eccessivamente ristretti per gli interessati.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) rimarca che il decreto-legge, pur occupandosi di sistema bancario, trascura di affrontare le radici della crisi finanziaria e cioè la prevalenza della moneta virtuale, la finanziarizzazione dell'economia e la perdita di sovranità monetaria. L'articolo 1 reca disposizioni che rafforzano le garanzie delle banche a tutto danno dei soggetti finanziati mentre l'articolo 2 introduce un nuovo istituto che consente alle banche di appropriarsi di beni immobili dopo il mancato pagamento di tre rate. In particolare, ritiene che il debitore sia penalizzato dalla mancata differenziazione tra macchinari e beni immobili e osserva che il mancato pagamento di una rata potrebbe derivare da una momentanea condizione di difficoltà, che l'articolo 2 non considera in alcun modo. Anche le disposizioni relative alla sostituzione dell'ufficiale giudiziario nelle procedure espropriative forzate con il custode, rischia di favorire ulteriormente il creditore. Fa presente inoltre che l'articolo 7, le cui finalità rimangono ancora assolutamente non chiarite da parte del Governo, fa riferimento a un valore di cessione della S.G.A. molto discutibile.

Per quanto riguarda invece il risarcimento dei risparmiatori truffati, invita la maggioranza e il Governo a tener conto che esistono situazioni peculiari e particolari che meritano una particolare attenzione, come coloro che hanno realizzato lavori di ricostruzione nel comune di Pizzoli in Abruzzo, finanziati dalla filiale della Banca Etruria: il dissesto della banca toscana non deve penalizzare anche questa realtà locale impegnata nella ricostruzione.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) si sofferma analiticamente a commentare i contenuti dell'articolo 2, ricordando come il «patto marciano» sia frutto di un'elaborazione giurisprudenziale che ne ha fissato la ammis-



sibilità nell'ordinamento a partire da determinate condizioni. Tali condizioni peraltro non sembrano rispettate dall'articolo in commento, che, invece, prosegue nella linea di sostanziale privatizzazione delle procedure esecutive immobiliari con una degiurisdizionalizzazione in favore di una sola classe di creditori e cioè le banche e gli intermediari finanziari. Sottolineata l'assenza di urgenza di modifiche al codice di procedura civile, rimarca le criticità di maggiore rilievo, emerse anche nel corso delle audizioni svolte. In primo luogo, non è garantita la terzietà del soggetto che compie la stima del valore del bene oggetto del «patto marciano», nonostante il formalismo dell'incarico affidato dal presidente del tribunale. Inoltre, il patto può essere applicato anche ai contratti di finanziamento in corso, determinando in tal modo un ulteriore rafforzamento della controparte bancaria. D'altro canto, l'articolo 2 non lascia spazio al debitore per contestare elementi del contratto che, nella pratica quotidiana, sono oggetto di opposizione all'esecuzione. Per tali motivi ritiene che l'intero articolo riduca ampiamente le garanzie giurisdizionali dei debitori, senza ottenere significativi risultati sul fronte dello smobilizzo dei crediti deteriorati. Ulteriore elemento di forte contrarietà è costituito dalla prevalenza del «patto marciano» rispetto alle ipoteche già iscritte: si tratta del superamento di un principio cardine dell'ordinamento. Prosegue il proprio intervento rimarcando gli elementi critici derivanti dal comma 10 dell'articolo 2, atteso che può realizzarsi il trasferimento del bene anche se sottoposto a esecuzione forzata per espropriazione. Da ultimo, sottolinea che il credito della banca prevale anche rispetto all'esecuzione a seguito di riscossione di imposte non pagate. Dopo aver commentato criticamente l'assenza di disposizioni relative allo spossessamento dell'immobile, preannuncia la presentazione di una serie di emendamenti sulle questioni oggetto del proprio intervento.

Il presidente MARINO in relazione al numero degli iscritti a parlare in discussione generale ritiene opportuno, come già anticipato, convocare nuovamente la Commissione in seduta notturna alle ore 20.15.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA*

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 20,15 di oggi.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 maggio 2016

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 256**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,25*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL CAPO DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA IN MERITO ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 322 E CONNESSI (STATIZZAZIONE EX ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI)*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 257**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**CONTE**

*Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,20*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE A CALCIO IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 715 (STATO DI SALUTE DELLO SPORT)*

**Plenaria****279<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

MARCUCCI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2342) Deputato Caterina PES ed altri. – Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE prende atto che non è pervenuto il consenso di tutti i Gruppi al trasferimento del provvedimento in titolo alla sede deliberante. Propone pertanto di proseguire in sede referente fissando il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene quindi di fissare a venerdì, 20 maggio, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali**

**(649) GIRO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali**

**(1835) Rosa Maria DI GIORGI ed altri. – Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dà lettura del parere espresso ieri dalla Commissione affari costituzionali sul testo e sugli emendamenti. Fa presente che si tratta di un parere assai articolato, che richiede da parte della relatrice un'ulteriore attività emendativa quanto meno sul testo. Riferisce altresì che la Commissione bilancio ha iniziato oggi l'istruttoria sul provvedimento in titolo. Comunica infine che è stato ritirato l'emendamento 18.1 e che sono stati presentati da parte della relatrice i seguenti nuovi emendamenti, alcuni dei quali recepiscono le osservazioni della 1<sup>a</sup> Commissione: 2.100, 8.100, 9.100, 13.100, 16.100, 18.100, 19.100, 25.100 e 25.101 nonché le riformulazioni del 10.3 in un testo 2 e del 25.4 in un testo 2, tutti pubblicati in allegato. Su tali testi propone di fissare a venerdì, 20 maggio, alle ore 12, il termine per la presentazione di subemendamenti.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE fa presente altresì che sono state presentate le riformulazioni in un testo 2 dei seguenti emendamenti 8.22, 11.12 e 25.7, pubblicate in allegato al resoconto.

Stante l'impossibilità del Sottosegretario competente a seguire i lavori nella giornata di martedì 24 maggio, avverte che il seguito dell'esame congiunto avrà luogo nella giornata di mercoledì 25 maggio.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*(322) Manuela GRANAIOLO ed altri. – Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati*

*(934) TORRISI ed altri. – Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*

*(972) Stefania GIANNINI. – Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati*

*(1616) MARCUCCI. – Norme per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, da ultimo rinviato nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE invita il relatore a fornire un aggiornamento rispetto alle audizioni effettuate, con particolare riferimento a quella del Capo dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, professor Marco Mancini, audito oggi dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il relatore MARTINI (PD) riferisce che anche il Ministero si è detto propenso a favorire in tempi rapidi la soluzione dei problemi affrontati dai testi all'esame. Nel corso dell'audizione del professor Mancini è emersa peraltro la possibilità di suddividere l'intervento normativo in due parti: la prima più specificamente dedicata alla statizzazione degli *ex* istituti musicali pareggiati, prevedendo le risorse necessarie; la seconda costruita attorno ad una delega legislativa per riorganizzare il comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) con riferimento ai conservatori statali e non statali.

Comunica altresì che è in atto un processo di statizzazione di alcune accademie storiche, avente un costo di circa 5 milioni di euro, che potrebbe avvantaggiare parallelamente la statizzazione degli istituti musicali sempre nel quadro di una riorganizzazione. A tale ultimo riferimento, richiama i punti chiave del riassetto, imperniati anzitutto sulla riforma della *governance* e sulla razionalizzazione delle strutture per poli. Occorre inoltre una ricognizione di tutti i corsi, al fine di individuare dei requisiti minimi per la relativa attivazione, evitando duplicazioni e corsi con pochi iscritti.

Un altro tema, prosegue il relatore, concerne senz'altro il reclutamento, a cui si aggiunge l'esigenza di armonizzare il segmento preaccademico, tenuto conto che attualmente esistono corsi non strettamente professionalizzanti svolti tanto dai licei musicali quanto dai conservatori e, in alcuni casi, dalle scuole medie ad indirizzo musicale. Reputa perciò indispensabile ripensare l'intera filiera in termini più lineari.

Preannuncia peraltro lo svolgimento, la prossima settimana, dell'audizione dei rappresentanti sindacali del comparto all'esito della quale, concluso tale secondo ciclo di audizioni, si riserva di presentare un testo che raccolga tutte le questioni emerse.

Il PRESIDENTE invita il relatore ad elaborare in tempi brevi un testo unificato suddiviso nelle due parti poc'anzi descritte, onde valutare la fattibilità dell'intero processo.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

**(1196) Mauro Maria MARINO ed altri. – Norme per l'educazione alla cittadinanza economica**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, tenuto conto delle scadenze già fissate per la presentazione degli emendamenti ad altri provvedimenti, propone di posticipare a lunedì 23 maggio, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo, già fissato a venerdì, 20 maggio, alle ore 12.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI*

Il PRESIDENTE comunica che oggi l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto l'audizione di rappresentanti della Lega professionisti serie A calcio, in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 715 (stato di salute dello sport), i quali hanno preannunciato la trasmissione di una documentazione che – unitamente ad eventuali integrazioni – sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Comunica inoltre che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto ieri l'audizione di rappresentanti dell'*Association of American College and University Programs in Italy* (AACUPI), in relazione all'esame del disegno di legge n. 1847 (università straniere in Italia), i quali hanno anch'essi consegnato documentazioni che – unitamente ad eventuali integrazioni – saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**NUOVI EMENDAMENTI E RIFORMULAZIONI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2287**

**Art. 2.**

**2.100**

LA RELATRICE

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «qualsiasi tecnica» inserire le seguenti: «, anche di animazione,» e sopprimere le parole: «, di animazione».*

---

**Art. 8.**

**8.100**

LA RELATRICE

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, con proprie leggi,».*

**8.22 (testo 2)**

PUGLISI, MARCUCCI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*«4-bis. Nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, e al fine di agevolare le azioni di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono introdurre previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva ri-*

spetto a quella preesistente come misura premiale e le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti, in attuazione dei principi introdotti dall'articolo 5, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106».

---

### Art. 9.

#### 9.100

LA RELATRICE

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«*f-bis*) svolge, in raccordo con gli altri Ministeri e le altre amministrazioni competenti, anche avvalendosi della società Istituto Luce Cinecittà srl, istituita dall'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le attività di indirizzo sui programmi di internazionalizzazione dell'industria audiovisiva italiana e ne coordina l'attuazione, al fine di favorire la diffusione e la distribuzione internazionale delle opere audiovisive italiane».

---

### Art. 10.

#### 10.3 (testo 2)

LA RELATRICE

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. Le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel presente Capo, adottate, ai sensi della presente legge, con decreti del Ministro e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro, sono emanate nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea. Le medesime disposizioni:

- a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese;
- b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese;
- c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale;



d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute;

e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza.

4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente articolo e di favorire la massima valorizzazione e diffusione delle opere, le disposizioni tecniche applicative, anche su richiesta del Consiglio superiore, e sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza, possono prevedere:

a) che il riconoscimento degli incentivi e contributi sia subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e anche ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere ammesse ovvero da ammettere a incentivi e a contributi, nonché alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione;

b) in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti nella presente legge, nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee, come definite nell'articolo 2.

4-bis. Le medesime disposizioni tecniche applicative contengono le ulteriori specificazioni idonee a definire gli ambiti di applicazione degli incentivi e contributi previsti nella presente legge, nonché, per ciascuna tipologia di intervento e in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, i limiti minimi di spesa sul territorio italiano».

---

## Art. 11.

### 11.12 (testo 2)

PUGLISI, MARCUCCI, GIRO, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

*Al comma 5, sostituire le parole: «superiore al 15 per cento» con le seguenti: «inferiore al 15 per cento e superiore al 18 per cento».*

---

**Art. 13.****13.100**

LA RELATRICE

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «è prevista» con le seguenti: «può essere prevista in via prioritaria».*

---

**Art. 16.****16.100**

LA RELATRICE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare di potenziare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, agli esercenti sale cinematografiche e riconosciuto un credito d'imposta commisurato ad una aliquota massima del 20 per cento sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive con particolare riferimento alle opere italiane ed europee effettuate nelle rispettive sale cinematografiche.»

---

**Art. 18.****18.100**

LA RELATRICE

*All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, dopo le parole: «persone fisiche,» inserire le seguenti parole: «non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo,»;*
- b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il decreto di cui all'articolo 19 disciplina le modalità, le condizioni e le ulteriori specificazioni con le quali il beneficio può essere riconosciuto per gli investimenti effettuati anche per il tramite di intermediari e veicoli finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, quali gli organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1, comma

1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero società veicolo di cartolarizzazione, istituite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130.»;

c) *nella rubrica, sostituire le parole: «della produzione cinematografica e audiovisiva» con le seguenti: «cinematografico e audiovisivo».*

---

## **Art. 19.**

### **19.100**

LA RELATRICE

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

---

## **Art. 25.**

### **25.100**

LA RELATRICE

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) sostenere, secondo le modalità fissate con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l'attività di diffusione della cultura cinematografica svolta dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, dalle sale delle comunità ecclesiali e religiose nell'ambito dell'esercizio cinematografico, definite come le sale cinematografiche di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato, nonché dai circoli di cultura cinematografica, intesi come associazioni senza scopo di lucro, costituite anche con atto privato registrato, che svolgono attività di cultura cinematografica;».

---

### **25.4 (testo 2)**

LA RELATRICE

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «d'intesa» con le seguenti: «di concerto» e dopo le parole «e della ricerca,» inserire le seguenti: «per un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, aggiuntivo rispetto al limite previsto,*

ai sensi dell'articolo 11, comma 5, per i contributi di cui all'articolo 24 e al presente articolo;».

---

**25.101**

LA RELATRICE

*Al comma 2, sostituire le parole: «istituti universitari» con le seguenti: «università ed enti di ricerca»*

---

**25.7 (testo 2)**

PUGLISI, MARCUCCI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

*Al comma 3, alla lettera a), dopo la parola: «società» inserire le seguenti: «e del Museo Italiano dell'Audiovisivo e del Cinema (MIAC)» e dopo la lettera c) inserire la seguente:*

*«c-bis) al sostegno delle attività del Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo-Archivi di cinema, fotografia ed immagine e della Fondazione Cineteca di Bologna».*

---

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 258**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Orario: dalle ore 15,55 alle ore 16,05*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Mercoledì 18 maggio 2016

### Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 119

*Presidenza del Presidente*  
MATTEOLI

*Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,25*

*AUDIZIONI INFORMALI DELL'ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELL'ACCREDIA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 294 (MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO DI APPARECCHIATURE RADIO)*

### **Plenaria**

**238<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MATTEOLI

*La seduta inizia alle ore 16,25.*

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione informale dell'ACCREDIA nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 294, svolta oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE, stante l'imminente inizio dei lavori in Assemblea, propone di rinviare ad altra seduta la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 maggio 2016

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 259**

*Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15*

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 313 E 926 (DIETA MEDITERRANEA)*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 260**

*Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*Orario: dalle ore 15 alle ore 15,30*

*AUDIZIONE INFORMALE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 157 DEFINITIVO (MERCATO DI PRODOTTI FERTILIZZANTI CON MARCATURA CE)*



**Plenaria****183<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

FORMIGONI

*Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1328-B) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il PRESIDENTE informa che la Commissione affari costituzionali, la Commissione politiche dell'Unione europea e la Commissione programmazione economica, bilancio hanno reso parere sul testo e sugli emendamenti presentati.

In particolare, il parere della Commissione bilancio è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.4, 1.5, 1.7 (già dichiarata inammissibile in quanto relativa a parti del disegno di legge non oggetto di modifica da parte della Camera dei deputati nella seduta del 5 aprile scorso), 1.8 (già dichiarata inammissibile in quanto relativa a parti del disegno di legge non oggetto di modifica da parte della Camera dei deputati nella seduta del 5 aprile scorso), 1.11 (già dichiarata inammissibile in quanto relativa a parti del disegno di legge non oggetto di modifica da parte della Camera dei deputati nella seduta del 5 aprile scorso), 9.2, 9.3, 10.3, 15.5, 17.3, 20.1 (già dichiarata inammissibile in quanto relativa a parti del disegno di legge non oggetto di modifica da parte della Camera dei deputati nella seduta del 5 aprile scorso), 35.2, 40.20 e 40.0.1 (già dichiarata inammissibile in quanto relativa a parti del disegno di legge non oggetto di modifica da parte della Camera dei deputati nella seduta del 5 aprile scorso).

Dichiara quindi inammissibili gli emendamenti da ultimo elencati, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-ter, del Regolamento.

Informa altresì che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sull'emendamento 1.12 (già dichiarato inammissibile in quanto relativo a parti del disegno di legge non oggetto di modifica da parte della Camera dei deputati nella seduta del 5 aprile scorso).

Avverte che si passa all'esame degli emendamenti.

Il presidente FORMIGONI (*AP (NCD-UDC)*) in qualità di relatore, invita al ritiro di tutte le proposte emendative a tutti gli articoli, avvertendo che, altrimenti, il parere è contrario.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere conforme a quello del Presidente relatore.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.1.

Tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1 sono dati per illustrati dai relativi presentatori.

Presente il numero legale per deliberare, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, nonché di quelli aggiuntivi di un ulteriore articolo allo stesso.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 2.1 e 2.0.1 e li dà per illustrati.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.1 e 2.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) aggiunge la propria firma all'emendamento 5.2.

Tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5 sono dati per illustrati dai presentatori.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) aggiunge la propria firma all'emendamento 6.2, la senatrice FATTORI (*M5S*) e il senatore GAETTI (*M5S*) aggiungono la propria firma all'emendamento 6.5.

Tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6 sono dati per illustrati dai presentatori.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5.

Si passa all'esame dell'unica proposta emendativa riferita all'articolo 8 (emendamento 8.1), data per illustrata dal senatore GAETTI (*M5S*).

Posto ai voti, l'emendamento 8.1 è respinto.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 9.

I senatori AMIDEI (*FI-PdL XVII*) e SCOMA (*FI-PdL XVII*) aggiungono la propria firma all'emendamento 9.1, dandolo per illustrato.

Posto ai voti, l'emendamento 9.1 è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

I senatori AMIDEI (*FI-PdL XVII*) e SCOMA (*FI-PdL XVII*) aggiungono la propria firma all'emendamento 10.2, dandolo per illustrato.

Il senatore GAETTI (*M5S*) e il senatore STEFANO (*Misto-MovPugliaPiù*) danno per illustrati rispettivamente gli emendamenti 10.1 e 10.4.

Posti congiuntamente ai voti sono respinti gli identici emendamenti 10.1 e 10.2.

Con successiva votazione è altresì respinto l'emendamento 10.4.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il senatore GAETTI (*M5S*) dà per illustrato l'emendamento 11.1.

I senatori AMIDEI (*FI-PdL XVII*) e SCOMA (*FI-PdL XVII*) aggiungono la propria firma all'emendamento 11.2, dandolo per illustrato.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 11.1 e 11.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

La senatrice FATTORI (*M5S*) e il senatore GAETTI (*M5S*) aggiungono la propria firma agli emendamenti 12.1 e 12.2, dandoli per illustrati.

I senatori AMIDEI (*FI-PdL XVII*) e SCOMA (*FI-PdL XVII*) aggiungono la propria firma a gli emendamenti 12.3 e 12.5, dandoli per illustrati.

Il senatore GAETTI (*M5S*) dà per illustrato l'emendamento 12.4.

Il senatore STEFANO (*Misto-MovPugliaPiù*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 12.6 e 12.7, dandoli a sua volta per illustrati.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 e 12.7.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il senatore GAETTI (*M5S*) dà per illustrato l'emendamento 14.1.

La senatrice FATTORI (*M5S*) e il senatore GAETTI (*M5S*) aggiungono la propria firma all'emendamento 14.2, dandolo per illustrato.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 14.1 e 14.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

I senatori AMIDEI (*FI-PdL XVII*) e SCOMA (*FI-PdL XVII*) aggiungono la propria firma agli emendamenti 15.1, 15.2 e 15.4.

La senatrice FATTORI (*M5S*) e il senatore GAETTI (*M5S*) aggiungono la propria firma agli emendamenti 15.6, 15.8 e 15.9.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) aggiunge la firma all'emendamento 15.10 e lo ritira.

Il senatore GAETTI (*M5S*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 15.11 e 15.12.

Tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 15 sono dati per illustrati dai presentatori.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, gli identici 15.11 e 15.12, nonché l'emendamento 15.13.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16, nonché aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo lo stesso.

La senatrice FATTORI (*M5S*) e il senatore GAETTI (*M5S*) aggiungono la propria firma agli emendamenti 16.2 e 16.3 (già 15.14).

I senatori AMIDEI (*FI-PdL XVII*) e SCOMA (*FI-PdL XVII*) aggiungono la propria firma all'emendamento 16.0.1.

Il senatore STEFANO (*Misto-MovPugliaPiù*) aggiunge la propria firma all'emendamento 16.0.2.

Tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 16 e aggiuntivi allo stesso sono dati per illustrati dai presentatori.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 16.2, 16.3 (già 15.14), 16.0.1 e 16.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Tutte le proposte sono date per illustrate dai relativi presentatori.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 17.1 e 17.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

La senatrice FATTORI (*M5S*) e il senatore GAETTI (*M5S*) aggiungono la propria firma agli emendamenti 19.3, 19.4 e 19.5.

Il senatore GAETTI (*M5S*) dà per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 19.1, 19.2, 19.3, 19.4 e 19.5.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 21.

Il senatore GAETTI (*M5S*) dà per illustrato l'emendamento 21.1.

Posto ai voti, l'emendamento 21.1 è respinto.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 22.

I senatori AMIDEI (*FI-PdL XVII*) e SCOMA (*FI-PdL XVII*) aggiungono la propria firma all'emendamento 22.1.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) illustra tale proposta emendativa, in materia di mense scolastiche e ospedaliere, sollecitandone l'approvazione.

Il presidente relatore FORMIGONI (*AP (NCD-UDC)*) e il vice ministro OLIVERO ribadiscono il parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 22.1 è respinto.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 23.

Il senatore GAETTI (*M5S*) dà per illustrato l'emendamento 23.1.

Posto ai voti, l'emendamento 23.1 è respinto.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 32.

La senatrice FATTORI (*M5S*) e il senatore GAETTI (*M5S*) aggiungono la propria firma all'emendamento 32.1, dandolo per illustrato.

Posto ai voti, l'emendamento 32.1 è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 33.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) aggiunge la firma agli emendamenti 33.1 e 33.4.

I senatori AMIDEI (*FI-PdL XVII*), SCOMA (*FI-PdL XVII*) e GAETTI (*M5S*) aggiungono la firma all'emendamento 33.2.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) aggiunge la firma all'emendamento 33.3, al solo fine di consentire alla Commissione di esprimersi sullo stesso.

Tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 33 sono dati per illustrati dai presentatori.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 33.1, 33.2 e 33.3.

Con successiva votazione è altresì respinto l'emendamento 33.4.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 34.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 34.2, 34.3 e 34.8 e li ritira.

Sono dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 34.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 34.1, 34.4, 34.5, 34.6 e 34.7.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 35.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) aggiunge la firma all'emendamento 35.1.

I senatori GAETTI (*M5S*) e AMIDEI (*FI-PdL XVII*) aggiungono la propria firma agli emendamenti 35.3 e 35.4.

Il senatore STEFANO (*Misto-MovPugliaPiù*) aggiunge la firma all'emendamento 35.5.

Tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 35 sono dati per illustrati dai presentatori.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 35.1, 35.3, 35.4 e 35.5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 38.

Il senatore STEFANO (*Misto-MovPugliaPiù*) aggiunge la firma agli emendamenti 38.2 e 38.3.

Tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 38 sono dati per illustrati dai presentatori.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 38.1 e 38.2.

Con successiva votazione è altresì respinto l'emendamento 38.3.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 39.

Il senatore SCOMA (*FI-PdL XVII*) aggiunge la propria firma all'emendamento 39.1, dandolo per illustrato.

Posto ai voti, l'emendamento 39.1 è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 40.

La senatrice FATTORI (*M5S*) e il senatore GAETTI (*M5S*) aggiungono la propria firma agli emendamenti 40.1, 40.2 e 40.7.

I senatori GAETTI (*M5S*) e AMIDEI (*FI-PdL XVII*) aggiungono la propria firma agli emendamenti 40.3, 40.9, 40.11, 40.14, 40.15, 40.16, 40.17, 40.18, 40.19 e 40.21.

Tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 40 sono dati per illustrati dai presentatori.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 40.1, 40.2, 40.3, 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, 40.8, 40.9, 40.10, gli identici 40.11 e 40.12, nonché gli emendamenti 40.13, 40.14, 40.15, 40.16, 40.17, 40.18, 40.19 e 40.21.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 41.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) aggiunge la firma all'emendamento 41.3.

Tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 41 sono dati per illustrati dai presentatori.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 41.1, 41.2 e 41.3.

Il presidente FORMIGONI avverte che si passa alla votazione del conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, la Commissione conferisce quindi il mandato al Presidente relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge, senza modificazioni, con contestuale autorizzazione a svolgere la relazione oralmente.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell'odierna audizione informale di rappresentanti dell'Istituto per la promozione e la valorizzazione della dieta mediterranea (I.Di.Med) sui disegni di legge nn. 313 e 926 (dieta mediterranea), è stata consegnata della documentazione, che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*



**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1328-B****Art. 1.****1.1**

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI

*Al comma 3, capoverso 2-bis), premettere le seguenti parole: «al giovane imprenditore agricolo a titolo principale».*

---

**1.2**

GAETTI

*Al comma 10, sopprimere le seguenti parole: «e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario,».*

---

**1.3**

FATTORI

*Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «esclusi trasferimenti riguardanti organismi geneticamente modificati,».*

---

**1.4**

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

*Sopprimere il comma 12.*

---

**1.5**

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

*Sostituire il comma 12, con il seguente:*

«12. I costi delle attività di controllo previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2010, non devono essere sostenuti in alcun modo dai destinatari degli incentivi».

---

**1.6**

CAMPANELLA, DE PETRIS

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-bis. Al fine di agevolare il mantenimento e lo sviluppo delle produzioni tradizionali del settore agroalimentare e la loro diffusione in vendita diretta al consumatore finale, le regioni e le province autonome, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli orientamenti riguardanti i piccoli quantitativi di prodotti primari previsti dal regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 e dal regolamento CE n. 853/2004 del 29 aprile 2004 e della disciplina in materia di autocontrollo, adottano disposizioni rivolte a semplificare la regolamentazione delle attività di trasformazione e lavorazione di limitati quantitativi di prodotti agricoli stagionali destinati alla vendita diretta, nonché dei requisiti edilizi e igienici dei locali adibiti alla loro lavorazione, qualora condotte da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e da coltivatori diretti di cui all'articolo 2083 del codice civile e comprese nelle seguenti tipologie:

- a) produzione di confetture e conserve di origine vegetale;
- b) confezionamento di miele e di prodotti apistici;
- c) lavorazione di erbe officinali, erbe spontanee e selvatiche, castagne e funghi;
- d) lavorazione di cereali e prodotti di panetteria;
- e) lavorazione di legumi;
- f) produzione di formaggi e salumi;
- g) produzione di olio d'oliva;
- h) lavorazione di carni provenienti da pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata.

12-ter. L'utilizzo da parte dell'imprenditore agricolo o del coltivatore diretto di un locale aziendale come laboratorio per le lavorazioni e il confezionamento di prodotti di cui al comma 12-bis non determina la necessità di un cambiamento di destinazione d'uso dello stesso».

---

**1.7**

CAMPANELLA, DE PETRIS

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-bis. I concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche al fine di produrre energia elettrica, senza oneri aggiuntivi.

12-ter. Fra le imprese a forte consumo di energia, come definite e classificate dall'articolo 39 del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono inserite le imprese di acquacoltura di cui ai codici ATECO 03.21.00 e 03.22.00».

---

**1.8**

CAMPANELLA, DE PETRIS

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui sulle aree di cui sopra, prive di un reddito agrario attribuito, venga esercitata attività di allevamento ittico estensivo, senza l'utilizzo di mangimi, il reddito è determinato ai sensi dell'articolo 32 del Testo unico delle imposte dirette, mediante l'applicazione della tariffa d'estimo relativa al pascolo di classe I"».

---

**1.11**

D'ALÌ, AMIDEI

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui sulle aree di cui sopra, prive di un reddito agrario attribuito, venga esercitata attività di allevamento ittico estensivo, senza l'utilizzo di mangimi, il reddito è determinato ai sensi dell'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mediante l'applicazione della tariffa d'estimo relativa al pascolo di classe I».

---

**1.9**

CAMPANELLA, DE PETRIS

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "nell'ambito dell'azienda agricola"», sono aggiunte le seguenti: "o altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità"».

---

**1.10**

D'ALÌ, AMIDEI

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Il primo periodo, del quarto comma, dell'articolo 23 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, si interpreta nel senso che le imprese agricole non devono provvedere alle spese necessarie per il mantenimento delle Stazioni sperimentali per l'industria».

---

**1.12**

D'ALÌ

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. Le previsioni di cui all'articolo 96, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono valide fino a dodici mesi dall'approvazione della presente legge».

---

**Art. 2.****2.1**

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI

*Al comma 3, sostituire le parole: «per tre mandati», con le seguenti: «per due mandati».*

---

**2.0.1**

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni penali per garantire la sicurezza agroalimentare)*

1. All'articolo 517-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il primo comma è sostituito dal seguente:

"Chiunque contraffà, imita, usurpa, evoca o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000";

*b)* al secondo comma, dopo le parole: "denominazioni contraffatte", sono aggiunte le seguenti: "imitate, usurpate o evocate".

2. L'articolo 518 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 518. – (*Pubblicazione della sentenza*). – La condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 501, 514, 525, 516, 517 e 517-*quater* comporta la pubblicazione della sentenza».

---

**Art. 5.****5.1**

GAETTI, DONNO

*Al comma 2, sostituire la lettera h), con le seguenti:*

«*h)* revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, di cui al comma 1082 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale, con conseguente aggiornamento o con l'eventuale abrogazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

*h-bis)* semplificazione della disciplina prevista per il conseguimento dell'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole, fermi restando gli obblighi di formazione e aggiornamento all'utilizzo mirati a garantire la sicurezza sul lavoro;

*h-ter*) eliminazione di duplicazioni e semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura;

*h-quater*) coordinamento, adeguamento ed integrazione della normativa nazionale con quella europea in materia di pesca e acquacoltura, anche ai fini di tutela e protezione dell'ambiente marino;

*h-quinquies*) razionalizzazione della normativa in materia di controlli e di frodi nel settore della pesca e dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori;

*h-sexies*) coerenza della disciplina in materia di pesca non professionale con la normativa europea in materia di pesca;

*h-septies*) sviluppo della multifunzionalità delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, soprattutto giovanile e femminile».

---

## 5.2

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri vincolanti delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ancorché vincolanti, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti non possono comunque essere adottati».

---

**5.3**

DONNO, FATTORI, GAETTI

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, sopprimere le parole: «decorso il quale il Governo può comunque procedere»;*

*b) al secondo periodo, dopo le parole: «dei pareri», aggiungere la seguente: «vincolanti»;*

*c) al secondo periodo, sopprimere le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato»;*

*d) sopprimere il terzo periodo;*

*e) al quinto periodo, sostituire le parole: «possono esprimersi», con le seguenti: «si esprimono, con parere vincolante.».*

*Conseguentemente, al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**5.4**

DONNO, FATTORI, GAETTI

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, sopprimere le parole: «decorso il quale il Governo può comunque procedere»;*

*b) al secondo periodo, dopo le parole: «dei pareri», aggiungere la seguente: «vincolanti»;*

*c) al secondo periodo, sopprimere le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato»;*

*d) sopprimere il terzo periodo;*

*e) al quinto periodo, sostituire le parole: «possono esprimersi», con le seguenti: «si esprimono, con parere vincolante.».*

---

**5.5**

GAETTI, DONNO

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «decorso il quale il Governo può comunque procedere».*

---

**Art. 6.****6.1**

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

*Al comma 1, dopo la parola: «pensionati», inserire le seguenti: «o proprietari di terreni agricoli ottenuti per successione ereditaria e condotti dagli stessi».*

---

**6.2**

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Qualora il regolamento di cui al comma 1 determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la relativa copertura deve essere individuata in appositi provvedimenti legislativi, che devono entrare in vigore precedentemente o contestualmente all'emanazione del predetto regolamento».

---

**6.3**

DONNO, FATTORI, GAETTI

*Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, sopprimere le parole: «decorso il quale il Governo può comunque procedere»;*

*b) al secondo periodo, dopo le parole: «dei pareri», aggiungere la seguente: «vincolanti»;*

*c) al secondo periodo, sopprimere le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato»;*

*d) sopprimere l'ultimo periodo.*

---



**6.4**

GAETTI

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «decorso il quale il Governo può comunque procedere».*

---

**6.5**

DONNO, FATTORI, GAETTI

*Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».*

---

**Art. 8.****8.1**

GAETTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. - (*Disposizioni in materia di territori montani*). – 1. Il comma 2 dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è sostituito dal seguente:

"2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa al diritto a un adeguato mantenimento vita natural durante secondo le condizioni di vita locali e la capacità produttiva del maso chiuso, alla successione suppletoria, all'integrazione della quota riservata ai legittimari o alla divisione ereditaria, nei casi in cui il maso chiuso cada in successione, oppure all'usucapione del diritto di proprietà di un maso chiuso o di parte di esso è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150, in cui la Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano si intende sostituita all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Alla proposizione della domanda si applica l'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni".

2. All'articolo 118, comma 12, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*b-bis*) l'affidamento di servizi di importo inferiore a euro 20.000 annui a imprenditori agricoli nei comuni montani o svantaggiati"».

---

**Art. 9.****9.1**

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 9. - (*Disposizioni in materia di indennità espropriative giacenti*). – 1. Al fine di favorire lo svincolo delle indennità espropriative giacenti, le ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio sono autorizzate a consentire ai Comuni la consultazione dell'elenco delle indennità e dei dati personali degli aventi titolo, nonché a rilasciare ad esse copia della relativa documentazione. La consultazione è consentita esclusivamente al fine di utilizzare i dati per l'individuazione degli aventi titolo a riscuotere le somme dovute.

2. Per indennità espropriative giacenti si intendono le somme depositate da oltre dieci anni ai sensi della normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità, ivi comprese quelle relative a occupazioni temporanee e d'urgenza, di aree non edificabili, per le quali si presume che sia ignota agli aventi titolo la relativa spettanza. Tale presunzione è ammessa qualora agli atti delle competenti ragionerie territoriali dello Stato non risultino pendenti azioni giudiziarie ovvero non vi siano istanze di aventi titolo, risalenti a meno di cinque anni, finalizzate alla riscossione dell'indennità.

3. Al fine di agevolare la riscossione delle indennità giacenti da parte degli aventi diritto, i Comuni procedono a regolare notifica dando notizia ai soggetti legittimati a riscuotere dell'esistenza degli importi giacenti. Trascorsi 180 giorni senza che alcuno abbia presentato richiesta di incasso, il Comune incamera le somme giacenti non riscosse istituendo un apposito fondo destinandolo alla formazione degli imprenditori agricoli.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

**9.2**

GAETTI, DONNO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Al fine di favorire lo svincolo delle indennità espropriative giacenti, le ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio sono autorizzate a consentire a tutti gli interessati, previa registrazione per via informatica, la consultazione dell'elenco delle indennità e dei dati personali degli aventi titolo, nonché a rilasciare ad esse copia della relativa documentazione. La consultazione è consentita esclusivamente al fine di

utilizzare i dati per l'individuazione degli aventi titolo e per l'eventuale assistenza per la riscossione delle somme dovute».

---

### 9.3

DONNO

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «è consentita», con le seguenti: «è gratuita ed è consentita».*

---

## Art. 10.

### 10.1

GAETTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 10.2

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 10.3

STEFANO

*Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «all'articolo 233, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», con le seguenti: «al comma 3 del presente articolo».*

---

### 10.4

STEFANO

*Al comma 2, sostituire le parole: «ovvero al sistema alternativo di cui all'articolo 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», con le parole: «ovvero, tramite il CONOE, al sistema alternativo, ricono-*

sciuto effettivamente funzionante a livello nazionale, di cui all'articolo 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

---

## **Art. 11.**

### **11.1**

GAETTI, DONNO

*Al comma 1 sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Le imprese agricole, singole o associate, di cui all'articolo 2135 del codice civile, quando vi siano obbligate, aderiscono ai consorzi e ai sistemi di raccolta previsti dalla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, già costituiti o ne costituiscono appositamente di nuovi. L'iscrizione effettuata ha effetto retroattivo e si considera efficace sin dal momento di insorgenza dell'obbligo a carico della singola impresa».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

### **11.2**

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA

*Al comma 3, capoverso «1.» sostituire le parole: «sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000» con le seguenti: «sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria la cui entità è determinata con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».*

---

## **Art. 12.**

### **12.1**

DONNO, FATTORI, GAETTI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

*«Art. 12. - (Esercizio dell'attività di manutenzione del verde) – 1. L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, previo espletamento di apposita procedura di affidamento con bando ad*

evidenza pubblica. I bandi di cui al presente comma devono prevedere appositi titoli di preferenza per quelle imprese che operino secondo metodologie a basso impatto ambientale.

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

## 12.2

DONNO, FATTORI, GAETTI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 12. - (*Esercizio dell'attività di manutenzione del verde*) – 1. L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, previo espletamento di apposita procedura di affidamento con bando ad evidenza pubblica.

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

## 12.3

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA

*Al comma 1, lettera b) sopprimere la parola: «industriali».*

---

## 12.4

GAETTI, DONNO

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

---

**12.5**

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**12.6**

CAMPANELLA, DE PETRIS, STEFANO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Nelle attività di manutenzione delle aree destinate a verde pubblico, delle aree a verde dei plessi scolastici e adiacenti alle strutture sanitarie devono essere utilizzati per la protezione fitosanitaria, a decorrere dal 1 gennaio 2017, esclusivamente metodi non chimici e agenti biologici».

---

**12.7**

CAMPANELLA, DE PETRIS, STEFANO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2017, nelle aree agricole adiacenti alle aree utilizzate dalla popolazione, si applicano le seguenti misure di tutela della salute:

a) divieto di impiego di prodotti fitosanitari a distanza inferiore a 30 metri dagli edifici di civile abitazione e dalle aree specifiche di cui al comma 2, lettera a);

b) obbligo di avvisare la popolazione interessata, quarantotto ore prima del trattamento, con modalità preventivamente stabilite dall'autorità sanitaria locale, nel caso di impiego di prodotti fitosanitari nella fascia di distanza compresa fra 30 e 50 metri dagli edifici di civile abitazione e dalle aree specifiche di cui al comma 2, lettera a)".

b) all'articolo 24, comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'utilizzatore è punito con la medesima sanzione in caso di mancata osservanza delle misure di tutela di cui all'articolo 15, comma 6-bis».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «e di utilizzo dei prodotti fitosanitari».*

---

**Art. 14.****14.1**

GAETTI

*Al comma 1, capoverso «2-bis», sostituire le parole: «Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero, a norma dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180,» con le seguenti: «Tutti coloro che ne hanno interesse, in forma singola od associata».*

---

**14.2**

DONNO, FATTORI, GAETTI

*Al comma 1, capoverso «2-bis» sostituire le parole: «Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero, a norma dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180,» con le seguenti: «Le associazioni di categoria del settore lattiero».*

---

**Art. 15.****15.1**

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**15.2**

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA

*Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «terzietà», sopprimere la seguente: «onorabilità» e dopo la parola: «sindacali», inserire le seguenti: «militari, ministeriali e giurisdizionali».*

---

**15.3**

DONNO, FATTORI

*Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «o ad agenzie da esso vigilate, ovvero», con le seguenti: «e non mediante».*

---

**15.4**

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA

*Al comma 2, dopo la lettera e), inserire le seguenti:*

*«e-bis) riordino e razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e del sostegno agli *spin-off* tecnologici;*

*e-ter) razionalizzazione dell'attuale sistema dei servizi creditizi e finanziari a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari, al fine di favorire in particolare i processi di modernizzazione, internazionalizzazione, accrescimento dimensionale e occupazionale, *start-up* e accesso al credito, anche attraverso la messa in rete e la connessione con la strumentazione finanziaria privata, mediante riorganizzazione delle funzioni, dei compiti e delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e della società Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, garantendo la realizzazione di strumenti di valutazione e misurazione delle attività svolte, dell'efficacia delle procedure nonché del livello di efficienza dell'azione, con particolare riferimento ai tempi di intervento, alla trasparenza delle procedure e all'ampliamento della platea di soggetti beneficiari. L'azione deve essere finalizzata a sviluppare l'investimento fondiario, la costruzione e gestione di strumenti finanziari a sostegno dei progetti economicamente sostenibili, attraverso idonee procedure di valutazione e strumenti finanziari adeguati nonché il sostegno al credito e la gestione di pacchetti assicurativi relativi ai rischi climatici e di mercato».*

---

**15.5**

DI BIAGIO, COLLINA

*Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

*«e-bis). I dipendenti di cui al decreto 28 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo del 2013 possono partecipare, a domanda, alle apposite procedure selettive previste alla lettera e) del presente comma al fine di confluire, con le modalità previste nella medesima*



lettera e) nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ovvero in enti, società o agenzie dal Ministero medesimo».

---

**15.6**

DONNO, FATTORI, GAETTI

*Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:*

«f) revisione della normativa istitutiva dell'Ente nazionale risi al fine di razionalizzarne l'organizzazione in funzione della competitività del settore, mediante la chiara definizione dei compiti e delle funzioni dell'ente medesimo e la razionalizzazione delle risorse umane e strumentali ad esso assegnate;».

---

**15.7**

FATTORI

*Sopprimere il comma 3.*

---

**15.8**

DONNO, FATTORI, GAETTI

*Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «criteri di», inserire le seguenti: «trasparenza, pubblicità e».*

---

**15.9**

DONNO, FATTORI, GAETTI

*Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) prevedere specifiche disposizioni volte a garantire l'assenza di conflitti di interesse in capo ai componenti degli organismi di cui alle lettere b) e c);».

---

**15.10**

LAI, CUCCA, ANGIONI, BERTUZZI

*Al comma 4, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«*e-bis*) previsione della riallocazione della funzione di tenuta del libro genealogico delle razze equine sportive alle relative associazioni di allevatori dotate di personalità giuridica, quando vi siano condizioni compromettenti la tutela della razza e/o il pericolo di salvaguardia della biodiversità delle razze;».

---

**15.11**

CONSIGLIO, CANDIANI, GAETTI

*Al comma 4, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«*e-bis*) previsione della riallocazione della funzione di tenuta del libro genealogico delle razze equine sportive alle relative associazioni di allevatori, con conseguente riduzione delle strutture interessate e delle dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

---

**15.12**

TARQUINIO, GAETTI

*Al comma 4, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«*e-bis*) previsione della riallocazione della funzione di tenuta del libro genealogico delle razze equine sportive alle relative associazioni di allevatori, con conseguente riduzione delle strutture interessate e delle dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;».

---

**15.13**

DONNO, FATTORI, GAETTI

*Al comma 5, sopprimere le parole:* «decorso il quale il Governo può comunque procedere».

---

**Art. 16.****16.1**

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

*Al comma 5, dopo la parola: «superiori.», aggiungere le seguenti: «e con le locali Camere di Commercio».*

---

**16.2**

DONNO, FATTORI, GAETTI

*Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**16.3 (già 15.14)**

DONNO, FATTORI, GAETTI

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché prevedano un'adeguata promozione delle attività del settore primario compatibilmente con gli equilibri faunistici, ambientali e idrogeologici locali.».*

---

**16.0.1**

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Modernizzazione della logistica)*

1. A decorrere dall'anno 2017 sono inseriti nell'ambito delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, gli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare, con particolare riferimento agli interventi orientati alle seguenti finalità:

- a) modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso;
- b) sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità;

- c) sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione;
- d) sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo;
- e) implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la tracciabilità, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'individuazione degli interventi di cui al comma 1 che accedono ai finanziamenti dell'Unione europea allo scopo disponibili e alle risorse finalizzate per le infrastrutture strategiche stanziare dalla legge di stabilità».

## 16.0.2

CAMPANELLA, DE PETRIS, STEFANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 16-bis.

*(Modernizzazione della logistica)*

1. A decorrere dall'anno 2017 sono inserite nell'ambito del Documento pluriennale di pianificazione di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, le infrastrutture strategiche e gli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione della logistica del comparto agroalimentare, con particolare riferimento alle opere pubbliche orientate alle seguenti finalità:

- a) modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso;
- b) sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità;
- c) sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione;
- d) sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo;
- e) implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea.

2. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa da raggiungersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'individuazione degli interventi di cui al comma 1 che accedono ai finanziamenti dell'Unione europea allo scopo disponibili e alle ri-

sorse finalizzate stanziare per le infrastrutture strategiche dalla legge di stabilità».

---

## Art. 17.

### 17.1

FATTORI, DONNO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 17. - (*Disposizioni in materia di contratti di rete e forniture*). – 1. All'articolo 3, comma 4-ter, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono premesse le seguenti parole: "qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater".

2. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta agricola e ittica, e prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità e della pesca sociale. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri competenti per ciascun decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i parametri per la definizione delle categorie di prodotti di cui al primo periodo».

---

### 17.2

GAETTI, GIROTTO, DONNO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 17. - (*Disposizioni in materia di contratti di rete e modernizzazione della logistica*) – 1. All'articolo 3, comma 4-ter, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono premesse le seguenti parole: "qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater".

2. A decorrere dall'anno 2017 sono inseriti nell'ambito delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale di cui all'articolo

1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, gli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare, con particolare riferimento agli interventi orientati alle seguenti finalità:

- a) modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso;
- b) sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità;
- c) sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione;
- d) sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo;
- e) implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la tracciabilità, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'individuazione degli interventi di cui al comma 2 che accedono ai finanziamenti dell'Unione europea allo scopo disponibili e alle risorse finalizzate per le infrastrutture strategiche stanziare dalla legge di stabilità.».

---

### 17.3

CAMPANELLA, DE PETRIS

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i contratti di rete di cui al presente comma è richiesta all'Agenzia delle Entrate la registrazione telematica, nonché il contestuale pagamento telematico dell'imposta autoliquidata dalle imprese partecipanti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità e le procedure di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma".».

---

## Art. 19.

### 19.1

GAETTI

*Sopprimere i commi da 2 a 5.*

---

**19.2**

GAETTI

*Al comma 2, dopo la parola: «filiera», inserire le seguenti: «, anche nell'ambito della commercializzazione con un proprio marchio, nonché alla caratterizzazione della provenienza di tutto il latte anche nei formaggi non DOP e».*

---

**19.3**

DONNO, FATTORI, GAETTI

*Al comma 2, dopo la parola: «disponibili», inserire le seguenti: «e accessibili per via telematica».*

---

**19.4**

DONNO, FATTORI, GAETTI

*Al comma 3, dopo la parola: «riconosciute», inserire le seguenti: «è gratuito ed».*

---

**19.5**

DONNO, FATTORI, GAETTI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «secondo criteri di gratuità, trasparenza e pubblicità nonché nel rispetto della normativa europea».*

---

**Art. 20.****20.1**

CAMPANELLA, DE PETRIS

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*«2-bis. A decorrere dall'anno 2017 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito Fondo destinato all'attuazione dei piani nazionali di settore, in ordine ai quali è stato raggiunto l'accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del de-*

creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel suddetto Fondo.

*2-ter.* Il Fondo di cui al comma *2-bis* è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 20 per cento, a decorrere dall'anno 2016, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

*2-quater.* Per l'anno 2017 le risorse del Fondo di cui al comma *2-bis* sono prioritariamente destinate all'attuazione degli interventi previsti dal piano del settore cerealicolo e dal piano per lo sviluppo del sistema biologico».

---

## Art. 21.

### 21.1

DONNO, FATTORI, GAETTI

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al secondo periodo, dopo le parole: «dei pareri», aggiungere la seguente: «vincolanti»;*

*b) al secondo periodo, sopprimere le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato»;*

*c) sopprimere il terzo periodo;*

*d) al quinto periodo, sostituire le parole: «possono esprimersi», con le seguenti: «si esprimono, con parere vincolante,».*

---

## Art. 22.

### 22.1

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI, SCOMA

*Prima del comma 1, inserire il seguente:*

«0.1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'ar-



articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta agricola e ittica, e prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità e della pesca sociale. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri competenti per ciascun decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono stabiliti i parametri per la definizione delle categorie di prodotti di cui al primo periodo».

---

### **Art. 23.**

#### **23.1**

GAETTI

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «coltivato e trasformato in Italia».*

---

### **Art. 27.**

#### **27.1**

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al presente capo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che è determinata con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».

---

**Art. 29.****29.1**

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE

*Sopprimere l'articolo.***Art. 32.****32.1**

DONNO, FATTORI, GAETTI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di consentire al consumatore di ricevere un'adeguata informazione sulle varietà del riso e, nel caso di alimenti preconfezionati, sulla composizione, sulla qualità dei componenti e delle materie prime nonché sul processo di lavorazione dei prodotti finiti e intermedi, le imprese operanti nel settore del riso sono obbligate ad aderire, nelle rispettive attività, ad un sistema di tracciabilità, attraverso l'utilizzo di sistemi informatici di tracciabilità del riso posto in vendita o comunque immesso al consumo nel territorio nazionale».

**Art. 33.****33.1**

TARQUINIO, AMIDEI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 33. – 1. L'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1956, n.1526, l'articolo 1-bis, comma 7, primo periodo e la lettera a) del secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono abrogati».

**33.2**

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI, SCOMA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 33.– *I.* L'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 e l'articolo 1-*bis*, comma 7, primo periodo e la lettera *a*) del secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono abrogati».

---

**33.3**

CASALETTO, DALLA TOR

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 33. – *I.* L'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 e l'articolo 1-*bis*, comma 7, primo periodo e la lettera *a*) del secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 sono abrogati».

---

**33.4**

TARQUINIO, AMIDEI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 33. – *I.* Dopo il sesto comma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è inserito il seguente:

"Sono esclusi dall'obbligo di tenuta del registro di carico di cui al sesto comma i produttori di burro con una produzione annua inferiore alle 4.000 tonnellate"».

---

**Art. 34.****34.1**

FATTORI, DONNO

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «maggiormente rappresentative a livello nazionale».

---

**34.2**

BUEMI, PANIZZA

*Al comma 1, sostituire le parole: «maggiormente rappresentative a livello nazionale», con le seguenti: «riconosciute presso gli organi regionali».*

---

**34.3**

BUEMI, PANIZZA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. È fatto obbligo, a proprie spese, a chiunque detiene alveari di attenersi ai disposti di cui al decreto 4 dicembre 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 2010, n. 93, recante disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale e al Decreto ministeriale 11 agosto 2014 di emanazione del Manuale Operativo dell'Anagrafe Apistica Nazionale. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 6.1 allegato DM 11 Agosto 2014 non può beneficiare degli incentivi previsti per il settore ed è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5.2, 7, 8, 9 e 10 allegato DM 11 Agosto 2014 (aggiornamento della consistenza apiario, registrazione dei movimenti o di riportare le informazioni relative alla tipologia d'attività) non può beneficiare degli incentivi previsti per il settore ed è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 300 euro. Chiunque all'articolo 6.2.1 e 6.2.2 allegato DM 11 Agosto 2014 (apposizione del cartello d'apiario o appone un cartello con caratteristiche non conformi), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 150 euro».

---

**34.4**

STEFANO

*Al comma 2, sostituire le parole: «comunicazione di variazione alla», con le seguenti «aggiornamento annuale (censimento annuale) nella».*

*Conseguentemente, sostituire nel periodo successivo le parole: «di comunicazione della loro variazione all'», con «di censimento nell'».*

---

**34.5**

FATTORI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, e successive modificazioni, si applica a tutti i prodotti apistici.

3-ter. Sono considerati prodotti apistici: il miele d'api da nettare e da melata, la cera d'api e i suoi derivati, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli e i suoi derivati, il veleno d'api, l'idromele, l'abbamele o sapa di miele, l'aceto di miele.

3-quater. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

**34.6**

FATTORI, DONNO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: "fioritura", sono aggiunte le seguenti: "e di melata";

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Sono vietati, in qualsiasi periodo dell'anno, i trattamenti anti-parassitari condotti con l'utilizzo di prodotti fitosanitari ed erbicidi a base di neonicotinoidi, ovvero di pesticidi sistemici in grado di persistere nell'apparato vascolare della pianta.

1-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad adeguare la propria normativa a quanto disposto al comma 1-bis."».

---

**34.7**

FATTORI, DONNO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nella conduzione zootecnica delle api denominata apicoltura, è disposto, fino ad un massimo di 50 arnie, l'esonero dalla dichiarazione o segnalazione di inizio

di attività della vendita diretta dei prodotti e non è altresì necessario il cambio di destinazione d'uso dei locali adibiti alle attività di smielatura e confezionamento, che possono essere effettuate in locali di uso temporaneo».

---

**34.8**

BUEMI, PANIZZA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«4. Chiunque sul territorio italiano allevi api diverse della razza di ape italiana (*Apis mellifera ligustica* Spinola) o delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine, non può fregiarsi nell'intestazione aziendale del nome "Apicoltura", l'allevatore non può definirsi "apicoltore", e l'allevamento non può essere certificato biologico ai sensi del regolamento CE n. 889/2008. Le aziende che al momento dell'entrata in vigore della presente non allevano le razze d'api sopra citate hanno 180 giorni di tempo per aggiornare a proprie spese la denominazione aziendale. Chiunque violi i disposti del presente comma (o nuovo articolo 1, comma 4, della legge n. 313 del 2004) non può beneficiare di alcun aiuto previsto al settore apistico, ed è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro».

---

**Art. 35.****35.1**

TARQUINIO, AMIDEI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**35.2**

TARQUINIO

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 35.

*(Delega al Governo in materia di birra artigianale e microbirrifici)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, uno o più decreti legislativi per la disci-

plina del settore della birra artigianale e dei microbirrifici, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la definizione di "birra artigianale" come prodotto:

1) ottenuto mediante un procedimento di produzione discontinuo ove l'intervento diretto del birraio, che sovrintende e coordina l'intero ciclo produttivo, deve risultare prevalente rispetto all'utilizzo delle tecnologie automatizzate;

2) ottenuto attraverso l'utilizzo esclusivo di materie prime genuine – anche cereali non maltati, ma di alto valore – selezionate, dosate e miscelate direttamente dal birraio secondo la propria originalità e creatività;

3) realizzato esclusivamente da un microbirrificio;

b) prevedere la definizione di "microbirrificio" quale piccolo birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi;

c) prevedere che per i microbirrifici l'accertamento dell'accisa sia effettuato a seguito della fase di condizionamento e con l'applicazione di una riduzione dell'imposta per valori percentuali inversamente proporzionali alla produzione annua di birra».

---

### 35.3

CANDIANI, AMIDEI, GAETTI

*Al comma 1 capoverso «4-bis», secondo periodo, dopo le parole: «altro birrificio», aggiungere le seguenti: «e da qualsiasi altro operatore nel settore della produzione alimentare e/o della distribuzione alimentare il cui fatturato di vendita effettuato in Italia sia superiore ai 100 milioni di euro».*

---

### 35.4

CANDIANI, AMIDEI, GAETTI

*Al comma 1 capoverso «4-bis», aggiungere infine i seguenti periodi: «I prelievi necessari ai fini delle attività di verifica e controllo presso le unità produttive devono avere luogo sulle linee di confezionamento. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero*

della salute sono stabilite le modalità di applicazione delle attività di cui al periodo precedente».

---

**35.5**

CAMPANELLA, DE PETRIS, STEFANO

*Al comma 1, dopo il capoverso comma «4-bis», aggiungere il seguente:*

«4-ter. Nell'etichettatura dei prodotti di cui al comma "4-bis", è fatto obbligo di indicare il luogo di origine delle materie prime agricole utilizzate».

---

**Art. 38.****38.1**

DONNO, FATTORI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**38.2**

CAMPANELLA, DE PETRIS, STEFANO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**38.3**

CAMPANELLA, DE PETRIS, STEFANO

*Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

«a) al comma 1, sono soppresse le parole: "ad eccezione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Decorsi dodici mesi dal termine di cui al comma 3, qualora la regione o la provincia autonoma non abbia provveduto all'individuazione



delle aree nelle quali è fatto divieto di allevare e immettere la specie cinghiale, tale divieto si applica all'intero territorio regionale o provinciale"».

---

## **Art. 39.**

### **39.1**

RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, SCOMA

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 11», sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura e fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria determinata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che differenzierà ulteriormente le sanzioni secondo i criteri di seguito stabiliti:

- a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato;
  - b) oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato;
  - c) oltre 50 kg di pescato».
- 

## **Art. 40.**

### **40.1**

DONNO, FATTORI, GAETTI

*Al comma 2, lettera a) dopo la parola: «trasportare», inserire la seguente: «,esporre».*

---

### **40.2**

DONNO, FATTORI, GAETTI

*Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) stordire, uccidere, catturare e raccogliere la fauna ittica con i seguenti metodi:

- 1) sostanze tossiche, narcotiche, anestetiche o corrosive;

- 2) corrente elettrica;
  - 3) esplosivi;
  - 4) martelli pneumatici o altri attrezzi a percussione;
  - 5) dispositivi trainati per la raccolta del corallo rosso o di altri tipi di corallo o organismi affini;
  - 6) croci di Sant'Andrea e attrezzi simili per la raccolta, in particolare, del corallo rosso o di altri tipi di corallo o specie affini;
  - 7) qualsiasi tipo di proiettile;
  - 8) fucili subacquei se usati in combinazione con respiratori subacquei (aqualung) oppure di notte, dal tramonto all'alba».
- 

#### 40.3

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI

*Al comma 2, lettera f) dopo le parole: «pesca professionale» inserire le seguenti: «oltre l'orario consentito nonché».*

---

#### 40.4

DONNO, FATTORI

*Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «della maglia» inserire le seguenti: «ovvero per quantità».*

*Conseguentemente:*

*a) al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*«f-bis) trasportare, stabulare, commercializzare, cedere a qualsiasi titolo o conservare in aree private pesce vivo, da parte di privati, consorzi o associazioni, se non espressamente autorizzati dall'organo di sanità veterinaria e amministrativo competente per territorio»;*

*b) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «al comma 2», fino a: «due anni o», con le seguenti: «ai commi 2 e 3 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e»;*

*c) al comma 4, sopprimere il secondo periodo;*

*d) sostituire il comma 5 con il seguente:*

*«5. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente articolo comporta la pena accessoria, ove il trasgressore ne sia in possesso, della sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.»;*

*e) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «e f)», con le seguenti: «f) e g)»;*

*f) al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: «e le sanzioni amministrative»;*

*g) al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «pagamento della sanzione in misura ridotta» con le seguenti: «sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale»;*

*h) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «sanzioni amministrative» con le seguenti: «pene pecuniarie»;*

*i) al comma 9, sopprimere la parola: «amministrative».*

---

#### **40.5**

DONNO, FATTORI

*Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «della maglia» inserire le seguenti: «ovvero per quantità».*

---

#### **40.6**

DONNO, FATTORI

*Al comma 2, aggiungere, infine, la seguente lettera:*

*«f-bis) trasportare, stabulare, commercializzare, cedere a qualsiasi titolo o conservare in aree private pesce vivo, da parte di privati, consorzi o associazioni, se non espressamente autorizzati dall'organo di sanità veterinaria e amministrativo competente per territorio.».*

*Conseguentemente:*

*a) al comma 5, sostituire le parole: «e f)», con le seguenti: «, f) e g)»;*

*b) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «e f)» con le seguenti: «, f) e g)».*

---

#### **40.7**

DONNO, FATTORI, GAETTI

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

*«3. Sono inoltre vietati:*

*a) la raccolta, la detenzione, il trasporto, l'esposizione e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 2;*

b) la cattura intenzionale, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di mammiferi marini o rettili marini di cui agli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e di specie di uccelli marini contemplate dalla direttiva 2009/147/CE salvo i casi in cui si tratti di attività necessarie a favorire il recupero dei singoli animali catturati e a condizione che le autorità nazionali competenti ne siano state debitamente informate in precedenza;

c) il ricorso a pratiche di selezione qualitativa e di *slipping* salvo i casi di catture o di specie che sono esentate dall'applicazione dell'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013».

---

#### 40.8

DONNO, FATTORI

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «, lettere a), b) e c)».*

*Conseguentemente:*

*a) al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo;*

*b) sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente articolo comporta la pena accessoria, ove il trasgressore ne sia in possesso, della sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.»;

*c) al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: «e le sanzioni amministrative»;*

*d) al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «pagamento della sanzione in misura ridotta», con le seguenti: «sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale»;*

*e) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «sanzioni amministrative», con le seguenti: «pene pecuniarie»;*

*f) al comma 9, sopprimere la parola: «amministrative».*

---

#### 40.9

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI

*Al comma 4, sopprimere le parole: «lettere a), b) e c)».*

*Conseguentemente, sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Per le violazioni di cui al comma 2, ove i trasgressori ne siano in possesso, oltre alle pene previste dal comma 4, si applica anche la sospensione della licenza di pesca professionale per 6 mesi».

*Conseguentemente, sostituire il comma 7, con il seguente:*

«7. Qualora le violazioni di cui al comma 2 fossero reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale, le pene e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Qualora le violazioni di cui al comma 3 fossero reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale e commerciale, le pene sono raddoppiate e la licenza di pesca viene sospesa definitivamente».

---

#### **40.10**

DONNO, FATTORI

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «da due mesi a due anni», con le seguenti: «da sei mesi a tre anni».*

---

#### **40.11**

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «o con l'ammenda», con le seguenti: «e con l'ammenda».*

---

#### **40.12**

DONNO, FATTORI

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «o con l'ammenda», con le seguenti: «e con l'ammenda».*

---

#### **40.13**

DONNO, FATTORI

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «da 2.000 a 12.000», con le seguenti: «da 5.000 a 15.000».*

---

**40.14**

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI

*Al comma 4, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Ove colui che viola i divieti di cui ai commi 2, lettere a), b) e c), e 3 ne sia in possesso si applicano la sospensione della licenza di pesca di professione rispettivamente per 6 mesi e per 3 anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque giorni a dieci giorni per il comma 3».*

---

**40.15**

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI

*Al comma 5, dopo le parole: «Salvo che il fatto costituisca reato», inserire le seguenti: «e fatta salva l'applicazione delle fattispecie di cui alla legge 22 maggio 2015, n. 68 in materia di delitti contro l'ambiente,».*

---

**40.16**

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI

*Al comma 5, sostituire le parole: «da 1.000 a 6.000 euro», con le seguenti: «da 2.000 a 12.000 euro».*

*Conseguentemente, sostituire parole: «tre mesi», con le seguenti: «sei mesi».*

---

**40.17**

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

*«5-bis. Per le fattispecie di cui al comma 3, in caso di recidiva la licenza di pesca è definitivamente sospesa.».*

---

**40.18**

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «anche se» inserire le seguenti: «di terzi e anche se non».*

---

**40.19**

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale e dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative sono raddoppiate. Il periodo di sospensione delle licenze, per le violazioni reiterate di cui al comma 2 è raddoppiato mentre per quelle di cui al comma 3 la licenza di pesca è definitivamente sospesa. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.».

---

**40.20**

CANDIANI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. La vigilanza sull'applicazione del presente articolo è affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, nonché agli agenti e ufficiali delle polizie locali degli enti di area vasta, alle guardie ittiche volontarie dipendenti da associazioni, federazioni ed altri enti che hanno interesse nella tutela, salvaguardia e protezione degli ambienti acquatici, a tutti i corpi di polizia giudiziaria dello Stato ai quali è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.».

---

**40.21**

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI

*Al comma 10, aggiungere il seguente periodo:* «Provvedono altresì ad introdurre, limitatamente alla prima richiesta di rinnovo, la misura di esclusione dei soggetti che abbiano subito la sospensione temporanea della licenza di pesca ai sensi del comma 4.».

---

**40.0.1**

DONNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Disposizioni per la tracciabilità dei prodotti della pesca)*

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate all'istituzione di un sistema di tracciabilità volto a:

a) prevenire e reprimere la contraffazione dei prodotti della pesca italiani;

b) assicurare che i prodotti della pesca italiani commercializzati in Italia siano frutto di processi produttivi che non hanno comportato la violazione dei diritti dei lavoratori o lo sfruttamento del lavoro minorile;

c) garantire ai consumatori, un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti della pesca immessi in commercio;

d) tutelare la salute dei consumatori assicurando la qualità e la sicurezza dei prodotti della pesca immessi in commercio nel territorio italiano.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai marchi aziendali e collettivi e alle denominazioni, indicazioni ed etichettature, di cui alla normativa nazionale o regionale vigente, destinate alla informazione del consumatore sulla sicurezza e sulla qualità dei prodotti, ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. Tutti i prodotti della pesca in commercio nel territorio italiano sono sottoposti a un sistema di tracciabilità documentale al fine di consentire al consumatore e alle autorità competenti di conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi di produzione e di lavorazione dei medesimi prodotti.

4. Le imprese del settore della pesca:

a) assicurano la tracciabilità del percorso seguito all'interno dello stabilimento da ogni materia prima e sostanza utilizzata nella trasformazione;

b) garantiscono l'origine delle materie prime utilizzate in tutte le fasi di produzione e distribuzione.

5. È istituita la piattaforma informatica per la tracciabilità dei prodotti della pesca nella quale è registrato e reso consultabile a ciascun consumatore il contenuto della documentazione del sistema di tracciabilità di cui ai commi 3 e 4.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali en-



tro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

7. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda i luoghi in cui sono avvenute le singole fasi di trasformazione e i luoghi di coltivazione e allevamento delle materie prime agricole utilizzate nella preparazione o nella produzione dei prodotti".

b) il comma 4 è sostituito con il seguente:

"4. Con i decreti di cui al comma 3 sono altresì definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all'obbligo dell'indicazione di cui al comma 1 nonché i requisiti inerenti l'indicazione della provenienza delle materie prime, e dei luoghi di lavorazione delle stesse, impiegate per la preparazione o produzione di prodotti di cui al comma 2".

8. Sono denominati «*Made in Italy*» i prodotti della pesca finiti, lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera, dal produttore al consumatore, all'interno del territorio italiano.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell'indicazione «*Made in Italy*», di cui al comma 8, nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli.

10. La denominazione «*Made in Italy*» deve essere apposta sul prodotto finito in forma chiara, indelebile e non sostituibile.

11. È vietata la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti della pesca provenienti dall'estero le cui denominazioni o i cui messaggi pubblicitari siano chiaramente volti a ingannare i consumatori su una loro presunta provenienza italiana.

12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 11.

13. I controlli sulla veridicità della documentazione riguardante la tracciabilità, sulla legittimità delle indicazioni recate dalle etichette e sul legittimo utilizzo della denominazione «*Made in Italy*» di cui ai commi 8, 9 e 10 sono effettuati dall'Ispettorato centrale repressione frodi, che a

tale scopo può avvalersi della collaborazione dei reparti specializzati delle forze di polizia.

14. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme di cui al libro undicesimo, titolo VII, capo II, del codice penale.

15. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

## Art. 41.

### 41.1

DONNO, FATTORI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 41.2

DALLA TOR

*Al comma 1, capoverso f), sostituire le parole: «provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a)» con le seguenti: «agricoli e forestali».*

---

### 41.3

PICCOLI, AMIDEI

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a)» inserire le seguenti: «che mantengono la natura di sottoprodotto di cui all'articolo 184-bis anche nel caso di trattamento meccanico sul posto di produzione».*

---

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 261**

*Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*Orario: dalle ore 16 alle ore 16,05*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## **INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 maggio 2016

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 129**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**PELINO**

*Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,30*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI  
URBANISTICA (INU), SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1836 (AREE INDUSTRIALI  
DISMESSE)*

### **Plenaria**

**239<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MUCCHETTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico  
Gentile.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

IN SEDE REFERENTE

**(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 maggio.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) informa che, insieme all'altro relatore, Luigi Marino, domani incontrerà il nuovo Ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, per discutere dei contenuti del disegno di legge n. 2085 e dei relativi punti problematici ancora da risolvere nel prosieguo dell'*iter* parlamentare. Sottopone quindi alla Commissione l'opportunità di rinviare ulteriormente l'esame del provvedimento in titolo.

Il sottosegretario GENTILE concorda con le valutazioni dei relatori e garantisce l'impegno del Governo affinché il provvedimento, fermo da alcune settimane, ma che si trova comunque in uno stato di esame piuttosto avanzato, venga approvato nel più breve tempo possibile, auspicabilmente entro il mese di giugno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1836) Camilla FABBRI ed altri. – Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 aprile scorso.

Il presidente MUCCHETTI, con riferimento ai disegni di legge in titolo, ricorda che la Commissione ha concluso il ciclo di audizioni informali in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e informa che a breve sarà fissato il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(2272) Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di

legge d’iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Simonetta Rubinato ed altri; Baretta; Da Villa ed altri

**(1498) GIROTTO ed altri. – Disposizioni per la promozione e l’esercizio del commercio equo e solidale**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 27 aprile scorso.

Il relatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) propone di adottare come testo base per il prosieguo dell’esame congiunto il disegno di legge n. 2272, già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Propone, inoltre, di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di mercoledì 25 maggio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2345) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2015**, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione. Esame. Relazione non ostativa)

La senatrice FISSORE (*PD*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, adottato in attuazione della legge n. 234 del 2012 per le parti di interesse per la Commissione.

Secondo la consueta struttura dei disegni di legge di questa natura, l’articolo 1, delega il Governo ad attuare le direttive elencate negli allegati A e B; esso rinvia – per quanto riguarda procedure, principi e criteri direttivi – alle disposizioni della legge n. 234 e prevede che sugli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive incluse nell’allegato B sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, estendendo tale procedura anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all’allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali.

Passando all’articolato, richiama brevemente i contenuti dell’articolo 4, che stabilisce criteri direttivi specifici per l’attuazione di una direttiva del 2015, nella quale vengono inserite misure specifiche per le borse di plastica in materiale leggero, allo scopo di limitarne l’utilizzo e ridurre l’impatto negativo sull’ambiente, e dell’articolo 5, che delega il Governo a emanare decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori.

L'articolo 7 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo che provveda a riordinare e semplificare le procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso (cosiddetti *dual use*), ossia i prodotti, inclusi il *software* e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare, nonché tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari, e ad applicare le sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.

L'articolo 8 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normazione europea e alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. In merito ricorda che la relazione fa riferimento all'impatto di questa materia sulla competitività delle imprese.

Riferisce poi sull'articolo 9, che prevede l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, e sull'articolo 10, che delega il Governo ad attuare la raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, in particolare disponendo la creazione di un apposito Comitato per le politiche macroprudenziali, cui partecipino le autorità del settore bancario e finanziario.

Ricorda poi l'articolo 11, che individua i principi e criteri direttivi specifici per adeguare il quadro normativo vigente al regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

L'articolo 12 delega il Governo ad attuare la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (*payment services directive II – PSD II*), secondo la quale il servizio di disposizione di ordine di pagamento e il servizio di informazione sui conti, così come definiti dalla direttiva, vengono assoggettati alla riserva prevista per la prestazione di servizi di pagamento.

Si sofferma sull'articolo 13, che detta disposizioni per l'adeguamento al regolamento (UE) n. 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei (ELTIF) del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Illustra l'articolo 14, che reca i principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

Infine, l'articolo 16 introduce principi e criteri direttivi che il Governo dovrà seguire nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, mentre l'articolo 17 contiene norme concernenti la delega per il recepimento della direttiva 2015/2193/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti aventi emissioni in atmosfera.

Riferisce quindi, per i profili di interesse della Commissione, sulle direttive oggetto del disegno di legge in titolo: la direttiva (UE) 2015/652 sui metodi di calcolo e sugli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (in proposito, si prevede che gli obblighi di comunicazione per i fornitori, ossia le PMI, saranno ridotti al minimo); la direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento; la direttiva (UE) 2015/637 – adottata il 20 aprile 2015, sulla tutela consolare dei cittadini UE non rappresentati nei paesi terzi.

Si sofferma poi in particolare sulla direttiva 2014/26/UE (il cui termine per il recepimento da parte dei singoli Stati membri era stato fissato al 10 aprile 2016), che riguarda la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno. Tale direttiva origina dalla necessità di migliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, nonché di adeguare il sistema di concessione delle licenze per l'uso *online* delle opere musicali, in un'ottica multiterritoriale.

Richiama quindi le direttive (UE) 2015/720 e (UE) 2015/849, rispettivamente sulla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero e sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

La direttiva (UE) 2015/1513 del 9 settembre 2015 modifica la direttiva 98/70/CE, sulla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulle energie rinnovabili, al fine di avviare la transizione verso i biocarburanti limitando la possibile incidenza di gas ad effetto serra di origine antropica dovuti al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni.

Infine illustra la direttiva (UE) 2015/2193 sulla limitazione delle emissioni da impianti di combustione medi stabilisce norme per il controllo delle emissioni nell'aria di biossido di zolfo (SO<sub>2</sub>), ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>) e polveri, al fine di ridurre le emissioni e i rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente, nonché per il monitoraggio delle emissioni di monossido di carbonio (CO), e la direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio dell'8 dicembre 2015, che interviene sulla materia dello scambio di informazioni nel settore fiscale, in particolare modificando la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di in-



formazioni concernenti i *ruling* preventivi transfrontalieri e gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

In conclusione, propone di esprimersi in senso favorevole sul disegno di legge in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di relazione non ostativa, posta ai voti, è approvata.

**(2258) Disposizioni in materia di conflitti di interessi**, (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato)

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice FISSORE (*PD*), riprendendo quanto già detto nel corso della seduta di ieri, interviene criticamente in merito agli obblighi di dichiarazione da parte di parenti e affini del titolare della carica di governo, che ritiene eccessivi, soprattutto con riferimento ai gradi di parentela o affinità meno prossimi.

Inoltre ipotizza che l'interessato possa essere dispensato dall'obbligo di fornire informazioni relative al proprio *status* patrimoniale di cui lo Stato, nelle sue varie articolazioni, sia già in possesso.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore, assicura che, in sede di stesura del parere, terrà conto dei rilievi critici ora segnalati.

Ribadisce poi come, a suo parere, per l'individuazione di possibili conflitti di interessi patrimoniali sia più efficace far riferimento alle imprese che abbiano rapporti economici rilevanti con pubbliche amministrazioni, piuttosto che ai settori in cui operano.

La senatrice VALDINOSI (*PD*) condivide la posizione del Presidente in proposito.

Inoltre, in merito a quanto rilevato dalla senatrice Fissore, segnala che l'Agenzia delle entrate dispone già di molte informazioni sulla situazione patrimoniale del soggetto interessato e dei suoi parenti e affini, che andrebbero, a suo giudizio, acquisite d'ufficio, sollevando quindi tali soggetti da un obbligo in merito.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore, ricorda che le informazioni in possesso dello Stato possono non essere sufficientemente dettagliate ai fini della previsione normativa in oggetto e giudica comunque più opportuno che sia l'interessato a comunicare i dati relativi al proprio *status* patrimoniale.

Evidenzia poi che la finalità della misura ricordata è duplice: da un lato, garantire la trasparenza nei confronti dell'opinione pubblica; dall'al-

tro, fornire all’Autorità garante della concorrenza e del mercato le informazioni necessarie a accertare una eventuale situazione di incompatibilità per conflitto di interessi.

In conclusione, si riserva di presentare uno schema di parere sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 maggio 2016

**Plenaria****237<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
SACCONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(2345) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015**, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nell'introdurre il provvedimento, ricorda che la legge di delegazione europea rappresenta uno degli strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea e reca discipline di delega legislativa per il recepimento di alcune direttive.

Dopo aver specificato che il provvedimento non contiene alcuna direttiva di specifico interesse della Commissione lavoro, il relatore segnala tuttavia l'articolo 18, che prevede il recepimento della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo, e l'articolo 20, che reca una disciplina di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno. Si riserva, alla conclusione del dibattito, di redigere una bozza di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (n. 298)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 16 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

La relatrice PEZZOPANE (*PD*) introduce il provvedimento, che recepisce la direttiva 2013/35/UE, inerente le disposizioni minime di sicurezza e di salute per i lavoratori esposti a rischi derivanti dai campi elettromagnetici.

Dopo aver ricordato l'esame fatto presso la Commissione lavoro nella scorsa legislatura in sede di fase ascendente della proposta di direttiva 2013/35/UE, si sofferma sul testo dello schema di decreto legislativo in titolo, composto da 2 articoli, che novella gli articoli da 206 a 212 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e il relativo allegato XXXVI.

Il nuovo testo dell'articolo 206 specifica che i valori limite di esposizione concernono solamente le relazioni accertate tra effetti biofisici diretti e l'esposizione ai campi elettromagnetici.

L'articolo 208 introduce nuovi obblighi per il datore di lavoro per salvaguardare la salute dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici, mentre il novellato articolo 209 modifica la procedura di valutazione dei rischi. In caso di superamento dei limiti indicati, i nuovi testi degli articoli 210 e 210-*bis* prevedono ulteriori obblighi a carico del datore di lavoro, nonché il dovere di informare e formare i lavoratori esposti ai rischi di campi elettromagnetici, in relazione al risultato della valutazione dei rischi. Con l'articolo 211 si modificano le disposizioni vigenti in materia di sorveglianza sanitaria. Il successivo articolo 212 enuncia una serie di deroghe alla disciplina in esame e con l'articolo 219 si inasprisce l'apparato sanzionatorio a carico del datore di lavoro e del dirigente per le eventuali violazioni. Infine, la relatrice riferisce sulle modifiche contenute nell'allegato XXXVI del decreto legislativo n. 81, in modo da tener conto di tutte le innovazioni tecnico-scientifiche del settore.

In conclusione, si riserva di proporre una bozza di parere alla conclusione del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 maggio 2016

**Plenaria****349<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(2345) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015**, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Riprende la discussione generale.

La senatrice PADUA (*PD*) si sofferma, anzitutto, sulla direttiva europea relativa alle condizioni di polizia sanitaria per i trasporti e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi, evidenziando come la normativa in questione preveda requisiti opportunamente stringenti: tra l'altro, per essere reputati idonei, i cavalli non devono mostrare alcun segno di malattia nelle 48 che precedono il trasporto, né essere stati in contatto con cavalli infetti o affetti da malattia contagiosa nei 15 giorni precedenti. Inoltre, qualsiasi paese terzo che intenda esportare cavalli deve essere autorizzato dall'Unione europea, in base al registro sanitario dell'animale e alle garanzie fornite sulla salute e sul benessere degli animali.

Esprime apprezzamento per il recepimento della direttiva che modifica la disciplina europea sulle prescrizioni tecniche in materia di tessuti e cellule umani.

Trova condivisibile la finalità perseguita dall'articolo 4 del disegno di legge, ovvero la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, rimarcando l'importanza delle campagne di informazione per au-

mentare la consapevolezza dei consumatori in merito agli impatti delle borse di plastica sull'ambiente.

Sottolinea l'importanza dell'articolo 5, che delega il Governo al recepimento della normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti: dal recepimento deriveranno, ad avviso dell'oratrice, dei giovamenti non solo alla consapevolezza dei consumatori ma anche alla tutela dei produttori nazionali. A tal proposito, ritiene che nell'ambito del parere occorrerebbe evidenziare l'importanza delle attività di controllo circa il rispetto di tale normativa.

Riguardo all'articolo 16, in merito alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, esprime l'opinione che sia sì opportuno consentire la massima utilizzazione delle opportunità di impiego di residui per produrre biocarburanti, ma occorrerebbe al contempo assicurare un'adeguata vigilanza per evitare che detta utilizzazione possa avere luogo in maniera inappropriata o pericolosa.

In merito all'articolo 17, recante principi e criteri direttivi per l'attuazione della normativa europea relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti, plaude al previsto aggiornamento del sistema sanzionatorio, considerata la necessità di assicurare l'osservanza delle disposizioni in questione a fini di tutela della salute.

Quanto infine all'articolo 20, concernente l'attuazione della normativa europea sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, fa proprie le considerazioni già svolte nel corso della discussione generale in merito all'opportunità di assicurare esenzioni dalla corresponsione dei contributi anche agli organizzatori di manifestazioni funzionali alla tutela della salute o ad attività di socializzazione.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) osserva che dall'esame del disegno di legge in titolo emerge la perdurante tendenza a recepire con notevole ritardo le direttive europee: ciò avviene, ad esempio, in riferimento alla direttiva 2009/156/CE, la quale peraltro risulta già abrogata, ancorché a decorrere dal 21 aprile 2021, dal Regolamento 2016/429.

Riguardo all'articolo 16, si associa alle considerazioni problematiche già svolte in precedenza in merito alla formulazione del principio di delega di cui alla lettera *b*) del comma 1 (il cui *incipit* così recita: «valutare la possibilità di concorrere all'adempimento degli obblighi di cui alla direttiva 98/70/CE»).

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*), dopo aver rilevato la farraginosità delle attuali procedure di adeguamento del diritto interno all'ordinamento europeo, suggerisce alla relatrice di mutuare, nell'ambito del parere, le indicazioni in tema di sicurezza alimentare, contrasto delle agromafie ed etichettatura dei prodotti contenute nella risoluzione appro-

vata dalle Commissioni riunite 9<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> a conclusione dell'affare assegnato sulla questione della riduzione dell'impiego di antibiotici nell'allevamento animale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 maggio 2016

**Plenaria****228<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 (n. COM (2016) 157 definitivo)**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*), facente funzioni di relatore, illustra brevemente i contenuti dell'atto comunitario che modifica il regolamento (CE) n. 1069/2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e il regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Tale proposta è parte integrante del pacchetto sull'economia circolare e intende affrontare e dare soluzione alle principali problematiche attualmente esistenti sul mercato, individuate per la prima volta in una valutazione *ex post* del regolamento (CE) n. 2003/2003, relativo ai concimi. Secondo tale valutazione, il regolamento era stato efficace nel conseguire l'obiettivo di semplificare e armonizzare il quadro normativo in relazione a una parte importante del mercato dei concimi, ma avrebbe potuto essere più efficace nel promuovere i concimi innovativi e dovrebbe comunque subire alcuni adeguamenti al fine di assicurare una migliore protezione dell'ambiente. Per quanto concerne i concimi organici, attualmente esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento, la valutazione ha rilevato che né gli operatori economici, né le autorità nazionali hanno ritenuto che il riconoscimento reciproco fosse lo strumento più adeguato per garantire la libera circolazione, in conside-



razione del fatto che i concimi sono prodotti per i quali le legittime preoccupazioni circa la qualità, l'ambiente e la salute umana possono giustificare regole più severe. Specifica che la proposta prende le mosse da due motivazioni principali, alle quali corrispondono due obiettivi distinti e complementari. In primo luogo, i prodotti fertilizzanti innovativi, che spesso contengono nutrienti o materia organica riciclati da rifiuti organici o da altre materie prime secondarie, conformemente al modello di economia circolare, hanno difficoltà ad accedere al mercato interno a causa dell'esistenza di regole e norme nazionali divergenti, mentre pressoché tutti i tipi di prodotti elencati nel regolamento sui concimi in vigore sono concimi inorganici di tipo convenzionale, solitamente estratti da miniere ovvero ottenuti per via chimica, secondo un modello di economia lineare. In altre parole, dall'ambito di applicazione del regolamento è escluso circa il 50 per cento dei concimi attualmente sul mercato, e in particolare i concimi derivanti da fonti conformi all'economia circolare rimangono non armonizzati e svantaggiati, sotto il profilo concorrenziale, rispetto a quelli prodotti rispettando un modello di economia lineare, e spesso dipendenti da materie prima di importazione, come la fosforite. Infine, per quanto concerne i concimi innovativi, ossia i nuovi concimi inorganici ottenuti da materie prime primarie, la procedura di omologazione è lunga e non riesce a tenere il passo con il ciclo di innovazione nel settore. La proposta di regolamento intende pertanto incentivare la produzione su larga scala di concimi ottenuti da materie prime nazionali, organiche o secondarie, conformemente al modello di economia circolare e mediante la trasformazione dei rifiuti in nutrienti per le colture, assicurando condizioni di pari concorrenza tra tali concimi e quelli chimici o derivanti dall'attività estrattiva. In secondo luogo, specifica che il regolamento in vigore non è in grado di rispondere alle sfide ambientali rappresentate dalla contaminazione del suolo, delle acque e degli alimenti, provocato dai concimi CE, con particolare riferimento alla presenza di cadmio nei concimi inorganici fosfatici, per la quale, in mancanza di valori limite fissati a livello dell'Unione, alcuni Stati membri hanno imposto limiti unilaterali, provocando una frammentazione del mercato anche nei settori già armonizzati. La proposta di regolamento intende pertanto introdurre limiti armonizzati per il cadmio nei concimi fosfatici, al fine di ridurre l'impatto negativo dell'uso del cadmio sull'ambiente e sulla salute umana, di contribuire a limitare l'accumulo di cadmio nel suolo e la contaminazione da cadmio degli alimenti e dell'acqua, e di eliminare l'attuale frammentazione del mercato. La proposta abroga il regolamento sui concimi in vigore, autorizzando tuttavia i concimi già armonizzati a rimanere sul mercato, a condizione che siano rispettate le nuove prescrizioni di sicurezza e qualità; essa definisce le condizioni alle quali i concimi prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti di origine animale possono essere esonerati dai controlli previsti dal regolamento n. 1069/2009 e dalla direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e circolare liberamente come concimi recanti il marchio CE. La Commissione europea giudica la proposta conforme al principio di sussidiarietà in quanto gli ostacoli alla libera circolazione dei concimi, sotto

forma di quadri normativi nazionali divergenti, non possono essere rimossi mediante azioni unilaterali degli Stati membri. La proposta è giudicata altresì conforme al principio di proporzionalità, in quanto una normativa di armonizzazione è più efficace di un sistema di riconoscimento reciproco dei concimi che si è rivelato già in passato estremamente difficoltoso, e fornisce certezza normativa per incentivare gli investimenti su larga scala nell'economia circolare. Ricorda che la valutazione d'impatto allegata alla proposta analizza cinque opzioni distinte, tra le quali la Commissione europea ha scelto quella dell'adozione di un «nuovo quadro normativo», con procedura di valutazione della conformità diversa a seconda delle categorie di materiali, combinata con la variante dell'armonizzazione facoltativa: strategicamente, tale opzione dovrebbe favorire una semplificazione e una riduzione degli oneri amministrativi per i fabbricanti di prodotti fertilizzanti che cercano di accedere a più di un territorio nazionale sul mercato interno, poiché tale accesso non dipenderà più dal riconoscimento reciproco. Al contempo, la proposta eviterà il divieto o la restrizione dell'accesso al mercato per i produttori che non mirano al rispetto delle norme a livello europeo, lasciando aperta la possibilità di accedere ai mercati nazionali a condizione di garantire il rispetto delle eventuali norme nazionali e del riconoscimento reciproco. La proposta consta di sette capi e di 49 articoli, nonché di cinque allegati. Il capo 1 stabilisce l'oggetto, l'ambito di applicazione e le definizioni, nonché i principi fondamentali di libera circolazione e commerciabilità dei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE. La disposizione relativa alle prescrizioni sui prodotti (art. 4) fa riferimento agli allegati I e II, che contengono le prescrizioni sostanziali per le categorie finali di prodotti in base alla funzione prevista (all. I), nonché per le categorie di materiali costituenti che possono essere contenute nei prodotti fertilizzanti con marcatura CE (all. II). Sempre al capo I si fa altresì riferimento all'allegato III, che specifica le prescrizioni relative all'etichettatura. Il capo 2 stabilisce gli obblighi degli operatori economici che partecipano alla messa a disposizione sul mercato dei fertilizzanti con marcatura CE. Il capo 3 enuncia il principio generale su cui si basa la conformità dei prodotti fertilizzanti con marcatura CE (conformità agli allegati I, II e III, riportata in apposita dichiarazione UE) e fa riferimento all'allegato IV, che descrive nei dettagli le procedure di valutazione della conformità applicabili ai prodotti fertilizzanti, in funzione delle categorie dei loro materiali costituenti e delle categorie funzionali di prodotto cui appartengono, e all'allegato V, che definisce la struttura tipo della dichiarazione di conformità. Il capo 4 stabilisce le disposizioni relative alla notifica degli organismi di valutazione della conformità. Il capo 5 stabilisce le disposizioni relative alla vigilanza del mercato. Il capo 6 fissa le condizioni per l'adozione da parte della Commissione degli atti delegati (inserimento negli allegati di ulteriori categorie di materiali costituenti, onde tenere il passo con il progresso tecnologico che consente di produrre concimi sicuri ed efficaci grazie al recupero di materie prime secondarie). Il capo 7 stabilisce le disposizioni finali.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

*(Doc. XXII, n. 5) Rosetta Enza BLUNDO ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 4 maggio.

Il presidente MARINELLO dà conto degli emendamenti presentati al nuovo testo unificato del provvedimento e invita i presentatori a illustrarli.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) sottoscrive gli emendamenti a firma dei senatori Rosetta Enza Blundo e Piccoli.

La senatrice MORONESE (*M5S*) sottoscrive gli emendamenti della senatrice Blundo e illustra brevemente l'emendamento 1.1.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) illustra gli emendamenti a sua firma descrivendone il contenuto ed evidenziando che alcune proposte emendative riformulano taluni ambiti di indagine della Commissione d'inchiesta richiamando i contenuti delle analoghe disposizioni del Documento originario.

Il relatore VACCARI (*PD*) fa presente che il nuovo testo del Documento proposto è il frutto di una istruttoria approfondita nell'ambito della quale sono state già accolte molte richieste dei Gruppi parlamentari, al fine di ridurre al minimo la presentazione di emendamenti. Fa inoltre presente che talune proposte emendative si limitano a riprodurre il contenuto di alcune parti di articolo in altra forma.

Il presidente MARINELLO si associa alle considerazioni del relatore Vaccari, auspicando una selezione degli emendamenti più significativi allo scopo di velocizzare la conclusione dell'esame del Documento in Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 8,50.*

## EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO PROPOSTO DAL RELATORE SUL *Doc. XXII, N. 5*

### 1.1

BLUNDO, BIGNAMI, MORONESE

*Al comma 2, dopo lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*) sulle modalità di gestione delle risorse assegnate alle amministrazioni comunali ed agli uffici speciali per la ricostruzione per procedere all'assunzione di personale, e sul rispetto della disciplina in materia di trasparenza amministrativa nell'ambito delle procedure relative alle medesime assunzioni;».

---

### 1.2

BLUNDO, BIGNAMI, MORONESE

*Al comma 2, dopo lettera b), dopo le parole: «legge 24 giugno 2009, n. 77;» inserire le seguenti: "sulla modalità di gestione delle risorse stanziate con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 destinate alla ricostruzione dell'edilizia residenziale pubblica, sul corretto utilizzo dei fondi previsti dalla delibera Cipe 20 febbraio 2015, n. 23, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2015, n. 154, destinati agli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili di proprietà dell'Azienda territoriale edilizia residenziale pubblica regionale sovvenzionata (ATER) e di proprietà dell'Edilizia residenziale pubblica comunale sovvenzionata (ERP), nonché sullo stato di ricostruzione dei medesimi immobili in relazione ai fondi predetti;».*

---

### 1.3

BLUNDO, BIGNAMI, MORONESE

*Al comma 2, dopo lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sullo stato attuale di ricostruzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici e degli istituti universitari, nonché degli interventi pianificati e realizzati attraverso le risorse stanziate con delibera Cipe 21 dicembre 2012,*

n. 135 e degli interventi a valere sulle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 13, comma 3-*quater* del decreto legge 25 giugno 2008, 11.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;».

---

#### 1.4

ARRIGONI

*Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulle modalità di gestione delle risorse stanziare con norme successive a quelle espressamente citate nella presente lettera;».*

---

#### 1.5

BLUNDO, BIGNAMI, MORONESE

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «sulle modalità di utilizzo e gestione dei fondi destinati alla ristrutturazione e all'ammodernamento degli impianti di depurazione;».*

---

#### 1.6

ARRIGONI

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*«d-bis) sulla regolarità delle procedure di assegnazione e dello svolgimento dei lavori relativamente alle opere provvisorie realizzate nei centri storici, come ad esempio i puntellamenti degli immobili dissestati;».*

---

#### 1.7

BLUNDO, BIGNAMI, MORONESE

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*«d-bis) sulla regolarità delle procedure di ripristino e ricostruzione degli edifici pubblici nella città e nella provincia di L'Aquila, con particolare riferimento all'edificio sede del Comando provinciale Vigili del fuoco;».*

---

**1.8**

BLUNDO, BIGNAMI, MORONESE

*Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) sulle misure di sicurezza adottate per le aree colpite dal sisma, sui reati commessi contro il patrimonio negli immobili abbandonati a causa del sisma, sui reati commessi a danno delle persone ed alle infiltrazioni della criminalità sul territorio;».

---

**1.9**

PICCOLI, PELINO, BIGNAMI

*Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

«e-bis) per verificare se la legislazione nazionale e regionale, nonché la prassi amministrativa, abbia conferito agli Enti locali rilevanti poteri che rendano difficile un controllo sul corretto e congruo utilizzo delle risorse finanziarie loro assegnate da leggi dello Stato o dalle Amministrazioni centrali;».

---

**1.10**

PICCOLI, PELINO, BIGNAMI

*Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

«e-bis) per verificare, con il sostegno della Corte dei Conti, la congruità delle risorse pubbliche assegnate, ovvero se sono risultate superiori o inferiori alle necessità, ovvero se sia possibile verificare la correttezza delle stime trasmesse;».

---

**1.11**

PICCOLI, PELINO, BIGNAMI

*Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

«e-bis) per comprendere se l'informativa annuale al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post-sismica, anche con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche allo scopo stanziato, prevista dall'art. 2-bis, del decreto-legge di cui alla lettera b), si dimostri uno strumento efficace per una adeguata valutazione da parte delle Camere dei risultati conseguiti e di eventuali necessità;».

---

**1.12**

PICCOLI, PELINO, BIGNAMI

*Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

«*e-bis*) per conoscere l'ammontare delle risorse finanziarie indicativamente ancora necessarie ed il termine temporale prevedibile per il completamento del processo di ricostruzione *post-sismica*;».

---

**1.13**

PICCOLI, PELINO, BIGNAMI

*Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

«*e-bis*) per conoscere il totale delle risorse registrate alla data del 31 dicembre 2015 per i seguenti processi di ricostruzione post-sismica:

- I. l'Aquila e i comuni del cratere (2009),
- II. Belice (1968),  
Friuli Venezia-Giulia (1976),  
Irpinia (1980),

al fine di comprendere, a fronte delle singole risorse assegnate, quali siano state le strategie adottate dallo Stato, da ciascuna Regione e dai Comuni interessati per la ricostruzione degli immobili pubblici e privati e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione presenti nei rispettivi territori, ovvero per comprendere le ragioni per le quali un processo di ricostruzione derivante da un disastro naturale simile per tipologia possa concludersi in tempi brevi, come nel caso del Friuli Venezia-Giulia, o protrarsi nel tempo come nel caso de L'aquila;».

---

**1.14**

PICCOLI, PELINO, BIGNAMI

*Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«*f*) per verificare se il ricorso ad ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri sia stato lo strumento legislativo più funzionale per fronteggiare con immediatezza, tempestività ed efficienza le situazioni emergenziali derivanti dal disastro naturale che hanno necessitato l'autorizzazione ad azioni e attività di soccorso immediate da parte dello Stato, con i relativi oneri di spesa, per l'assegnazione delle necessarie risorse umane e strumentali, per il raccordo con le amministrazioni interessate,

nonché per l'avvio dei processi di ricostruzione e di messa in sicurezza del territorio;».

---

### 1.15

BLUNDO, BIGNAMI, MORONESE

*Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) sull'applicazione, congruità ed efficacia della normativa vigente in materia, segnalando le criticità emerse, con particolare riferimento alle operazioni di puntellamento e messa in sicurezza degli edifici, indicando le misure più adeguate per garantire la messa in sicurezza degli edifici scolastici e degli istituti universitari, la prevenzione del rischio sismico sul riciclo e il recupero dei materiali da demolizione, la certificazione energetica, il risparmio idrico, le condizioni igienico-sanitarie e la salubrità dell'aria, la tutela ambientale e del territorio;».

---

### 1.16

BLUNDO, BIGNAMI, MORONESE

*Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere, in fine, la seguente:*

«i-bis) sulla gestione tecnico-economica dei siti di stoccaggio, raccolta e selezione dei rifiuti derivanti dal crollo, dalla demolizione degli edifici pubblici, da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione e da quelli derivanti da edifici privati, con particolare attenzione alla cava ex Teges in località Pontignone-Paganica, nonché sulla regolarità delle procedure di acquisizione, riqualificazione e gestione dello stesso sito e sulla correttezza dell'operato svolto da SOGESID SpA ed ASM SpA;».

---

### 1.17

BLUNDO, BIGNAMI, MORONESE

*Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere, in fine, la seguente:*

«i-bis) sui motivi che hanno indotto a non realizzare il sito da destinare allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonché quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal terremoto presso il comune di Barisciano;».

---



**1.18**

DIRINDIN, CALEO, PEZZOPANE

*Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

«*i-bis*) sull'evoluzione delle condizioni di salute della popolazione colpita dal sisma, delle condizioni di accesso ai servizi e dell'assistenza sociale e sanitaria erogata nonché sugli strumenti messi in atto per mitigare i danni».

---

**1.19**

BLUNDO, BIGNAMI, MORONESE

*Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «, sull'adeguatezza della pianificazione strategica adottata dal Comune di L'Aquila per il rilancio socio-economico del territorio».*

---

**Plenaria****229<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*SUL GRAVE ATTO CRIMINALE DI CUI È STATO FATTO SEGNO IL PRESIDENTE DEL PARCO DEI NEBRODI*

Il presidente MARINELLO fa riferimento al grave attentato perpetrato, nella notte di ieri, ai danni del presidente del Parco dei Nebrodi, dottor Giuseppe Antoci, esprimendo a questi viva solidarietà. Tale gravissimo episodio segue una serie di atti intimidatori posti in essere allo scopo di arrestare l'azione amministrativa che il Presidente del Parco sta portando avanti all'insegna della legalità.

La Commissione unanime si associa.

*IN SEDE REFERENTE*

**(117) D'ALÌ. – Disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle piccole isole**

**(512) DE POLI. – Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori**

**(828) Pamela Giacomina Giovanna ORRù ed altri. – Misure per la crescita nelle isole minori. Laboratorio Isole**

**(962) RANUCCI ed altri. – Misure a sostegno delle isole minori finalizzate ad uno sviluppo sostenibile**

**(1650) SANTANGELO ed altri. – Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il presidente MARINELLO dà conto degli emendamenti presentati al nuovo testo unificato, pubblicati in allegato, e invita i presentatori ad illustrarli.

I senatori VACCARI (PD) e SOLLO (PD) sottoscrivono gli emendamenti della senatrice Orrù.

La senatrice NUGNES (M5S) sottoscrive gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati da senatori del suo Gruppo, ad eccezione degli emendamenti 6.0.2 e 7.0.1.

La senatrice ORRÙ (PD) illustra diffusamente le proposte emendative a sua firma, soffermandosi in particolare sugli emendamenti 1.9, 3.3, 4.1, 5.1, 8.2, 9.3 e 18.2.

Il senatore DALLA ZUANNA (PD) illustra gli emendamenti a sua firma, con specifica attenzione all'emendamento 16.8.

Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) illustra le proposte emendative a sua firma e, in particolare, gli emendamenti 2.22, 11.1, 11.2, 14.1, 15.1 e 18.3.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(119) D'ALÌ.** – *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

**(1004) Loredana DE PETRIS.** – *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

**(1034) CALEO.** – *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

**(1931) PANIZZA ed altri.** – *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

**(2012) Ivana SIMEONI ed altri.** – *Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 maggio.

Il presidente MARINELLO dà conto dei subemendamenti presentati all'emendamento 6.1000, pubblicati in allegato. Fa poi presente che è pervenuta la relazione tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze, richiesta dalla Commissione bilancio. Tale adempimento consentirà di proseguire l'iter con l'espressione del parere da parte di tale Commissione.

Il senatore CALEO (PD) auspica che i Gruppi parlamentari operino una selezione delle proposte emendative, al fine di permettere l'approfondimento dei temi più importanti e la celere conclusione dell'esame in Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 15.*

#### AFFARI ASSEGNATI

##### **Affare sulle problematiche ambientali della Ferriera di Servola di Trieste (n. 574)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 60)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 maggio.

La relatrice PUPPATO (*PD*) illustra il nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato, che raccoglie i contributi emersi nel corso del dibattito. Molti dei temi trattati risultano presenti nello schema proposto, soprattutto quelli relativi alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e alle possibili conseguenze, in capo ai soggetti pubblici e privati, in caso di inadempimento.

Il presidente MARINELLO fa presente che la risoluzione, una volta approvata, insieme a tutto il materiale raccolto per l'istruttoria, sarà trasmessa alle altre Commissioni permanenti e d'inchiesta per i profili di rispettivo interesse.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime un avviso favorevole sui contenuti dello schema di risoluzione.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) dichiara il voto contrario, a nome del suo Gruppo, rilevando la necessità che l'impegno al Governo sia formulato anche nel senso di valutare se le procedure autorizzatorie degli interventi urgenti di bonifica connessi a situazioni di rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale siano congruenti con le esigenze di tempestività, in relazione all'obbligo di comunicarne gli esiti alle Camere.

La senatrice NUGNES (*M5S*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo poiché lo schema di risoluzione non contiene alcun riferimento alla verifica del rispetto delle prescrizioni dell'AIA. Lo schema di risoluzione dovrebbe contenere l'indicazione di distanze minime dallo stabilimento siderurgico e limitazioni alla produzione e alle emissioni.

Pur ringraziando la senatrice Puppato per la completezza dello schema proposto, il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dichiara di astenersi dal voto poiché gli impegni del Governo risultano deboli e non tengono conto del potere sostitutivo del Governo, previsto dall'articolo 120, secondo comma della Costituzione, rispetto ad eventuali inadempienze regionali.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime apprezzamento per l'istruttoria svolta dalla relatrice. Dichiarava tuttavia di astenersi dal voto poiché la risoluzione dovrebbe essere più incisiva per assicurare che la proprietà dello stabilimento siderurgico non disattenda ulteriormente le prescrizioni dell'AIA. La tutela della salute non spetta soltanto alle Regioni ma compete anche allo Stato, che deve intervenire laddove possa essere pregiudicata l'incolumità dei cittadini.

Il senatore ARRIGONI esprime apprezzamento per l'impegno della senatrice Puppato. Dichiarava tuttavia il voto contrario, a nome del suo Gruppo, poiché gli impegni della risoluzione appaiono esigui rispetto alla gravità dell'impatto dell'attività dello stabilimento siderurgico. Tra gli impegni rivolti al Governo doveva prevedersi quello di ripermire l'area del SIN al fine di semplificare taluni oneri connessi alla bonifica.

Il senatore MARTELLI dichiara di astenersi dal voto poiché lo schema di risoluzione si limita a prevedere il rispetto della legge da parte dei soggetti a diverso titolo coinvolti nelle problematiche del SIN di Trieste-Servola. Esprime forte perplessità sulla consistenza dell'impegno relativo ad una più attenta valutazione degli impianti siderurgici, laddove situati nei siti di bonifica di interesse nazionale, con particolare riferimento alle attività residenziali, antropiche e scolastiche.

Il senatore VACCARI dichiara il voto favorevole, a nome del suo Gruppo, ringraziando la relatrice Puppato e il sottosegretario Barbara Degani per il lavoro svolto, sottolineando che gli impegni contenuti nello schema di risoluzione sono coerenti con le competenze della Commissione e con le responsabilità dei soggetti pubblici e privati coinvolti nella vicenda.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente MARINELLO pone ai voti il nuovo schema di risoluzione proposto dalla relatrice Puppato, che risulta approvato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta di domani, giovedì 19 maggio 2016, già prevista per le ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## **RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 574**

**(Doc. XXIV, N. 60 )**

La 13<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

premessò che:

l’impianto della Siderurgica Triestina S.r.l. è situato nella zona a sud-est rispetto della città di Trieste. Tale impianto è su terreno costiero in parte insistente su terreni di proprietà della società e in parte appartenente al demanio marittimo. Per quanto riguarda l’area demaniale è in corso il procedimento di concessione a Siderurgica Triestina S.r.l. da parte dell’autorità portuale. In tale zona ricadono alcuni impianti della cokeria e la macchina per la colata della ghisa in pani;

l’area produttiva interessata dallo stabilimento ricade secondo il piano regolatore adottato, in parte in zona destinata alle attività produttive industriali e artigianali di interesse regionale (D1) e in parte in zona adibita ad attività portuali industriali (L1). Vi sono poi terreni con altra finalità urbanistica, che pur non ospitando impianti ricadono nel perimetro dell’insediamento. Lo stabilimento e l’intera area fanno parte di un S.I.N. Nello stabilimento vi lavorano 485 dipendenti dei quali 383 operai che lavorano su tre turni da 8 ore ciascuno;

l’industria siderurgica a ciclo integrale consta di due distinti settori integrati ed interdipendenti: la siderurgia e il terminale logistico. Il comparto siderurgico a ciclo integrale è composto fondamentalmente dalla cokeria, dall’impianto di agglomerazione, da due altiforni – di cui uno in funzione – e dalla macchina a colare. Nel comparto siderurgico si produce ghisa solida in pani destinata alla produzione di acciaio, per una capacità massima di produzione in ghisa liquida pari a 520.000 tonnellate annue e pani di ghisa per un massimo di 490.000 tonnellate annue; coke metallurgico, impiegato in larga parte nel ciclo produttivo dello stabilimento, per una capacità massima di 420.000 tonnellate annue; sottoprodotti da ciclo integrale, agglomerati per una capacità massima di 550.000 tonnellate annue; loppa destinata alla commercializzazione presso cementifici per una capacità massima di 150.000 tonnellate annue e il catrame reimpiegato nel ciclo produttivo in altoforno o venduto ad aziende che producono bitumi per una capacità massima di 18.000 tonnellate annue; gas siderurgici da altoforno e cokeria reimpiegati nel ciclo produttivo e in parte ceduti alla centrale elettrica di cogenerazione «Elettra produzione S.r.l.» per una capacità massima di 210.000 tonnellate annue. La centrale elettrica, a far data dal 1° gennaio 2016, risulta essere di proprietà del gruppo Arvedi. I dipendenti sono stati infatti assorbiti da Siderurgica Triestina. Ri-

leva sottolineare che tre delle centraline utilizzate per la misurazione degli inquinanti in atmosfera sono di proprietà di Elettra srl e si attende che venga affidata all'ARPA Friuli-Venezia Giulia la gestione di tre stazioni di rilevazione;

il terminal logistico si affaccia sul mare e dispone di una banchina propria, parco minerali e parco fossili. Le attività di ricevimento delle materie prime e la spedizione dei prodotti finiti vengono svolte in autonomia funzionale rispetto al comparto siderurgico. L'infrastruttura logistica è completata da un raccordo ferroviario e autostradale;

le attività portuali effettuate consistono principalmente in attività di carico e scarico funzionali allo stabilimento produttivo di riferimento, marginalmente di altri stabilimenti del gruppo e ancor più marginalmente per conto terzi. Vengono movimentati materiali di ferro, fossili di carbone, rottami ed altri materiali alla rinfusa;

il Comitato tecnico regionale con delibera n. 94 del 14 ottobre 2015 ha stabilito di assoggettare l'attività svolta presso la Siderurgica Triestina agli adempimenti di cui agli articoli 13, 14 e 15 del decreto legislativo n. 105 del 2015, recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;

l'autorizzazione integrata ambientale n. 96 del 27 gennaio 2016 tiene conto delle prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidente rilevante imposte dall'autorità competente, superando il decreto AIA n. 201 del 2008 e l'accordo di programma stipulato con Arvedi della Siderurgica Triestina il 21 novembre 2014;

alla luce delle determinazioni assunte per concedere la recente AIA e alla luce dell'attività ispettiva di ARPA Friuli-Venezia Giulia di cui al documento del 7 marzo 2016 si dovrebbe dover desumere un netto miglioramento delle emissioni, dei rumori e degli odori in uscita dallo stabilimento. Ciò non si riscontra tuttavia, quantomeno non nella dimensione attesa, se si tiene conto delle denunce succedutesi nel tempo corredate da documentazione fotografica da cui risultano fuoriuscite visibili dal camino e dalle porte dell'impianto che teoricamente ne dovrebbero essere esenti. In ragione di ciò il 23 novembre 2015 il Sindaco di Trieste ha emanato un'ordinanza per imporre un tetto agli sfornamenti di ghisa pari a 34.000 tonnellate mensili, al fine di limitare le emissioni inquinanti. Va altresì rilevato che la limitazione, vigente fino al completamento degli interventi previsti entro il 2017, non si configura come un provvedimento esaustivo delle numerose e notevoli problematiche riscontrate;

le attività poste sinora in essere, di cui talune non ancora ultimate, dalla ditta Arvedi per la Siderurgica Triestina, con riferimento all'accordo di programma e alla nuova AIA, riguardano principalmente l'avvio degli interventi nella cokeria, secondo le migliori tecniche disponibili (*Best available technique* – BAT), quali il *revamping* completo con l'inserimento di un impianto innovativo che aspira tutte le polveri diffuse della cokeria, la sostituzione dei montanti deformati, il rifacimento completo delle porte di batteria, il ripristino dei refrattari danneggiati, la sostituzione

dell'asta spianatrice, l'attivazione di un nuovo punto di immissione e l'automazione delle operazioni di carica nei forni della cokeria con sistema di trattamento dedicato; l'adozione di un piano di manutenzione programmato con una ben minore fuoriuscita di rumori dall'impianto; la captazione localizzata delle polveri nei punti di trasferimento del coke; l'adeguamento dell'altezza della torre di spegnimento;

gli interventi realizzati sull'altoforno riguardano il *revamping* completo dell'altoforno con particolare trattamento per la captazione completa delle emissioni diffuse e sistema di trattamento dedicato, il rifacimento della bocca di carica, dei presidi di aspirazione sul foro di colata e il ripristino del suo confinamento. Vi è poi stato il rifacimento della torre di granulazione della loppa;

gli interventi che hanno interessato l'agglomerato sono stati finalizzati alla captazione localizzata in corrispondenza del rompizolle, mentre per quanto riguarda la logistica è stata realizzata la pavimentazione, il confinamento e la copertura delle aree di messa a parco, la pavimentazione di tutte le strade interne allo stabilimento, nonché l'adozione dei sistemi di contenimento delle polveri durante le fasi di scarico delle navi, compreso il potenziamento dell'irrorazione;

gli interventi che hanno riguardato le acque hanno interessato la captazione e la depurazione delle acque meteoriche, nonché il *capping* per la bonifica delle aree;

in tale contesto, la regione Friuli-Venezia Giulia ha svolto un ruolo di cerniera tra le istituzioni di livello centrale, il Comune, gli Enti pubblici e l'impresa siderurgica. Un primo accordo di programma prevedeva, già a gennaio del 2014, la riqualificazione produttiva dello stabilimento siderurgico e quella ambientale delle aree interessate. Nel novembre 2014, un nuovo accordo di programma era previsto per la realizzazione delle attività di messa in sicurezza, grazie all'impiego di fondi comunitari per un totale di circo 82 milioni di euro e la bonifica dell'area inquinata. Tale importo è comprensivo di 26 milioni di euro già destinati alla bonifica dell'area inquinata. L'importo restante è finalizzato alla realizzazione di contenimento degli inquinanti verso il mare e alla definizione dell'area contaminata: 15 milioni di euro sono invece necessari per stipulare il programma-quadro che prevede interventi da realizzare. L'accordo di programma del novembre 2014 prevedeva anche la reindustrializzazione del sito e gli interventi per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), trattandosi di un sito di interesse nazionale. La Regione ha istituito un osservatorio sull'ambiente e sulla salute ed ha svolto specifiche indagini sulla popolazione residente nel raggio di 800 metri dal sito dell'impianto. Il monitoraggio della qualità dell'aria da parte della Regione ha restituito risultati sotto soglia, anche se la centralina di San Lorenzo ha avuto picchi di rilevazione trovandosi all'interno per perimetro in proprietà dell'azienda;

in occasione dell'audizione del sindaco di Trieste è stato rilevato che la Ferriera rappresenta per la città di Trieste un elemento di interesse, talvolta contrastante, per i profili ambientali e sanitari rispetto ai risvolti



economici ed occupazionali. Proposito dell'amministrazione comunale è sempre stato quello di coniugare le esigenze ambientali e sanitarie con quelle del lavoro e produttive. L'amministrazione comunale ha realizzato nel maggio del 2012 una prima conferenza sulla salute. Si sono svolti poi incontri periodici per illustrare i dati sulle emissioni e le ordinanze emanate per il loro contenimento. L'amministrazione comunale è altresì consapevole della necessità di un significativo investimento industriale per il miglioramento della situazione ambientale. Tra le iniziative da porre in essere vi è quella del monitoraggio degli odori, avviata insieme all'ARPA Friuli-Venezia Giulia e all'Università di Trieste. Obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di assicurare il benessere, anche quello psicologico, della collettività amministrata, anche attraverso un'approfondita attività informativa che superi la naturale diffidenza rispetto alla realizzazione e continuazione delle attività industriali più pesanti;

la provincia di Trieste ha sottolineato che il ciclo produttivo dell'impianto deve essere ulteriormente migliorato per consentire la riduzione delle emissioni nei termini attesi. Tra gli interventi fondamentali per la riduzione delle emissioni vi è la copertura dei parchi minerari. Già la pavimentazione dell'area industriale per la quasi totalità consente di interrompere l'accumulo di inquinanti del suolo;

nel corso dell'audizione dei rappresentanti dell'Azienda sanitaria triestina n. 1 si è constatato l'avvio di diverse indagini sui disturbi respiratori della popolazione pediatrica, che hanno riscontrato criticità particolarmente nei bambini residenti nelle abitazioni più vicine allo stabilimento. Dalla collaborazione con l'Università di Trieste è risultato che periodi di esposizione prolungata a emissioni continue nel tempo e limitate nella quantità costituiscono una determinante più incisiva rispetto ad emissioni incidentali, anche di quantità maggiore, ma di breve periodo. È stata inoltre realizzata una ricerca sul personale ad inizio e fine turno per verificare la presenza di metaboliti nelle urine significativi per la presenza di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e benzopirene. I lavoratori che operano in cokeria e nelle zone maggiormente esposte presentavano valori anomali. Non si è tuttavia riusciti a valutare l'impatto sulla popolazione poiché il campione dell'analisi era limitato: solo trentacinque i soggetti che si sono resi disponibili. Le risultanze di tale indagine sono state unite a quelle degli studi sull'amianto e le sindromi asbesto correlate. Nei lavoratori degli stabilimenti siderurgici si evidenzia un incremento delle neoplasie del polmone e della vescica che non viene riscontrato nella popolazione cittadina. Dall'analisi delle polveri precipitate nelle aree contigue a Servola si riscontra un'incidenza di materiali ferrosi significativa e quindi un rischio maggiore poiché tali materiali hanno un significativo contenuto di IPA. L'Assistenza sanitaria triestina n. 1 ha proposto di inserire nell'AIA un apposito monitoraggio sanitario con l'invito a svolgere programmi informativi rivolti alla popolazione sulle condotte da adottare in caso di incidenti;

l'ARPA Friuli-Venezia Giulia ha sottolineato l'esigenza di assicurare il benessere della popolazione interessata. Il rispetto delle soglie li-

mite di emissione rappresenta il primo elemento necessario. L'aumento della produzione ha determinato un incremento delle emissioni inquinanti nel primo trimestre del 2015.

Nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili si sono verificati casi di emissione che suscitano viva preoccupazione nella collettività.

L'ARPA Friuli-Venezia Giulia ha tuttavia riscontrato la realizzazione di taluni interventi. Deve comunque essere tenuto in considerazione l'impegno della proprietà aziendale di limitare al minimo le emissioni dannose. A tal fine, sono stati realizzati tamponamenti, ripristini dei materiali refrattari, rifacimenti di porte e telai, limitazioni del regime di co-keria, il rifacimento delle bocche di ricarica, presidi per l'aspirazione presso il foro di colata, il rifacimento della torre di granulazione della loppa, il ripristino del confinamento del piano di colata e la captazione in corrispondenza dei rompizolle nell'agglomerato. Tali interventi permettono di configurare oggi una situazione migliore rispetto a quella del 2010 anche se si riscontrano aspetti di morbilità sanitaria, quali danni al miocardio e un elevato numero di aborti, che possono essere considerati attinenti alle rilevanze ambientali. Ad avviso dell'Assistenza sanitaria triestina n. 1 occorre intervenire sull'AIA, inserendovi la previsione secondo la quale il monitoraggio delle centrali di rilevazioni delle emissioni deve rimanere pubblico;

l'11 giugno 2015, l'Assistenza sanitaria triestina n. 1 ha chiesto all'ARPA Friuli-Venezia Giulia di eseguire indagini sui terreni dell'abitato di Servola lungo la direttrice prevalente di ricaduta degli inquinanti e la rilevazione tramite deposimetri collocati nel contesto abitativo del rione della quantità di polveri sottili depositate e la loro composizione compresa la componente di inquinanti assorbiti. Nel luglio 2015 a seguito di una ulteriore circostanziata denuncia, la nota ARPA Friuli-Venezia Giulia riportava che «sulla base delle evidenze analitiche riportate nella documentazione si ritiene di attribuire l'origine siderurgica al materiale esaminato, in particolare si segnala la contestuale presenza di elevate concentrazioni di ferro (omissis) e la presenza di importanti concentrazioni ponderali di IPA». Rimandando la valutazione sanitaria alla competente autorità l'ARPA Friuli-Venezia Giulia precisa che le analisi hanno evidenziato che le particelle ferrose costituiscono il 69 per cento di quelle analizzate con un aspetto tondeggiano caratteristico di materiali sottoposti a trattamenti termici tali da far loro raggiungere il punto di fusione. L'analisi quantitativa evidenzia 157.502mg/kg di ferro e 511nanogrammi/kg di IPA;

già a partire dagli anni '80 sono iniziati i contrasti tra i residenti nel quartiere di Servola –Val Maura e l'azienda siderurgica ex Lucchini, tanto che numerosi sono gli studi scientifici e sulla salute umana nonché gli interventi delle istituzioni locali volti a monitorare e determinare le condizioni di salute dei residenti – una popolazione di 12.457 abitanti pari a circa il 6 per cento della popolazione complessiva del comune di Trieste – con l'obiettivo di garantire migliori condizioni di lavoro alle maestranze in azienda o correlate direttamente o indirettamente all'attività

siderurgica a ciclo integrato e continuo, nonché a limitare emissioni in atmosfera di gas acri ed irritanti, polveri sottili, benzene, benzopirene ed IPA, rumori e odori molesti, il già consistente inquinamento delle acque e una eccessiva mobilità da e per gli stabilimenti;

le fonti emissive del SIN di Trieste sono la ferriera, l'inceneritore, il traffico pesante e il traffico marittimo. Ammontano ad alcune centinaia l'anno, mai sotto il numero di 500, le chiamate e gli esposti dei residenti rilevati da parte delle autorità, con la sola importante differenza in riduzione nell'anno 2014 che, va rilevato, è stato l'anno in cui si è sospesa parte dell'attività, è stato imposto dal Comune un limite alla produzione ed è stata posta in amministrazione straordinaria la Lucchini SpA: ad ottobre dello stesso anno, è avvenuto poi il cambio di proprietà;

in modo univoco ed uniforme sono stati rilevati inquinanti aereo-dispersi emessi dall'area industriale di Servola rappresentata dallo stabilimento siderurgico con particolare riferimento a quelli di natura particellare. L'ARPA Friuli-Venezia Giulia è stata impegnata, sin dalla sua costituzione, in un monitoraggio del fenomeno con interventi di rilevamento degli inquinanti sia attraverso attività strumentale con l'insediamento di fino a 7 centraline in zona (Carpineto, San Sabba, Monte San Pantaleone, via Svevo, Pitacco, Rfi e inoltre nella postazione ingresso operai di via San Lorenzo in Selva) sia con sopralluoghi e prelievi contestuali a seguito di segnalazione di privati cittadini;

tra gli inquinanti monitorati vi sono il monossido di carbonio, l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto, l'ozono, le polveri PM10, le polveri totali sospese (PTS), gli idrocarburi aromatici BTEX e gli IPA. Inoltre particolare attenzione è stata posta alla rilevazione di particolato sospeso, ovvero polveri aventi diametro inferiore ai 10 micron, in particolare nella zona ove si registra una elevata densità di popolazione residente (centraline di Carpineto, Pitacco e Svevo). In queste postazioni si sono osservati, dal 2004 al 2013, valori nettamente superiori ai valori della centralina situata in centro urbano in piazza Libertà, presa a riferimento perché inserita nel massimo traffico urbano, seppure entro il valore limite annuale per la protezione della salute umana fissato in 40 micron per metro cubo dal decreto legislativo n. 155 del 2010. La rilevazione però di picchi mensili ha messo spesso in allarme, nel corso degli anni l'Assistenza sanitaria triestina n. 1 che si è rivolta alla Direzione regionale ambiente, all'ARPA Friuli-Venezia Giulia e al sindaco pro tempore per segnalare i preoccupanti superamenti di PM10 e benzene, quest'ultimo sicuro cancerogeno;

l'ARPA Friuli-Venezia Giulia ha effettuato una serie di campionamenti sullo strato superficiale dei suoli (*top-soil*) in alcune aree cittadine e dell'abitato di Servola. L'attività di campionamento è stata effettuata con l'obiettivo di studiare le ricadute delle emissioni della Ferriera di Servola sul suolo e conseguentemente di valutare le eventuali relazioni con la salute dei cittadini. Le analisi dei campionamenti effettuati da ARPA Friuli-Venezia Giulia il 13 gennaio 2016, in sette diverse aree individuate con protocollo operativo tra ARPA Friuli-Venezia Giulia, AAS 1 e Comune di Trieste hanno evidenziato il superamento delle Concentrazioni Soglia

di Contaminazione (CSC) per alcuni idrocarburi policiclici aromatici (IPA), limitatamente ai campionamenti effettuati nella pineta Miniussi e in piazzale Rosmini. Le attività di campionamento previste dal protocollo di indagine proseguiranno tra fine maggio e inizio giugno;

si sono create pertanto le condizioni per la necessità di un'ulteriore revisione dell'AIA, con ulteriori prescrizioni sugli impianti e la gestione. Nel 2015, si è rilevato un sensibile aumento delle PM10 presso tutte le centraline di controllo. I superamenti di soglia hanno superato, per taluni inquinanti, il limite massimo dei 35 annui ammessi dalla normativa vigente. Il benzopirene raccolto presso la centralina posizionata all'ingresso degli operai di San Lorenzo in Selva ha raggiunto la sua massima consistenza negli anni 2004 e 2005 con 394,9 nanogrammi per metro quadro die, rispetto alla media di 40 nanogrammi die registrata in via Carpineto;

il decreto legislativo n. 155 del 2010 prevede, per quanto riguarda il benzopirene rilevato nel particolato sospeso, un valore massimo di 1,0 nanogrammo per metro cubo, che non è stato superato nel 2015 nonostante i primi sei mesi siano stati a rischio superamento;

in ordine alla rete di centraline dedicate al monitoraggio della qualità dell'aria, è importante sottolineare la necessità che esse siano sempre in ottimo stato manutentivo e collocate in luoghi adatti alla captazione, ossia privi di barriere naturali quali il fogliame;

nonostante il controllo dei fattori emissivi industriali di Siderurgica Triestina e degli Enti competenti, continuano a manifestarsi fenomeni di presunto *slopping*, vistose fumate e talora fiammate, percepite come un rischio sanitario dalla popolazione circostante la Ferriera, oggetto di un sopralluogo ispettivo straordinario da parte dell'ARPA Friuli-Venezia Giulia;

il comune di Trieste e l'Assistenza sanitaria n. 1 triestina hanno concordato l'effettuazione di un'indagine epidemiologica mirata a rilevare lo stato di salute della popolazione di Servola, basata sulla relazione dello *stress-strein* conseguente all'inquinamento ambientale come da definizione dell'OMS, ovvero inteso non come semplice assenza di malattia, ma come complessiva percezione dello stato di salute, di depressione, della valutazione di qualità percepita di vita, di stress, di patologia e di stato economico-sociale. Oltre il fatto di dover assumere abitudini di vita limitanti la propria libertà individuale e familiare (tenere le finestre chiuse in estate per evitare imbrattamenti ed odori, evitare di far giocare i figli in luoghi aperti, essere impediti di coltivare frutta e verdura nel proprio giardino). Tale attività in corso dall'agosto del 2015 in collaborazione con l'Assistenza sanitaria n. 1 triestina, viene integrata da una indagine mirata allo stress ossidativo-cellulare;

gli obiettivi sono quelli di determinare lo stato di salute e le conseguenze dello stress vissuto dalla popolazione attigua al grande stabilimento siderurgico esistente e contermini di una vasta area SIN, rispetto a medesima popolazione di altro ambito a bassa presenza industriale;

nel periodo dicembre 2014 – giugno 2015 l'Assistenza sanitaria triestina n. 1 con ARPA Friuli-Venezia Giulia e tutti gli attori della con-

ferenza dei servizi per il riesame dell'AIA per lo stabilimento di Servola ha prodotto lo studio *VIS.PA* (Valutazione di impatto sulla salute per la Pubblica amministrazione derivante da un progetto nazionale con capofila l'Emilia Romagna che permette di esprimere pareri in seno alle conferenze di servizi ). Questo studio, il primo in Italia condotto per uno stabilimento siderurgico, ha permesso una valutazione sulla scorta delle informazioni utili già disponibili e ha permesso di proporre oltre al piano di monitoraggio e controllo previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 un percorso più esteso e complessivo di monitoraggio e controllo che comprende il piano di monitoraggio ambientale, il *risk assessment*, il piano di monitoraggio sanitario e lo studio sul benessere della popolazione prevedendo, in funzione delle informazioni che si implementeranno, anche la valutazione del danno sanitario;

il comune di Trieste, l'Assistenza sanitaria triestina n. 1 e l'ARPA Friuli-Venezia Giulia hanno lavorato in collaborazione, con sistematicità e con forza per fare quanto nelle loro competenze per determinare un migliore stato delle cose nella zona di Servola, numerosi sono gli atti e le azioni promosse per ridimensionare i rischi, monitorare e sanare le situazioni più rilevanti;

le volontà private e pubbliche paiono seriamente rivolte ad un effettivo miglioramento della situazione locale e gli interventi adottati ed adottandi dovrebbero poter permettere una qualità della vita migliore anche ai numerosi residenti. Interessante sarà visionare i risultati dello studio volto a rappresentare il livello di danno psicologico e fisico fin qui maturato a seguito delle problematiche anzidette nella popolazione triestina residente nelle vicinanze del SIN e della ferriera,

impegna il Governo:

a seguire con la massima attenzione il proseguire delle attività di bonifica di cui all'accordo 252-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 sottoscritto per il sito di interesse nazionale di Trieste-Servola, garantendo il rispetto del crono programma degli interventi previsto dall'accordo medesimo;

ad acquisire i risultati dei monitoraggi sanitari in corso, particolarmente rilevanti per stabilire eventuali danni e le conseguenze sulla qualità della vita e sulla salute dei cittadini residenti in prossimità dello stabilimento della Ferriera di Servola e delle contigue aree industriali;

a promuovere, sulla scorta dei risultati pervenuti, una più attenta valutazione dei requisiti degli impianti siderurgici, laddove situati nei siti di bonifica di interesse nazionale, con particolare riferimento alle attività residenziali, antropiche e scolastiche.

a comunicare alle Camere i risultati conseguiti relativamente agli impegni precedenti mediante una informativa periodica.

**EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO  
AL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE  
N. 117, 512, 828, 962, 1650**

**ordini del giorno**

**G/117-512-828-962-1650NT2/1/13**

SANTANGELO, MORONESE, NUGNES

La Commissione,

premesso che:

il nuovo testo unificato proposto dal relatore per i disegni di legge nn. 117,512, 828,962, 1650, reca disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle piccole isole;

considerato che:

il mercato unico (spazio senza frontiere interne fra gli Stati membri nel quale è assicurata la libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali) è stato istituito il 10 gennaio 1993 e, dalla sua realizzazione, le zone franche e i depositi franchi, qualunque sia l'espressione utilizzata negli Stati membri dalle previgenti normative nazionali, sono istituti che trovano la propria definizione e disciplina giuridica, seppure con connotazioni che mutano nel tempo, nell'ambito del diritto doganale. Le disposizioni di base che regolano le zone franche inserite negli Stati membri sono regolate dal Codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 «Istituzione del Codice doganale comunitario», e al regolamento (CEE) n. 2454/93 «Disposizioni di applicazione del Codice»;

la prima iniziativa per una zona franca siciliana fu avviata dal Consiglio straordinario di Stato convocato in Sicilia con decreto dittatoriale del 19 ottobre 1860. Nella relazione del Consiglio si legge: «Italia dovrebbe altamente favorirvi, diffondervi e, fin dove si possa, generalizzarvi il sistema delle scale franche, per modo che le merci entrassero con piena libertà nei porti dell'isola e con pienissima libertà potessero uscirne di nuovo»;

considerato inoltre che:

l'isola di Pantelleria dista 110 chilometri dalla Sicilia e 70 chilometri dalla Tunisia è un luogo geotermico unico nel Mediterraneo; la popolazione non supera gli 8.000 abitanti; il reddito pro capite è 8.000 euro,

inferiore del 78 per cento a quello europeo; vi è una crescente disoccupazione giovanile, vi sono prezzi altissimi per approvvigionamento di acqua, smaltimento dei rifiuti, gasolio e commercializzazione di prodotti e servizi, nonché forme persistenti di monopolio;

ai sensi dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, «l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite. Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna»;

il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Problemi specifici delle isole» (2012/C 181/03) sottolinea che «Le isole risentono in modo particolare dei fenomeni migratori e dei problemi connessi all'invecchiamento demografico e allo spopolamento. Queste situazioni possono causare la perdita del patrimonio culturale, l'indebolimento degli ecosistemi e serie ripercussioni economiche (occupazione, giovani eccetera)» ed inoltre di «considerare le isole, nel quadro della PAC, come zone svantaggiate, al pari delle aree montane, tenendo conto in particolare dell'insularità ai fini del finanziamento»;

ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, sull'istituzione e disciplina dell'Iva, «L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate», ma l'articolo 7 specifica che «Agli effetti del presente decreto: a) per «Stato» o «territorio dello Stato» si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano»;

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, articolo 2, commi 4-6, «I territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia, nonché le acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio, non compresi nel territorio doganale, costituiscono i territori extra-doganali. Sono assimilati ai territori extra-doganali i depositi franchi, i punti franchi e gli altri analoghi istituti, di cui agli articoli 132, 164, 166 e 254. Sono fatti salvi gli speciali regimi fiscali vigenti nel territorio della Valle d'Aosta ed in quello della provincia di Gorizia, dichiarati "zona franca" rispettivamente con l'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e con l'articolo 1 della legge 10 dicembre 1948, n. 1438»;

ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 che istituisce il Codice doganale comunitario, il territorio doganale della Comunità non comprende in Italia i «comuni di Livigno e Campione d'Italia e delle acque

nazionali del Lago di Lugano racchiuse fra la sponda e il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio»;

le cessioni relative a beni inviati in questi territori sono da considerare esportazioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 sempre che, vi sia la prova di uscita dei beni stessi dal territorio UE. Dal 10 gennaio 2013 sulla fattura va indicata la locuzione «operazioni non imponibili»;

analogamente a quanto sopra, anche nella normativa inerente alle accise vige il principio della territorialità. Infatti il decreto legislativo n. 504 del 1995 (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi), definisce all'articolo 1, comma 3, il territorio nel cui ambito applicare tale imposta: «Ai fini dell'applicazione del presente testo unico: a) si intende per «Stato» o «territorio dello Stato» il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano»;

i riferimenti normativi delle zone franche sono contenuti nel Trattato di Lisbona, che pone come obiettivo principale la riduzione del divario fra i livelli di sviluppo delle varie regioni europee, oltre allo sviluppo di quelle aree considerate meno favorite quindi, *in primis*, le regioni insulari e quelle frontaliere;

nella XIV Legislatura è stato presentato il disegno di legge AS 1772 per la determinazione delle zone franche in Sicilia, tra le quali anche l'isola di Pantelleria, e la validità di tale proposta è legata alla posizione geografica di Pantelleria, alla sua centralità mediterranea, al suo ruolo storico di punto d'incontro fra tre continenti (Europa, Asia ed Africa) ed all'esigenza sovranazionale di creare un «centro-motore» di vaste dimensioni che sia realmente trainante per l'economia sud-europea e mediterranea e che possa creare in Sicilia piena occupazione, lavoro, produttività, ricchezza, beni e servizi;

in data (19 giugno 2015) Corina Cretu ha risposto, per conto della Commissione europea, all'interrogazione E-004970/2015 degli europarlamentari Ignazio Corrao e Dario Tamburrano (EFDD), affermando che «La Commissione è consapevole della particolare situazione socio-economica dell'isola di Pantelleria, dovuta alla sua lontananza e alle dimensioni ridotte del suo mercato interno. Nel quadro del programma del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) 2007-2013 sono stati finanziati interventi che hanno interessato soprattutto il settore delle infrastrutture portuali (compresi i porti turistici), delle infrastrutture per la prevenzione dei rischi sismici e vulcanici, delle attività economiche e turistiche ecocompatibili e della ricerca e dello sviluppo tecnologici»,

impegna il Governo:

a dichiarare l'isola di Pantelleria zona franca e ad attivare tutte le procedure necessarie per la sua istituzione;

ad attivare presso l'Unione europea tutte le procedure necessarie per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013, del Parlamento europeo e del



Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice doganale dell'Unione.

---

**G/117-512-828-962-1650NT2/2/13**

MORONESE, SANTANGELO, NUGNES

La Commissione,

premesso che:

il nuovo testo unificato proposto dal relatore per i disegni di legge nn. 117,512, 828,962, 1650, recante disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle piccole isole, prevede all'articolo 2 tra gli obiettivi degli interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori che venga incrementata la produzione di fonti energetiche rinnovabili, fermo restando la compatibilità paesaggistica al fine di ridurre i costi energetici per le famiglie e per le attività produttive;

considerato che:

da notizia pubblicata in data 22 marzo 2016 dal quotidiano *on line* «la Repubblica» edizione di Palermo, nell'isola di Favignana (Trapani), in contrada Fossafelle, dovrà essere realizzata una nuova centrale elettrica a gasolio da 25 megawatt che si prevede che comporterà la costruzione di capannoni industriali in cemento armato, *silos*, serbatoi, strade e sala macchine a due piani con 7 generatori a gasolio e 3 ciminiere, alte 15 metri. La nuova centrale sarà ubicata a circa 350 metri dal sito balneare di «cala Azzurra» e a 500 metri dal sito balneare di «Bue Marino»;

ad oggi, la produzione e distribuzione dell'energia elettrica è affidata in concessione alla SEA SpA (Società elettrica di Favignana), che vende l'energia a circa 3.600 utenze dell'isola, che opera tramite la centrale termoelettrica costituita da generatori, di potenza installata pari a 20 MW alimentati a gasolio; quest'ultimo è approvvigionato in centrale e trasportato, sull'isola attraverso navi cisterna;

il nuovo impianto industriale dovrebbe sorgere in un'area di 2 ettari, che risulta essere tutelata dal piano paesaggistico e dall'area marina protetta delle isole Egadi, istituita con decreto interministeriale del 21 dicembre 1991, che dal 2001 risulta essere affidata in gestione al Comune di Favignana dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è la più grande d'Europa; sarà di conseguenza necessario adottare una variante urbanistica al piano regolatore generale vigente;

il sindaco ed il Consiglio comunale di Favignana si sarebbero mostrati contrari alla realizzazione dell'opera in quanto preoccupati dal rischio di veder realizzato un impianto industriale, a evidente impatto ambientale, in una delle zone più belle dell'isola nonché tutelata dal piano paesaggistico e dell'area marina protetta delle Egadi; anche i cittadini fa-

vignanesi avrebbero espresso contrarietà temendo il devastante impatto ambientale e paesaggistico che produrrebbe la visione della nuova centrale anche dalla vicina isola di Levanzo e per i fruitori dell'isola, considerando che le 3 ciminiere di altezza di 15 metri sarebbero visibili a distanza;

considerato inoltre che:

dal sito del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica della Commissione europea, si evince che è stato finanziato un progetto con codice «CUP – G73F11000240004» per un importo complessivo di 231.702,63 euro, nell'ambito del «POR FESR 2007-2013», a SEA per attività di ricerca, dal titolo «sistema innovativo per la riduzione ed il monitoraggio in *real-time* delle emissioni della centrale elettrica di Favignana». Per tale progetto, che dovrebbe concludersi il 31 marzo 2016, alla data del 31 dicembre 2015 risulta essere già elargita la somma di 185.362,11 euro;

considerato, infine, che:

in passato, il Consiglio comunale di Favignana non era mai intervenuto per variare la destinazione d'uso dell'area risulterebbe che la Regione Siciliana abbia nominato un commissario *ad acta*, e di conseguenza il presidente del Consiglio comunale di Favignana abbia convocato l'assemblea cittadina per l'8 aprile 2016, con all'ordine del giorno la variante urbanistica necessaria ad autorizzare l'area,

si impegna il Governo:

a monitorare e sollecitare la Regione Siciliana a rivalutare il progetto di realizzazione dell'impianto di cui in premessa, considerato l'evidente impatto negativo sull'ambiente e sul turismo, fulcro dell'economia locale, soprattutto alla luce della concreta possibilità per l'isola di sviluppare produzione di energia da fonti rinnovabili.

---

## emendamenti

### 1.1

D'ALÌ

*Sostituire le parole: «isole minori», ovunque ricorrano, con le seguenti: «piccole isole».*

---

**1.2**

D'ALÌ

*Al comma 1, sostituire le parole: «isole minori», con le seguenti: «piccole isole».*

---

**1.3**

D'ALÌ

*Al comma 2, sostituire le parole: «isole minori», con le seguenti: «piccole isole».*

---

**1.4**

D'ALÌ

*Al comma 3, sostituire le parole: «comuni delle isole minori» con le parole: «comuni con sede nelle piccole isole» e le parole: «isole minori» con le seguenti: «piccole isole».*

---

**1.5**

PUPPATO, DALLA ZUANNA, ORRÙ, VACCARI, RANUCCI, SOLLO

*Al comma 3 dopo le parole: «implementare le strategie di sviluppo» è aggiunta la seguente: «sostenibile».*

---

**1.6**

D'ALÌ

*Al comma 4, sostituire le parole: «isole minori» con le seguenti: «piccole isole».*

---

**1.7**

D'ALÌ

*Al comma 5, sostituire le parole: «I comuni delle isole minori», con le seguenti: «I comuni con sede nelle piccole isole, o limitatamente ai territori delle stesse».*

---

**1.8**

ARRIGONI

*Al comma 5, sostituire le parole: «come poli per lo sviluppo sostenibile, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», con le seguenti: «come poli per l'attuazione del principio dello sviluppo sostenibile, di cui all'articolo 3-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».*

---

**1.9**

ORRÙ, VACCARI, SOLLO

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

*«5-bis. L'ANCIM è riconosciuta, come Associazione di Comuni, ai sensi e per gli effetti della legge 7 aprile 2014 n. 56».*

---

**2.1**

DE PETRIS, BOCCHINO

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai servizi sociali», inserire le seguenti «e sanitari».*

---

**2.2**

D'ALÌ

*Sostituire le parole: «isole minori», ovunque ricorrano, con le seguenti: «piccole isole».*

---

**2.3**

PUPPATO, DALLA ZUANNA, ORRÙ, VACCARI, RANUCCI, SOLLO

*Al comma 1, lettera c), numero 1), apportare le seguenti modifiche:*

1) *dopo le parole: «acquisti di veicoli» aggiungere le seguenti: «elettrici e»;*

2) *dopo le parole: «distribuzione di energia» aggiungere le seguenti: «e di ricarica elettrica».*

---

**2.4**

MORONESE, SANTANGELO, NUGNES

*Al comma 1, lettera c) n. 1, sopprimere le parole: «a combustibili».*

---

**2.5**

ARRIGONI

*Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «al fine di garantire» inserire le seguenti: «il rapido collegamento con strutture sanitarie nei casi di emergenza,».*

---

**2.6**

RANUCCI

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «continuità territoriale», inserire le seguenti: «e infrastrutturale, con particolare attenzione ai collegamenti via cavo alle reti energetiche nazionali».*

---

**2.7**

PUPPATO, DALLA ZUANNA, ORRÙ, VACCARI, RANUCCI, SOLLO

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «continuità territoriale» inserire le seguenti: «e infrastrutturale».*

---

**2.8**

PUPPATO, DALLA ZUANNA, ORRÙ, VACCARI, RANUCCI, SOLLO

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con le seguenti:*

«f) incrementare la produzione da fonti energetiche rinnovabili, ferma restando la loro compatibilità paesaggistica, al fine di ridurre i costi energetici per le famiglie, per le attività produttive e gli enti locali;

*f-bis)* promuovere gli interventi finalizzati all'efficientamento delle infrastrutture energetiche;».

---

**2.9**

RANUCCI

*Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

«*f-bis)* promuovere gli interventi finalizzati all'efficientamento delle infrastrutture energetiche, ferma restando la normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica;».

---

**2.10**

RANUCCI

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«*f-bis)* promuovere gli interventi finalizzati all'efficientamento delle infrastrutture energetiche, incentivando i collegamenti via cavo alle reti energetiche nazionali;».

---

**2.11**

DALLA ZUANNA, ORRÙ, VACCARI, SOLLO

*Al comma 1 dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«*f-bis)* promuovere gli interventi finalizzati all'efficientamento delle infrastrutture energetiche e all'integrazione della produzione distribuita;».

---

**2.12**

SANTANGELO, MORONESE, NUGNES

*Al comma 1, lettera g) si apportano le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo dopo la parola: «gestione», aggiungere la seguente: «autonoma»;*

b) *dopo le parole: «lo smaltimento», aggiungere la seguente: «, il recupero».*

---

**2.13**

MORONESE, SANTANGELO, NUGNES

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «, ove possibile,».*

---

**2.14**

MORONESE, SANTANGELO, NUGNES

*Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: «, ove possibile,» con le seguenti: «, ove non eccessivamente oneroso,».*

---

**2.15**

PUPPATO, DALLA ZUANNA, ORRÙ, VACCARI, RANUCCI, SOLLO

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «ove possibile», sono aggiunte le seguenti: «modelli virtuosi di economia circolare e».*

---

**2.16**

RANUCCI

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e incentivando l'acquisto, da parte di privati o gruppi di privati, di compatattori di rifiuti».*

---

**2.17**

MORONESE, SANTANGELO, NUGNES

*Al comma 1, lettera h), aggiungere, dopo la parola: «desalinizzazione» le seguenti: «nonché di recupero dell'acqua piovana micro e fito depurate anche con il ricorso all'uso delle energie rinnovabili».*

---

**2.18**

SANTANGELO, MORONESE, NUGNES

*Alla lettera i) dopo le parole: «beni culturali», inserire le seguenti: «demaniali, ambientali».*

---

**2.19**

RANUCCI

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «favorire il recupero e la riqualificazione», inserire le seguenti: «e l'efficientamento energetico, nel rispetto della normativa paesaggistica e delle caratteristiche del singolo paesaggio».*

---

**2.20**

PUPPATO, DALLA ZUANNA, ORRÙ, VACCARI, SOLLO

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «favorire il recupero e la riqualificazione», inserire le seguenti: «e l'efficientamento energetico».*

---

**2.21**

MORONESE, SANTANGELO, NUGNES

*Al comma 1, lettera l) dopo le parole: «del patrimonio edilizio», inserire la seguente: «esistente».*

---



**2.22**

ARRIGONI

*Al comma 1, lettera l) sostituire le parole: «la costruzione di nuove strutture», con le seguenti: «il consumo di suolo inedificato».*

---

**2.23**

DE PETRIS, BOCCHINO

*Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «recupero dei beni culturali», inserire le seguenti: «, la protezione dell'ambiente».*

---

**2.24**

SANTANGELO, MORONESE, NUGNES

*Al comma 1, lettera n) sopprimere la parola «acquacoltura».*

---

**2.25**

CALEO, VACCARI, ORRÙ, SOLLO

*Al comma 1, lettera r), dopo le parole: «rideterminazione delle servitù militari» aggiungere il seguente periodo: «nel rispetto delle priorità strategiche nazionali e attraverso il meccanismo di consultazione tra ciascuna regione e l'autorità militare in seno al Comitato Misto Paritetico costituito ai sensi dell'articolo 322 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».*

---

**2.26**

DE PETRIS, BOCCHINO

*Al comma 1, sostituire la lettera s) con la seguente:*

«s) salvaguardare la flora e la fauna locale, proteggere la qualità delle risorse ambientali del mare, con particolare riferimento alla biodiversità delle specie marine, alla tutela dei fondali e alla qualità delle acque, anche attraverso l'incremento e la riqualificazione delle aree naturali protette».

---

**2.27**

MORONESE, SANTANGELO, NUGNES

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. I comuni di cui al comma 1 che realizzano progetti compatibili con le finalità di cui al comma 1 hanno diritto a beneficiare del contributo annuale pari al 50 per cento dei costi di trasporto marittimo effettivamente sostenuti, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 4».

---

**3.1**

D'ALÌ

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (Comitato istituzionale per le piccole isole). – 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato istituzionale delle piccole isole, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un sottosegretario di Stato appositamente delegato.

2. Il Comitato è un organo paritetico ed è composto:

a) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti per le problematiche delle piccole isole, in numero non superiore a sette;

b) da un rappresentante per ciascuna delle sette regioni nel cui territorio sono presenti le piccole isole di cui all'allegato A;

c) da sette sindaci nominati dall'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM), tra i quali il presidente dell'Associazione medesima, in rappresentanza delle aree regionali interessate;

d) da un rappresentante per ciascuno dei parchi nazionali e delle aree marine protette presenti nel territorio delle piccole isole di cui all'allegato A, in numero non superiore a sette, nominati dalla Federazione italiana parchi e riserve naturali.

3. Le regioni, l'ANCIM e la Federazione italiana parchi e riserve naturali nominano autonomamente i propri rappresentanti e li comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il Comitato, con apposito regolamento, da adottare entro un mese dal suo insediamento, disciplina la sua durata e il suo funzionamento che non deve, comunque, comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il sindaco presidente dell'ANCIM è componente della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Il Comitato ha il compito di:

a) approvare, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, il Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e i relativi criteri di riparto e di erogazione finanziaria;

b) istruire i provvedimenti concernenti le isole minori, al fine della loro sottoposizione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali ed alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

c) monitorare gli effetti degli interventi adottati nel DUPIM, procedendo ad una verifica annuale del medesimo Documento anche al fine di eventuali riprogrammazioni e integrazioni».

---

### 3.2

D'ALÌ

*Sostituire le parole: «isole minori», ovunque ricorrano, con le seguenti: «piccole isole».*

---

### 3.3

ORRÙ, VACCARI, SOLLO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da suo delegato».

---

### 3.4

SANTANGELO, MORONESE, NUGNES

*Al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti per le problematiche relative alle isole minori, in numero non superiore a sette».*

---

**3.5**

ORRÙ, VACCARI, SOLLO

*Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti sulle problematiche delle isole minori».

---

**3.6**

CALEO, VACCARI, ORRÙ, SOLLO

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il Comitato, per l'attività istruttoria delle proposte e delle iniziative relative alle servitù militari o di interesse della difesa, si avvale del supporto del Comitato misto paritetico costituito in ciascuna regione ai sensi dell'articolo 322 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».

---

**4.1**

ORRÙ, VACCARI, SOLLO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il presidente dell'ANCIM partecipa in qualità di componente alle riunioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed è membro di diritto di tutti i Comitati Osservatori, Commissioni le cui finalità abbiano ricadute sui territori insulari».

---

**4.2**

D'ALÌ

*Sostituire le parole: «isole minori», ovunque ricorrano, con le seguenti: «piccole isole».*

---

**4.3**

DE SIANO

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

«7. Il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea, ed è sottoposto annualmente a verifica e ad eventuale aggiornamento da parte del Comitato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), sulla base di nuovi progetti dei Comuni, che tengano conto di esigenze sopravvenute».

---

**5.1**

ORRÙ, VACCARI, SOLLO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è stabilita nell'importo di 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

---

**5.2**

D'ALÌ

*Sostituire le parole: «isole minori», ovunque ricorrano, con le seguenti: «piccole isole» e dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sostituire le parole «isole minori», ovunque ricorrano, con le seguenti: «piccole isole».

---

**5.0.1**

D'ALÌ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Partecipazione delle piccole isole al Fondo di solidarietà nazionale)*

1. Ai comuni delle piccole isole di cui all'allegato A è assegnato in prededuzione dal Fondo di solidarietà nazionale, ad incremento delle eventuali spettanze ad essi dovute in virtù del riparto generale del Fondo stesso, un importo corrispondente all'aliquota del 30 per cento della contribuzione IRPEF corrisposta dai residenti nei rispettivi territori».

---

**6.1**

ARRIGONI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa in sede di Conferenza unificata, convocata ed integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della presente legge, sono individuate, in conformità con le norme dell'Unione europea e in attuazione dei principi di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, le forme di fiscalità di sviluppo da applicare nel territorio delle isole minori. Le Regioni competenti, d'intesa con i comuni di cui all'allegato A, possono applicare ulteriori forme di fiscalità di sviluppo nel territorio dei medesimi comuni».

---

**6.2**

MORONESE, SANTANGELO, NUGNES

*Al comma 1 dopo le parole: «medesimi comuni» aggiungere, in fine, le seguenti: «tali forme di fiscalità devono favorire la creazione di nuove aziende la cui attività rientri nel perseguimento del principio di sostenibilità dal punto di vista sociale ed ambientale».*

---

**6.3**

SANTANGELO, MORONESE, NUGNES

*Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Al fine di rimuovere gli ostacoli allo sviluppo economico-sociale dell'isola di Pantelleria, in applicazione dei principi comunitari di coesione e di libera concorrenza, nell'ottica dell'integrale riconoscimento dell'insularità, e in ragione dell'uscita dell'Isola dall'Obiettivo 1, lo Stato italiano, d'intesa con l'Unione europea, costituisce nell'intero territorio dell'isola di Pantelleria, una zona franca per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, l'isola di Pantelleria è considerata fuori della linea doganale ai fini dell'applicazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, e viene costituita in zona franca. Le modalità di attuazione della zona franca sono concordate con la Regione Sicilia e stabilite con legge dello Stato previa procedura comunitaria di autorizzazione».

---

**6.4**

DE PETRIS, BOCCHINO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Fra le disposizioni fiscali da adottare in attuazione del comma 1, le regioni possono prevedere misure rivolte a incentivare l'utilizzazione di combustibili non derivanti da fonti fossili».

---

**6.5**

ORRÙ, VACCARI, SOLLO

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. I territori Comunali di Lampedusa e Pantelleria sono destinati a zona franca ai sensi degli articoli 243 e seguenti del Codice Doganale dell'Unione – Regolamento (UE) n. 952/2013. Con decreto del Ministro.

2-ter. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana della presente legge, è regolamentata l'attuazione delle zone franche istituite con il precedente comma».

*Conseguentemente, all'articolo 18 sostituire le parole «40 milioni» con le seguenti: «60 milioni».*

---

**6.0.1**

D'ALÌ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Disposizioni in materia di IRPEF)*

1. Per i soggetti residenti da più di cinque anni in una delle piccole isole di cui all'allegato A, ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), gli importi che danno luogo all'esenzione totale dall'imposta sono incrementate del 20 per cento».

---

**6.0.2**

SANTANGELO, MORONESE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e diversificazione dell'offerta turistica)*

1. Al fine di favorire un più razionale ed adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nonché una minore occupazione del territorio e per migliorare e potenziare i servizi turistici ed alberghieri, i comuni delle isole di cui all'allegato A possono autorizzare, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, il cambiamento delle destinazioni d'uso degli immobili, purché non comportino l'aumento di cubatura e rispettino le caratteristiche architettoniche tipiche del luogo.

2. Al fine di stabilire le priorità nella determinazione della destinazione d'uso degli immobili di cui al comma 1, i comuni delle isole minori di cui al comma 1 presentano ai Ministri competenti un piano sull'attuale offerta turistica del territorio, la sua diversificazione per aree di interesse, ed una scala di interventi da realizzare con priorità.

3. Al fine di incrementare l'offerta turistica delle isole minori, i Ministeri competenti destinano per ogni esercizio finanziario una somma prelevata dal Fondo di sviluppo delle isole minori per la promozione e valorizzazione del territorio, dei prodotti tipici e dell'offerta turistica.

4. Per le finalità di cui al comma 3, entro il mese di dicembre di ogni anno, i comuni di cui al comma 1 presentano ai Ministri competenti adeguati progetti aventi ad oggetto gli interventi relativi all'anno successivo o ad una pluralità di anni. I progetti devono evidenziare la stretta correla-



zione con il potenziale incremento del flusso turistico ed essere muniti del relativo quadro economico. I Ministeri competenti erogano le somme relative ai progetti approvati entro il successivo mese di marzo.

5. I Ministeri competenti, di intesa con le regioni e i comuni di cui al comma 1, entro il mese di dicembre di ogni anno verificano il fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica delle isole minori per l'anno successivo. Al fine di sopperire ad eventuali carenze, le stesse amministrazioni, ciascuna per la propria competenza, organizzano nel territorio delle stesse isole corsi di formazione professionale per operatori turistici, ferme restando le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche».

---

### 7.1

ARRIGONI

*Al comma 1, sostituire le parole: «delle installazioni», con le seguenti: «del servizi e strutture».*

---

### 7.2

DE PETRIS, BOCCHINO

*Al comma 2, sostituire le parole: «comprensiva dei progetti di adeguamento delle infrastrutture», con le seguenti: «finalizzata all'adeguamento delle infrastrutture esistenti».*

---

### 7.3

MORONESE, SANTANGELO, NUGNES

*Al comma 2 dopo le parole: «progetti di adeguamento delle infrastrutture», aggiungere le seguenti « e da schede sinottiche per ogni singolo settore indicando i bisogni di interventi infrastrutturali e eventuali progetti esistenti,».*

---

**7.0.1**

MORONESE, SANTANGELO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Campi di ormeggio attrezzati)*

1. Allo scopo di potenziare l'offerta turistica, tenuto conto della necessità di tutelare l'ecosistema delle aree marine delle isole minori e, in particolare, delle aree protette, i comuni possono istituire campi di ormeggio attrezzati per le unità da diporto autorizzate alla navigazione, sentiti gli enti gestori. I progetti di installazione dei campi di ormeggio sono sottoposti al parere della capitaneria di porto competente, la quale provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza.

2. I comuni e gli enti gestori di cui al comma 1 stabiliscono tariffe orarie e giornaliere di stazionamento e destinano i relativi proventi alla copertura delle spese di allestimento e di manutenzione dei campi di ormeggio, nonché alla realizzazione di interventi finalizzati all'incremento della tutela ambientale delle aree in cui ricadono i medesimi campi».

**8.1**

MORONESE, SANTANGELO, NUGNES

*Al comma 1, dopo le parole: «con accordo» inserire le seguenti: «, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».*

**8.2**

ORRÙ, VACCARI, SOLLO

*Al comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:*

«e) qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza locale immediata, è riconosciuto agli abitanti delle isole minori il diritto al rimborso delle spese sostenute in armonia dei parametri esistenti per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma prioritariamente all'interno della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute

ad un accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia».

---

### 8.3

ARRIGONI

*Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «appositi interventi», inserire le seguenti: «anche con assegni di studio.».*

---

### 8.4

D'ALÌ

*Sostituire le parole: «isole minori», ovunque ricorrano, con le seguenti: «piccole isole».*

---

### 9.1

D'ALÌ

*Sostituire le parole: «isole minori», ovunque ricorrano, con le seguenti: «piccole isole».*

---

### 9.2

MORONESE, SANTANGELO, NUGNES

*Al comma 3 sopprimere la lettera a).*

---

### 9.3

ORRÙ, VACCARI, SOLLO

*Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «sede disagiata» inserire le seguenti: «con modalità».*

---

**10.1**

D'ALÌ

*Sostituire le parole: «isole minori», ovunque ricorrano, con le seguenti: «piccole isole».*

---

**10.2**

DE SIANO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. In considerazione della necessità che nelle isole minori sia organizzato un adeguato sistema di trasporto terrestre anche a causa del divieto di sbarco previsto per i non residenti, e della rilevanza prioritaria del trasporto marittimo da e per le isole minori per garantire la continuità territoriale con la terraferma, ai fini del miglioramento dei relativi collegamenti in termini di efficacia ed economicità nonché di garanzia della continuità del servizio, le regioni territorialmente competenti esercitano compiti di monitoraggio dei servizi e di vigilanza in caso di eventuali sospensioni o interruzioni, al fine di verificare che esse siano causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità, adottando le misure sanzionatorie definite dalle medesime regioni qualora la suddetta verifica abbia dato esito negativo».

---

**10.3**

ARRIGONI

*Al comma 3, dopo le parole: «Il servizio di», inserire le seguenti: «manutenzione e di».*

---

**10.4**

DE PETRIS, BOCCHINO

*Sopprimere il comma 4.*

---

**10.5**

PUPPATO, DALLA ZUANNA, ORRÙ, VACCARI, RANUCCI, SOLLO

*Al comma 4, dopo le parole: «infrastrutture portuali e aeroportuali», aggiungere le seguenti: «ivi inclusi quelli che ne prevedono la progressiva elettrificazione».*

---

**10.6**

PUPPATO, DALLA ZUANNA, ORRÙ, VACCARI, RANUCCI, SOLLO

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Costituiscono altresì opere prioritarie al fine dell'inserimento nel DUPIM per il periodo 2014-2020, nonché per il conferimento delle risorse dei fondi dell'Unione Europea per il medesimo periodo, i progetti di promozione delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici sia per il trasporto privato che per il trasporto collettivo sulle isole».

---

**10.0.1**

D'ALÌ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Miglioramento e potenziamento dei servizi delle strutture turistico-alberghiere)*

1. Nelle piccole isole di cui all'allegato A, allo scopo di un più razionale utilizzo del patrimonio edilizio esistente e di una minore occupazione del territorio, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche tipiche possono essere autorizzati, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, mutamenti delle destinazioni d'uso allo scopo di migliorare e potenziare i servizi turistici e alberghieri ivi operanti sotto qualsiasi forma».

---

**10.0.2**

D'ALÌ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Limitazioni dei flussi di ingresso)*

1. A decorrere dal 10 gennaio 2013, i comuni delle piccole isole di cui all'allegato A possono stabilire, in determinati periodi dell'anno, un numero massimo di accessi giornalieri di persone, al fine di salvaguardare il loro patrimonio ambientale.

2. Non possono essere assoggettate al provvedimento di cui al comma 1 le persone residenti nel comune nel quale la limitazione viene adottata e coloro che nello stesso vantano un diritto di proprietà su un bene immobile.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 può stabilire anche le aree comunali all'interno delle quali l'accesso è limitato, nonché le sanzioni per il caso di violazione».

---

**11.1**

ARRIGONI

*Al comma 3, sostituire le parole: «tre mesi», con le seguenti: «sei mesi».*

---

**11.2**

ARRIGONI

*Al comma 3, sostituire le parole: «gli strumenti di pianificazione», con le seguenti: «il Piano comunale o intercomunale».*

---

**12.1**

D'ALÌ

*Al comma 1, sostituire le parole: «isole minori», con le seguenti: «piccole isole».*

---

**12.2**

DE SIANO

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«5. Nelle Isole di Elba, Ischia e Lipari vanno mantenute stabilmente le Sezioni Distaccate dei Tribunali, già operanti, in considerazione della impossibilità di garantire la continuità territoriale dei collegamenti sia per periodici fattori climatici sia per la riduzione dei collegamenti stessi verificatasi per gli alti costi di gestione».

---

**13.1**

D'ALÌ

*Al comma 1, sostituire le parole: «isole minori», con le seguenti: «piccole isole».*

---

**14.1**

ARRIGONI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:*

- a) prevenzione;*
  - a-bis) riutilizzo e riuso;*
  - a-ter) riciclaggio.*
- 

**14.2**

DE SIANO

*Dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«e) il finanziamento di centrali di stoccaggio e di stazionamento dei rifiuti dei Comuni, non essendo sempre possibile raggiungere il continente per il loro smaltimento».

---

**14.0.1**

MORONESE, SANTANGELO, NUGNES

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)*

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, in via sperimentale, nei Comuni di cui all'allegato A, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si applica il sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici.

2. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.

3. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni per le utenze commerciali obbligate o che decidono di utilizzare imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico le quali applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione.

4. Con accordo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo e dell'applicazione di incentivi e penalizzazioni.

5. All'esito favorevole della sperimentazione, il sistema di restituzione di cui al presente articolo è progressivamente applicato, in via sperimentale, anche ad ogni altra tipologia di imballaggio contenente liquidi».

---

**Art. 15.****15.1**

ARRIGONI

*Al comma 1, sostituire le parole: «Le regioni territorialmente competenti trasferiscono in capo ai comuni delle isole di cui all'allegato A», con le seguenti: «Su richiesta dei comuni delle isole di cui all'allegato A, le*



regioni territori al mente competenti trasferiscono in capo ai medesimi comuni».

---

## 15.2

ARRIGONI

*Al comma 2, sostituire le parole: «interventi di bonifica e manutenzione ordinaria», con le seguenti: «interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di manutenzione ordinaria e straordinaria».*

---

## 15.3

DE SIANO

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. In conformità alle normative regionali, la gestione delle riserve naturali e dei parchi di ambito regionale compresi nel territorio delle isole di cui all'allegato A rientra nella gestione istituzionale dei comuni competenti per territorio i quali vi provvedono direttamente o attraverso soggetti giuridici all'uopo istituiti. All'uopo i comuni possono istituire campi di ormeggio e parchi boe al di fuori dei porti, attrezzati per le unità da diporto autorizzate alla navigazione, sentiti gli enti gestori e previo parere della competente capitaneria di porto, la quale provvede con propria ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza. Le risorse necessarie sono a carico del bilancio regionale e trasferite ai gestori».

---

## 15.4

DE PETRIS, BOCCHINO

*Al comma 3, sostituire le parole: «è affidata ai», con le seguenti: «è partecipata dai».*

---

## 16.1

ARRIGONI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, anche ai fini della produzione dell'acqua calda sanitaria».*

---

**16.2**

GIROTTO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Tale piano è suddiviso in due fasi. La prima fase prevede il raggiungimento di una quota del 100 per cento di elettricità da fonti rinnovabili entro il 2030 attraverso la graduale eliminazione delle fonti fossili e lo spostamento delle risorse attualmente destinate agli incentivi per le fonti fossili alle fonti rinnovabili. La seconda fase prevede il raggiungimento del 100 per cento di energia da fonti rinnovabili nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A, entro il 2040. Il piano prevede altresì misure di efficienza energetica indispensabili al raggiungimento degli obiettivi fissati, nonché l'adozione delle misure necessarie allo sviluppo della mobilità elettrica».

---

**16.3**

D'ALÌ

*Al comma 1, sostituire le parole:* «isole minori», *con le seguenti:* «piccole isole».

---

**16.4**

GIROTTO

*Al comma. 2, sostituire le parole da:* «garantito altresì dalla produzione di energia non inquinante» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «dei rischi del cambiamento climatico e dei vantaggi garantiti dalla produzione di energia non inquinante. Il piano incentiva prioritariamente le iniziative di produzione da fonti rinnovabili e di efficienza energetica relative agli edifici pubblici».

---

**16.5**

VACCARI, ORRÙ, RANUCCI, SOLLO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il piano di cui ai commi precedenti, deve contenere l'indicazione cartografica delle aree comunali reputate idonee allo sviluppo degli impianti di produzione da fonte rinnovabile, definendone la tipologia. I Comuni e le Regioni interessate provvedono ad adeguare coerentemente, entro sei mesi dall'adozione, i relativi strumenti urbanistici e di governo del territorio. Il contenuto del piano è recepito nel contratto di sviluppo

locale, di cui all'articolo 4 comma 2, ed all'autorizzazione delle opere ad esso conformi non si applicano le eventuali limitazioni previste da norme regionali in materia di individuazione delle aree e dei siti idonei ad ospitare impianti a fonte rinnovabile, fermo restando il rispetto delle norme a tutela degli interessi elencati al comma 2 del presente articolo».

---

## 16.6

DE PETRIS, BOCCHINO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Con provvedimento approvato dal comune competente o, in modo conforme, da tutti i comuni competenti sul territorio delle isole minori di cui all'allegato A della presente legge, può essere richiesto, in funzione del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di confermare i termini di scadenza previsti, all'atto del rilascio, dai titoli concessori in essere concernenti attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, qualora ubicati nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa dell'intero perimetro dell'isola. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, conformemente alla richiesta dei comuni di cui al presente comma, entro tre mesi dal ricevimento delle relative deliberazioni».

---

## 16.7

GIROTTO

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata, è istituito il Tavolo tecnico per definire le "Linee Guida nazionali per l'incentivazione dell'energia da fonti rinnovabili nelle isole minori", e ne sono stabiliti i compiti specifici, le attività e le modalità operative. Le medesime Linee Guida, da adottare entro novanta giorni dall'istituzione del Tavolo tecnico, recano i principi generali per la redazione dei piani di cui a comma 1».

---

**16.8**

PUPPATO, DALLA ZUANNA, ORRÙ, VACCARI, RANUCCI, SOLLO

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Il piano di cui al comma 1 tiene altresì conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-*octies* del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e dall'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e dai conseguenti provvedimenti attuativi. Il piano di cui al comma 1 assume altresì tra i propri obiettivi prioritari quello di efficientare la generazione elettrica dell'isola, aumentare la capacità di integrare la produzione da FER nella rete e migliorare la sicurezza e l'affidabilità del sistema elettrico insulare, anche attraverso l'installazione di sistemi di accumulo e di altre tecnologie di gestione e controllo dei flussi di energia elettrica nella rete.

2-ter. La pianificazione degli interventi di sviluppo del sistema elettrico insulare di competenza delle imprese elettriche concessionarie dovrà essere contenuta in documento pubblico predisposto dalle medesime imprese e aggiornato annualmente».

**16.0.1**

SANTANGELO, MORONESE, NUGNES

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.***(Piano per l'assetto idrogeologico)*

1. Al fine della tutela dell'incolumità fisica dei residenti e dei visitatori, e per la necessità di non disperdere il patrimonio naturalistico, turistico ed economico delle isole minori di cui all'allegato A, le regioni territorialmente competenti garantiscono interventi immediati e mirati al ripristino delle condizioni minime di sicurezza relative ai Piani per l'assetto idrogeologico, in accordo con i comuni competenti e le comunità isolate».

**18.1**

MORONESE, SANTANGELO, NUGNES

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 18. – *1.* All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 si provvede:

*a)* quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*b)* quanto a 50 milioni di euro, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è autorizzata ad adottare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016».

---

**18.2**

ORRÙ, VACCARI, SOLLO

*Sostituire il comma, con i seguenti:*

«1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, valutato in 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 o a valere sui finanziamenti del Fondo politiche di coesione.

*1-bis.* I criteri di riparto sono quelli previsti dal fondo stesso, tenuto conto che le isole minori sono riconosciute quali aree interne ultraperiferiche, con fragilità identiche sia se inserite in Regioni Convergenza, sia in Regioni Competitività».

---

**18.3**

ARRIGONI

*Al comma 1, sostituire le parole: «dell'articolo 4», con le seguenti: «dell'articolo 5» e le parole: «40 milioni», con le seguenti: «20 milioni».*

---

**Allegato A.1**

MORONESE, SANTANGELO, NUGNES

*All'allegato A, aggiungere le seguenti isole:*

OT	Molara	3,411	Olbia
OT	Tavolara	5,9	Olbia
LI	Gorgona	2,25	Livorno
LI	Pianosa	10,3	Campo nell'Erba

---

**Allegato A.2**

D'ALÌ

*All'allegato A, sotto la provincia di Trapani (TP), inserire le seguenti voci:*

Provincia	Isola	Superficie/Km	Comune
TP	Formica	0,2	Favignana-Isole Egadi
TP	Isole dello Stagnone	5,4	Marsala

---

## EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE N. 119, 1004, 1034, 1931, 2012

### 6.1000/1

MORONESE, NUGNES

*All'emendamento del relatore 6.1000, si apportano le seguenti modificazioni:*

a) sostituire i periodi da " Il regolamento del parco" *fino a* "trascorsi i quali l'intesa si intende acquisita" con i seguenti: "Il regolamento del parco è approvato dal Consiglio direttivo sentita la comunità del parco e d'intesa con le regioni interessate, ed inviato al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, che ne verifica la legittimità suggerendo eventuali modifiche o integrazioni. Decorsi 120 giorni dall'invio della richiesta alla Comunità del Parco il regolamento si intende adottato per silenzio assenso. In caso di modifiche o integrazioni di cui al presente comma, il consiglio direttivo entro i sessanta giorni successivi dal ricevimento delle stesse, adotta il regolamento, motivando il loro mancato accoglimento;

b) al quinto periodo, dopo le parole " In ogni caso, decorsi dodici mesi dall'invio, da parte dell'ente parco, del regolamento" *sopprimere* le seguenti " ovvero della menzionata controproposta";

c) dopo le parole "il regolamento è comunque approvato " sostituire la parola "Ministero" con le seguenti "Consiglio direttivo"

d) *sopprimere* le seguenti parole " o così come risultante dalla controproposta formulata dallo stesso."

---

### 6.1000/2

ARRIGONI

*Al capoverso comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: "allo scadere del suddetto termine" con le seguenti: "entro i successivi 30 giorni".*

---

**6.1000/3**

ARRIGONI

*Al capoverso comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: "trascorsi i quali l'intesa si intende acquisita" con le seguenti: "anche formulando modifiche e integrazioni".*

---

**6.1000/4**

ARRIGONI

*Al capoverso comma 6, quinto periodo, dopo le parole: "senza che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sostituire la parola: "abbia" con le seguenti: "o la Regione interessata abbiano".*

---

**6.1000**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera a), il n. 6 è sostituito dal seguente:*

«6. Il comma 6 è sostituito dal seguente:

Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate. A questo fine l'ente parco, previo parere della comunità del parco, adotta il regolamento e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che può apportare integrazioni e modifiche. Le integrazioni e le modifiche devono essere trasmesse all'ente parco, il quale, entro due mesi dalla trasmissione, adotta il nuovo testo o formula una controproposta. A seguito della adozione del nuovo testo, nonché della formulazione della controproposta, ove il Ministero non ritenga di apportare ulteriori integrazioni e modifiche e in ogni caso allo scadere del suddetto termine, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sottopone la proposta definitiva di regolamento all'intesa della Regione interessata che si esprime entro tre mesi, trascorsi i quali l'intesa si intende acquisita. In ogni caso, decorsi dodici mesi dall'invio, da parte dell'ente parco, del regolamento adottato ovvero della menzionata controproposta senza che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare abbia fatto pervenire all'ente parco alcuna proposta di integrazione o modifica, o la Regione abbia manifestato il proprio dissenso, il regolamento è comunque approvato dal Ministro nel testo adottato dall'ente parco o così come risultante dalla controproposta formulata dallo stesso. Il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione



nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti e i propri strumenti urbanistici. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono, su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione;».

---

## **POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 maggio 2016

### **Plenaria**

**191<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**CHITI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri De Vincenti.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

La Commissione prende atto.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Comunicazioni del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Claudio De Vincenti, sull'impiego dei fondi strutturali da parte dell'Italia**

Il presidente CHITI introduce la procedura informativa riguardante l'utilizzo delle risorse derivanti dai fondi strutturali per il periodo 2007-2013 e la programmazione 2014-2020.

Il sottosegretario DE VINCENTI osserva come la valutazione sull'utilizzo delle risorse relative al periodo 2007-2013 sia positiva.

I dati di monitoraggio, aggiornati in base ai caricamenti effettuati dalle Amministrazioni centrali e regionali al 29 febbraio 2016, forniscono un dato di avanzamento dei pagamenti registrati nel sistema nazionale pari al 96,5 per cento del complesso delle risorse. In base a tale dato, è possibile stimare che l'utilizzo definitivo delle risorse europee possa essere collocato in un *range* compreso tra il 99 per cento e il 103 per cento delle risorse a disposizione per l'intero ciclo, pari a 45,8 miliardi. Il dato definitivo avverrà con il completamento del processo di caricamento riguardante i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre 2015, per arrivare alla certificazione definitiva, che dovrà effettuarsi entro il 31 marzo 2017.

Nel ribadire, quindi, il pieno assorbimento delle risorse per il periodo di programmazione 2007-2013, osserva come le regioni del Centro Nord siano state più veloci nell'utilizzo delle risorse, ma anche le regioni del Mezzogiorno hanno proceduto, con un'accelerazione, verso il pieno assorbimento.

In replica alla critica che viene talvolta formulata in merito all'utilizzo di frequenti riprogrammazioni, risponde che esse si sono basate su una valutazione della adeguatezza dei programmi e in stretto coordinamento con la Commissione europea. La finalità è stata infatti quella di privilegiare i programmi che avevano la certezza di essere attuati.

Per quanto concerne la programmazione 2014-2020, il Sottosegretario ricorda come siano stati approvati dalla Commissione europea tutti i Programmi Operativi Nazionali (PON) e tutti i Programmi Operativi Regionali (POR). L'ammontare complessivo delle risorse ammonta a quasi 52 miliardi (comprensivo del 40 per cento di cofinanziamento nazionale), di cui circa 17 assegnati ai PON e 35 ai POR. Tali risorse sono suddivise nei vari obiettivi tematici della programmazione 2014-2020. Sono a disposizione quindi circa 12,4 miliardi per le infrastrutture, 12,5 miliardi per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo delle imprese, 17,5 miliardi per l'occupazione, l'istruzione e gli interventi di natura sociale, 3 miliardi per l'ambiente, 3 miliardi per il rafforzamento delle pubbliche amministrazioni, 2 miliardi per il turismo e la cultura.

Si stanno definendo, in particolare con le autorità di gestione dei PON, vari obiettivi specifici, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di eventuali riprogrammazioni e di assicurare una ripartizione delle risorse pari a circa il 70 per cento delle stesse per le regioni del Mezzogiorno e al 30 per cento per le regioni del Centro Nord.

In riferimento al Fondo di sviluppo e coesione (FSC) per il periodo 2014-2020, il Sottosegretario ricorda come la legge di stabilità per il 2014 avesse previsto risorse nazionali per circa 54 miliardi. Di questi, la stessa legge di stabilità per il 2014 ne aveva stanziati circa 43 miliardi, pari all'80 per cento delle risorse complessive, rinviando lo stanziamento dei residui 11 miliardi alla legge di stabilità per il 2019, previa verifica dei risultati raggiunti dall'utilizzo dei 43 predetti.

La legge di stabilità del 2014 e altri provvedimenti successivi hanno previsto l'utilizzo di circa 5 miliardi, dei 43 già stanziati dal Fondo di sviluppo e coesione, su opere, individuate specificamente, per un celere avvio.

È alla somma residua di circa 38 miliardi di euro a cui si fa, quindi, riferimento quando oggi ci si riferisce alle risorse a disposizione del detto Fondo.

Tali risorse sono quindi ripartite in una misura predefinita del 20 per cento, pari a circa 7 miliardi di euro, che va alle regioni del Centro Nord, ivi incluso il Lazio, e in una misura dell'80 per cento, pari a circa 31 miliardi di euro, che va alle regioni dell'ex obiettivo Convergenza e delle regioni in transizione, ossia Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna.

La cabina di regia governativa – osserva il Sottosegretario – è al lavoro per individuare i progetti concretamente attivati. È già operativo comunque il piano per la banda ultralarga, valevole su tutto il territorio nazionale, e il credito di imposta per il Mezzogiorno, complessivamente previsto in 1,5 miliardi su 4 anni. Sono inoltre previsti alcuni interventi infrastrutturali che riequilibrano la dotazione dei «soli» 12 miliardi destinati ai progetti infrastrutturali nell'ambito dei fondi europei, somma inferiore rispetto alle dotazioni precedenti per scelta concordata con la Commissione europea.

Sono stati inoltre definiti in Cabina di regia, per poi passare alla delibera del CIPE, interventi di sostegno al programma nazionale per la ricerca, per circa 2 miliardi, interventi per la cultura e lo sviluppo turistico per circa 1 miliardo, e interventi con i cosiddetti Patti per il Sud e le città metropolitane, per circa 13,4 miliardi. A tale ultimo riguardo, il Sottosegretario precisa che i Patti sono un'innovazione istituzionale in cui vi è una responsabilità condivisa tra autorità nazionali e autorità territoriali e un monitoraggio specifico effettuato sulla base delle priorità espresse dai territori del Sud. I circa 18 miliardi residui a favore delle regioni del Mezzogiorno avranno un respiro interregionale, potendo essere attivati interventi, ad esempio, sugli assi ferroviari tirrenico, adriatico e trasversale, nonché per opere di risanamento ambientale.

Seguono quesiti posti dai Senatori.

La senatrice FISSORE (*PD*) chiede delucidazioni in riferimento al funzionamento dei Patti per lo sviluppo del Mezzogiorno e alle eventuali risorse disponibili per gli interventi contro il rischio idrogeologico in Piemonte.

Il sottosegretario DE VINCENTI, dopo aver ricordato come le informazioni sui Patti per lo sviluppo del Mezzogiorno sono disponibili sul sito del Governo, evidenzia che essi hanno una dotazione finanziaria di circa 13,4 miliardi di euro, ma possono essere messi in sinergia anche con i PON, i POR e con altri fondi statali e regionali. I Patti per il Sud avranno una rendicontazione formale, propria di ciascuna fonte di finanziamento, e una rendicontazione più politica sulle linee di intervento nel loro complesso. In riferimento agli interventi relativi al rischio idrogeologico, osserva che per essi non vale la ripartizione 80/20 prevista in generale per le risorse del Fondo di sviluppo e coesione. Sono quindi ricomprese molte zone del Centro Nord tra quelle interessate dai detti interventi. Tuttavia, allo stato, non risultano interventi in Piemonte.

Il presidente CHITI esprime soddisfazione per il pieno utilizzo in Italia delle risorse relative al periodo 2007-2013, periodo che ha visto il susseguirsi di vari Governi.

Inoltre, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea e dell'elevato numero di iscritti a parlare, rinvia il seguito della procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

## **Plenaria**

### **192<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente  
CHITI*

*La seduta inizia alle ore 13.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE informa che il Ministro dello sviluppo economico ha comunicato che dal 30 maggio 2016 sarà attivata la *Sala Lettura Nazionale*, presso il Ministero dello sviluppo economico, nella quale i parlamentari potranno consultare, secondo alcune modalità predefinite, la documentazione riservata relativa al negoziato sul TTIP.

La Sala Lettura, ubicata presso la sede di Via Veneto, sarà aperta dal lunedì al giovedì per quattro turni giornalieri (due al mattino e due nel pomeriggio) di un ora ciascuno e per un totale di quattro postazioni.

Gli Uffici della segreteria della Commissione sono a disposizione per ogni ulteriore delucidazione, anche in riferimento alle condizioni di accesso alla predetta Sala (a titolo di esempio, non potranno essere introdotti telefoni cellulari).

La Commissione prende atto.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1522) ORELLANA e BATTISTA.** – *Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici*

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo su emendamenti)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) introduce gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, volto ad introdurre una disciplina delle attività

di rappresentanza degli interessi presso i decisori pubblici, conformandosi ai principi di pubblicità, trasparenza, partecipazione democratica, conoscibilità dei processi decisionali, anche al fine di garantire una più ampia base informativa su cui i decisori pubblici possano fondare le proprie scelte, richiamando il parere reso sul testo del disegno di legge, il 13 maggio 2015.

Indi, dà conto di un conferente schema di parere non ostativo su tutti gli emendamenti.

Dopo un breve intervento del senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), il quale auspica una rapida approvazione del suddetto disegno di legge, considerato che il relativo esame è iniziato oltre un anno fa, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale richiesto, pone in votazione la proposta di parere illustrata dal relatore, allegata all'odierno resoconto, che è accolta dalla Commissione.

**(2208) Deputato BUSINAROLO ed altri. – Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La relatrice GINETTI (*PD*), illustra il disegno di legge in titolo, rilevando che esso concerne la tutela dei lavoratori, pubblici o privati, che segnalino o denunciino alle autorità preposte reati o altre condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto di lavoro.

Al termine della sua esposizione, dà lettura di una bozza di parere favorevole con osservazioni.

In particolare, l'articolo 71 della direttiva 2013/36/UE (sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento), relativo alla *Segnalazioni delle violazioni*, concerne una fattispecie speciale di *whistleblowing*. In attuazione della delega conferita al Governo con la legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (legge n. 154 del 2014), sono stati modificati, di conseguenza, gli articoli 52-*bis* e 52-*ter* del testo unico bancario e gli articoli 8-*bis* e 8-*ter* del testo unico della finanza.

Anche l'articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014, sugli abusi di mercato, prevede una fattispecie speciale di *whistleblowing*, disciplinante la segnalazione all'autorità di vigilanza competente di violazioni effettive o potenziali del medesimo regolamento. L'articolo 11 della legge di delegazione 2014 (legge n. 114 del 2015) contempla tra i principi di attuazione della delega anche (lettera n.) l'adozione delle opportune misure per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Sarebbe, quindi, necessario, ad avviso della relatrice, un coordinamento delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del disegno di legge

con quelle di cui alla normativa europea citata e della normativa interna di attuazione.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, quindi, dopo aver appurato la presenza del previsto numero di senatori necessario per deliberare, mette in votazione lo schema di parere presentato dalla relatrice e allegato al resoconto odierno.

La Commissione approva.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 (n. COM (2016) 157 definitivo)**

(Osservazioni alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) introduce l'atto in titolo, spiegando che esso è parte integrante del pacchetto di proposte sulla «economia circolare» e prende le mosse dalla valutazione *ex post*, del 2010, del regolamento (CE) n. 2003/2003 relativo ai concimi, di cui ne prevede l'abrogazione e la sostituzione. Si tratta, in effetti, di un progetto finalizzato a stabilire una normativa europea anche per i fertilizzanti innovativi, che spesso contengono nutrienti o materia organica riciclati da rifiuti organici o da altre materie prime secondarie e hanno difficoltà ad accedere al mercato interno a causa dell'esistenza di regole e norme nazionali divergenti.

Conclusa l'illustrazione dell'atto, il relatore, quindi, dà conto di uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi.

In particolare, la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che è anche la base giuridica del vigente regolamento sui concimi.

Il principio di sussidiarietà è rispettato, in quanto gli attuali ostacoli alla libera circolazione dei prodotti fertilizzanti di derivazione organica, rappresentati dalla diversità tra le normative nazionali in materia, non possono essere rimossi mediante azioni unilaterali degli Stati membri. Inoltre, anche il secondo obiettivo, quello di ridurre la contaminazione da cadmio del suolo e degli alimenti, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente, poiché la maggior parte dei concimi all'origine del problema (i concimi inorganici fosfatici) è armonizzata a livello dell'Unione e quindi solo una modifica della normativa europea sui limiti massimi può ottenere lo scopo.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, invece, esso, secondo il relatore, non appare pienamente rispettato, e si invita, al riguardo, la Commissione di merito a valutare una serie di aspetti.

In riferimento al principio di libera circolazione dei prodotti fertilizzanti conformi al regolamento e recanti la marcatura CE, sancito dall'articolo 3 della proposta, il relatore ritiene necessario che, in tale contesto,

si tenga conto delle differenti realtà climatiche europee e delle diversità pedologiche che sussistono tra i diversi Paesi dell'Unione e all'interno dei territori dei singoli Stati membri, al fine di assicurare la sostenibilità dei suoli agricoli, che presentano esigenze diverse di fertilizzazione, per garantire un adeguato bilancio umico ed evitare l'insorgere di fenomeni erosivi delle sostanze organiche presenti. A tale riguardo, potrebbe essere opportuno integrare il citato articolo 3 con la salvaguardia della facoltà per gli Stati membri di poter elaborare una programmazione della fertilizzazione dei suoli, nell'ambito della quale poter stabilire indicazioni obbligatorie di uso o non uso di determinati componenti dei fertilizzanti, in determinate quantità, in relazioni a specifiche aree pedoclimatiche.

In riferimento ai limiti massimi relativi alla presenza di cadmio nei fertilizzanti, di cui alla parte II dell'allegato I alla proposta di regolamento, che si prevedono in riduzione da 60 mg/kg a 40 dopo tre anni dall'entrata in vigore della normativa e a 20 dopo 12 anni, ritiene che tale progressione può risultare eccessivamente restrittiva, soprattutto per i Paesi del Mediterraneo, in cui il cadmio costituisce una presenza naturale delle rocce fosfatiche, una delle poche risorse minerarie di fosforo presenti nel mondo, da cui dipende il 50 per cento del mercato europeo per la produzione di concimi fosfatici. Inoltre, il processo di decadmiazione, con le tecnologie attuali, risulta essere economicamente svantaggioso. Ritiene, pertanto, opportuno che il limite sia mantenuto a 60 mg/kg finché non sarà possibile ricavare il fosforo da fonti alternative o finché non vengano sviluppate adeguate procedure di decadmiazione a costi sostenibili.

In riferimento ai parametri di qualità dei fertilizzanti, stabiliti all'allegato I alla proposta di regolamento, sottolinea la necessità di tenere conto del grado di stabilità e maturazione della frazione organica dei concimi. In particolar modo per i Paesi a clima mediterraneo, la stabilità della frazione organica, in caso di prodotti ottenuti dal recupero di biomasse di rifiuto o di scarto, risulta essere di grande importanza ai fini dell'equilibrio necessario alla fertilità organica dei suoli.

Infine, segnala alla Commissione di merito l'opportunità di: ampliare l'utilizzo di matrici organiche di origine fossile da cui produrre concimi organici, organo-minerali e ammendanti; ampliare l'elenco dei microrganismi biostimolanti; coordinare meglio la proposta di regolamento con l'esclusione delle sostanze agricole dal campo di applicazione direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, nonché con l'esclusione dei biostimolanti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 889/2008 sui prodotti fitosanitari.

Il PRESIDENTE nel ringraziare il relatore, apre la discussione generale.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) mette in rilievo l'estrema importanza dell'atto comunitario in disamina, soprattutto alla luce della recente pubblicazione di dati statistici afferenti la contaminazione del sottosuolo e delle falde acquifere in Italia.



Conseguentemente, a suo modo di vedere, sarebbe oltremodo opportuno mettere in campo opzioni di monitoraggio, a livello europeo, dei vari elementi contaminanti presenti nelle acque prelieve, suscettibili, come dimostrato a livello scientifico, di causare nella popolazione malattie cancerogene e degenerative del sistema nervoso.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) chiede se nella categoria dei fertilizzanti di cui alla menzionata proposta di regolamento siano inclusi anche i biostimolanti, i quali rappresentano, notoriamente, il futuro della filiera agroalimentare, in quanto non solo permetteranno notevoli risparmi economici ma, nella loro funzione di attivatori del metabolismo vegetale, predispongono le piante verso una migliore crescita, insuscettibile di essere attaccata da agenti patogeni.

Segue, quindi, la replica del senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatore, il quale concorda con il suggerimento del senatore Liuzzi, che può essere inserito, come integrazione, nella bozza di osservazioni, nonché con il rilievo del senatore Amidei, al quale ribadisce che i biostimolanti sono inclusi nella proposta comunitaria.

Successivamente, il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, mette in votazione la bozza di osservazioni riformulata, come predisposta dal relatore e allegata al resoconto della seduta odierna.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 13,40.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI  
EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1522**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, volto ad introdurre una disciplina delle attività di rappresentanza degli interessi presso i decisori pubblici, conformandosi ai principi di pubblicità, trasparenza, partecipazione democratica, conoscibilità dei processi decisionali, anche al fine di garantire una più ampia base informativa su cui i decisori pubblici possano fondare le proprie scelte;

richiamato il parere reso sul testo del disegno di legge, il 13 maggio 2015, in cui sono state formulate alcune osservazioni;

valutato che, in linea con il citato parere:

– l'emendamento 1.6 prevede l'ammissibilità alla registrazione sia per l'intermediario sia per il suo cliente, nonché l'obbligo per l'intermediario di dichiarare tutti i clienti vincolati dai contratti di consulenza;

– l'emendamento 3.100 consente, attraverso l'istituzione di un'apposita Commissione parlamentare, il controllo sull'attività dei portatori di interessi e dei rappresentanti di interessi, verificando i requisiti ai fini dell'iscrizione nel registro e vigilando sul rispetto del codice, mentre l'emendamento 13.100 prevede adeguate sanzioni amministrative;

– gli emendamenti all'articolo 5 prescrivono l'adozione del codice di condotta delle relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi da parte delle autorità di controllo (ANAC o Presidenza del Consiglio);

– gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.7, 8.21 prevedono la possibilità per gli iscritti al registro di partecipare alle consultazioni pubbliche disposte dalle autorità indipendenti;

– l'emendamento 12.0.2 introduce la possibilità di formulare segnalazioni e richiami in merito alle violazioni della legge ovvero alle inosservanze delle norme e dei principi del codice di condotta da parte di determinati rappresentanti di interessi registrati;

rilevato altresì che:

– gli emendamenti 12.1, 12.2, 12.7, 12.23, nel disporre le esclusioni dall'ambito di applicazione della normativa, dovrebbero prevedere dopo le parole «funzionari pubblici», le parole «ivi inclusi quelli delle Istituzioni europee»;

– gli emendamenti 11.12 e 13.0.1 introducono una disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori

che prestano assistenza nella rappresentanza degli interessi dei decisori pubblici stessi;

riaffermata quindi la necessità che, anche in Italia, si proceda all'adozione di una regolamentazione dei portatori di interessi che tenga conto del rispetto del principio di trasparenza, come richiesto anche dalla relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione (COM(2014) 38, allegato 12 relativo all'Italia);

ritenuto che non sembrano sussistere profili di incompatibilità degli emendamenti con l'ordinamento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo.

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2208

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura il 21 gennaio 2016;

considerato che:

– esso è composto di 2 articoli, concernenti la tutela dei lavoratori, pubblici o privati, che segnalino o denunciino, alle autorità preposte, reati o altre condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto di lavoro;

– l'articolo 1 si riferisce al settore pubblico, sostituendo l'articolo 54-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190 del 2012;

– l'articolo 2 riguarda il settore privato, inserendo nell'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001, sulla responsabilità amministrativa degli enti privati derivanti da reati, alcuni commi che integrano i requisiti previsti dai modelli di organizzazione e gestione e prevedendo le misure di tutela del dipendente che effettua le segnalazioni;

valutato che:

– la protezione da discriminazioni del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro è prevista da numerosi atti internazionali, come la Convenzione ONU contro la corruzione del 2003 (articolo 33), ratificata dall'Italia con la legge n. 116 del 2009, e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla corruzione (articolo 9), ratificata con legge n. 112 del 2012;

– la necessità di analoga protezione si ritrova nelle raccomandazioni del *Working group on bribery*, incaricato del monitoraggio sull'attuazione della convenzione OCSE del 1997 sulla lotta alla corruzione degli impiegati pubblici nelle operazioni economiche internazionali (ratificata con legge n. 300 del 2000), nelle raccomandazioni del GRECO (il *Groupe d'Etats contre la corruption*) organo del Consiglio d'Europa deputato al controllo dell'adeguamento degli Stati alle misure anti-corruzione; nonché dal *G-20 Anti-corruption working group*, costituito in ambito OCSE, che ha predisposto i *Guiding principles for whistleblower protection legislation*;

valutato che:

– la relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione (COM(2014) 38) ricorda, all'allegato 12 relativo all'Italia, come la legge anticorruzione

n. 190 del 2012 (inserendo un nuovo articolo 54-*bis* nel decreto legislativo n. 165 del 2001) abbia introdotto per la prima volta disposizioni sulla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, così creando un canale ufficiale per denunciare tutto ciò che può essere percepito come irregolarità o atto illecito, e potendo contribuire a superare i problemi di accertamento dei casi di corruzione. Le disposizioni si applicano ai pubblici dipendenti che denunciano condotte illecite, fuori dei casi di calunnia, diffamazione o violazione della vita privata. Le denunce sono rivolte al responsabile della prevenzione della corruzione, all'autorità giudiziaria, alla Corte dei conti e all'ANAC. L'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso;

– la relazione afferma che queste disposizioni hanno però «*un carattere piuttosto generico e non esaustivo, poiché non coprono tutti gli aspetti della segnalazione o tutti i tipi di tutela da concedere in queste circostanze. Non è inoltre contemplato il whistleblowing nel settore privato. Per la piena funzionalità del dispositivo di tutela dei segnalanti, sono ancora necessarie altre misure, tra cui precisazioni sui canali di segnalazione, dispositivi di protezione e campagne di sensibilizzazione*»;

– pur rientrando tali questioni nella sfera di competenza nazionale, la relazione sulla lotta alla corruzione afferma come sia «*interesse comune dell'Unione garantire che tutti gli Stati membri dispongano di efficienti politiche anticorruzione e che l'UE li sostenga nella loro attuazione*»;

richiamato il documento della Commissione europea SWD(2016) 81, del 26 febbraio 2016, adottato nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici, in cui – al fine di rafforzare la lotta contro la corruzione – sono richiamate le iniziative legislative volte a incoraggiare i dipendenti pubblici che segnalano illeciti (*whistleblower*);

ritenuto che non sembrano sussistere, ad un primo esame, profili di incompatibilità delle disposizioni del disegno di legge in titolo con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

La normativa europea prevede ipotesi di segnalazione delle violazioni, nell'ambito della disciplina settoriale dei mercati finanziari.

In particolare, l'articolo 71 della direttiva 2013/36/UE (sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento), relativo alla *Segnalazioni delle violazioni*, concerne una fattispecie speciale di *whistleblowing*. In attuazione della delega conferita al Governo con la legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (legge n. 154 del 2014), sono stati modificati di conseguenza gli articoli 52-*bis* e 52-*ter* del testo unico bancario e gli articoli 8-*bis* e 8-*ter* del testo unico della finanza.

Anche l'articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014, sugli abusi di mercato, prevede una fattispecie speciale di *whistleblowing*, disciplinante la segnalazione all'autorità di vigilanza competente di violazioni effettive o potenziali del medesimo regolamento. L'articolo 11 della legge

di delegazione 2014 (legge n. 114 del 2015) contempla tra i principi di attuazione della delega anche (lettera n) l'adozione delle opportune misure per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Sarebbe quindi necessario un coordinamento delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del disegno di legge con quelle di cui alla normativa europea citata e alla normativa interna di attuazione.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 157 DE-  
FINITIVO SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO  
SULLA SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta di regolamento è parte integrante del pacchetto di proposte sulla «economia circolare» e prende le mosse dalla valutazione *ex post*, del 2010, del regolamento (CE) n. 2003/2003 relativo ai concimi, di cui ne prevede l'abrogazione e la sostituzione. Essa è finalizzata a stabilire una normativa europea anche per i fertilizzanti innovativi, che spesso contengono nutrienti o materia organica riciclati da rifiuti organici o da altre materie prime secondarie e hanno difficoltà ad accedere al mercato interno a causa dell'esistenza di regole e norme nazionali divergenti. Infatti, pressoché tutti i tipi di prodotti elencati nel vigente regolamento sui concimi sono concimi inorganici di tipo convenzionale, solitamente estratti da miniere ovvero ottenuti per via chimica. Conseguentemente, dall'ambito di applicazione del regolamento sono esclusi circa la metà dei concimi attualmente sul mercato e in particolare i concimi derivanti da fonti conformi al modello di economia circolare.

considerato, in particolare, che la proposta di regolamento:

– intende incentivare la produzione su larga scala di concimi ottenuti da materie prime nazionali, organiche o secondarie, mediante la trasformazione dei rifiuti in nutrienti per le colture, assicurando condizioni di pari concorrenza tra tali concimi e quelli chimici o derivanti dall'attività estrattiva;

– introduce limiti armonizzati per il cadmio presente nei concimi inorganici fosfatici, onde ridurre l'impatto negativo dell'uso del cadmio sull'ambiente e sulla salute umana, contribuire a limitare l'accumulo di cadmio nel suolo e la contaminazione da cadmio degli alimenti e dell'acqua, ed eliminare l'attuale frammentazione del mercato;

– a tal fine, prevede l'abrogazione del citato vigente regolamento sui concimi, autorizzando tuttavia i concimi già armonizzati a rimanere sul mercato, a condizione che siano rispettate le nuove prescrizioni di sicurezza e qualità;

rilevato che la soluzione legislativa scelta con la proposta di regolamento in titolo è quella di un'armonizzazione estesa ai concimi ottenuti da materie prime organiche e ad altri prodotti connessi ai concimi, con una procedura di valutazione della conformità basata sul «nuovo quadro normativo» (dettato dal regolamento (CE) n. 765/2008 e dalla decisione

n. 768/2008/CE), diversificata a seconda delle categorie di materiali, in cui si consente agli Stati membri l'applicazione anche di normative nazionali alternative alla disciplina armonizzata europea (armonizzazione facoltativa);

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che è anche la base giuridica del vigente regolamento sui concimi;

il principio di sussidiarietà è rispettato, in quanto gli attuali ostacoli alla libera circolazione dei prodotti fertilizzanti di derivazione organica, rappresentati dalla diversità tra le normative nazionali in materia, non possono essere rimossi mediante azioni unilaterali degli Stati membri. Inoltre, anche il secondo obiettivo, quello di ridurre la contaminazione da cadmio del suolo e degli alimenti, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente, poiché la maggior parte dei concimi all'origine del problema (i concimi inorganici fosfatici) è armonizzata a livello dell'Unione e quindi solo una modifica della normativa europea sui limiti massimi può ottenere lo scopo;

per quanto riguarda il principio di proporzionalità, esso non appare pienamente rispettato e si invita, al riguardo, la Commissione di merito a valutare i seguenti aspetti:

– in riferimento al principio di libera circolazione dei prodotti fertilizzanti conformi al regolamento e recanti la marcatura CE, sancito dall'articolo 3 della proposta, si ritiene necessario che, in tale contesto, si tenga conto delle differenti realtà climatiche europee e delle diversità pedologiche che sussistono tra i diversi Paesi dell'Unione e all'interno dei territori dei singoli Stati membri, al fine di assicurare la sostenibilità dei suoli agricoli, che presentano esigenze diverse di fertilizzazione, per garantire un adeguato bilancio unico ed evitare l'insorgere di fenomeni erosivi delle sostanze organiche presenti. A tale riguardo, potrebbe essere opportuno integrare il citato articolo 3 con la salvaguardia della facoltà per gli Stati membri di poter elaborare una programmazione della fertilizzazione dei suoli, nell'ambito della quale poter stabilire indicazioni obbligatorie di uso o non uso di determinati componenti dei fertilizzanti, in determinate quantità, in relazioni a specifiche aree pedoclimatiche;

– in riferimento ai limiti massimi relativi alla presenza di cadmio nei fertilizzanti, di cui alla parte II dell'allegato I alla proposta di regolamento, che si prevedono in riduzione da 60 mg/kg a 40 dopo tre anni dall'entrata in vigore della normativa e a 20 dopo 12 anni, si ritiene che tale progressione può risultare eccessivamente restrittiva, soprattutto per i Paesi del Mediterraneo, in cui il cadmio costituisce una presenza naturale delle rocce fosfatiche, una delle poche risorse minerarie di fosforo presenti nel mondo, da cui dipende il 50 per cento del mercato europeo per la pro-



duzione di concimi fosfatici. Inoltre, il processo di decadmiazione, con le tecnologie attuali, risulta essere economicamente svantaggioso. Si ritiene, pertanto, opportuno che il limite sia mantenuto a 60 mg/kg finché non sarà possibile ricavare il fosforo da fonti alternative o finché non vengano sviluppate adeguate procedure di decadmiazione a costi sostenibili;

– in riferimento ai parametri di qualità dei fertilizzanti, stabiliti all'allegato I alla proposta di regolamento, si sottolinea la necessità di tenere conto del grado di stabilità e maturazione della frazione organica dei concimi. In particolar modo per i Paesi a clima mediterraneo, la stabilità della frazione organica, in caso di prodotti ottenuti dal recupero di biomasse di rifiuto o di scarto, risulta essere di grande importanza ai fini dell'equilibrio necessario alla fertilità organica dei suoli;

si segnala, inoltre, alla Commissione di merito l'opportunità di: – ampliare l'utilizzo di matrici organiche di origine fossile da cui produrre concimi organici, organo-minerali e ammendanti; – ampliare l'elenco dei microrganismi biostimolanti; – coordinare meglio la proposta di regolamento con l'esclusione delle sostanze agricole dal campo di applicazione direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, nonché con l'esclusione dei biostimolanti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 889/2008 sui prodotti fitosanitari;

valuti, infine, la Commissione di merito la congruità dei limiti di presenza di metalli pesanti e altri contaminanti, presenti nei concimi e nei biostimolanti, fissati nella parte II dell'allegato I alla proposta di regolamento.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 18 maggio 2016

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Roberto FICO

*indi del Vice Presidente*  
Giorgio LAINATI

*Interviene il direttore generale della Rai, Antonio CAMPO DAL-  
L'ORTO.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

**Seguito dell'audizione del Direttore generale della RAI, Antonio Campo Dall'Orto**  
(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperto il seguito dell'audizione in titolo, iniziata nella seduta del 28 aprile scorso e proseguita nella seduta del 4 maggio scorso.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del senatore Maurizio GASPARRI (*FI-PdL XVII*), prendono la parola, per formulare domande e richieste di chiarimento, il deputato Maurizio LUPI (*AP*) e i senatori Mau-

rizio ROSSI (*Misto-LC*), Alberto AIROLA (*M5S*) e Lello CIAMPOLILLO (*M5S*).

Antonio CAMPO DALL'ORTO, *direttore generale della Rai*, risponde ai quesiti posti.

Giorgio LAINATI, *presidente*, ringrazia il dottor Campo Dall'Orto e dichiara conclusa l'audizione.

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giorgio LAINATI, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 439/2143 al n. 445/2164, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

*La seduta termina alle ore 15,50.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,50 alle ore 16,05.

ALLEGATO

*QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA  
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE  
(dal n. 439/2143 al n. 445/2164)*

NESCI, AIROLA, CIAMPOLILLO, LIUZZI, GRILLO, DI BATTISTA, DI STEFANO, COZZOLINO, VACCA, NUTI, BASILIO, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, SPADONI. – *Al Presidente e al direttore generale della Rai* – Premesso che:

il 7 aprile 2016 la trasmissione «Agorà», in onda su RaiTre, ha dedicato un approfondimento, con ospiti in studio e in collegamento, al referendum di domenica 17 aprile, relativo ai permessi di estrazione di idrocarburi in mare, entro 12 miglia dalla costa;

tra gli ospiti, in collegamento, c'era il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sostenitore del referendum e della necessità di bloccare le concessioni fino a esaurimento delle scorte di petrolio nei fondali marini;

mentre Emiliano illustrava le ragioni per cui, in un sistema democratico, i cittadini debbano andare al voto, specie davanti ad un quesito referendario, di fatto unico strumento per i cittadini di partecipazione diretta, il conduttore Gerardo Greco così interveniva: «È dura perché si vota soltanto in alcune Regioni, in otto mi sembra...»;

a questo punto, correttamente, Emiliano interveniva precisando che il referendum è nazionale e, dunque, tutti i cittadini, da Nord a Sud, sono chiamati a votare;

di tutta risposta Greco, pur correggendosi, aggiungeva: «ma ovviamente sono interessate soltanto le Regioni che lo hanno, come dire... se io vivo in Valle d'Aosta, della trivellazione nell'Adriatico...»;

ancora una volta, dunque, Michele Emiliano si trovava costretto a intervenire per precisare che il mare è uno e che, dunque, «la Valle d'Aosta appartiene alla Puglia, come la Puglia appartiene alla Valle d'Aosta. Siamo tutti interessati, siamo un piccolo Paese»;

a questo punto, con fare arrogante e oggettivamente lontano da qualsivoglia modello deontologico giornalistico, Greco commentava: «C'è qualcuno più interessato di altri, amici miei...su, dai... ancora una volta l'ipocrisia! È chiaro che la Lombardia che il mare per ora ancora non ce l'ha, sulle trivelle nell'Adriatico...»;

per fortuna un'altra ospite in studio aveva il buon senso di frenare il conduttore Rai che, di tutta risposta, chiudeva la discussione bloccando tutti e, con fare ancor più arrogante di prima, salutava Michele Emiliano con un gesto della mano senza nemmeno voltarsi;

a parere dell'interrogante, il comportamento del giornalista è a dir poco inqualificabile, sotto tutti i punti di vista: deontologico, professionale, informativo;

è intollerabile che si diano false informazioni durante un programma che dovrebbe invece fare informazione, perché delle due l'una: o si è in malafede (come, legittimamente, pare di poter affermare) oppure si è male informati che, per un giornalista, costituisce la negazione stessa della stessa professione. *Tertium non datur*;

preme ricordare, a questo punto, che, comunque la si veda, tale comportamento è in palese contraddizione con quanto prescritto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 177 del 31 luglio 2005 (c.d. «Testo Unico della Radiotelevisione»), secondo cui sono principi essenziali del servizio pubblico «l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione»;

soltanto il rispetto di tali principi, infatti, garantisce una «presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari» (art. 7 d.lgs 177/2005);

tali principi sono ribaditi nel Contratto di Servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa per il triennio 2013-2015, il cui articolo 5 afferma che il servizio pubblico «assicura la qualità dell'informazione quale imprescindibile presidio di pluralismo, completezza e obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse forze politiche e sociali» nel rispetto dei «principi di correttezza, lealtà e buona fede dell'informazione», affinché si favorisca «lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati»;

nel Codice Etico Rai, ancora, si parla di «responsabilità verso la collettività». E, a tal proposito, si specifica l'esigenza di «operare con vigilante attenzione e rispetto autentico dei valori di completezza, di imparzialità e obiettività posti a fondamentale garanzia di un'ampia e corretta circolazione delle informazioni e delle idee. RAI è consapevole dell'influenza, anche indiretta, che le proprie attività possono avere sulle condizioni, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività, nonché dell'importanza dell'accettazione sociale da parte delle comunità in cui opera»;

i principi e le norme qui esposti, a parere dell'interrogante, non sono stati minimamente tenuti in conto dal conduttore Gerardo Greco;

si chiede di sapere:

se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

quali urgenti provvedimenti intenda assumere al fine di fare valere, anche mediante le opportune sanzioni, la responsabilità del giornalista di «Agorà», Gerardo Greco, le cui affermazioni e la cui conduzione sono stati in palese contrasto con i principi che devono informare il servizio pubblico radiotelevisivo.

(439/2143)

*RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione sopra menzionata si informa di quanto segue.*

*In primo luogo, a proposito delle parole di Gerardo Greco nella puntata di Agorà in questione, attinenti i cittadini interessati dal voto referendario, si ritiene opportuno evidenziare come si sia trattato di un fraintendimento, poiché non si intendeva negare che l'Italia intera dovesse andare al voto, e non solo in otto regioni; il conduttore, infatti, si è subito corretto dopo il fugace scambio di battute con il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.*

*Il concetto – male espresso dal conduttore- era di sottolineare come l'iniziativa del referendum fosse stata presa da alcune Regioni, e come questo rendesse più difficile la mobilitazione nazionale. Stessa opinione ad esempio era stata espressa compiutamente da Eugenio Scalfari nel giorno della consultazione in un fondo de La Repubblica. Purtroppo, in un programma giornaliero come Agorà, con una produzione di dieci ore di diretta a settimana, può succedere, anche se è giustamente biasimabile, di non riuscire sempre ad esprimere chiaramente il proprio pensiero. Sono i rischi di una trasmissione impegnativa dove il senso del messaggio informativo andrebbe forse ponderato per il programma nella sua l'interesse.*

*In secondo luogo, quanto ai toni e all'atteggiamento di Gerardo Greco, questi vanno contestualizzati nell'ambito di un dibattito che scorre con tempi stretti a causa delle dinamiche insite in un programma in diretta. Il Presidente Emiliano peraltro è un ospite frequente di Agorà e il saluto sbrigativo a lui rivolto si spiega con il fatto che lo stesso Presidente della Puglia (già presente da più di un'ora) aveva dato una disponibilità limitata (il tempo che aveva concesso era infatti scaduto da una ventina di minuti); si consideri, inoltre, che nelle ore di trasmissione successive il conduttore è tornato più volte sulla questione referendaria, ed Emiliano stesso, ancora ospite di Agorà, qualche giorno dopo (il 19 aprile), riferiva in diretta riferendosi a Greco: «Io e lei non abbiamo fatto polemica. Noi lavoriamo in tv e può capitare di avere un momento di scarsa lucidità. Capita a tutti».*

*In conclusione, ci si rammarica per il sopra descritto episodio che si auspica non faccia passare sminuito lo sforzo e l'impegno costante che il programma ha fatto nell'informare sull'appuntamento referendario con completezza, imparzialità e obiettività. A sostegno di ciò, si riporta di seguito un elenco degli spazi informativi referendari, rigorosamente pro e contro, che sono stati offerti nell'ambito di Agorà, al di là del dibattito politico che si è aggiunto agli stessi momenti di approfondimento nelle due settimane precedenti il voto.*

*1 aprile*

*Puntata dedicata quasi interamente alle dimissioni del ministro Guidi e il caso Tempa Rossa (petrolio) in Basilicata, spazi di approfondimento sul voto.*

4 aprile

*Fabio Mussi, Sinistra Italiana, ospite per il Sì al referendum.*

*Emanuele Fiano, Partito Democratico, ospite per il No al referendum.*

*Tavolo com'è fatto un oleodotto con Valerio Rossi Albertini del Cnr.*

*Collegamento Sara Mariani da Corleto Perticara*

*Rvm Di Lorenzo sul petrolio in Basilicata*

5 aprile

*tavolo pro e contro il referendum*

*Marica Di Pierri, A Sud, ospite per il Sì al referendum*

*Ernesto Auci, Comitato No Referendum, ospite per il No al referendum*

*collegamento Sara Mariani da Tempa Rossa*

6 aprile

*Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia, ospite per il Sì al referendum*

*Riccardo Nencini, viceministro Infrastrutture, ospite per il No al referendum*

8 aprile

*Marcello Pittella, presidente Regione Basilicata, ospite per il sì al referendum*

*Rvm Di Lorenzo sul petrolio della Basilicata*

11 aprile

*Tavolo pro e contro il referendum*

*Davide Tabarelli, Presidente di NE-Nomisma Energia*

*Angelo Bonelli, Federazione dei Verdi*

12 aprile

*Luca Zaia, presidente Regione Veneto, ospite (5 min dal Vinitaly) per il sì al referendum*

*Tavolo per il No al referendum*

*Gian Luca Galletti, ministro ambiente*

*Tavolo per il Sì al referendum*

*Fabio Mussi, Sinistra Italiana*

13 aprile

*Michele Emiliano ospite per il sì al referendum*

*Tavolo pro e contro il referendum*  
*Cesare Pozzi docente di Economia industriale Luiss*  
*Piercamillo Falasca – Direttore «Strade»*

*15 aprile*  
*tavolo pro e contro il referendum*  
*Gianfranco Borghini, Comitato Ottimisti e Razionali*  
*Edoardo Zanchini, vice presidente Legambiente*

FRACCARO, LIUZZI. – *Al Presidente e al direttore generale della Rai* – Premesso che:

lo studio «*Südtiroler Sprachbarometer – Sprachgebrauch und Sprachidentität in Südtirol*», «*Barometro linguistico dell'Alto Adige – Uso della lingua e identità linguistica in provincia di Bolzano*», edito nel 2014 dal *Landesinstitut für Statistik*, Istituto provinciale di statistica (ASTAT) della provincia autonoma di Bolzano, ha analizzato le conoscenze linguistiche della popolazione altoatesina e diversi aspetti relativi alla convivenza fra i gruppi linguistici presenti sul territorio;

tra i temi trattati dalla suddetta pubblicazione vi sono le prime esperienze con la madrelingua, la seconda lingua e le lingue straniere, il vivere in un contesto caratterizzato dalla presenza di molteplici culture, la dimensione culturale del multilinguismo, i dati e le opinioni sull'esame di bilinguismo e trilinguismo e l'utilizzo delle lingue nella quotidianità e nell'ambito lavorativo;

su una popolazione totale di 422.200 persone di 16 anni e oltre, residente in provincia di Bolzano, 275.000 sono di madrelingua tedesca (circa il 65%); 115.500 sono di madrelingua italiana (27,4%); 17.200 di madrelingua ladina (4,1%) e 36.100 appartenenti ad altri gruppi linguistici (8,6%);

il capitolo 5 della pubblicazione «*Le conoscenze linguistiche attuali e il loro uso nel quotidiano*» evidenzia un livello considerevole di conoscenza delle lingue maggiormente parlate nella provincia: la quota delle persone con competenze molto buone nella seconda lingua – che cioè capiscono tutto, parlano correntemente e sanno scrivere testi complessi – è compresa fra il 40% ed il 75%. La quota di quanti non conoscono o quasi il tedesco nelle quattro categorie esaminate (comprensione alla lettura, produzione scritta, produzione orale e comprensione all'ascolto) è dell'11% mentre è del 5% a non sapere o quasi l'italiano, ovvero circa 21.000 persone;

stando all'autovalutazione degli intervistati e sommando le categorie «capisco tutto» e «capisco il contesto», una quota compresa fra il 75% e oltre l'80% di tutti gli altoatesini conosce relativamente bene le due lingue parlate in provincia. Con ciò si situano allo stesso livello di competenze nella seconda lingua degli svedesi, che a livello europeo sono la popolazione meglio classificata in materia (European Commission (2012), *First European Survey on Language Competences*, Brüssel). Si registrano invece divergenze marcate fra le varie forme comunicative: le competenze



meno sviluppate sono quelle nella scrittura e nella lettura: solo il 40-50% legge e scrive molto bene in italiano, mentre in tedesco la quota è compresa fra il 55% e il 66%. Tre quarti della popolazione comprendono quasi tutto se si parla in tedesco, mentre due terzi della popolazione comprendono quasi tutto se si parla in italiano; i ladini delle valli Gardena e Badia presentano le competenze linguistiche migliori in assoluto;

sebbene fra gli altoatesini di lingua tedesca la conoscenza dell'italiano sia superiore alla conoscenza del tedesco fra gli italiani, in termini assoluti, rimane una parte significativa della popolazione a non avere una comprensione ottimale della lingua italiana. Nella comprensione all'ascolto dell'italiano da parte del gruppo linguistico di lingua tedesca il 55,1% degli intervistati dichiara di essere in grado di comprendere tutto, il 28,8% di comprendere il contesto, il 12,9% di comprendere espressioni semplici mentre il 3,2% di non comprendere nemmeno una parola. La somma di coloro che comprendono l'italiano molto bene (55,1%) e abbastanza bene (28,8%) tocca quindi quasi l'85% mentre coloro che dichiarano di avere una comprensione insufficiente o scarsa sono il 15%, circa 41.250 persone;

nella società attuale il tempo passato davanti al televisore è molto elevato. In Alto Adige si tratta di circa due ore al giorno. Escludendo le persone che non guardano mai la televisione, il numero di ore giornaliere sale quasi a tre;

si osserva che l'ascolto della radio fa parte del quotidiano della maggioranza degli altoatesini: meno del 5% degli altoatesini di lingua tedesca e ladina non ascolta mai la radio, circa l'80% la ascolta molto spesso, per lo meno più volte alla settimana;

è d'interesse la percentuale degli altoatesini rispettivamente di lingua tedesca e italiana che ascoltano trasmissioni nell'altra lingua. Spicca che in ambedue i gruppi, la quota di ascolto relativamente frequente (più volte alla settimana) è pressoché uguale, attestandosi quasi su un quarto. Coloro che non ascoltano mai programmi radio nell'altra lingua sono invece molto più numerosi nel gruppo italiano: 57,1%. La corrispondente quota presso il gruppo tedesco è del 43,1%, ovvero 118.000 persone;

la televisione è più seguita della radio; in tutti i gruppi linguistici è al massimo il 5% la percentuale che non guarda praticamente mai la televisione nella propria madrelingua. Sempre nella propria madrelingua, tre quarti degli altoatesini di lingua tedesca e di lingua italiana la seguono praticamente ogni giorno: la percentuale sicuramente non è inferiore fra i ladini; essi si distinguono per il fatto che guardano molto spesso programmi in tutte e tre le lingue locali (dal 57% al 67% quasi ogni giorno). Nei due gruppi maggiori la situazione si presenta del tutto diversa. Quasi la metà delle persone di lingua italiana e più di un terzo degli altoatesini di lingua tedesca non guarda pressoché mai programmi televisivi nell'altra lingua. Ciò significa che almeno 90.000 soggetti con età superiore a 16 anni non guardano mai programmi televisivi in lingua italiana;

nella popolazione di lingua tedesca, il settore in cui è percepita una certa condizione di svantaggio è quello dell'amministrazione e degli uffici

pubblici, con il 50% circa. Vi incide sicuramente la situazione linguistica, in quanto in determinati ambiti può capitare tuttora di avere problemi se il cittadino non conosce bene l'italiano;

nell'interrogazione 4/12720 venivano sollevati i problemi inerenti alla mancata attuazione dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, i quali sono stati generati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle economia e delle finanze, del 30 ottobre 2015, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2015, con n. Reg.ne Prev. 4189, che ha disposto il taglio degli stanziamenti per i messaggi autogestiti gratuiti che avrebbero dovuto essere stati assegnati alle emittenti radiofoniche e televisive locali delle province autonome di Trento e Bolzano;

il documento «*Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in relazione alla campagna per il referendum popolare indetto per il giorno 17 aprile 2016 (Documento n. 8)*» approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 16 marzo 2016, pur prevedendo spazi di discussione e la possibilità di trasmissione di spazi autogestiti in italiano da trasmettere sul territorio nazionale, non regola esplicitamente la comunicazione in altre lingue minoritarie presenti in Italia;

RAI Sender Bozen, seguita da una elevata percentuale della popolazione in lingua tedesca, non ha accolto le richieste di trasmissione di messaggi autogestiti da parte dalle associazioni ambientaliste locali che appoggiano il comitato nazionale «Vota SI per fermare le trivelle» in quanto la Commissione di Vigilanza non ha previsto esplicitamente tale possibilità;

la combinazione dei suddetti fattori che includono: a) una comprensione insufficiente della lingua italiana di una parte di una quota non insignificante del gruppo linguistico tedesco; b) la bassa attitudine del gruppo linguistico tedesco a seguire i programmi in lingua italiana; c) il taglio degli stanziamenti dei MAG alle emittenti locali; d) la mancata previsione della regolamentazione della comunicazione politica sull'emittente pubblica in altre lingue minoritarie presenti in Italia, ha determinato una diffusione insufficiente delle informazioni in ordine al referendum del 17 aprile 2016 sul rinnovo delle concessioni alle attività di estrazione di gas e petrolio entro le 12 miglia marine dalle coste italiane;

mediante i citati provvedimenti, lo Stato, in una materia di competenza esclusiva statale, non garantisce i livelli minimi essenziali in un campo pertinente alla comunicazione politica e al diritto degli elettori di essere informati sulle proposte dei soggetti politici durante le competizioni elettorali e referendarie nazionali;

l'Alto Adige-Südtirol è stata la provincia italiana in cui, in occasione del referendum nazionale del 17 aprile 2016, si è registrato il più alto tasso di astensionismo con un affluenza del 17,6% degli aventi diritto. L'affluenza nella provincia di Trento, di lingua italiana, si è invece attestata sul 32,3%, in linea con la media nazionale. Sul territorio della pro-

vincia di Bolzano i comuni con la maggioranza degli elettori in lingua italiana hanno segnato le percentuali di affluenza maggiori: Salorno (31,7%), seguito da Laives (30,5%) e Bolzano (29,2%), dove peraltro ci sono state delle mancanze organizzative da parte dell'amministrazione comunale. Differentemente, i comuni con la maggioranza dei residenti di lingua tedesca hanno avuto alte percentuali di astensionismo: a Merano ha votato il 23,7%, a Bressanone il 17,4%, a Brunico il 14,7%. Il comune dove si è votato meno è stato Curon Venosta con elettori quasi esclusivamente di lingua tedesca: solo il 5,4%. La tendenza è stata evidente: più alta è stata la percentuale degli elettori in lingua tedesca e più alto il tasso di astensionismo;

si chiede di sapere:

se non ritengano che sia un preciso dovere della RAI, in quanto società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, assicurare che, in occasione delle consultazioni referendarie, Rai Sender Bozen metta a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei messaggi autogestiti in lingua tedesca e ne garantisca la trasmissione.

(440/2146)

*RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione sopra menzionata si informa di quanto segue.*

*La responsabilità editoriale del canale dedicato alle minoranze linguistiche ricade sulla Testata Giornalistica Regionale per quanto attiene agli appuntamenti informativi in lingua tedesca e ladina (e, conseguentemente, anche per quelli che dovessero eventualmente essere previsti in occasione delle prossime consultazioni referendarie).*

*La definizione di tali spazi, ovviamente, terrà conto delle regole che – ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 28/2000 – la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi stabilirà ai fini dell'applicazione della disciplina relativa alla comunicazione politica radiotelevisiva.*

PELUFFO, SBROLLINI. – *Al Presidente e al direttore generale della Rai – Premesso che:*

«Con parole mie» è stata una trasmissione radiofonica condotta da Umberto Broccoli in onda dal 26 giugno 1999 al 4 aprile 2014 su Radio 1 dal lunedì al venerdì dalle 15:05 alle 15:34 (prima del 13 gennaio 2014, dalle 14:08 alle 14:47);

la trasmissione, storicamente tra le più seguite della principale rete radiofonica della RAI, adottava una formula originale e innovativa, proponendo nello stesso contesto cultura classica e popolare, fornendo spunti di approfondimento culturale anche a chi, per i più svariati motivi, non aveva mai avuto l'occasione di trattare determinati argomenti;

molti ascoltatori, trasversali per origine geografica, età, ceto sociale e formazione scolastica si sono rammaricati per la cancellazione

del programma dal palinsesto, interpretandolo come un venire meno da parte del servizio pubblico a uno dei suoi capisaldi, quello dello stimolo alla crescita culturale del Paese, violando il tacito patto stretto annualmente con i cittadini italiani attraverso il canone;

tale dissenso si è espresso soprattutto attraverso la rete mediante una petizione *on line* su «change.org» e la creazione di un gruppo Facebook, tuttora vivace e attivo dopo oltre due anni dalla chiusura del programma: come notato dagli stessi appartenenti al gruppo, è la prima volta che gli ascoltatori della radio ed in particolare della Rai si esprimono in maniera così continuativa e decisa;

tra le motivazioni che la Rai ha enunciato in risposta a precedenti interrogazioni, si evidenziava il recepimento della *mission* contenuta nel generale Piano Industriale e nello specifico «cantiere» di Radio1, che doveva essere incentrata su informazione, sport e musica;

si chiede di sapere:

se il Presidente e il Direttore Generale siano a conoscenza di quanto sopra riportato;

se, a distanza di due anni dalla chiusura, anche alla luce della costanza e dell'affetto manifestato dagli ascoltatori con i mezzi sopra descritti l'attuale rinnovata dirigenza Rai ritenga tutt'ora che la trasmissione radiofonica «Con parole mie» sia incompatibile con la *mission* di Radio 1 e non possa essere ripristinata;

se, in alternativa, la trasmissione possa essere ricollocata in altro punto o in altra emittente del palinsesto radiofonico RAI.

(441/2147)

*RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*Con specifico riferimento agli aspetti di carattere quantitativo legati al gradimento del pubblico si ritiene opportuno mettere in evidenza i seguenti aspetti:*

*secondo l'ultima rilevazione utile Eurisko – Radio Monitor relativa al primo trimestre 2014, «Con parole mie» registrava uno degli share più bassi di tutto il palinsesto, attestandosi al 2,6 per cento nel primo quarto d'ora, per poi scendere ulteriormente nel secondo quarto d'ora, rispetto ad una media di rete del 4,9 per cento*

*il valore di 2.500 fans membri del gruppo social network di Facebook, indicato come parametro di riferimento, risulta nettamente inferiore numericamente allo stesso gruppo Facebook che sostiene il programma «King Kong», con 41.883 membri, che aveva in un primo tempo sostituito «Con parole mie» dal 6 aprile 2014;*

*lo scarico dei podcast era rappresentato da un file quotidiano per ogni puntata, circa 22 al mese; tale dato, moltiplicato per l'ampiezza del gruppo Facebook, comporta un dato complessivo compreso tra i 50 e i 60mila contatti. Per una valutazione di tale risultato si può considerare che un programma è considerato di successo se scarica tra gli 800mila*

e il milione di download mensili (con l'abbonamento ad iTunes, ad esempio, tali operazioni avvengono in automatico).

Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno confermare il fatto che, al di là dei risultati di carattere quantitativo, vi era la necessità di rimodulare il nuovo palinsesto di Radio1 in linea con le missioni editoriali affidate dal Consiglio di Amministrazione alle tre reti radiofoniche: per RadioUno, più in particolare, informazione, sport e musica, generi che non comprendono trasmissioni come quella in questione, che, solo a titolo di esempio, trattava temi come gli scambi epistolari tra Seneca e Lucilio o letture dal *Satyricon* di Petronio Arbitro.

FICO. – Al Presidente e al direttore generale della Rai – Premesso che:

l'articolo 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi annovera fra i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione;

ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Testo unico, «la disciplina dell'informazione radiotelevisiva garantisce la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni»;

tali principi sono a loro volta declinati nel Contratto di servizio stipulato dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dal Ministero dello Sviluppo Economico, il cui articolo 5, comma 6, prescrive alla concessionaria di favorire «anche attraverso l'informazione giornalistica, lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati»;

il Codice etico della Rai disciplina il complesso di diritti, doveri e responsabilità che l'azienda assume espressamente nei confronti degli utenti con i quali interagisce nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività;

il punto 2.1.3.1 del Codice etico afferma che «la Rai, nel suo ruolo di operatore del settore del Servizio Pubblico radiotelevisivo è consapevole della propria responsabilità nei confronti della collettività e si adopera per una vigila attenzione di un rispetto autentico di quei valori di completezza, di imparzialità e di obiettività posti a fondamentale garanzia di un'ampia e corretta circolazione delle informazioni e delle idee»;

mercoledì 20 aprile la Camera dei deputati ha approvato in prima lettura la proposta di legge recante principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque;

la proposta di legge in questione ha vissuto alla Camera un *iter* travagliato. Nata, infatti, con il preciso intento di dare esecuzione alla volontà popolare espressa con il referendum abrogativo del 2011 sull'acqua pubblica, la proposta di legge ha subito nel corso dei lavori una serie di modifiche particolarmente rilevanti, che hanno finito per snaturarne intenti e contenuto originari;

proprio la trasfigurazione della proposta di legge ha costituito il motivo delle veementi proteste delle opposizioni in Aula, al punto che molti dei firmatari hanno deciso di ritirare la propria firma da un testo che non riconoscono più;

la proposta di legge radicalmente modificata dalla maggioranza parlamentare qualifica adesso l'acqua come bene di interesse economico, anziché come bene comune, e non contiene più alcun riferimento alla «ri-pubblicizzazione» del servizio idrico che era oggetto del quesito referendario e che quindi, coerentemente, era inserita nel titolo della proposta di legge all'esame della Camera;

si è trattato di un passaggio particolarmente delicato e rilevante della legislatura – nonché, a parere di chi scrive, di una brutta pagina per la democrazia di questo Paese – per il semplice fatto che la maggioranza parlamentare si è assunta la responsabilità di disattendere l'esito del referendum abrogativo del 2011, tradendo così la volontà popolare espressa da 26 milioni di italiani;

allo scrivente risulta che i tre principali notiziari del servizio pubblico non abbiano dedicato alcuno spazio a tale votazione parlamentare, né nei tg serali del 20 aprile, né in quelli del giorno successivo;

pur nel rispetto dell'autonomia che contraddistingue l'attività giornalistica, la totale assenza di informazione del servizio pubblico radiotelevisivo su un passaggio parlamentare di tale importanza appare inaccettabile;

si chiede di sapere:

se non ritengano di particolare gravità, fermo restando il principio di autonomia che contraddistingue l'attività giornalistica, l'assenza nei tre principali notiziari del servizio pubblico di qualsiasi informazione sulla votazione parlamentare del 20 aprile 2016, non soltanto alla luce dell'intenso e acceso dibattito svoltosi in Aula, ma soprattutto del contenuto di una proposta di legge contenente gravi profili di incompatibilità con l'esito del referendum abrogativo del 2011 in materia di gestione pubblica delle acque;

quali iniziative, sia pure tardive, intendano assumere affinché il servizio pubblico radiotelevisivo garantisca agli utenti un'informazione completa, obiettiva e approfondita riguardo all'approvazione della citata proposta di legge.

(442/2154)

*RISPOSTA. – In linea generale, Rai è impegnata a fornire una offerta informativa improntata ai principi di imparzialità, completezza e correttezza, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati, adottando una linea editoriale incentrata su attualità e notiziabilità; in tale quadro i Direttori responsabili delle Testate operano – in piena coerenza con le previsioni normative dell'ordinamento della professione giornalistica – nell'ambito della propria autonomia e libertà editoriale. Ciò premesso, in merito al-*

*l'interrogazione sopra menzionata di seguito si forniscono gli elementi chiarificatori rispettivamente predisposti dal Tg1, Tg2 e Tg3.*

### **Tg1**

*La Testata ha trattato il tema oggetto dell'interrogazione nell'ambito degli spazi dedicati all'attualità politica; più in particolare, la questione è stata trattata nell'edizione delle 13.30 di giovedì 21 aprile all'interno del servizio di Paola Cervelli relativo allo scontro in atto alla Camera dei Deputati sulla legittima difesa.*

### **Tg2**

*Rispetto all'iter che seguono i disegni di legge la testata giornalistica si occupa, per linea redazionale, principalmente di quei provvedimenti che abbiano superato la prima lettura, a meno che non si tratti di riforme costituzionali. Nel caso in questione tuttavia, considerata l'importanza e la vastità della materia, il Tg2 aveva già deciso di occuparsene non la sera stessa della votazione (avvenuta peraltro a ridosso del notiziario) ma nello spazio approfondimenti. Infatti, mercoledì 27 aprile scorso, lo spazio «Dentro la Notizia» del Tg2 delle 20.30 è stato dedicato al tema dell'acqua, partendo con un pezzo politico sulla votazione parlamentare del 20 aprile e sul dibattito che l'ha preceduta anche alla luce del referendum abrogativo del 2011 sulla gestione pubblica delle acque e poi con altri tre servizi che fanno un quadro della situazione in Italia.*

### **Tg3**

*Si pone in evidenza come l'approvazione del disegno di legge sulla gestione dell'acqua pubblica, avvenuta a larga maggioranza (243 voti favorevoli, 129 contrari) in prima lettura alla Camera il 20 aprile scorso, fosse uno dei numerosi temi politici della giornata. Peraltro, va considerato che la sua approvazione finale e la protesta di una parte delle opposizioni al provvedimento, sono avvenute ben oltre le ore 19, come certificato dalle uscite delle agenzie, sarebbe quindi stato impossibile inserire la notizia nel notiziario delle 19.00.*

*Più in dettaglio si evidenzia che il notiziario di quella sera contemplava parecchie altre importanti notizie politiche: il primo scambio polemico fra il Presidente del Consiglio e il neo Segretario dell'ANM Pier Camillo Davigo; il deposito delle firme per il referendum istituzionale di ottobre; l'incontro di una delegazione del M5S con il Presidente Mattarella al Quirinale; la campagna elettorale per le amministrative.*

*Tutto ciò al Tg3 è sembrato avere più rilievo, e per quel che riguarda specificamente l'attività politica del M5S, la visita al Quirinale, piuttosto che l'opposizione in aula sul ddl sull'acqua pubblica. Proprio alla visita al Quirinale è stato dedicato un ampio servizio con sonori di Michele Dell'Orco sul tema della corruzione e un pezzo di Nunzia Catalfo sul rapporto fra il gruppo di Verdini e la maggioranza, questione posta al Presidente della Repubblica e oggetto di uno scambio di dichiarazioni e precisazioni. Il giorno successivo, 21 aprile, l'attività della Camera è stata caratterizzata da un altro tema: il provvedimento sulla legittima difesa, che ha pro-*

*vocato scontri e proteste dentro e fuori dell'aula, e al quale è stata dedicata l'apertura dell'edizione delle 14.20.*

FICO, GALLINELLA. – *Al Presidente e al direttore generale della Rai* – Premesso che:

il Contratto nazionale di servizio stipulato dalla Rai-Radiotelevisione italiana Spa e dal Ministero dello sviluppo economico impegna la concessionaria pubblica ad applicare i principi, i criteri e le regole di condotta contenuti nel Codice etico e nella Carta dei doveri degli operatori del servizio pubblico, «inteso come l'insieme dei valori che Rai riconosce, accetta e condivide e l'insieme delle responsabilità che Rai assume verso l'interno e verso l'esterno»;

il principio della responsabilità sociale informa non soltanto la programmazione, ma l'insieme delle attività poste in essere della Rai, un principio che declinato nei rapporti di appalto e, in generale, di fornitura di beni o servizi comporta una serie di obblighi in capo alla concessionaria;

nell'ambito dei rapporti con i fornitori, il punto 3.3 del Codice etico prescrive alla Società di attenersi ad una serie di criteri di comportamento, fra i quali l'obbligo di: a) «ottenere la collaborazione dei fornitori nell'assicurare costantemente il soddisfacimento delle esigenze dei clienti della Rai in termini di qualità, costi e tempi di erogazione del servizio, in misura almeno pari alle loro aspettative»; b) «esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività»; c) «ispirarsi ai principi di correttezza e buona fede nella corrispondenza e nel dialogo con i fornitori, in linea con le più rigorose pratiche commerciali»;

nella puntata di «Report» del 24 aprile 2016 viene riferito che i gettoni d'oro acquistati dalla Rai e destinati alle vincite nelle trasmissioni a premi non sarebbero, perlomeno nel caso oggetto dell'inchiesta giornalistica, di oro puro 999 bensì di oro 995, sebbene il contratto fra la concessionaria e l'Ente fornitore (l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) abbia ad oggetto la fornitura di gettoni d'oro purissimo 999;

l'inchiesta di Report muove dalla segnalazione di Maria Cristina Sparanide, vincitrice di un premio di cento mila euro nel programma «Red or Black», la quale, facendo analizzare i gettoni vinti, ha scoperto appunto che si tratta di oro 995, ciò potrebbe significare che per ogni chilo d'oro acquistato dalla Zecca dello Stato per essere fuso in gettoni d'oro ben cinque grammi sono di altro materiale;

la vincita effettiva dell'utente è stata di circa sessantaquattro mila euro, poiché dall'importo di cento mila euro sono stati decurtati: il venti per cento della tassazione; l'imposta sul valore aggiunto, nonostante l'applicazione dell'Iva sull'oro per investimento non sarebbe dovuta; il costo della produzione dei gettoni e infine il calo del due per cento della grammatura dovuto al processo di fusione. Con riferimento a tale ultima voce, l'inchiesta giornalistica dimostra tuttavia che non vi sarebbe alcun calo del due per cento all'esito del processo di fusione;

in sede giudiziaria saranno eventualmente chiarite le responsabilità, se sia parte lesa anche la Zecca dello Stato – per aver ricevuto lingotti



d'oro impuro – oppure se la degradazione dell'oro da 999 a 995 sia avvenuta successivamente, ovvero nel processo di fusione e di trasformazione dei lingotti in gettoni;

di là dai profili penali della vicenda, non rilevanti in questa sede, occorre soffermarsi sui profili dell'etica e della responsabilità sociale del servizio pubblico, nonché del rapporto di fiducia che deve intercorrere fra i cittadini-utenti e la società concessionaria del medesimo servizio;

risulta infatti dall'inchiesta di Report che l'istituto di credito che fornisce alla Zecca dello Stato i lingotti d'oro per la loro successiva fusione in gettoni è la Banca Etruria, già oggetto di un quesito dello scrivente relativo ad un puntata di «Don Matteo 9» nella quale, con la formula del *product placement*, la Banca Etruria appariva come l'istituto che propone l'acquisto di lingotti d'oro;

desta un certo stupore apprendere oggi che la concessionaria del servizio pubblico, dopo aver fornito incautamente un'immagine positiva della banca al centro dello scandalo dell'emissione di obbligazioni «spazzatura», sia oggi presunta parte lesa di una frode commerciale connessa alla fornitura di lingotti d'oro proprio da parte del medesimo istituto di credito;

si chiede di sapere:

se, coerentemente con quanto prescritto dal Codice Etico, la Rai oggi informi con la massima correttezza e trasparenza i partecipanti alle trasmissioni a premi circa i costi che vengono trattenuti dalle vincite in aggiunta alla tassazione;

se, in particolare, non ritengano doveroso, specialmente dopo l'inchiesta di Report, fornire precise indicazioni in merito sia al computo dell'Iva da parte della Zecca dello Stato sia al calo del due per cento nel processo di fusione, anche considerato che dall'inchiesta di Report quest'ultima voce di costo sembrerebbe del tutto infondata;

quali iniziative urgenti intendano assumere al fine di: a) prevenire il ripetersi di simili frodi, che certo non contribuiscono a rafforzare il grado di fiducia dei cittadini nei confronti del servizio pubblico; b) informare in modo completo e trasparente gli utenti sui costi decurtati dalle vincite conseguite dai partecipanti alle trasmissioni a premi della Rai; c) tutelare la propria immagine;

con riferimento al coinvolgimento di Banca Etruria (anche) in questa imbarazzante vicenda, se non ritengano che la concessionaria sia venuta meno ai doveri prescritti dal Codice Etico, citati in premessa, e quali iniziative intendano assumere al fine di interrompere in questa fase, e comunque fino a quando non saranno chiarite le responsabilità in tale vicenda, qualsiasi rapporto commerciale diretto o indiretto con la Banca Etruria.

(443/2160)

*RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*Rai informa compiutamente i partecipanti alle trasmissioni a premio circa i costi in capo al vincitore.*

*A tal fine, si riporta il testo della clausola usualmente adottata in tali ipotesi:*

*«1. RAI assegnerà al vincitore il premio vinto dalla squadra fermo restando che al cuoco con il quale lo stesso è abbinato non sarà corrisposto alcun premio.*

*Con l'assegnazione del premio al vincitore RAI è sollevata da qualsiasi responsabilità in ordine alla ripartizione del premio medesimo.*

*2. Il premio sarà erogato in gettoni d'oro.*

*I vincitori riceveranno comunicazione del premio vinto a mezzo lettera raccomandata nella quale sono indicate le modalità di consegna del premio stesso.*

*Relativamente al valore di mercato di tali gettoni il medesimo varia a seconda del valore di mercato dell'oro e a seconda dei costi variabili da sostenersi per l'acquisto e la coniazione che diminuiscono il valore effettivo del premio.*

*Il valore di mercato dell'oro dipende dalla quotazione del medesimo alla data della richiesta della fornitura all'orafo da parte della competente Direzione di RAI.*

*I premi devono considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e di tutti costi di coniazione e acquisto dei gettoni d'oro (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i costi di manifattura, di calo e I.V.A. o, in alternativa, imposta sostitutiva.*

*I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro il termine di 6 mesi dalla conclusione della manifestazione (art. 1, comma 3 del D.P.R. n. 430/2001).»*

*Si precisa, inoltre, che la Rai, in qualità di promotore di un concorso a premio, fornisce apposita comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico tramite procedura on line su portale appositamente predisposto, trasmettendo il regolamento che disciplina ogni manifestazione. Tale regolamento è a disposizione sul sito internet [www.rai.it](http://www.rai.it) e viene sottoscritto dai concorrenti (che partecipano ai giochi in studio) prima della registrazione della puntata alla quale gli stessi partecipano.*

*Ciò posto, in merito alle iniziative che la Rai intende assumere a tutela dei propri interessi, va ribadito che allo stato, per quanto a conoscenza, non è intervenuto alcun accertamento giudiziario definitivo in merito alla fondatezza dei fatti emersi dalle notizie di cronaca.*

*La Rai, comunque, ritiene opportuno avviare un contraddittorio con il proprio fornitore (l'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato) al fine di acquisire elementi di chiarimento in merito. Solo all'esito di tali approfondimenti sarà possibile valutare compiutamente le iniziative da adottare a tutela dell'Azienda.*

**FORNARO.** – *Al direttore generale della Rai – Premesso che:*

*in articoli apparsi recentemente sulla stampa nazionale si è fatto riferimento alle assunzioni di dirigenti effettuate dalla RAI a partire dal mese di agosto 2015 e protrattesi fino ad oggi;*

si chiede di sapere:

per ogni dirigente assunto, le seguenti informazioni:

a) se ha sottoscritto un contratto a tempo determinato o indeterminato;

b) l'ultima posizione lavorativa ricoperta prima dell'assunzione in RAI;

c) le modalità adottate per il suo reclutamento, compreso l'eventuale ricorso a società specializzate nella ricerca di personale di alta direzione;

d) se preventivamente all'avvio del processo per il reclutamento di personale sul mercato, è stata effettuata una ricognizione preliminare della disponibilità di risorse interne adeguate, in termini qualitativi e quantitativi, a ricoprire la posizione ricercata» ovvero se sia stato utilizzato lo strumento di *job posting*';

sempre nominativamente, quali dirigenti nello stesso periodo abbiano lasciato l'azienda e quali ruoli ricoprivano.

(444/2161)

*RISPOSTA.* – *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*In linea generale si ritiene opportuno mettere in evidenza come una valutazione organica e puntuale delle logiche gestionali adottate dall'attuale vertice potrà essere effettuata in tempi brevi attraverso il «Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale» che – in coerenza con le disposizioni della Riforma Rai – sarà portato all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro la fine del mese di maggio. Il Piano, infatti, prevede la pubblicazione sul sito internet della società, tra l'altro, dei «curricula e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello» e «dei criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni».*

*Ciò premesso, il tema delle assunzioni di dirigenti effettuate dall'agosto del 2015 non può non essere inquadrato all'interno del processo di profonda trasformazione di tutta l'azienda che la Rai ha avviato in parallelo al rinnovo della concessione che vede, quale punto qualificante, la ridefinizione del perimetro e dei contenuti della missione di servizio. Questo ha reso quanto mai necessario strutturare meccanismi di gestione della complessa macchina operativa della Rai tali da garantire l'efficacia del processo stesso; due sono state le linee direttrici sin qui perseguite:*

*creazione di nuove strutture aziendali in grado di progettare con efficacia lo sviluppo dei processi evolutivi sopra richiamati (si richiamano, a tal fine, la Direzione Editoriale per l'offerta informativa, la Direzione Rai Digital, la Direzione Creativa);*

*costituzione di un nucleo di vertice dell'azienda che abbia in sé tutte le competenze necessarie per far fronte a quest'importante fase di cambiamento e che sia in grado di affrontare con adeguata tempestività*

e in modo organico ed unitario le rilevanti sfide imposte in questo decisivo momento della vita dell'azienda.

Si è quindi proceduto alla definizione dei relativi incarichi dirigenziali, dopo aver prioritariamente verificato la presenza all'interno dell'azienda di profili coerenti con il disegno complessivo. Per quanto concerne, più in particolare, le modalità operative di selezione, si è operato attraverso i seguenti criteri:

strumento del job posting interno per il reperimento delle professionalità da inserire nelle strutture già esistenti e con una mission chiaramente delineata;

selezione più specifica (in alcuni casi anche attraverso società di head hunter) per le strutture nuove per le quali risulta decisivo l'aspetto della discontinuità (quali, come detto prima, la Direzione Editoriale per l'offerta informativa e la Direzione Rai Digital)

identificazione nominativa dei casi di posizioni fiduciarie del vertice (quali, a titolo di esempio, lo Staff del Direttore Generale, l'Ufficio Stampa).

BRUNETTA. – Al Presidente e al direttore generale della Rai – Premesso che:

l'articolo 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, meglio conosciuta con il nome di *par condicio* stabilisce che: «È assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche»;

l'articolo 9, comma 1, della citata legge stabilisce che: «Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni»;

domenica 1° maggio 2016, nello spazio denominato «Protagonisti», della trasmissione di intrattenimento di RaiUno «L'Arena» è stato intervistato, dal conduttore Massimo Giletti il presidente del Consiglio Matteo Renzi;

le domande poste dal conduttore de «L'Arena» e l'intera impostazione dell'intervista, a dir poco indulgente, hanno permesso al *premier* ospite di parlare liberamente dell'attività di governo e non solo, senza alcun contraddittorio, in violazione, a parere dell'interrogante, delle richiamate norme in tema di *par condicio*, oltreché delle più elementari regole della deontologia giornalistica;

la presenza del *premier* Renzi, a circa un mese da importanti elezioni amministrative che interessano le città di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Trieste ed altre, risulta, a parere dell'interrogante aver violato le regole della *par condicio* contenute nella legge n.28 del 2000 e, più

in generale del pluralismo, che stabiliscono che la comunicazione politica sia svolta sempre garantendo il contraddittorio;

si chiede di sapere:

quali iniziative intendano assumere i vertici della Rai per riequilibrare prontamente, prima dello svolgimento delle prossime elezioni amministrative, la presenza di Matteo Renzi nel programma «L’Arena» di RaiUno, garantendo un analogo spazio e la stessa rilevanza in termini di ascolto;

più in generale, cosa intendano fare perché l’informazione e l’approfondimento del servizio pubblico della Rai garantiscano il pluralismo, l’imparzialità, l’indipendenza, l’obiettività e l’apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, in particolare in questa fase preelettorale.

(445/2164)

*RISPOSTA. – In merito all’interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*In primo luogo si ritiene opportuno mettere in evidenza come il ciclo de «L’arena» preveda la presenza di rappresentanti politici di schieramenti contrapposti.*

*Ciò premesso, l’intervista al Presidente del Consiglio è da considerarsi «spazio dedicato a temi di governo» in quanto sono stati affrontati esclusivamente temi correlati alle attività di governo. Nel dettaglio, infatti, durante l’intervista sono stati affrontati i seguenti argomenti:*

*immigrazione;*

*prossimo incontro con il Cancelliere tedesco Merkel;*

*terrorismo e sicurezza nazionale;*

*riunione del CIPE per gli stanziamenti per la cultura e la ricerca;*

*meritocrazia;*

*cattivo uso dei fondi europei in Italia;*

*legge sugli appalti;*

*i risultati di Expo;*

*la legge Madia;*

*corruzione e prescrizione;*

*riforma della giustizia;*

*le accuse del Movimento Cinque Stelle per l’alleanza con Verdini;*

*le voci sulle nomine di Carrai e Testa.*

*Per quanto attiene all’impostazione dell’intervista, si ritiene che il Presidente del Consiglio sia stato più volte incalzato dal conduttore su temi di forte richiamo di attualità, come ad esempio sui criteri scelti per le recenti nomine.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno delle mafie**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 18 maggio 2016

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*  
Rosy BINDI

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

**Audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Giuseppe Volpe**

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dell'audizione in titolo sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Giuseppe Volpe, accompagnato dal Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Dott. Luigi Rinella, capo della Squadra Mobile di Bari. Tale audizione è dedicata a un approfondimento sulla vicenda del progetto di attentato ai danni del Procuratore distrettuale di Napoli, Giovanni Colangelo.

Giuseppe VOLPE, *procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono a più riprese in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, il senatore Mario Michele GIARRUSSO (M5S) e il deputato Gae-

tano PIEPOLI (*DeS-CD*) a cui rispondono Giuseppe VOLPE, *procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari*, e Luigi RINELLA, *capo della Squadra Mobile di Bari*.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il procuratore Volpe e il dottor Rinella per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*(La seduta, sospesa alle ore 15,10 riprende alle ore 15,20)*

#### **Audizione del questore di Latina, Giuseppe De Matteis**

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dell'audizione in titolo sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione del questore di Latina, Giuseppe De Matteis, dedicata a un aggiornamento sulla situazione della criminalità organizzata in provincia di Latina.

Giuseppe DE MATTEIS, *questore di Latina*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i senatori Claudio MOSCARDELLI (*PD*), Mario Michele GIARRUSSO (*M5S*), e il deputato Davide MATTIELLO (*PD*) a cui risponde Giuseppe DE MATTEIS, *questore di Latina*.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il questore Giuseppe De Matteis per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

#### **COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE**

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che lunedì 23 maggio 2016 la Commissione si recherà a Palermo per partecipare alla cerimonia «A 30 anni dal Maxiprocesso», organizzata in occasione dell'anniversario della strage di Capaci.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,**  
**di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo**  
**e vigilanza in materia di immigrazione**

Mercoledì 18 maggio 2016

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*  
Laura RAVETTO

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni**

**Audizione dell'Ambasciatore di Turchia in Italia, S.E. Aydin Adnan Sezgin**  
(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Aydin Adnan SEZGIN, *Ambasciatore di Turchia in Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per una richiesta di precisazione Laura RAVETTO, *presidente*, alla quale risponde l'ambasciatore Aydin Adnan SEZGIN, proseguendo la sua relazione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Laura RAVETTO, *presidente*, a più riprese, il deputato Giorgio BRANDOLIN (*PD*), la deputata Maria Chiara GADDA (*PD*), a più riprese, e il deputato Massimo ARTINI (*MISTO-Alternativa libera-possibile*).



Risponde, a più riprese, l'ambasciatore Aydin Adnan SEZGIN, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato l'ambasciatore Sezgin, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 10,10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 18 maggio 2016

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 14,30.

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Alessandro BRATTI

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**Audizione della direttrice del dipartimento ambiente e connessa prevenzione primaria dell'Istituto superiore di sanità, Loredana Musmeci**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione della direttrice del dipartimento ambiente e connessa prevenzione primaria dell'Istituto superiore di sanità, Loredana Musmeci, che ringrazia per la presenza.

Loredana MUSMECI, *direttrice del dipartimento ambiente e connessa prevenzione primaria dell'Istituto superiore di sanità*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Paola NUGNES (*M5S*), Laura PUPPATO (*PD*), i deputati Alberto ZOLEZZI (*M5S*), Miriam COMINELLI (*PD*), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Loredana MUSMECI, *direttrice del dipartimento ambiente e connessa prevenzione primaria dell'Istituto superiore di sanità*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi, ha stabilito che la Commissione possa avvalersi, fino al 31 ottobre 2016, della collaborazione a tempo parziale e a titolo gratuito di Gianluca Maria Farinola, professore ordinario di chimica organica presso l'Università degli studi di Bari «Aldo Moro». La presidenza avvierà le procedure previste per assicurare l'avvio delle collaborazioni sopraindicate, previo distacco o autorizzazione dall'ente di appartenenza nei casi contemplati dalla legge.

Comunica, inoltre, che nella stessa riunione è stato stabilito che una delegazione della Commissione svolga una missione in Emilia Romagna dall'8 all'11 novembre 2016.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 18 maggio 2016

**Plenaria**

**203<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

Giuseppe ESPOSITO

*La seduta inizia alle ore 16.*

**Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2015**

I senatori CASSON (*PD*) e MARTON (*M5S*) proseguono nell'illustrazione del documento all'ordine del giorno formulando osservazioni e proposte. Intervengono il vice presidente, senatore ESPOSITO (*Area Popolare NCD-UDC*) e i deputati TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

Il seguito dell'esame della relazione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie**  
**professionali, con particolare riguardo al sistema della**  
**tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

Mercoledì 18 maggio 2016

**Plenaria**

**43ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**FABBRI**

*Intervengono il dottor Claudio De Vincenti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, accompagnato dal dottor Marco Polesello e dalla dottoressa Donatella Antonioli, e i collaboratori della Commissione dottor Bruno Giordano, dottor Domenico Della Porta e dottor Raimondo Morichi.*

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori delle audizioni in oggetto sarà assicurata attraverso il resoconto stenografico nonché, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno, attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo.

Poiché non vi sono obiezioni resta così stabilito.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 2 del Regolamento, del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, dottor Claudio De Vincenti, in ordine allo stato di attuazione del comma 475 dell'articolo 1 della legge n.208 del 2015 (legge di stabilità**

**2016), con specifico riguardo ai profili inerenti alla bonifica del sito dell'ex area industriale «Isochimica» di Avellino. (Audizione svolta)**

La PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto al dottor Claudio De Vincenti e introduce le tematiche oggetto dell'odierna audizione.

Il dottor DE VINCENTI interviene per svolgere le proprie considerazioni in merito allo stato di attuazione del comma 475 dell'articolo 1 della legge n.208 del 2015 (legge di stabilità 2016), con specifico riguardo ai profili inerenti alla bonifica del sito dell'ex area industriale «Isochimica» di Avellino.

La PRESIDENTE ringrazia quindi l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 16,20.*



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE  
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di mercoledì 18 maggio 2016

**INDICE**

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare InCE:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 281

---



**DELEGAZIONE**  
**presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa**  
**Centro Europea (InCE)**

Mercoledì 18 maggio 2016

**Plenaria**  
**15ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**SONEGO**

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

In apertura di seduta il presidente SONEGO informa sulla riunione della Commissione Parlamentare dell'Assemblea InCE, che avrà luogo a Sarajevo il 31 maggio e il primo giugno prossimi. Sarà un momento importante per indirizzare i lavori dell'Assemblea InCE, quest'anno sotto la Presidenza di turno bosniaca, in vista dell'appuntamento della Sessione annuale che si terrà al termine dell'autunno. Sarà anche un'occasione per discutere direttamente con i protagonisti la complessa evoluzione della politica nei Paesi dei Balcani degli ultimi mesi.

In particolare, va ricordato che la Bosnia Erzegovina ha con l'Italia legami forti sul piano economico e delle relazioni bilaterali, legami che potranno essere rinforzati. Nella prospettiva della Sessione annuale, il lavoro che si potrebbe fare sin da ora riguarda l'idea di proporre un programma articolato per la realizzazione di infrastrutture in tutta la regione balcanica e adriatico-ionica. Le infrastrutture, infatti, rappresentano un forte elemento di unificazione, riconosciuto come tale anche dall'UE. Il nostro interesse in questo senso è di veicolare questa esigenza attraverso un canale parlamentare, che potrebbe rivelarsi di grande utilità.

Prende quindi la parola l'onorevole BLAŽINA (PD) per ribadire l'importanza del ruolo dell'Italia nel programma delle strategie macroregionali europee. Intervengono brevemente anche l'onorevole MALISANI (PD), il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)

e il senatore SCOMA (*FI-PdL XVII*) esprimendo apprezzamento per la relazione del presidente Sonogo.

Il presidente SONEGO ringrazia i colleghi per la partecipazione al dibattito e dichiara chiusa la seduta.

*La seduta termina alle ore 9,25.*



